



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0006412 del 09/03/2015

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Prot. n. 5489


Roma, 06/03/2015

Class. 34.19.04 / fasc. BeAP 19.2

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (mbac-udom@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ex Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 2606] (dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)



Alla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Difesa dell'Ambiente

Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.A.V.I. (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: **DECIMOPUTZU e VILLASOR (CA) - Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse.**
Decreto legislativo n. 152/2006 s.m.i. (VIA).
Proponente: Società Flumini Mannu Ltd.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Belle arti e paesaggio.

e. p.c. All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e. p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS [ID_VIP: 2606] (ctva@pcc.minambiente.it)

e. p.c. Alla Direzione generale Archeologia (mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

Handwritten initials

11e26/03/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" s.m.i., pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014), il quale all'art. 41 prevede per la fase transitoria che "le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonché alla efficacia dei decreti attuativi di cui all'art. 30".

VISTO l'art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

CONSIDERATO che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA, come da nota prot. n. DFP 0072847 P-4.17.1.7.8 del 23/12/2014, è stato attribuito all'Arch. Francesco Scoppola l'incarico di Direttore generale Belle arti e paesaggio ("BeAP"), registrato alla Corte dei Conti il 13/01/2015 al foglio n. 1027.

VISTE le Circolari n. 43 del 26/11/2014 e n. 44 del 27/11/2014 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aventi ad oggetto "DPCM n. 171 del 29 agosto - Fase transitoria - Incarichi scaduti o in scadenza - Prorogatio".

VISTA la Circolare prot. n. 34 del 02/01/2015 del Direttore Generale BeAP, recante "... organizzazione transitoria e temporanea della Direzione generale Belle arti e paesaggio".

CONSIDERATO che la Società FLUMINI MANNU Ltd. con nota priva di numero di protocollo e di data (pervenuta alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - di seguito "Direzione Generale PBAAC" - il 25/11/2013 e al relativo Servizio IV il 05/12/2013), ha presentato anche a questo Ministero istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di un **Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 mWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse**, in quanto ha dichiarato che il medesimo progetto "... rientra nelle tipologie elencate nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto 2, denominato 'installazioni relative a centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 mW' ...", allegando, tra l'altro, i relativi elaborati grafici di "progetto definitivo" (dichiarando che quest'ultimo è stato predisposto conformemente a quanto indicato "... all'art. 5, comma 1, lett. h del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."), lo Studio di Impatto Ambientale e la *Relazione paesaggistica* redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005.

CONSIDERATO che la Società Energogreen Renewables s.r.l. (indicata nell'istanza del 25/11/2013 quale soggetto a cui riferirsi per i "contatti" da parte di questa Amministrazione) con email Pec del 29/11/2013 ha trasmesso, tra l'altro, copia degli avvisi al pubblico, pubblicati il 29/11/2013 sui quotidiani il "Quotidiano Nazionale - IL GIORNO - Il Resto del Carlino - LA NAZIONE" e "La Nuova Sardegna".

CONSIDERATO che la suddetta Società Energogreen Renewables s.r.l. con email Pec del 02/12/2013 ha chiesto alla Direzione Generale PBAAC "... l'invio del numero di protocollo con cui è stata acquisita agli

2



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4534 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11c26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

atti la documentazione riguardante l'istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da Voi ricevuta in data 25/11/2013 (ore 13:02) tramite corriere TNT".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-1294 del 20/01/2014 (pervenuta il 21/01/2014 alla Direzione Generale PBAAC e il 23/01/2014 al Servizio IV, ed avente come oggetto "Comunicazione in merito alla non procedibilità dell'istanza") ha comunicato che "... A seguito dell'acquisizione dell'istanza sopra detta, al fine di determinare l'esatto inquadramento dell'opera di cui trattasi negli allegati II, III o IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero al fine di individuare il livello amministrativo (statale o regionale) di allocazione del procedimento di cui trattasi, la scrivente, con nota prot. DVA-2013-28537 del 06/12/2013 ha chiesto un parere in merito alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Al riguardo la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa con parere n. 1400 del 13/12/2013, con il quale ha ritenuto che il progetto può essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale statale date "le entità degli impatti potenziali" dello stesso e dato che, per dimensione, il medesimo può essere ricompreso tra le categorie di opere di cui all'allegato II, punto 2, primo capoverso (progetti di competenza statale) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Atteso, pertanto, sulla base del detto parere, che al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di cui trattasi provvederà questa Amministrazione e preso atto di quanto comunicato, con nota prot. DVA-2VA-00-2014-035 del 17/01/2014, dalla competente Divisione IV di questa Direzione in merito al fatto che non sussistono i presupposti per un procedimento congiunto VIA-ALA, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con la presente si comunica quanto segue in merito alla procedibilità dell'istanza. La scrivente, verificato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: ... 5. la presenza dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assenti comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera; ... 11. la presenza di un testo dell'avviso pubblicato sulla stampa, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., del 29/11/2013, inerente il deposito della documentazione di VIA presso i preposti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, della Regione Sardegna, della Provincia di Cagliari e dei comuni di Decimoputzu (CA) e Villasor (CA) ai fini della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni; evidenzia che sono state riscontrate carenze relativamente ai punti n. 5 e n. 11 dell'elenco sopra riportato che dovranno essere debitamente colmate al fine dell'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ...", di seguito specificando quanto inteso per l'integrazione dei medesimi. Inoltre il medesimo Ministero ha precisato alla Società Flumini Mannu Ltd "... che, ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., qualora entro il termine di trenta giorni dalla data della presente codesta Società non provveda alle integrazioni documentali sopra dette, l'istanza si intenderà ritirata ...".

VISTO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 1400 del 13/12/2013, trasmesso alla competente Direzione Generale per le valutazioni ambientali con nota n. CTVA-2013-4589 del 20/12/2013.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 27/01/2014 ha trasmesso, tra l'altro, per conoscenza alla Direzione Generale PBAAC copia dell'ulteriore avviso per il pubblico pubblicato sul quotidiano "Il Sole24Ore" del 27/01/2014 e una "Nota esplicativa sulla potenza termica complessiva degli apparati a combustione presenti nell'impianto solare termodinamico 'Flumini Mannu'" e facendo seguire immediatamente ulteriore email PEC con allegata copia dell'avviso al pubblico già pubblicato il 29/11/2013

3



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11c26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

sul quotidiano "La Nuova Sardegna".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-3019 del 06/02/2014 (pervenuta in pari data alla Direzione Generale PBAAC e il 10/02/2014 al relativo Servizio IV, ed avente come oggetto "Comunicazione in merito all'esito positivo della procedibilità dell'istanza") ha dichiarato, tra l'altro che "... Avendo, pertanto, la società Flumini Mannu Ltd provveduto, con gli adempimenti e le integrazioni documentali sopra detti, a perfezionare e regolarizzare l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, con la presente di [N.D.R. leggasi: "st"] comunica la procedibilità della stessa". Inoltre ha illustrato al proponente le modalità amministrative di svolgimento del procedimento di cui trattasi, raccomandando anche "... di trasmettere ogni ulteriore documentazione progettuale che si dovesse rendere necessaria in sede di istruttoria, per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, alla Divisione II della Direzione Generale per le valutazioni ambientali ... Sarà cura della scrivente, espletate le necessarie verifiche di competenza, far pervenire la predetta documentazione alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Solo le comunicazioni relative all'organizzazione di riunioni e a afferendo queste ad aspetti logistici, possono essere inviate direttamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ... Si raccomanda, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo [N.d.R. Direzione Generale BeAP; quindi anche alla Direzione Generale PBAAC], qualora ritengano necessario richiedere integrazioni al proponente, di comunicare tali richieste per conoscenza anche alla Divisione II. Si richiede conseguentemente alla società Flumini Mannu Ltd di inviare alla suddetta Divisione II le relative integrazioni fornite in risposta alle richieste ad essa pervenute ...".

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC, a seguito della comunicazione di cui sopra del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 4264 del 17/02/2014 ha chiesto alle competenti Soprintendenze di settore quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze di settore che la Società Flumini Mannu Ltd. con istanza pervenuta il 25/11/2013 ha presentato anche a questo Ministero la documentazione progettuale e il S.I.A. per la relativa dichiarazione di compatibilità ambientale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-3019 del 06/02/2014 ha comunicato, in ultimo, l'esito positivo della verifica della procedibilità della suddetta istanza, chiarendo che a seguito di quanto espresso dalla Commissione tecnica di valutazione VIA-VAS con il parere n. 1400 del 13/12/2013, "... il progetto può essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale statale date "le entità degli impatti potenziali" dello stesso e dato che, per dimensione, il medesimo può essere ricompreso tra le categorie di opere di cui all'allegato II, punto 2, primo capoverso (progetti di competenza statale) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i."

Si evidenzia alla Società Flumini Mannu Ltd. che recentemente è stata pubblicata dal MATTM, in collaborazione con questa Direzione Generale, la nuova versione delle "Specifiche tecniche" (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf) dedicata anche alla predisposizione e presentazione della documentazione allegata alle istanze di VIA di competenza statale. Delle medesime Specifiche si desidera sottolinearne gli aspetti legati alle competenze attribuite a questo Ministero per quanto riguarda la presentazione della "Relazione paesaggistica" e della documentazione relativa alla "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA" e come tale ultimo documento risulti non presente nella documentazione allegata al S.I.A.

Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione

4



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Generale, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento.

Qualora codeste Soprintendenze dovessero riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato dal proponente con l'istanza, compresa quindi anche la documentazione relativa alla "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA", devono comunicarlo a questa Direzione Generale entro 30 giorni dal ricevimento della presente, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si richiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione Generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

La Soprintendenza per i beni archeologici avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione Generale per le antichità al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione Generale per le antichità si precisa che potrà visionare la documentazione cartacea depositata presso questa Direzione Generale prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un gentile ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che per conto della Società FLUMINI MANNU Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, con nota del 18/02/2014 (pervenuta in pari data alla Direzione Generale PBAAC e il 20/02/2014 al relativo Servizio IV) ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla Vs. nota prot. 4264 del 17/02/2014, si comunica quanto segue a chiarimento della parte indirizzata a Codesta Società.

La documentazione dell'istanza di VIA a Voi pervenuta in data 25/11/2013 è stata redatta conformemente alle "Specifiche Tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 3 del 21/02/2013).

Anche in tali specifiche, versione precedente a quella citata nella comunicazione in oggetto pubblicata dopo la predisposizione dell'istanza, si evidenzia per quanto riguarda la verifica della compatibilità paesaggistica che "la verifica si realizza secondo i modelli metodologici definiti dal MIBAC con la "Relazione Paesaggistica" (art. 146, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., DPCM 12/12/2005) e la "Relazione archeologica - carta della prevenzione del rischio archeologico" (art. 28, c.4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i.)" [pag.18/23]. Tuttavia, facendo riferimento al parere "MBAC-UDCM LEGISLATIVO 0016719-13/09/2010 Cl. 02.01.00/6.6" dell'Ufficio Legislativo del Ministero



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mibac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

per i beni e le attività culturali (in allegato) sull'applicabilità delle norme in materia di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità, si riscontra che "Quanto all'applicabilità della procedura di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità si è rilevato che esse non soggiacciono al regime delle indagini preventive ..."

L'impianto solare termodinamico "Flumini Mannu" è un'opera privata a fonte rinnovabile (solare) e quindi di pubblica utilità (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003).

Per quanto sopra scritto non si è ritenuto necessario aggiungere la "Relazione archeologica - carta della prevenzione del rischio archeologico" alla documentazione presentata per l'istanza di VIA ID_VIP 2606.

Rimanendo a disposizione, si porgono

Distinti Saluti >

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano, a seguito di quanto richiesto dalla Direzione Generale PBAAC con la nota del 17/02/2014 sopra citata, con nota n. 3489 del 06/03/2014 ha comunicato le proprie valutazioni endoprocedimentali come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale, prot. 4246 del 17/02/2014, assunta al nostro protocollo con il n° 2616 del 17/02/2014, visti gli elaborati progettuali trasmessi dalla società proponente Energogreen Renewables per conto della Flumini Mannu Limited in data 27/01/2014, assunta al nostro protocollo con il n° 1749 del 31/01/2014, tenuto conto della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villasor, prot. 1760 del 28/01/2014, assunta con il n° 2005 del 13/02/2014, si comunicano le valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Ritenuto che la tipologia del progetto in epigrafe sia riconducibile a quelle indicate dall'all. Il punto 2 del D.Lgs. 152/2006 e quindi assoggettabile a VIA nazionale; considerato che è inoltre assimilabile alle opere individuate dall'art.152 (Interventi soggetti a particolari prescrizioni) del D.Lgs. 42/2004 e considerato che è prescritto dallo stesso articolo che le opere in esame debbano essere valutate nel loro impatto paesaggistico rispetto alle aree ex art.136 in termini non solo di "ambito" ma anche di "vista", si ritiene corretto estendere l'esame dei vincoli paesaggistici ben oltre la mera giacitura geometrica dell'impianto progettato, al fine di valutarne gli impatti derivanti in relazione alla presenza e prossimità di beni paesaggistici e culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004.

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- i) ZONA OMOGENEA DEL MARGANAI ORIDDA MONTI MANNU SITA NEI COMUNI DI IGLESIAS DOMUSNOVAS VILLACIDRO E FLUMINI MAGGIORE IMPORTANTE PER GLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI BOTANICI E FAUNISTICI D.M. del 13/02/1978, Cod. 200032;
- ii) ZONA DEL COMUNE DI SILIQUA COMPRESA NEL COMPLESSO OROGRAFICO DEL SULCIS SUD ORIENTALE RICCA DI OLEANDRI LUNGO I TORRENTI E DI CINGHIALI VOLPI E RILIEVI PRESENTANO FORMAZIONI ROCCIOSE A GUGLIA D.M. del 15/06/1981, Cod. 200061;
- iii) ZONA NEL COMUNE DI SILIQUA CARATTERIZZATA DA UN CONO ASPRO E ROCCIOSO E RICOPERTA DA VASTE DISTESE DI CISTI E OLEANDRI LUNGO I CORSI DI ACQUA SUL DIRUPO SORGE IL DUGENTESCO CASTELLO DI ACQUAFREDDA D.M. del 1/10/1976, Cod. 200062;

6



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice: art. 142 comma 3 lett.g) area coperta da superficie boscata (pendici monti di Domusnovas e comuni limitrofi, area Ente Foreste, foresta demaniale di Monti Mannu), lett. f) parchi e riserve nazionali e regionali (Parco Regionale Linas-Marganai, Oasi Permanente Monte Linas, Oasi permanente del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Villasor) e lett. c) torrenti e corsi d'acqua (Gora Piscina Manna, anche detto Gora Piscina Longa, presente nell'elenco delle acque pubbliche, Gora S'Acqua Frisca, Rio Porcus, Canale Rio Nou, la cui fascia dei 150 m di rispetto lambisce perimetralmente l'impianto termodinamico o la nuova viabilità di progetto), lett. m) perimetro dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza di siti archeologici prossimi all'area di progetto (eventuali aree di interesse archeologico che dovessero derivare dall'istruttoria della Soprintendenza per i Beni Archeologici);

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione): Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n°30 del 08/09/2006.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti sull'area d'intervento [intervento] e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico: art. 17 comma 3 lett. h) fiumi e torrenti (fascia dei 150 m dei corsi d'acqua sopraccitati) e lett. f) Monumenti naturali (domo andesitico di Acquafredda) e comma 4 lett. a) superfici boscate e lett. b) Parchi e riserve nazionali e regionali; art. 29 Aree ad utilizzazione agroforestale. Prescrizioni.

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- "Domo Andesitico di Acquafredda, Siliqua", Monumento Naturale Istituito con Decreto Legge n° 3.111 datato 2 dicembre 1993, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente della RAS ai sensi della L.R. 7 giugno 1989, n° 31, Bene Paesaggistico ex art. 136, comma 1.a);

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze;

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (non ancora sottoposti a verifica dell'interesse culturale ex art. 12):

1) Castello di Acquafredda, Comune di Siliqua;

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici: perimetro dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza dei siti archeologici prossimi all'area di progetto con eventuali normative d'uso; NTA del PPR della Sardegna.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Pur in attesa delle integrazioni sotto riportate, si può fin da ora riconoscere al progetto della Centrale termosolare un elevato potenziale d'impatto paesaggistico legato a fattori diretti ed indiretti:

1. La dimensione rilevante dell'impianto (circa 269 ha di estensione) e la natura riflettente dei suoi principali costituenti rendono certamente preminente l'impatto visivo sui territori immediatamente confinanti che dalle alture circostanti, dai quali si attuerà un significativo mutamento nella percezione del paesaggio agricolo della piana in ragione dell'inserimento di un elemento tecnologicamente avulso e non



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaau.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

mitigabile;

2. In relazione ai vincoli paesaggistici istituiti con Decreto del Ministro di cui al punto 1.1.a) si rileva come il D.M. del 15/06/1981, Cod. 200061, relativo alla zona montuosa di Siliqua riporti testualmente: "riconosciuto che la zona predetta, facente parte del complesso orografico del Sulcis sud-orientale, ha notevole interesse pubblico per la sua ampiezza e densità, tali da non trovare riscontro nel resto della isola" e il D.M. del 1/10/1976, Cod. 200062, per la zona del domo vulcanico su cui sorge il Castello di Acquafredda descriva l'area come una "composizione paesistica caratterizzata da un cono aspro e roccioso che si stacca nettamente da una vasta e solitaria pianura dolcemente ondulata, ricoperta da sterminate distese di cisti, intramezzate da una lussureggiante vegetazione di oleandri lungo i corsi d'acqua e d'inverno, con i prati ricoperti di bellis annua", aspetti che il progettato intervento non potrà non compromettere;

3. Il castello duecentesco di Acquafredda, appartenuto alla nobile dinastia pisana dei conti della Gherardesca, costituisce, con il castello di Iglesias, quello di Gioiosa Guardia in comune di Villamassargia, di Baratuli in comune di Monastir e il San Michele di Cagliari, uno dei nodi storici del presidio militare della piana del Cixerri; in quanto tale fu realizzato sulla cima di una collina conica che si stacca nettamente dalla piana circostante ed ha con essa un rapporto strettissimo in termini di relazione visiva, di visuali panoramiche e di percezione ampia del territorio a suo tempo presidiato. L'inserimento di un elemento di visibilità ampia ed intensa quale quello della centrale termosolare, rischia di inficiare tale relazione con il contesto paesaggistico circostante, sedimentata nei secoli e connaturata alla natura militare e difensiva del monumento;

4. La costruzione della Centrale attua una trasformazione irreversibile di aree agricole in quanto, pur prevedendo in progetto l'eventualità di una prosecuzione dell'uso a pascolo ovino ed a colture erbose delle superfici di risulta tra i filari dei collettori solari, tale ipotetica permanenza risulta di attuazione non sufficientemente garantita e tecnicamente non abbastanza argomentata; sarebbe passibile invece, in caso di mancata realizzazione di tale ipotesi, di generare l'interruzione dell'uso tradizionale del territorio e provocare l'inaridimento ed il pregiudizio di futuri usi agricoli dello stesso;

5. Gli impatti, reali o potenziali, sui suoli agricoli si ritiene non soddisfino i presupposti alla base del vigente PPR della Sardegna che tutela in maniera particolare le aree agricole e le riveste di un'elevata importanza in termini di prosecuzione d'uso delle coltivazioni, di conservazione dell'identità del territorio e di capacità di detenere e generare valori paesaggistici positivi e duraturi;

6. È inoltre prevista la sostituzione di ingenti volumi di suolo a seguito della demolizione e rimozione delle strutture entro e fuori terra, così come dichiarato nel Piano di Dismissione, di tutti gli edifici dei Power Block e dei collettori comprese le relative fondazioni;

7. Il tracciato dell'elettrodotto AT interrato di connessione con la centrale all'ingresso dell'abitato di Villasor, attraversa l'area dell'Oasi permanente del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Villasor, senza che ne venga specificata la modalità in termini di relazione con la viabilità, con le strutture e le attività agricole esistenti, né di geometria dello scavo;

8. In riferimento al paragrafo "Stima dell'Impatto" dello SIA (pagg. 147 e segg.); si ritiene di non convenire con le valutazioni quantomeno riduttive effettuate dai redattori dello studio, nel quale la "sensibilità paesistica" del sito è stimata pari ad 1,2 (scala 1-5) ed il "livello d'impatto paesistico" pari a 3,3, al di sotto della soglia di tolleranza (quindi in sostanza valutato come non rilevante, rispetto ad una scala da 1 a 25); in particolare, se si considera la sfera di influenza ampia dell'impianto, come sopra meglio specificata e derivante dalla pressoché totale assenza di ostacoli visivi in ragione dell'andamento pianeggiante dei suoli,

8



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbao-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

si ritiene che tutte le componenti della sensibilità paesistica (sistemica, vedutistica, simbolica) siano significativamente sottostimate, in ragione delle forti relazioni con i comparti di rilevanza naturalistica, tutela paesaggistica e storico-architettonica individuati nella sezione I della presente nota.

9. Analogamente, si ritiene che a fronte di una mappatura della visibilità limitata alle aree immediatamente limitrofe all'impianto, la stessa sia significativamente maggiore se considerata dai punti rilevati del territorio circostante, che non paiono essere stati presi in esame dall'istruttoria progettuale.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Considerata la documentazione di progetto pervenuta e la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, in vista dell'espressione del parere endoprocedimentale di competenza, si rappresenta la necessità per questo Ufficio di richiedere i seguenti approfondimenti:

1. Incrementare gli elaborati di rendering dell'impianto termodinamico in quanto le foto-simulazioni allegate al progetto non sono significative del suo effettivo inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento; è infatti necessario acquisire rappresentazioni dell'impianto dai principali punti di vista (strade principali, punti panoramici e paesaggisticamente rilevanti ...) che ne esplicitino la visibilità alla lunga distanza e non solo visuali ravvicinate come quelle proposte.

La suddetta richiesta è motivata dalla necessità di commisurare l'effettivo impatto visivo in relazione ad aree di particolare pregio paesaggistico e culturale quali il Castello di Acquafredda, prossime al sito di progetto, e più in generale dalle alture del territorio naturale circostante, quali il massiccio montuoso del Marganai, e dalle aree di percorrenza pubblica data la natura intrinseca delle superfici riflettenti che amplificano particolarmente la loro visibilità in un contesto che ha finora mantenuto forti caratteri di naturalità;

2. Estendere le rappresentazioni con foto-simulazione a tutti gli edifici previsti nell'area dell'impianto, compresi quelli dei Power Block, e inserirli nel contesto paesaggistico reale; tale richiesta muove dalla necessità di prevedere con precisione la qualità degli edifici progettati ed il loro inserimento effettivo nel paesaggio, a fronte della scarsa rilevanza che hanno le immagini su sfondi astratti che vengono allegate alle tavole; inoltre, considerato che alcune porzioni delle centrali termiche hanno altezze considerevoli (fino a 25 m) si ritiene indispensabile valutarne anche la qualità architettonica d'insieme, al fine di scongiurare un effetto cumulativo di abbassamento della qualità complessiva dell'area dovuto al prevalere di aspetti meramente funzionali;

3. Nell'illustrare le modalità per la futura dismissione del campo solare indicare le specifiche relative alle modalità di ricostituzione dello strato naturale del terreno, della rispettiva copertura vegetale e più in generale alla riproposizione dello stato originario dei luoghi anche in riferimento alla demolizione delle strutture di fondazione in calcestruzzo armato dell'impianto, degli edifici di servizio e delle superfici dei piazzali; la suddetta richiesta è motivata dalla necessità di prefigurare l'impatto futuro sulle aree oggetto di intervento e le eventuali compromissioni permanenti che potrebbero derivarne.

Si ritiene inoltre che, nel complesso degli elaborati presentati, non sia stato sufficientemente curato l'aspetto del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto, inteso in senso lato e non solo in termini di impatto visivo, sulla base di quanto espresso nel "Decreto 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", PARTE IV, INSERIMENTO DEGLI

9



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO, art.16. Criteri generali". Ciò segnatamente in relazione ad aspetti quali il contenimento del consumo di suolo e territorio, la modificazione degli utilizzi produttivi correnti di aree definite "greenfield", la ricerca di soluzioni progettuali sostenibili dal punto di vista dell'armonizzazione e dell'inserimento nel contesto ed anche la necessità del "coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione" (si veda in proposito la Relazione fortemente critica trasmessa dall'UT del Comune di Villasor citata in premessa, e l'articolo di cui all'URL <http://www.sardiniapost.it/cronaca/cualbu-villasor/>).

4.PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Flumini Mannu", richiedente Energogreen Renewables per conto della Flumini Mannu Limited, per la seguente motivazione:

- L'area di influenza paesaggistica dell'impianto proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte II e III del Codice dei BB.CC., come meglio specificato nel paragrafo sugli impatti, sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore storico-culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, con particolare riferimento al mutamento dei quadri paesaggistici sottesi ai punti di visuale panoramica storicamente consolidati e connessi alle emergenze di tipo naturalistico e storico-architettonico >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano a seguito di quanto richiesto dalla Direzione Generale PBAAC con la nota del 17/02/2014 sopra citata, con nota n. 1669 dell'11/03/2014 ha comunicato le proprie valutazioni endoprocedimentali come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento alla vostra nota n. 4264 del 17.02.2014 si evidenzia quanto segue.

Benché il progetto in parola non sia stato presentato a questo Ufficio in ottemperanza alla Circolare n. 612010 di codesta Direzione Generale PBAAC, il cui riferimento è ripreso nelle "Specifiche Tecniche" - Rev. 4 del MATTM, ad esclusione delle integrazioni datate 27.01.2014 (nostro prot. n. 521 del 03.02.2014) e relative esclusivamente alla documentazione amministrativa, è stato possibile in tale fase accedere ai soli dati parziali resi pubblici sul portale web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cui si fa riferimento.

Per quanto sopra si rende necessario evidenziare al proponente la necessità di consegnare copia integrale del progetto e del SIA anche alla scrivente Soprintendenza.

In ogni caso, si evidenzia che precedentemente alla presentazione dell'istanza di VIA non risulta pervenuta alcuna richiesta di sussistenza di procedimenti di tutela nell'area in base all'art. 13.3 del D.M. 10.09.2010.

L'impianto si pone a cavallo dei comuni di Decimoputzu e Villasor, a ridosso del Consorzio Interprovinciale Frutticoltura e del Canale Rio Nou, in una vasta area pianeggiante dedicata alla coltivazione e all'allevamento.

La zona è conosciuta per numerosi ritrovamenti di materiali archeologici che abbracciano l'arco cronologico dalla preistoria ai giorni nostri, come evidenziato in letteratura (vedi allegato 1 e 2, presentati a mero titolo di esempio) e nella documentazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province

10



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

di Cagliari e Oristano.

Per tali motivi, quindi, onde completare il SIA con la necessaria verifica dei potenziali impatti sul patrimonio culturale archeologico, si ritiene necessaria l'attivazione della cosiddetta "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA", intesa nel senso del relativo percorso metodologico di analisi, che preveda la ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie.

Si rammenta che tali documenti dovranno essere redatti, necessariamente da specifica figura professionale, e quindi da un archeologo in possesso del titolo di specializzazione o di dottorato di ricerca, come previsto dalla normativa vigente.

Eventuali proposte del proponente di metodologie alternative, rispetto a quelle già rese pubbliche sulla VPIA e citata quale strumento metodologico validato nelle "Specifiche Tecniche" - Rev. 4 del MATIM per la valutazione degli impatti sul patrimonio culturale archeologico (come prescritto dalla normativa di settore per le valutazioni di impatto ambientale) a carico dello Studio di Impatto Ambientale e quindi della successiva verifica degli interventi previsti da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, dovranno essere preventivamente sottoposte, a cura del proponente, alla validazione del MiBACT.

Si evidenzia altresì la necessità di valutare il progetto nell'ottica degli effetti cumulativi da esso prodotti in relazioni alle iniziative già realizzate o in fase di realizzazione nell'area.

A tal proposito si rammenta che a circa 4 km di distanza, in comune di Vallermosa - loc. Sa Nuxedda, è stato proposto analogo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare termodinamica; inoltre nella zona è già in funzione un impianto a biomasse di recente costruzione, a ridosso del quale è stato presentato un progetto di impianto di produzione di energia con pannelli fotovoltaici.

Per quanto sopra narrato sulla mancata presentazione del progetto e del SIA a questo Ufficio, si rende necessario evidenziare che la presente comunicazione deve essere intesa quale preliminare e passibile di integrazioni e/o modifiche a seguito del suddetto inoltro come anche dello studio metodologico della "VPIA" come interpretato dal proponente >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano dell'11/03/2014 erano allegati due estratti bibliografici pubblicati e tratti, quindi, dalla letteratura di settore che illustrano gli elementi conoscitivi già disponibili in merito ai ritrovamenti di materiali archeologici avvenuti nell'ambito territoriale qui interessato.

CONSIDERATO che a seguito dell'inoltro delle suddette note da parte delle competenti Soprintendenze di settore, la Direzione Generale PBAAC con nota n. 6860 del 13/03/2014 ha comunicato quanto segue alla Società FLUMINI MANNU Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento, per la quale è stata prodotta istanza priva di data pervenuta il 25/11/2013 (acquisita con protocollo DG PBAAC n. 31916 del 06/12/2013) e facendo seguito alla nota della scrivente n. 4264 del 17/02/2014, si evidenzia a codesta Società Flumini Mannu Ltd. che le competenti Soprintendenze di settore con rispettive note endoprocedimentali (Sop. BAPSAE di Cagliari n. 3489 del 06/03/2014, Sop. BA di Cagliari n. 1669 dell'11/03/2014) hanno comunicato la necessità di acquisire dal proponente documentazione integrativa al fine di esprimere le proprie definitive valutazioni.

Questa Direzione Generale, valutato l'oggetto e le corrispondenti motivazioni delle richieste pervenute dalle Soprintendenze di settore, condividendo che la produzione della documentazione chiesta risulti indispensabile al fine di verificare tutti i potenziali impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio

11



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

come prescritto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., ancor più in particolare per quanto riguarda quello specifico archeologico, chiede a codesta Società Flumini Mannu Ltd. di produrre la seguente documentazione integrativa, secondo le modalità stabilite con la Circolare della scrivente n. 6 del 19/03/2010 ("Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" - resa pubblica sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pbaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri"):

1. Incrementare gli elaborati di rendering dell'impianto termodinamico in quanto le foto-simulazioni allegate al progetto non sono significative del suo effettivo inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento; è infatti necessario acquisire rappresentazioni dell'impianto dai principali punti di vista (strade principali, punti panoramici e paesaggisticamente rilevanti...) che ne esplicitino la visibilità alla lunga distanza e non solo visuali ravvicinate come quelle proposte.

La suddetta richiesta è motivata dalla necessità di commisurare l'effettivo impatto visivo in relazione ad aree di particolare pregio paesaggistico e culturale quali il Castello di Acquafredda, prossime al sito di progetto, e più in generale dalle alture del territorio naturale circostante, quali il massiccio montuoso del Marganai, e dalle aree di percorrenza pubblica data la natura intrinseca delle superfici riflettenti che amplificano particolarmente la loro visibilità in un contesto che ha finora mantenuto forti caratteri di naturalità;

2. Estendere le rappresentazioni con foto-simulazione a tutti gli edifici previsti nell'area dell'impianto, compresi quelli dei Power Block, e inserirli nel contesto paesaggistico reale; tale richiesta muove dalla necessità di prevedere con precisione la qualità degli edifici progettati ed il loro inserimento effettivo nel paesaggio, a fronte della scarsa rilevanza che hanno le immagini su sfondi astratti che vengono allegate alle tavole; inoltre, considerato che alcune porzioni delle centrali termiche hanno altezze considerevoli (fino a 25m) si ritiene indispensabile valutarne anche la qualità architettonica d'insieme, al fine di scongiurare un effetto cumulativo di abbassamento della qualità complessiva dell'area dovuto al prevalere di aspetti meramente funzionali;

3. Nell'illustrare le modalità per la futura dismissione del campo solare indicare le specifiche relative alle modalità di ricostituzione dello strato naturale del terreno, della rispettiva copertura vegetale e più in generale alla riproposizione dello stato originario dei luoghi anche in riferimento alla demolizione delle strutture di fondazione in calcestruzzo armato dell'impianto, degli edifici di servizio e delle superfici dei piazzali; la suddetta richiesta è motivata dalla necessità di prefigurare l'impatto futuro sulle aree oggetto di intervento e le eventuali compromissioni permanenti che potrebbero derivarne.

Si ritiene inoltre che, nel complesso degli elaborati presentati, non sia stato sufficientemente curato l'aspetto del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto; inteso in senso lato e non solo in termini di impatto visivo, sulla base di quanto espresso nel "Decreto 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili., PARTE IV, INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO, art. 16. Criteri generali". Ciò segnatamente in relazione ad aspetti quali il contenimento del consumo di suolo e territorio, la modificazione degli utilizzi produttivi correnti di aree definite "greenfield", la ricerca di soluzioni progettuali sostenibili dal punto di

12



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

vista dell'armonizzazione e dell'inserimento nel contesto ...";

"... onde completare il SIA con la necessaria verifica dei potenziali impatti sul patrimonio culturale archeologico, si ritiene necessaria l'attivazione della cosiddetta "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA", intesa nel senso del relativo percorso metodologico di analisi, che preveda la ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie.

Si rammenta che tali documenti dovranno essere redatti, necessariamente da specifica figura professionale, e quindi da un archeologo in possesso del titolo di specializzazione o di dottorato di ricerca, come previsto dalla normativa vigente.

Eventuali proposte del proponente di metodologie alternative, rispetto a quelle già rese pubbliche sulla VPIA e citata quale strumento metodologico validato nelle "Specifiche Tecniche" - Rev. 4 del MATTM per la valutazione degli impatti sul patrimonio culturale archeologico (come prescritto dalla normativa di settore per le valutazioni di impatto ambientale) a carico dello Studio di Impatto Ambientale e quindi della successiva verifica degli interventi previsti da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici, dovranno essere preventivamente sottoposte, a cura del proponente, alla validazione del MiBACT.

Si evidenzia altresì la necessità di valutare il progetto nell'ottica degli effetti cumulativi da esso prodotti in relazioni alle iniziative già realizzate o in fase di realizzazione nell'area.

A tal proposito si rammenta che a circa 4 km di distanza, in comune di Vallermosa - loc. Sa Nuxedda, è stato proposto analogo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare termodinamica; inoltre nella zona è già in funzione un impianto a biomasse di recente costruzione, a ridosso del quale è stato presentato un progetto di impianto di produzione di energia con pannelli fotovoltaici ...".

Si trasmette in allegato alla Società Flumini Mannu Ltd., e con l'occasione e ai sensi della Circolare DG PBAAC n. 5/2010 anche alla Direzione Generale per le antichità e alla Soprintendenza BAPSAE di Cagliari, la nota n. 1669 dell'11/03/2014 della competente Soprintendenza per i beni archeologici, in quanto corredata di documentazione allegata relativa ad alcuni esempi di notizie di letteratura relativa ai "... numerosi ritrovamenti di materiali archeologici ..." per i quali la zona di cui trattasi è conosciuta.

Si evidenzia a codesta Società Flumini Mannu Ltd., al fine di produrre la documentazione richiesta, che potrà prendere, se lo ritiene opportuno, contatti diretti e preventivi con le competenti Soprintendenze di settore.

Considerato quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici con la nota allegata, sulla mancata trasmissione alla stessa del progetto e dello S.I.A., si chiede a codesta Società Flumini Mannu Ltd. di voler verificare quanto occorso in merito ed eventualmente provvedere in tal senso nel più breve tempo possibile secondo quanto stabilito dalla scrivente con la Circolare n. 6/2010 sopra citata.

In merito a quanto comunicato da codesta Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 18/02/2014 a riscontro della comunicazione della scrivente n. 4264 del 17/02/2014, si ritiene di condividere e far proprie le precisazioni formulate dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici in merito all'obbligatorietà che lo S.I.A. sia corredata di tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione degli impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, e pertanto anche sul patrimonio archeologico.

Per quanto sopra, qualora codesta Società Flumini Mannu Ltd. ritenga di poter adottare per la

13



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

verifica obbligatoria degli impatti sul patrimonio culturale archeologico una diversa metodologia rispetto a quella ormai validata da questo Ministero, e quindi consolidatasi in una pluriennale e condivisa esperienza a livello di VIA di competenza statale (e per tale ragione inserita nelle "Specifiche tecniche" citate e redatte in collaborazione con questo Ministero), dovrà produrre direttamente una proposta alla competente Direzione Generale per le antichità, alla quale pertanto si chiede di esprimere di conseguenza il proprio avviso e, se del caso, validarne il metodo per la sua successiva applicazione nel caso di cui trattasi.

Qualora, al contrario, codesta Società Flumini Mannu Ltd. ritenesse di dover confermare il proprio avviso come espresso nella nota del 18/02/2014 sopra citata, si prega di volerlo comunicare immediatamente alla scrivente per le necessarie e conseguenti determinazioni in merito al procedimento di cui trattasi.

Si rimane in attesa di un gentile ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che per conto della Società FLUMINI MANNU Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, con nota del 17/03/2014 (pervenuta in pari data alla Direzione Generale PBAAC e il 19/03/2014 al relativo Servizio IV) ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla Vs. nota prot. 6860 del 13/03/2014, si comunica quanto segue in merito alla presunta mancata ricezione del progetto e dello S.I.A. da parte della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano.

Alla scrivente Società Flumini Mannu risulta che la sopra citata Soprintendenza abbia ricevuto la documentazione progettuale e la abbia acquisita agli atti con prot. 6967 del 25.11.2013.

Tale informazione è a noi pervenuta mediante PEC (Identificativo del messaggio: opec275.20131210160034.28275.05.1.101@spcoop.postacert.it) dalla segreteria della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, a seguito di nostra esplicita richiesta. A conferma di quanto asserito si allega la stampa dello scambio di mail PEC avvenuto.

Si chiede pertanto alla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano di verificare nuovamente la ricezione della suddetta comunicazione, e, se del caso, di informare nuovamente questa Società, la quale si rende disponibile alla trasmissione di un'ulteriore copia della documentazione di cui trattasi.

In riferimento alla richiesta di documentazione integrativa contenuta nella stessa nota prot. 6860 del 13/03/2014, questa Società provvederà quanto prima all'invio della stessa, essendo le integrazioni richieste in fase di studio ed elaborazione.

Rimanendo a disposizione, si porgono

Distinti Saluti >.

VISTO E VALUTATO quanto per conto della Società FLUMINI MANNU Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, ha comunicato con nota del 03/04/2014 di 33 pagine oltre gli allegati (pervenuta per email PEC il 04/04/2014 e in formato cartaceo il 09/04/2014 alla Direzione Generale PBAAC e il 14/04/2014 al relativo Servizio IV) riscontrando la nota della Direzione Generale PBAAC n. 6860 del 13/03/2014, con particolare riferimento alle affermazioni e richieste di documentazione integrativa formulate dalle competenti Soprintendenze di settore con i suddetti pareri del 06/03/2014 e dell'11/03/2014:

< Risposta della proponente Flumini Mannu Ltd, alla lettera Prot. n. 6860 di pari oggetto, del 13 Marzo 2014, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea – Servizio IV.

Per comodità del lettore si richiamano in corsivo le richieste del Ministero facendo in modo che esse

14



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

precedano le risposte della società Flumini Manmu Ltd.

Punto 1 – Richiesta di documentazione integrativa.

“Incrementare gli elaborati di rendering dell'impianto termodinamico in quanto le foto-simulazioni allegate al progetto non sono significative del suo effettivo inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento: è infatti necessario acquisire rappresentazioni dell'impianto dai principali punti di vista (strade principali, punti panoramici e paesaggisticamente rilevanti...) che ne esplicitino la visibilità alla lunga distanza e non solo visuali ravvicinate come quelle proposte.

La suddetta richiesta è motivata dalla necessità di commisurare l'effettivo impatto visivo in relazione ad aree di particolare pregio paesaggistico e culturale quali il Castello di Acquafredda, prossime al sito di progetto, e più in generale dalle alture del territorio naturale circostante, quali il massiccio montuoso del Marganai e dalle aree di percorrenza pubblica data la natura delle superfici riflettenti che amplificano particolarmente la loro visibilità in un contesto che ha finora mantenuto forti caratteri di naturalità;”

Risposta al punto 1.

In questo momento, a seguito delle Vostre indicazioni sono al lavoro due team di architetti ed ingegneri che si occupano attivamente di quanto da Voi richiesto e cioè il miglioramento degli elaborati di rendering dell'impianto termodinamico. La prima fase consiste nell'acquisizione di un ampio numero di immagini fotografiche nell'area del sito ed in quelle circostanti, con particolare riferimento ai punti di osservazione da Voi indicati come paesaggisticamente e culturalmente più rilevanti. Come noto le immagini di base da elaborare per produrre le foto-simulazioni vengono prese nell'ambiente reale. Dall'esame delle prime immagini ci siamo resi conto che il mese di marzo nonostante abbia avuto anche dei giorni di sole non sempre ha consentito di acquisire immagini “perfette” soprattutto su inquadramenti a lunga distanza come da Voi richiesto. La seconda fase riguarda la scelta delle immagini più significative secondo i Vostri suggerimenti e la terza la produzione delle foto-simulazioni ed il loro inserimento nei documenti progettuali da aggiornare. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, nei tempi tecnici minimi comunque necessari.

Nel seguito forniamo in diverse mappe l'indicazione dei luoghi dai quali sono state scattate le immagini che verranno utilizzate nelle foto-simulazioni; non guardate alla loro qualità perché sono state “comprese” per ridurne il “peso” in termini di “megabytes” sul presente documento. Non sarà così per le foto-simulazioni.

Luogo di acquisizione immagini: Strada Statale 196.

[omissis]

Foto: SAM_2777 (Foto1); SAM_2795 (Foto2); SAM_2804 (Foto3).

Viste dell'area impianto dalla SS 196.

Poiché il luogo di acquisizione delle immagini è al livello del fondo stradale della SS 196, l'area dove verrà localizzato l'impianto non è visibile in quanto esso risulta nascosto dalla vegetazione.

[omissis]

Figura 1: Foto1 (SAM_2777)

[omissis]

Figura 2: Foto2 (SAM_2795)

[omissis]

Figura 3: Foto3 (SAM_2804)

Luogo di acquisizione immagini: Sommità del castello di Acquafredda.

Foto: SAM_8757

Area destinata ad ospitare l'impianto termodinamico visto dal Castello di Acquafredda.

15



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

[omissis]

Figura 4: Foto dal Castello di Acquafredda (SAM_8757)

Luogo di acquisizione delle immagini: Altire del territorio naturale relative al massiccio montuoso del Marganai prese dai punti più elevati e dunque paesaggisticamente più rilevanti.

Le foto selezionate e che vedrete anche nei foto inserimenti sono le seguenti: IMG_8863;

IMG_8870; IMG_8871; IMG_8878. La direzione degli scatti è verso l'area dell'impianto "Flumini

Mannu" a destra nella cartina soprastante. Poiché in questo caso utilizziamo foto reali e la freccia indica la posizione di un'area pianeggiante, senza l'impianto è evidente che non si può vedere nulla.

[omissis]

Figura 5: Foto1 (IMG_8863)

[omissis]

Figura 6: Foto2 (IMG_8870)

[omissis]

Figura 7: Foto3 (IMG_8871)

[omissis]

Figura 8: Foto4 (IMG_8878)

Luogo di acquisizione immagini: Strada Statale 293.

Immagini foto IMG_8838 e IMG_8851 scattate dalla SS 293 verso area impianto.

[omissis]

Figura 9: Foto1 (IMG_8838)

[omissis]

Figura 10: Foto2 (IMG_8851)

Per quanto riguarda.... "l'osservazione relativa all'impatto visivo dai punti di osservazione più rilevanti prossime al sito del progetto e dalle aree di percorrenza pubblica data la natura delle superfici riflettenti che amplificano particolarmente la loro visibilità..." osserviamo quanto segue: L'energia solare viene captata mediante una serie di specchi lineari di forma parabolica che seguono il movimento del sole sull'orizzonte, ruotando su un solo asse e concentrando costantemente la radiazione solare su un tubo ricevitore posto nel fuoco delle parabole. Il tubo ricevitore è un "corpo nero" ad alta tecnologia in grado di assorbire tutto lo spettro di frequenze della radiazione solare ed in grado di rilasciare verso l'esterno, come riflesso, un massimo dell'8% della radiazione incidente.

In conclusione è inevitabile che un qualche effetto "specchio" ci sia, ma molto di meno di quanto il comune buon senso possa far immaginare. Se così non fosse vorrebbe dire che i molti anni di ricerca spesi per ottenere il tubo ricevitore (coperto da molti brevetti internazionali) sarebbero stati spesi inutilmente.

Punto 2.

"Estendere le rappresentazioni con foto-simulazione a tutti gli edifici previsti nell'area dell'impianto compresi quelli dei Power Block, e inserirli nel contesto paesaggistico reale; tale richiesta muove dalla necessità di prevedere con precisione la qualità degli edifici progettati ed il loro inserimento effettivo nel paesaggio, a fronte della scarsa rilevanza che hanno le immagini su sfondi astratti che vengono allegare alle tavole; inoltre considerato che alcune porzioni delle centrali termiche hanno altezze considerevoli (fino a 25 m) si ritiene indispensabile valutarne anche la qualità architettonica d'insieme al fine di scongiurare un effetto cumulativo di abbassamento della qualità complessiva dell'area dovuto al prevalere di aspetti meramente funzionali;"

16



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX. 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Risposta al punto 2.

Qui sotto abbiamo l'elenco degli edifici, cioè di quelle opere stabili, all'interno delle quali sono ospitate le principali strutture tecniche della centrale. Nell'elenco non sono compresi quei manufatti tecnologici che sono veri e propri prodotti industriali la cui forma e funzione sono rigidamente determinate da esigenze di natura tecnica, e dunque non sono modificabili, salvo che per la scelta dell'aspetto cromatico per il miglior inserimento nel paesaggio.

Elenco edifici:

Edificio Turbo-generatore;

Edificio guardiania;

Edificio quadri elettrici impianto di produzione energia ed edificio sala controllo e uffici;

Edificio quadri elettrici pompe sali;

Edificio impianto produzione aria compressa;

Edificio pompe antincendio;

Edificio officina manutenzione/magazzino;

Locale connessione rete elettrica di Media Tensione.

In una riunione con un team di architetti abbiamo cercato di interpretare al meglio delle nostre possibilità quanto da Voi richiesto al punto 2. Le azioni conseguenti a ciò che abbiamo compreso di dover realizzare, sulla base delle vostre indicazioni, sono di seguito descritte.

Verranno eseguite diverse foto-simulazioni del complesso degli edifici costituenti la centrale solare termodinamica, assumendo un punto di osservazione posto idealmente all'altezza di circa 25 metri, per poterne valutare la proiezione dentro il contesto paesaggistico reale anche su lunga distanza.

Lavoreremo sugli elementi non vincolati da specifiche esigenze di natura tecnica del complesso architettonico, con l'ottica di un armonioso inserimento delle singole opere e dell'insieme nello scenario agricolo pastorale pre-esistente.

Punto 3.

"Nell'illustrare le modalità per la futura dismissione del campo solare indicare le specifiche relative alle modalità di ricostituzione dello stato naturale del terreno, della rispettiva copertura vegetale e più in generale alla riproposizione dello stato originario dei luoghi anche in riferimento alla demolizione delle strutture di fondazione in calcestruzzo armato dell'impianto, degli edifici di servizio e delle superfici dei piazzali; la suddetta richiesta è motivata dalla necessità di prefigurare l'impatto futuro sulle aree oggetto di intervento e le eventuali compromissioni permanenti che potrebbero derivarne"

Risposta al punto 3.

Piano di dismissione impianto.

Per il Piano dettagliato di dismissione dell'impianto fare riferimento allo "Studio di Impatto Ambientale - Quadro ambientale - da pag. 188 a pag. 203 (1.5 Piano di dismissione) consegnato insieme a tutti i documenti relativi alla VIA nazionale.

Prima di parlare delle modalità di ricostituzione dello stato naturale del terreno, della sua ricopertura vegetale e più in generale di come "riproporre lo stato originario dei luoghi" dopo lo smantellamento delle opere (decommissioning) va data qualche indicazione sulla struttura del suolo.

Struttura del suolo - terreno naturale - protezione qualitativa.

Una rappresentazione schematica del profilo verticale di un suolo, come risulta da un prelievo effettuato con una trivella Edelman di tipo olandese o da una sonda concava a sezione semicircolare, allo stato naturale

17



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

mostra di norma la seguente composizione stratigrafica:

1. Strato superiore del suolo (zona coltivabile) con contenuto di sostanza organica "humus" fino a circa il 30% in volume del totale. Lo spessore varia da 5 a 35 cm.
2. Strato mediano del suolo. Presenta una struttura sviluppata ed è biologicamente attivo. Ovviamente qui avremo un minore tenore di "humus" e minore pervasione radicale rispetto allo strato superiore. Lo spessore è di circa 50 cm.
3. Strato inferiore del suolo (limite della crescita radicale) cioè zona compresa fra suolo e sottosuolo. Si tratta di uno strato di terreno pressoché privo di radici costituito da sedimenti sciolti o roccia.

La protezione riguarda principalmente gli strati "vivi" del suolo (Strati 1 e 2) quelli cioè dove è presente una chiara attività biologica che in un contesto pur diverso (deposito o area di ricoltivazione) va protetta e conservata fino al ripristino del terreno nel sito originale. Durante gli scavi vanno separati gli strati 1 e 2 del terreno asportato e conferiti a depositi temporanei differenti per il loro corretto riposizionamento nell'area scelta per la "ricoltivazione" che a tutti gli effetti, rappresenta il deposito del terreno a lungo termine.

Rilevamento dello stato iniziale del terreno soggetto a scavi.

Per interventi di lunga durata e su superfici estese, durante i quali il materiale risultante dallo sterro viene depositato provvisoriamente e successivamente ricoltivato separatamente, va effettuata una cartografia dettagliata del suolo da cui risulti non solo il tracciato degli scavi ma anche i segmenti di terreno pedologicamente congruenti, riscontrati e descritti e le relative caratteristiche. Questa "cartografia" (che non va intesa solo nel senso della descrizione superficiale del suolo) sarà la memoria storica del terreno ex-ante la costruzione delle opere e dovrà essere utilizzata nella fase di riproposizione dello stato originario dei luoghi.

Asportazione del suolo.

L'asportazione del suolo è vincolata ad un permesso di costruzione. Se esiste il sospetto che il suolo da asportare possa essere contaminato, la superficie destinata alla asportazione va esaminata almeno per campionamento per accertare l'eventuale presenza di sostanze nocive. Con la rimozione dello strato superiore unico, il suolo è privato del suo principale strato protettivo. Lo strato inferiore messo a nudo è infatti instabile ed esposto senza protezione ai fenomeni meteorologici. L'attività biologica è concentrata negli strati più superficiali, che di norma per un breve periodo, sono stabili a sufficienza per resistere all'erosione da parte dell'acqua e del vento anche senza copertura vegetale protettiva. L'intervento di asportazione del suolo presenta conseguenze più negative se esso non viene ricostituito direttamente e dotato di copertura verde, ma viene conferito in un deposito intermedio per un periodo più o meno lungo. Nel nostro caso, gli strati 1 e 2 del suolo, che sono stati prelevati per gettare le fondazioni degli edifici, vanno tolti dai depositi temporanei appena subito dopo la conclusione dei lavori, vanno stesi nella sequenza corretta (prima lo strato 2 e poi lo strato 1) sopra l'area scelta per la ricoltivazione. Non appena possibile si procederà con la semina con l'intento di ricostituire lo strato erboso originale sulla superficie del suolo e far così ripartire l'attività biologica del suolo asportato. L'area di ricoltivazione andrà scelta fra le aree più degradate con la presenza superficiale di scheletro e pietrosità e con in atto un chiaro processo di desertificazione dovuto ad erosione determinata da eccesso di uso antropico.

L'area va accuratamente cartografata descrivendo estensione della ricoltivazione, profondità del terreno di riporto e caratteristiche superficiali dell'area ex ante, in modo tale che all'atto del prelievo per la

18



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

ricostituzione delle porzioni di suolo "prelevato" a causa degli scavi si sappia perfettamente come agire ed entro quali limiti.

Determinazione del momento dell'intervento.

Nel momento della asportazione del suolo occorre adottare tutte le misure idonee a limitare al massimo i danni al suolo biologicamente attivo. Al momento dell'intervento il suolo deve essere completamente asciutto.

Ricostituzione del suolo e ripristino dello stato originario dei luoghi.

Le progettazioni delle opere vanno fatte prevedendo fin dall'inizio gli accorgimenti necessari a facilitare la fase di dismissione degli impianti e di ripristino delle condizioni preesistenti del suolo agricolo.

E' necessario introdurre il concetto di "costruzione con contestuale protezione del suolo". Le opere di movimentazione della terra nel cantiere saranno sorvegliate da specialisti in scienze della terra (pedologi). La loro funzione di supervisione delle opere di movimento terra nel cantiere avrà una funzione fiduciaria di tutela del suolo.

Per la protezione del suolo sul cantiere, si seguirà in fase di progetto esecutivo, lo schema di azione seguente:

1. Fase 1 - pianificazione e progettazione degli interventi.

2. Fase 2 - costruzione e intervento.

3. Fase 3 - ripristino e collaudo.

In Fase 1 ci si occuperà di individuare le misure di protezione del suolo secondo le specifiche caratteristiche del terreno sul quale si sta intervenendo. Il pedologo parteciperà alle riunioni operative di cantiere fornendo indicazioni relative al tipo di macchine operatrici da usare, alla organizzazione dei lavori, al calendario di esecuzione delle opere più opportuno, alle disposizioni di cantiere relative al maltempo ed alla relativa interruzione dei lavori.

In Fase 2 il pedologo fornirà al personale di cantiere informazioni sulla protezione del suolo e sulle specifiche misure da adottare ed inoltre indicazioni sul numero, la localizzazione e la dimensione delle superfici idonee al deposito intermedio del suolo asportato, in vista della sua riutilizzazione. Egli fornirà le indicazioni operative e le prescrizioni sul modo di asportare il suolo, su come depositarlo temporaneamente e su come trattarlo per proteggerlo a lungo termine.

In Fase 3 il pedologo fornirà la supervisione operativa durante il ripristino del suolo (eliminazione dei danni) prima occupato, dopo la rimozione delle opere causa smantellamento e rimozione delle macerie. Fornirà indicazioni sui metodi di ricoltivazione da adottare sul terreno ripristinato, ai proprietari, fino al collaudo finale ed al confronto con le prestazioni che il terreno forniva prima degli interventi.

Delimitazione quantitativa del problema: Superfici occupate e quantità di terreno da rimuovere.

Area lorda campo solare: 236 ettari. Interasse tra i collettori: 16,5 m. Area netta campo solare (superficie captante): 81,56 ettari. Facciamo osservare come su 236 ettari lordi di suolo relativi all'area destinata ad ospitare l'impianto, 155 ettari non vedranno modificata in nulla la propria condizione; 81 ettari subiranno un cambiamento dell'irraggiamento solare diretto durante le ore centrali del giorno ma non subiranno altre conseguenze.

Le opere si concentreranno nell'area della "Power block" che ha una superficie di 5,2 ettari di cui 1,5 tenuta a prato all'inglese.

Nel campo solare, le fasce di terreno libero (circa 10 metri) fra i collettori solari, verranno mantenute allo stato erboso naturale, accuratamente rasato in fase vegetativa. Le fasce di suolo sottostanti le stringhe di

19



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

collettori solari, idealmente determinate dalla proiezione al suolo dell'ombra dei collettori, saranno anch'esse soggette alla illuminazione solare diretta nelle prime ore del mattino e nel pomeriggio inoltrato (perché i collettori sono ad altezza di circa 3,5 metri dal suolo) ma avranno minore attività vegetativa causa ombreggiamento nella parte centrale del giorno.

Anche in questo caso, anche se con minore frequenza, si procederà al taglio dell'erba sia per ragioni di prevenzione incendi che per ragioni "estetiche".

Il tipo di fondazione dei collettori solari previsto in questa fase di progettazione, così come riportato nella relazione tecnica è quello dei pali a vite, che non prevede rimozione del terreno né uso di fondazioni in cemento armato per l'ancoraggio dei ricevitori solari.

Va chiarito a scanso di equivoci, che questa soluzione progettuale, che noi preferiremmo in ragione del minor impatto sul suolo e della maggiore semplicità operativa in fase di dismissione impianto, non è detto che si possa realizzare.

Tutto infatti dipende dal risultato delle analisi geologiche del suolo e dalla sua capacità, nelle singole postazioni in cui verranno posizionati i ricevitori solari, di avere una struttura così compatta da costituire un ancoraggio stabile e sicuro per detti manufatti, che non si devono "muovere" in fase di esercizio.

Riassumiamo qui i dati quantitativi relativi al terreno oggetto di operazioni in area "Power Block":

- Area power block complessiva: 52.694 metri quadri;
- Aree verdi all'interno della power block: 15.244 metri quadri da tenere come un prato all'inglese con erba corta e robusta tagliata bassa;
- Area occupata da edifici nella power block: 2.084 metri quadrati;
- Aree pavimentate: 35.365 metri quadrati.

Su quest'ultimo tipo di area, ipotizzando che il terreno asportato sia di altezza pari a 10 cm, abbiamo una rimozione di terreno superficiale di circa 3.536 metri cubi.

Stima preliminare totale del terreno da rimuovere nella power block + edificio guardiania + aree pavimentate:

4292 metri cubi che approssimiamo a 5.000 metri cubi. Da considerare inoltre che la "buca di contenimento" dei serbatoi di stoccaggio dei sali, dovrà essere effettuata sul terreno con una asportazione totale di circa 20.000 metri cubi di materiale.

Decommissioning edifici della "Power Block": rimozione strutture di fondazione in cemento armato e ripristino delle condizioni ex ante del suolo.

1) Decommissioning edifici della "Power Block".

Senza voler porre dei vincoli alla progettazione di dettaglio, va però considerato il fatto che sarebbe altamente opportuno già in fase di progetto esecutivo, fare scelte che facilitino la rimozione degli edifici alla fine della loro vita operativa. Ciò nell'ottica della riduzione della quantità di macerie da rimuovere e poi trattare per lo smaltimento. Edifici aventi struttura costituita da travi di acciaio, montabili e smontabili rapidamente, su fondazioni tradizionali in cemento armato consentirebbero di coniugare resistenza, stabilità e facilitazioni al decommissioning, con ampia possibilità di reimpiego dei materiali smontati e limitazione delle demolizioni alle sole strutture di fondazione in cemento armato. Per gli aspetti funzionali ed estetici le pareti degli edifici potrebbero essere costituite da pannelli prefabbricati di opportuna dimensione e caratteristiche in grado sia di assicurare adeguata protezione / isolamento degli operatori e delle strutture tecniche dai fattori meteorologici, sia di facilitare il lavoro di mitigazione ambientale ed in fase di "decommissioning" ampia facoltà di ricondizionamento e o recupero per altre destinazioni.

20



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

2) Rimozione strutture di fondazione in cemento armato.

Frantumazioni cemento armato.

La demolizione presenta spesso alcune problematiche di carattere logistico, come ad esempio:

- *raggiungere la struttura da demolire: nel caso questa sia situata in una posizione difficilmente accessibile come ad esempio un locale sotterraneo o un piano alto di un edificio, è necessario avere a disposizione strumenti poco ingombranti ma comunque di elevata potenza, e ridurre i materiali di risulta in una forma e dimensioni facilmente trasportabile;*
- *non danneggiare gli edifici adiacenti o che contengono la struttura stessa: quando si demolisce, ad esempio, una scala interna, avere a disposizione un utensile che non provoca vibrazioni dannose per l'edificio che la contiene rappresenta un indubbio vantaggio in termini di sicurezza;*
- *rimuovere i detriti: se questi sono di grandi dimensioni si è obbligati a trasportarli con mezzi costosi e ingombranti, che possono incontrare notevoli difficoltà nel caso il cantiere sia situato in una zona dalla viabilità non ottimale. In questi casi conviene frantumare i materiali di risulta in modo opportuno così da semplificare le operazioni sia di carico sia di trasporto.*

La frantumazione è la soluzione ideale in questo tipo di situazioni: potenti utensili a spinta idraulica riducono in piccoli pezzi anche i materiali da costruzione più duri, come il cemento fortemente armato, e sono in grado di operare anche in ambienti ristretti e senza alcuna percussione.

In particolare, vengono solitamente utilizzati:

! pinze idrauliche: si tratta di pinze metalliche di grosso calibro, spinte da potenti sistemi oleodinamici che permettono di frantumare anche strutture molto resistenti; sono particolarmente indicate per la demolizione di solai, pareti, pilastri, fondazioni, travi, scale e parti di edifici, e la demolizione parziale o totale di fabbricati, edifici industriali, gradinate di stadi, silos, caveaux.

! divaricatori idraulici: sono cilindri che vengono prima inseriti in fori appositamente praticati e poi fatti espandere mediante un sistema idraulico, creando una divaricazione in grado di separare anche le masse più compatte.

Vengono spesso impiegati per la demolizione di plinti, basamenti, massi, pavimenti di elevato spessore (anche fortemente armati), e caveaux.

La Sardegna è la regione meno sismica d'Italia e dunque il progettista strutturale ha maggiore facoltà di disegnare le fondazioni anche in funzione della loro facilità di rimozione futura.

3) Ripristino delle condizioni ex ante del suolo.

Completata la fase di demolizione delle strutture di fondazione degli edifici, effettuata la separazione dei diversi materiali recuperabili (macerie di cemento, materiale laterizio, tondino di ferro, etc..) e avviato lo smaltimento nei centri di stoccaggio / riciclaggio, si provvederà dopo una accurata pulizia superficiale dell'area dell'intervento (fondazioni), a prelevare il terreno accantonato nelle aree di ricoltivazione, per provvedere al ripristino del terreno originario nelle zone che prima ospitavano le fondazioni.

In questa fase è essenziale operare secondo quanto previsto nella Fase3 di cui ai punti precedenti ed utilizzare correttamente la cartografia delle aree di ricoltivazione con tutte le informazioni in esse contenute per eseguire un corretto ripristino del suolo.

Per quanto riguarda il ripristino ex ante delle condizioni originarie del suolo nelle aree pavimentate va detto quanto segue:

- a) *Si tratta dell'ultima operazione da fare, dopo che sia stata completata ogni altra attività legata alla "dismissione" della power block.*





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

b) La pavimentazione, che come si ricorderà occupava in profondità solo 10 cm di suolo, e si estendeva per circa 3,5 ettari, va rimossa elemento per elemento ed avviata a smaltimento. Il suolo così liberato risulta particolarmente compatto a causa della pressione cui nel tempo è stato sottoposto e va ricondizionato prima di riportare in sito la parte superficiale del suolo originale sottoposta a ricoltivazione nelle apposite aree.

c) Le lavorazioni superficiali del suolo in questo caso aratura di media profondità (sui 40 cm) e successiva fresatura, miglioreranno le condizioni fisico-meccaniche del suolo e influiranno in modo più o meno marcato sulle proprietà chimiche e su quelle biologiche. Con i trattamenti sopra descritti, ci proponiamo di restituire al substrato di suolo su cui dovremo adagiare lo strato di terreno asportato in fase di costruzione della pavimentazione, le seguenti caratteristiche:

! Aumento della sofficietà. Una maggiore sofficietà riduce la tenacità e la compattezza del terreno, creando le condizioni ideali per favorire l'espansione delle radici e l'esecuzione di altre operazioni colturali;

! Aumento della permeabilità. Una maggiore permeabilità del terreno favorisce l'infiltrazione dell'acqua, evitando che ristagni o defluisca in superficie. Favorisce altresì un facile sgrondo dell'acqua in eccesso, migliorando il rapporto fra acqua e aria nel terreno. L'aumento della permeabilità permette inoltre la costituzione di riserve idriche di maggiore entità.

! Preparazione del letto di semina. Lo sminuzzamento delle zolle crea un ambiente adatto ad ospitare una adeguata concimazione ed a ricevere lo strato superficiale di "humus" che va ricollocato nell'area su cui a tempo debito sarà fatta la semina del manto erboso.

Punto 4.

"Si ritiene inoltre che, nel complesso degli elaborati presentati, non sia stato sufficientemente curato l'aspetto del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto, inteso in senso lato e non solo in termini di impatto visivo, sulla base di quanto espresso nel Decreto 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO, art. 16 Criteri Generali. Ciò segnatamente in relazione ad aspetti quali il contenimento di consumo di suolo e territorio, la modificazione degli utilizzi produttivi correnti di aree definite "greenfield", la ricerca di soluzioni progettuali sostenibili dal punto di vista dell'armonizzazione e dell'inserimento nel contesto"

Risposta al punto 4.

A seguito delle osservazioni del Ministero stiamo conducendo una completa rivisitazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto inteso in senso lato e non solo per quanto riguarda l'impatto visivo. Sul tema è già al lavoro uno studio di architettura specializzato e ci auguriamo che gli elaborati siano all'altezza delle Vostre attese. Facciamo tuttavia rispettosamente osservare che l'idea di "bellezza" è controversa e che per quanti sforzi possiamo fare, l'architettura complessiva dell'impianto è vincolata a specifiche inderogabili necessità di natura tecnica. Per quanto riguarda il contenimento dell'uso del suolo (che è una risorsa dal costo significativo) abbiamo lavorato a lungo con gli specialisti di Sener, che è la maggiore azienda mondiale nel campo del solare termodinamico, per ottimizzare la forma, la dimensione e la "composizione" del campo solare, anche ricercando compatibilità con gli utilizzi produttivi futuri delle aree contermini. Ci riferiamo alla possibilità di sfruttare il calore residuo della centrale per nuovi tipi di coltivazioni agricole in serra ad alto valore aggiunto modello "Pachino" da promuovere con la collaborazione delle comunità locali.

Punto 5.

"... onde completare il SIA con la necessaria verifica dei potenziali impatti sul patrimonio culturale

22



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

archeologico, si ritiene necessaria l'attivazione della cosiddetta Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico -VPIA intesa nel senso del relativo percorso metodologico di analisi, che preveda la ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie. Si rammenta che tali documenti dovranno essere redatti, necessariamente da specifica figura professionale e quindi da un archeologo in possesso del titolo di specializzazione o di dottorato di ricerca come previsto dalla normativa vigente. Eventuali proposte del proponente di metodologie alternative rispetto a quelle già rese pubbliche sulla VPIA e citata quale strumento metodologico validato nelle "Specifiche Tecniche" - Rev. 4 del MATTM per la valutazione degli impatti sul patrimonio culturale archeologico (come prescritto dalla normativa di settore per le valutazioni di impatto ambientale) a carico dello Studio di Impatto Ambientale e quindi della successiva verifica degli interventi previsti da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dovranno essere preventivamente sottoposte, a cura del proponente alla validazione del MiBACT."

Conclude sul punto il Ministero nel modo seguente, alla pagina successiva della sua lettera:

"In merito a quanto comunicato da codesta società Flumini Mannu Ltd. con nota del 18/02/2014 a riscontro della comunicazione della scrivente n. 4264 del 17/02/2014 (*) si ritiene di condividere e far proprie le precisazioni formulate dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici in merito all'obbligatorietà che lo S.I.A. sia corredato di tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione degli impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, e pertanto anche sul patrimonio archeologico."

(*) La società Flumini Mannu aveva comunicato in data 18 Febbraio 2014, al Ministero, che lo SIA relativo al progetto di cui trattasi non doveva essere sottoposto al regime delle analisi archeologiche preventive in quanto opera privata di pubblica utilità e non opera pubblica.

Risposta al punto 5.

Il Ministero dei Beni e delle attività culturali - DIREZIONE GENERALE per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, nella lettera del 17 febbraio 2014 Prot. n° 4264 fa presente che la società proponente FLUMINI MANNU ha omissis un passaggio fondamentale nella costruzione del SIA (Studio di Impatto Ambientale) relativo alla centrale termodinamica da 50 MW Termici di Villasor, ed in particolare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico della zona destinata ad ospitare il progetto. Scrive, infatti, il Ministero che "....omissis...tale ultimo documento risulti non presente nella documentazione allegata al SIA"

Come si può vedere analizzando il documento allegato (All.1) alla lettera di risposta della società Flumini Mannu del 18 febbraio 2014 "Applicabilità delle norme in materia di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità e alle opere afferenti i settori cc.dd. speciali." redatto dall'ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato sul sito dello stesso Ministero, la tesi secondo cui anche le opere di pubblica utilità costruite da privati siano soggette alla procedura di archeologia preventiva è infondata.

Scrive infatti il Ministero che "Quanto all'applicabilità della procedura di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità si è rilevato che esse non soggiacciono al regime delle indagini preventive, in quanto si tratta di opere private che rivestono un interesse generale, che sono assimilate alle opere pubbliche - sia a livello normativo, che giurisprudenziale - soltanto ai fini dell'applicabilità ad esse del regime espropriativo delle aree interessate dall'intervento e delle procedure acceleratorie previste per le opere pubbliche".

23



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PBC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Esaminiamo le fonti normative come vengono citate nel documento: "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Rev.4 del 3.12.2013" citate dal Ministero.

Al paragrafo 4.5 di tale documento "4.5. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE." Alle pagine 18 e 19 si dice quanto segue:

"In virtù delle disposizioni legislative intervenute successivamente all'emanazione del DPCM 27/12/1988 in materia di patrimonio culturale e di paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), gli effetti diretti ed indiretti sui medesimi devono essere oggetto di una apposita documentazione necessaria alla verifica della compatibilità dell'intervento proposto.

La verifica si realizza secondo i modelli metodologici definiti dal MiBACT con la "Relazione Paesaggistica" (art.146, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; DPCM12/12/2005) e la "Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico-VPIA" (art.28, c.4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; informazioni disponibili sul sito <https://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/>).

Esaminiamo ora le fonti normative citate:

1) Art. 28 comma 4 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali".

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28

Articolo 28

Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.

3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

Come si vede il D.Lgs 42/2004 all'articolo 28 comma 4, parla di opere pubbliche non di opere private di interesse pubblico.

Successivamente, il comma 4 dell'art. 28 del Codice dei Beni Culturali è stato modificato dal D. Lgs 24 marzo 2006 n° 156 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n° 42 in relazione ai beni culturali" nel modo seguente:

omissis.....

1) all'articolo 28, comma 4, le parole: «di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori pubblici» e le parole: «dell'opera pubblica» sono soppresse;

Anche così non sembra sussistano dubbi sul fatto che si parli di opere pubbliche e non di opere private di interesse pubblico.

Ancora:

24



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Per quanto riguarda inoltre la nuova versione delle Specifiche Tecniche (Rev. 4 del 03/12/2013) disponibili all'indirizzo:

http://www.va.miniambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf citate nella lettera del ministero del 17 febbraio 2014 Prot. 4264 ed in particolare alle pagine 18 e 19 di detto documento, laddove si fa riferimento agli artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici per indicare la necessità di inserire nel SIA la documentazione relativa alla "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPIA" osserviamo quanto segue:

1. Il codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) si riferisce esclusivamente alle opere pubbliche e dunque gli articoli 95 e 96 citati nella nuova versione delle specifiche tecniche di cui alla lettera del Ministero, non sono applicabili ad opere private di interesse pubblico.

La prova definitiva della correttezza della affermazione di cui al punto 1 appena precedente, si trova all'art. 32 (di detto Codice) - Amministrazioni aggiudicatrici ed altri soggetti aggiudicatori al comma 1 lettera d) che testualmente recita...

"d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;"

Come riportato in precedenza, dice correttamente l'ufficio Legislativo del Ministero: "Quanto all'applicabilità della procedura di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità si è rilevato che esse non soggiacciono al regime delle indagini preventive, in quanto si tratta di opere private che rivestono un interesse generale, che sono assimilate alle opere pubbliche - sia a livello normativo, che giurisprudenziale - soltanto ai fini dell'applicabilità ad esse del regime espropriativo delle aree interessate dall'intervento e delle procedure acceleratorie previste per le opere pubbliche.

Al riguardo, appare dirimente la constatazione che lo stesso codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di ordinare l'esecuzione di saggi archeologici preventivi soltanto in riferimento a quelle opere ricomprese nel proprio ambito di applicazione, tra le quali non rientrano le opere private di pubblica utilità (o di pubblico interesse) se non nell'ipotesi in cui gli esecutori si avvalgono di un finanziamento statale o pubblico per un importo pari o superiore al 50% del valore dell'opera o dei lavori, giusta la specifica previsione contenuta nell'articolo 32 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163.

Insistere nel pretendere una cosa non prevista dal Legislatore, integra la violazione dell'art. 1 della legge 241/90 sulla semplificazione amministrativa che al comma 2 testualmente recita: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria."

In questo caso ci troviamo di fronte alla richiesta di aggravio del procedimento destinata ad incidere pesantemente sui tempi di prevista conclusione della procedura di VIA nazionale con la possibilità di gravi danni alla nostra iniziativa ed alla perdita di circa 1 miliardo di euro di investimenti esteri e 7.000 posti di lavoro. Vedere in proposito il documento allegato "All.2 Ragioni di urgenza".

Accedere a quella richiesta significa accettare che quanto disposto dal Legislatore, che esonera le opere private di interesse pubblico dalla esecuzione della "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPIA" venga cassato da una semplice specifica tecnica redatta senza adeguato supporto normativo dagli uffici ministeriali. Se la zona scelta per l'impianto di Villasor fosse stata in un'area avente

25



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

un qualche interesse archeologico, questo doveva risultare dalle carte tematiche del GEOPORTALE della Regione Sardegna. Nella gerarchia delle fonti, privilegiare una semplice specifica tecnica rispetto ad una legge, è inammissibile.

Quanto sopra per gli aspetti giuridici e le fonti normative.

A sostegno di quanto da noi detto, ed in aggiunta alle fonti normative già citate che escludono l'applicabilità della archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità, se pure ce ne fosse bisogno, aggiungiamo in allegato ulteriori tre prove:

1) Parere legale redatto dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali (già citato) che esclude l'applicabilità della procedura di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità;

2) Contenuto della prima pagina del sito della Direzione Generale per le Antichità all'indirizzo <http://www.archeologia.beniculturali.it/> dove si dice testualmente:

"Archeologia preventiva

Elenco degli archeologi e degli istituti archeologici universitari abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di un'opera pubblica."

3) Un documentato articolo avente come co-autore l'attuale Direttore Generale per le Antichità Dr. Luigi Malnati sul tema: "All.3 Tutela e aspetti legislativi: il ruolo delle Soprintendenze (D. Locatelli, L. Malnati)" che, al punto 19, esclude l'applicabilità della procedura della verifica archeologica preventiva, alle opere private di pubblica utilità.

Si conclude con l'affermazione che la società Flumini Mannu non deve inserire nel SLA relativo al progetto della propria centrale solare termodinamica da 50 MW, la richiesta documentazione relativa alla "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPIA".

Tutto quanto sopra argomentato non significa assolutamente che da parte nostra esista una sottovalutazione delle esigenze della salvaguardia di un interesse pubblico importante come quello costituito da beni archeologici, che dovessero in ipotesi emergere durante gli scavi di fondazione degli edifici della power block.

Siamo altresì assolutamente consapevoli del fatto che qualora durante la realizzazione dell'opera dovessero emergere scoperte di beni aventi valore storico artistico saremo comunque tenuti alla relativa denuncia secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio agli articoli 90 e seguenti.

La posizione che noi abbiamo preso sulla questione delle analisi archeologiche preventive è motivata oltre che sul piano giuridico, anche da una condizione di straordinaria necessità ed urgenza di rapida conclusione del procedimento autorizzativo le cui ragioni sono spiegate, come già detto, nel documento allegato "All.3 - Ragioni di urgenza".

Punto 6.

"Si evidenzia altresì la necessità di valutare il progetto nell'ottica degli effetti cumulativi da esso prodotti in relazione alle iniziative già realizzate o in fase di realizzazione nell'area. A tal proposito si rammenta che a circa 4 Km di distanza in comune di Vallermosa - loc. Sa Nuxedda, è stato proposto analogo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare termodinamica: inoltre nella zona è già in funzione un impianto a bio-masse di recente costruzione, a ridosso del quale è stato presentato un impianto di produzione di energia con pannelli fotovoltaici."

Risposta al punto 6.

La immagine satellitare, molto recente (14 Aprile 2013) che viene proposta alla pagina seguente rappresenta in alto a sinistra con linee di colore giallo, rosso, arancio ed azzurro l'area destinata ad ospitare l'impianto

26



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

solare termodinamico Flumini Mannu; in basso a destra, ad una distanza di oltre 3 Km c'è un piccolo impianto a bio-masse segnato in giallo sulla carta; come si vede i possibili effetti cumulativi sono molto modesti.

L'impianto fotovoltaico cui fa riferimento la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, che dovrebbe trovarsi come da progetto a ridosso dell'impianto a biomasse, come si può agevolmente vedere dalla foto satellitare, non esiste e non sarà mai costruito.

Infatti la legge 24 marzo 2012 n° 27 ha decretato la non applicabilità degli incentivi statali al fotovoltaico basato a terra su terreno agricolo. La legge che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 71 del 24 marzo 2012 infatti all'articolo 65 dispone testualmente:

"Comma 1: Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n° 28."

Questo fatto ha posto fine alla possibilità di costruire in Italia impianti fotovoltaici a terra di qualunque dimensione, in quanto l'operazione, priva del supporto degli incentivi statali, si trasformerebbe senza dubbio in un disastro dal punto di vista economico, essendo detti impianti ancora lontani dalla cosiddetta "grid parity".

Vedere nell'immagine che segue la localizzazione relativa dei due impianti e la modestissima interazione che ne deriva.

Per quanto invece riguarda l'impianto solare termodinamico di Vallermosa di cui molto si è parlato sui giornali sardi ed anche nazionali, la questione sta così. Quando il progetto fu presentato alla Regione Sardegna la normativa regionale vigente all'epoca non prevedeva, per potenze termiche inferiori a 50 MW termici, né la procedura di sottoposizione del progetto a "screening di V.I.A." né la procedura di V.I.A..

Su tale progetto la Regione Sardegna non risulta si sia mai ufficialmente pronunciata e dopo una attesa di molti mesi, se non di anni, il promotore dell'iniziativa, ha fatto ricorso al TAR contro la Regione stessa per avere una risposta. Oggi la questione è dunque demandata alla Autorità Giudiziaria Amministrativa e non sono prevedibili né il tempo né l'esito del giudizio, atteso il fatto che una sentenza del TAR, qualunque essa sia, è appellabile in sede di Consiglio di Stato. D'altra parte è impensabile che un imprenditore impegni decine di milioni di euro nella costruzione di un'opera che una eventuale sentenza del Consiglio di Stato potrebbe anche dichiarare illegittima e dunque da rimuovere.

Da quanto detto risulta che all'esito del giudizio si saprà se, come e con quale procedura, il progetto di cui trattasi potrà o meno riprendere il suo percorso autorizzativo.

E' quasi certo che quando detto progetto dovesse essere riproposto o alla V.I.A. o allo screening di V.I.A. presso i competenti uffici della Regione Sardegna, sarà lui a dover considerare gli effetti cumulativi con altri progetti in corso di realizzazione nell'area e non il nostro.

Ci sembra doveroso segnalare a codesto Ministero che gli incentivi previsti dalla legge per questo tipo di impianti (D.M. 11 Aprile 2008 come modificato dall'art. 28 D.M. 6 luglio 2012 e integrazioni GSE) stabiliscono testualmente quanto segue:

"Gli impianti che entrano in esercizio dal 31/12/2012 e fino al 31/12/2015 aventi una superficie captante superiore ai 2.500 m² hanno diritto alle tariffe incentivanti indicate nella tabella seguente:

Frazione di integrazione Tariffa €/kWh

Fino a 0,15 0,32

Tra 0,15 e 0,50 0,30

Oltre 0,50 0,27





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

I valori delle tariffe sono riferiti agli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 18 luglio 2008 (data di pubblicazione della delibera 95/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), prevista dal D.M. 11 aprile 2008) e il 31 dicembre 2015."

A quella data in Italia ci sarà un solo impianto prototipale (Priolo Gargallo da 5 MWe) costruito in collaborazione fra ENEL ed ENEA a poter usufruire di dette tariffe.

Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 le tariffe, relative all'anno 2015, sono decurtate del 5%; per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 le medesime tariffe del 2015 sono decurtate di un ulteriore 5%.

In assenza di ulteriori decreti, per gli anni successivi al 2017 continueranno ad applicarsi le tariffe fissate dal D.M. 6 luglio 2012 applicate agli impianti che entreranno in esercizio nell'anno 2017.

Ad oggi l'impianto di Vallermosa, per ragioni connesse ai tempi tecnici di autorizzazione ed a quelli di costruzione, che sono di almeno 24 mesi, è di fatto non più realizzabile, perché non bancabile.

Nella prima foto satellitare appena qui sotto, viene identificato il sito che secondo le intenzioni dell'azienda proponente (Sardinia - Green Island s.r.l.) sarebbe destinatario dell'impianto solare termodinamico di Vallermosa, Località Sa Nuxedda (a sinistra in basso).

Nella immagine che segue, utilizzando una delle prestazioni di Google Earth che consentono di mettere in rilievo l'orografia dei luoghi ripresi in orto-foto, si mostra chiaramente come, anche nella denegata ipotesi che l'impianto solare termodinamico di Vallermosa possa essere realizzato, fra i due impianti sarebbe impossibile la interscambiabilità.

Essa è infatti impedita da un articolato complesso di basse colline ricche di vegetazione che a semicerchio chiudono la visuale verso la zona di Villasor cioè verso la direzione nord-nord-est.

Nella foto satellitare successiva, presa da Google Earth, viene misurata la distanza in linea d'aria fra i due impianti, da cui risulta che, qualora l'impianto solare termodinamico di Vallermosa dovesse essere realizzato, essa sarebbe di oltre 6,6 Km.

Alle preoccupazioni espresse sia dal Ministero, sia dalla Soprintendenza circa gli effetti cumulativi che si potrebbero verificare nell'area, fra l'impianto Flumini Mannu, ed altre iniziative già realizzate od in fase di realizzazione, abbiamo dunque risposto in modo esaustivo.

In conclusione: Anche se ci volessimo limitare a considerare il solo aspetto regionale della questione, (e vedremo più avanti che non è così), la Sardegna è obbligata dalle leggi nazionali, (che recepiscono direttive europee) di rango costituzionale, ad aumentare sostanzialmente al 2020 la propria produzione elettrica da fonti rinnovabili, riducendo nel contempo in modo sostanziale le emissioni in atmosfera legate alla produzione elettrica da fonti fossili. Ciò per evitare i gravi problemi alla salute umana ed all'ambiente, legati alle emissioni inquinanti, come la recente inchiesta della Magistratura sulla centrale termoelettrica di Vado Ligure dimostra, ma anche per ottemperare (per la propria quota - Decreto Burden Sharing -) a precisi accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in sede di unione Europea.

Infatti i dati ufficiali della produzione elettrica sarda più recenti relativi al 31/12/2012 dicono quanto segue:

Produzione totale: 13.557 GWh; Consumi interni: 10.999 GWh; Esportazioni: 2.347 GWh.

Produzione da fonti fossili: 11.012 GWh pari all'81,2% del totale. Produzione di energia rinnovabile: 2.545,6 GWh pari a circa il 19% del totale.

Il Decreto 15 marzo 2012 "Burden Sharing" ha assegnato alla Sardegna il compito di abbattere le emissioni inquinanti da produzione elettrica e di calore del 17,8% da qui al 2020, per mezzo dello sviluppo delle fonti



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

rinnovabili. Al 2013 la Sardegna era in fortissimo ritardo sulla quota assegnata dal Governo nel momento della suddivisione fra le regioni degli impegni di riduzione complessiva assunti dall'Italia a livello europeo. Per raggiungere l'obiettivo assegnato dal Decreto "Burden Sharing" è necessario che la Sardegna, alla data del 2020, sia in grado di produrre 3.226 GWh di energia elettrica annui aggiuntivi da fonti rinnovabili. Ciò vuol dire costruire nuova capacità di generazione elettrica da fonte rinnovabile pari a +1.506 MW. La lentezza e l'incertezza dei procedimenti autorizzativi, soggetti ai variabili umori della politica locale, rende tali obiettivi assai difficili da raggiungere; nel qual caso la legge impone misure drastiche fino al commissariamento della Regione.

OSSERVAZIONI SUL PARERE ENDO-PROCEDIMENTALE RESO DALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI PER LE PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ED IL TURISMO.

Rileviamo che nel parere endoprocedimentale datato 11 marzo 2014, Prot. 1669, reso dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano alla Direzione Generale per il paesaggio e le belle arti l'architettura e l'arte contemporanea Servizio IV, ci sono diverse affermazioni suscettibili di creare un quadro idoneo a mettere in cattiva luce la nostra iniziativa nei confronti del Ministero; questo in violazione dei doveri di terzietà ed imparzialità che ha la Pubblica Amministrazione nei confronti dei soggetti privati, a maggior ragione se investitori esteri.

Ne elenchiamo alcune:

1) Si afferma che il progetto "Flumini Mannu" non è stato loro presentato. "Benchè il progetto in parola non sia stato presentato a questo Ufficio..." per cui afferma la Soprintendenza "... si rende necessario evidenziare al proponente la necessità di consegnare copia integrale del progetto e del SIA anche alla scrivente Soprintendenza."

2) Non bastando quanto sopra in chiusura del parere endo-procedimentale reso al Ministero la Soprintendenza aggiunge: "Per quanto sopra narrato sulla mancata presentazione del progetto e del SIA a questo Ufficio, si rende necessario evidenziare che la presente comunicazione deve essere intesa quale preliminare e passibile di integrazioni e/o modifiche a seguito del suddetto inoltro come anche dello studio metodologico della VPIA come interpretato dal proponente."

Alleghiamo alla presente copia della risposta urgente (FM_Risposta Int MiBACT 14032014- firmata.pdf) redatta dalla società Flumini Mannu e diretta alla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con la quale si mostrano le prove documentali non solo della avvenuta trasmissione dei documenti ma anche del loro corretto inserimento nel relativo protocollo della Soprintendenza.

A beneficio del lettore il passaggio principale della lettera viene qui sotto riproposto.

(Da: <mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it>

Data: 10 dicembre 2013 15.50:46 GMT+01:00

A: "PEC - energogreen.com" <pec@pec.energogreen.com>

Oggetto: Re: Richiesta numero protocollo

In riferimento alla vostra mail, relativa all'oggetto, si comunica che il nostro numero di protocollo di acquisizione agli atti è il seguente prot. 6967 del 25.11.2013.

Distinti saluti

[omissis]

Segreteria

Soprintendenza per i Beni Archeologici



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

per le province di Cagliari e Oristano

Piazza Indipendenza, 7

09124 CAGLIARI

Tel. 070/60518221 – Fax 070-658871

sba-ca@beniculturali.it mbac-sba-ca@mailcert.beniculturali.it

3) Al terzo capoverso del parere endoprocedimentale dell'11/03/2014 di cui sopra, trasmesso alla Direzione Generale per il Paesaggio e le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea, Servizio IV, del MiBACT testualmente si afferma:

"In ogni caso, si evidenzia che precedentemente alla presentazione dell'istanza di VIA non risulta pervenuta alcuna richiesta di sussistenza di procedimenti di tutela nell'area in base all'art.13.3 del DM 10.09.2010."

Osserviamo che il citato DM 10.09.2010 sopra citato dalla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano, dispone diversamente da quanto implicitamente richiesto.

A conferma di quanto da noi affermato, e per comodità del lettore, riportiamo il citato art.13.3 del DM 10.09.2010:

"13.3. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica."

La legge dice che tale richiesta va fatta in itinere alla data di presentazione dell'Autorizzazione Unica, (cioè dopo aver superato positivamente la VIA) e non prima della presentazione della VIA, come asserito dalla Soprintendenza.

4) Dice ancora la Soprintendenza al quarto capoverso del parere endoprocedimentale dell'11/03/2014 di cui sopra:

"L'impianto si pone a cavallo dei Comuni di Decimoputzu e Villasor a ridosso del Consorzio Interprovinciale Frutticoltura e del Canale Rio Nou, in una vasta area pianeggiante dedicata alla coltivazione e all'allevamento. La zona è conosciuta per i numerosi ritrovamenti di materiali archeologici che abbracciano l'arco cronologico dalla preistoria ai giorni nostri....e per tali motivi quindi, onde completare il SIA con la necessaria verifica dei potenziali impatti sul patrimonio culturale archeologico si ritiene necessaria l'attivazione della cosiddetta Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico VPLA...

La "narrazione" della Soprintendenza relativamente al sito di cui trattasi, destinato ad ospitare l'impianto solare termodinamico, lascia intendere la sottrazione alla destinazione agricola ed all'allevamento di una vasta e fertile area pianeggiante probabilmente irrigua (riferimento a Rio Nou).

Come risulta dalla relazione (All.4 - Uso del suolo e lineamenti pedologici dell'area di Su Pranu") redatta in data 10 marzo 2013 da un agronomo specializzato ed allegata al presente documento le cose stanno in tutt'altro modo.

Come noto la capacità d'uso dei suoli è stata codificata a livello internazionale con una classificazione finalizzata a valutarne le potenzialità produttive per utilizzazioni di tipo agropastorale, sulla base di una gestione sostenibile, cioè conservativa della risorsa suolo.

Secondo la classificazione internazionale LLC (Land Capability Classification) della utilizzabilità dei suoli, il terreno di cui trattasi, sottoposto ad una accurata analisi, è risultato appartenere alle classi IV e V (su di una scala di VIII) secondo lo schema contenuto nel documento "All.5 - Capacità d'uso dei suoli" che Vi

30



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

allegiamo. Per ragioni di sintesi ed a beneficio del lettore riportiamo le conclusioni della sopra nominata analisi agronomica.

"Conclusioni

Seguendo lo schema proposto per l'inquadramento all'interno della Land Capability Classification (L.C.C.), mettendo in evidenza alcuni aspetti che costituiscono delle limitazioni rilevanti come:

- La particolare presenza di scheletro e di pietrosità;
- La moderata salinità di questi suoli (agisce sulle argille rendendo lo strato compatto e quindi di scarso drenaggio);
- La presenza di un pericolo di erosione a causa dell'intensa attività determinata dall'uso antropico di queste superfici (suolo degradato da eccesso di lavorazione);
- La presenza di un orizzonte petro-calcico (tendenza a diventare impermeabile e quindi scarso drenaggio);
- La presenza di un drenaggio difficoltoso.

Queste unità si collocano tra la IV Classe (Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da richiedere accurate pratiche di coltivazione) e la V classe (Suoli che pur non mostrando fenomeni di erosione, presentano tuttavia altre limitazioni difficilmente eliminabili tali da restringere l'uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale) della L.C.C., dove l'unico elemento non limitante appare la pendenza perché per lo più compresa nel 5%.

Pertanto si rende necessario un riposo medio lungo anche ventennale per fenomeni di desertificazione da uso antropico."

Le foto dei terreni contenute nella relazione agronomica allegata (All.4), delineano lo stato attuale dei terreni meglio di qualsiasi descrizione.

Per quanto invece riguarda la presunta notorietà della zona a causa (come dice la Soprintendenza) dei numerosi ritrovamenti archeologici che abbracciano l'arco cronologico dalla preistoria ai giorni nostri, ci limitiamo ad osservare che questa affermazione risulta del tutto priva di riscontri oggettivi.

Per altro, gli asseriti pregi archeologici sarebbero dovuti risultare ex ante la presentazione del nostro progetto, da segnalazioni poste sulle apposite carte tematiche inserite nel Geoportale della Regione Sardegna e messe a disposizione di tutti i soggetti che a vario titolo hanno necessità per il loro lavoro di confrontarsi con i vincoli della più varia natura esistenti sul territorio. E' del tutto inaccettabile che le carenze derivanti dalla eventuale mancanza di coordinamento fra Enti Pubblici (Statali o Regionali) operanti sul territorio venga fatta pagare alle imprese private che già operano in difficili condizioni di competizione e di rischio su di una arena internazionale.

Per quanto invece riguarda il punto relativo alla Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, abbiamo già argomentato a sufficienza in punto di diritto, nella prima parte della presente lettera.

5) Al quinto capoverso del parere endoprocedimentale dell'11/03/2014 di cui sopra si dice testualmente:

"Si evidenzia altresì la necessità di valutare il progetto nell'ottica degli effetti cumulativi da esso prodotti in relazione alle iniziative già realizzate o in fase di realizzazione nell'area.

A tal proposito si rammenta che a circa 4 Km di distanza in Comune di Vallermosa – località Sa Nuxedda è stato proposto analogo impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare termodinamica; inoltre nella zona è già in funzione un impianto a bio-masse di recente costruzione a ridosso del quale è stato presentato un progetto di impianto di produzione di energia con pannelli fotovoltaici."

Alla questione è stata data esaustiva risposta al punto 6 precedente nell'ambito delle risposte alla lettera del





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tanto Vi dovevamo.

Distinti Saluti >

CONSIDERATO che la **Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano** a seguito di quanto comunicato dalla Società **FLUMINI MANNU Ltd.** con la nota del 17/03/2014 sopra trascritta, ha comunicato con nota n. 2993 del 29/04/2014 quanto di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento all'oggetto, si conferma l'avvenuto invio del progetto da parte del proponente in data 17/03/2014.

Provveduto all'immediato riscontro degli elaborati ricevuti e di quelli analizzati attraverso il portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, constatata la coincidenza degli elaborati, si conferma quanto già espresso con nota n. 1669 del 11.03.2014.

Si evidenzia, in ogni caso, che il disagio interno occorso non ha inciso sulla tempestiva trasmissione delle valutazioni di questo Ufficio a codesta Direzione Generale, a contributo delle successive valutazioni di competenza sul progetto di cui trattasi, al contrario di quanto invece osservato sulla mancata e prescritta analisi a cura del proponente di tutti gli impatti sul patrimonio culturale e quindi anche su quello archeologico >

VISTO E VALUTATO quanto per conto della Società **FLUMINI MANNU Ltd.**, il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, ha trasmesso con nota del 05/05/2014 (pervenuta il 14/05/2014) la propria risposta alla nota prot. n. 6860 del 13/03/2014 della Direzione Generale PBAAC, allegando alla medesima tre integrazioni allo Studio per l'inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento come di seguito trascritto integralmente:

< Con riferimento alla "Comunicazione al proponente e richiesta documentazione integrativa" prot. n. 6860 del 13 marzo 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Servizio IV "Tutela e Qualità del Paesaggio", e alla Ns. pec del 3 aprile 2014 (risposta parziale) e relativa risposta cartacea del 4 aprile 2014 (raccomandata a/r al MiBACT n. 14606959701 - 6) si trasmettono i documenti integrativi ancora mancanti (relazione con rendering e fotoinserimenti aggiuntivi) che per la loro maggiore complessità hanno richiesto oltre un mese e mezzo di lavoro.

Vista la dimensione dell'elaborato complessivo ed i limiti tecnici della casella di posta elettronica certificata (in termini di capacità degli allegati) si è diviso lo stesso in n. 3 parti.

Si allegano alla presente:

- INTEGRAZIONE n. 1: "Studio per l'inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento" Parte 1/3 (codice rif. INT00101);
- INTEGRAZIONE n. 2: "Studio per l'inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento" Parte 2/3 (codice rif. INT00102);
- INTEGRAZIONE n. 3: "Studio per l'inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento" Parte 3/3 (codice rif. INT00103);

Con l'occasione si porgono i Ns. migliori Saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 12876 del 21/05/2014, avente ad oggetto "1. Riscontro note Società **FLUMINI MANNU Ltd.** del 17/03/2014 e 03/04/2014. 2. "Risposta finale della proponente **Flumini Mannu Ltd.**" - Documentazione integrativa ("Relazione con rendering e fotoinserimenti aggiuntivi"). 3. Richiesta pareri endoprocedimentali alle Soprintendenze di settore", ha comunicato alla Società **FLUMINI MANNU Ltd.** quanto segue:

32



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente n. 6860 del 13/03/2014, con la presente si riscontrano le note di codesta Società FLUMINI MANNU del 17/03/2014 e del 03/04/2014.

In particolare con la nota del 17/03/2014 codesta Società ha fornito i riferimenti di protocollo della ricezione da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici del progetto e dello S.I.A. allegato all'istanza presentata il 25/11/2013 (dichiarata procedibile dal MATTM il 06/02/2014 e già oggetto della nota della scrivente n. 4264 del 17/02/2014). La medesima Soprintendenza ha quindi comunicato con nota n. 2993 del 29/04/2014, il ricevimento di quanto sopra e di aver "Provveduto all'immediato riscontro degli elaborati ricevuti e di quelli analizzati attraverso il portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ...", confermando quindi "... quanto già espresso con nota n. 1669 del 11.03.2014".

Nella medesima nota del 17/03/2014 codesta Società concludeva affermando che "... In riferimento alla richiesta di documentazione integrativa contenuta nella stessa nota prot. 6860 del 13/03/2014, questa Società provvederà quanto prima all'invio della stessa, essendo le integrazioni richieste in fase di studio ed elaborazione".

Dalla lettura di quanto sopra, questa Direzione Generale aveva inteso che sarebbe stata prodotta tutta la documentazione integrativa richiesta con nota n. 6860 del 13/03/2014 e quindi anche quella ritenuta necessaria dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici per la verifica dell'impatto sul patrimonio culturale archeologico secondo il modello metodologico validato da questo Ministero.

Successivamente perveniva la nota del 03/04/2014, nella quale codesta Società, a risposta del Punto 5, comunicava di ritenere che la richiesta della competente Soprintendenza, fatta propria dalla scrivente, si configurasse quale illegittimo aggravio del procedimento non previsto dalla normativa di settore da applicarsi nel caso di specie.

Si fa presente al riguardo che gli approfondimenti di cui alla suddetta richiesta sono stati rigorosamente ed esclusivamente formulati nel solco ed anche nei limiti della normativa applicabile nel caso di cui trattasi, ovvero dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (riferito ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - punto n. 3).

Di conseguenza il riferimento agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rinvenibili nelle citate "Specifiche Tecniche", è da intendersi, come d'altronde nelle stesse esplicitato, esclusivamente quale riferimento metodologico per l'espletamento delle "descrizioni" di cui al proposto S.I.A., come peraltro effettuato con l'analogo riferimento metodologico rivolto al DPCM 12/12/2005 ("Relazione paesaggistica"), già accettato e applicato da codesta Società.

Si prende comunque atto, che codesta Società non ritiene di dover produrre alcuna ulteriore documentazione per lo studio dell'impatto sul patrimonio culturale archeologico (che non può ridursi alla sola verifica dell'esistenza o meno di vincoli decretati o di PPR) nell'ambito del procedimento di VIA di cui trattasi e che ugualmente nessuna metodica alternativa è stata individuata, così come proposto nella nota della scrivente n. 6860 del 13/03/2014.

Si ritiene altresì opportuno in questa sede evidenziare al proponente che quanto eventualmente sarebbe dovuto risultare in merito dalle "... carte tematiche del GEOPORTALE della Regione Sardegna ..." esula dalle competenze di questo Ministero e pertanto si rimanda alla medesima Regione ogni riscontro sul punto.

Ugualmente si deve evidenziare che l'affermazione della Soprintendenza per i beni archeologici in

33



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

merito alla mancata richiesta di cui al punto 13.3 del DM 10/09/2010 non possa che interpretarsi in riferimento a quanto stabilito al punto 13.2 del medesimo decreto ministeriale nel relativo Allegato 1, ai sensi del quale il procedimento VIA di cui trattasi confluisce in quello autorizzatorio unico, facendo pertanto supporre al medesimo Ufficio che quest'ultimo fosse stato già attivato dal proponente stante le "Ragioni di urgenza" evidenziate nella nota del 03/04/2014. Così si apprende oggi non essere, e va da sé pertanto che l'adempimento di cui al suddetto punto 13.3 resta ancora da attuarsi nei tempi e modi indicati dal DM 10/09/2010, con ulteriore atto in carico a codesta Società.

Si evidenzia a codeste Soprintendenze di settore che con successiva nota del 05/05/2014 (pervenuta il 14/05/2014) la Società Flumini Mannu Ltd. ha trasmesso "... i documenti integrativi ancora mancanti (relazione con rendering e fotoinserimenti aggiuntivi) ...", oggetto della richiesta della competente Soprintendenza BAPSAE di cui alla nota n. 3489 del 06/03/2014 e fatta propria dalla scrivente con nota n. 6860 del 13/03/2014.

Per tutto quanto sopra esposto e sempre che la competente Direzione Generale per le antichità non intenda comunicare il proprio avviso contrario, si chiede alla competente Soprintendenza per i beni archeologici di voler esprimere entro 30 giorni dal ricevimento della presente le proprie definitive valutazioni endoprocedimentali sul progetto di cui trattasi sulla base della documentazione, sia progettuale che di controdeduzione alle richieste di questo Ministero, depositata agli atti dal proponente.

Ugualmente alla competente Soprintendenza BAPSAE, vista la presentazione della documentazione integrativa mancante di cui alla nota del proponente del 05/05/2014, si chiede di voler esprimere entro 30 giorni dal ricevimento della presente le proprie definitive valutazioni endoprocedimentali sul progetto di cui trattasi sulla base della documentazione, sia progettuale che di controdeduzione alle richieste di questo Ministero, depositata agli atti dal proponente.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si richiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

La Soprintendenza per i beni archeologici avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione Generale per le antichità al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione Generale per le antichità si precisa che potrà visionare anche la documentazione cartacea depositata presso questa Direzione Generale prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.

Alla Commissione tecnica di valutazione VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Autonoma della Sardegna si chiedono informazioni in merito al relativo iter procedurale ed all'eventuale espressione del parere di competenza, come anche sull'eventuale intenzione della medesima Commissione tecnica di voler convocare una nuova riunione istruttoria.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 13014 del 22/05/2014, avente ad oggetto "Procedimento di Valutazione di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e contenuti dello strumento metodologico della "VPIA – Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico". Richiesta valutazioni", ha chiesto le seguenti valutazioni alla Direzione Generale per le antichità e all'Ufficio

34



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Legislativo di questo Ministero, indirizzando la medesima nota per conoscenza al Segretariato Generale, come di seguito trascritto:

< In riferimento ai progetti in argomento e a seguito di quanto già occorso nel procedimento di cui al punto 1 [N.d.R. Direzione generale BeAP: Progetto della Società Flumini Mannu Ltd – ID_VIP 2337] e descritto nelle note della scrivente n. 4264 del 17/02/2014, n. 6860 del 13/03/2014 e quindi nelle risposte della Società proponente del 18/02/2014 e del 03/04/2014 (tutte già pervenute direttamente a codesta Direzione Generale), alle quali si è dato riscontro con nota della scrivente n. 12876 del 21/05/2014, si evidenzia l'esigenza di acquisire le valutazioni di codesta Direzione Generale per le antichità in merito alla tipologia e qualità della documentazione atta a descrivere le componenti "soggette ad un impatto importante", tra le quali "... i beni materiali, compreso il patrimonio ... archeologico ..." prevista a corredo degli Studi di Impatto Ambientale (di seguito "S.I.A.") dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

La suddetta 'documentazione', allo stato attuale, si ritiene che non possa che essere individuata tra quella definita ai fini della VPIA, da intendersi, come d'altronde evidenziato nelle "Specifiche Tecniche" congiuntamente elaborate da questa Direzione Generale e l'omologa Direzione Generale del MATTM (cfr. Circolare PBAAC n. 5 del 15/01/2014), quale modello metodologico validato da questo Ministero per la prevenzione di significativi impatti sul particolare settore costituito dal patrimonio culturale archeologico, in analogia con quanto prodotto per la verifica nell'ambito del settore del patrimonio paesaggistico con la Relazione Paesaggistica il cui riferimento normativo di origine è il DPCM 12/12/2005.

Con riferimento al campo operativo proprio della VIA e al relativo specifico ambito normativo, indipendente e prevalente rispetto alle specifiche previsioni normative di origine di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la necessità della suddetta documentazione discende come noto dal disposto normativo contenuto nei seguenti articoli del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- art. 4, Finalità:

"... 4. ... b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita; provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: ...

3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; ..."

- art. 6, Oggetto della disciplina:

"... 5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale".

- art. 22, Studio di impatto ambientale:

"... 3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; ..."

- Allegato VII della Parte Seconda, Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22:

"... 3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori ...

6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie".

In tale quadro, questa Direzione Generale, nell'ambito della propria attività di collaborazione con l'omologa Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha provveduto a che nel documento "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (giunto alla quarta revisione il 03/12/2013 ed oggetto quindi della citata Circolare della scrivente n. 5 del 15/01/2014), fosse esplicitamente chiarito come "In virtù delle disposizioni legislative intervenute successivamente all'emanazione del DPCM 27/12/1988 in materia di patrimonio culturale e di paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), gli effetti diretti ed indiretti sui medesimi devono essere oggetto di una apposita documentazione necessaria alla verifica della compatibilità dell'intervento proposto. La verifica si realizza secondo i modelli metodologici definiti dal MiBACT con la "Relazione Paesaggistica" (art.146, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., DPCM 12/12/2005) e la "Procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPIA" (art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e artt. 95-96 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ...".

La medesima esigenza era stata già precedentemente indicata nella Circolare della scrivente n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" (sulla quale era stato acquisito l'avviso favorevole di codesta Direzione Generale per le antichità con le note n. 3082 del 26/11/2009 e n. 1063 del 03/02/2010), con citazione della specifica previsione normativa di riferimento.

Le suddette azioni, poste in essere da questa Direzione Generale a sostegno dell'attività di tutela attribuita agli Uffici periferici di competenza settoriale di codesta Direzione Generale per le antichità, sono state quindi attuate in attesa del necessario aggiornamento delle disposizioni regolamentari per la procedura VIA, la cui predisposizione è di competenza del MATTM in qualità di Amministrazione competente.

Elemento di novità introdotto con le suddette "Specifiche Tecniche", per quanto riguarda il riferimento alla VPIA per la definizione della documentazione da presentarsi a corredo del SIA (da intendersi ovviamente circoscritta entro i limiti di approfondimento propri degli scopi del S.I.A. medesimo come sopra descritti), concerne l'identificazione della stessa quale "modello metodologico" per la verifica dell'esistenza di significativi impatti sul patrimonio archeologico, la cui conoscenza non può essere acquisita con il S.I.A. attraverso la semplice raccolta dei soli provvedimenti amministrativi di tutela emessi ai sensi della Parte II e III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma deve comprendere le verifiche, analisi e valutazioni proprie della suddetta VPIA (nei limiti sopra richiamati) anche in considerazione che la stessa è redatta da una specifica e competente figura professionale, altrimenti generalmente assente nel gruppo di redazione dello S.I.A.

Si deve evidenziare a codesti Uffici che nel corso del tempo l'applicazione di quanto sopra previsto, sia con le "Specifiche Tecniche" (fin dalla loro prima versione concordata tra il MATTM e la scrivente: Rev. 2 del 03/11/2011, cfr. Circolare PBAAC n. 26 del 07/12/2011), che con la Circolare PBAAC n. 6/2010,

36



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

non ha evidenziato difficoltà alcuna, se non manifestandosi in alcuni casi la necessità per questa Direzione Generale PBAAC di provvedere a segnalare al proponente l'assenza della necessaria documentazione e quindi l'esigenza di presentare i relativi elaborati, sempre a seguito di conferma della competente Soprintendenza per i beni archeologici circa la sua necessità.

Nel caso specifico dell'istruttoria del progetto di cui al punto 1, la richiesta di questo Ministero di aderire al "modello metodologico" costituito dalla VPIA (precisando nuovamente che la stessa deve intendersi circoscritta entro i limiti di approfondimento propri degli scopi del S.I.A.) è stata oggetto di contestazione da parte del proponente (nota del 03/04/2014, p. 23) con l'argomentazione che "... Insistere nel pretendere una cosa non prevista dal Legislatore [nota Direzione Generale PBAAC: il proponente riferendosi alle previsioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e non ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. afferma, in quanto soggetto privato, di non essere obbligato all'applicazione degli articoli 95 e 96 del primo decreto], integra la violazione dell'art. 1 della legge 241/90 sulla semplificazione amministrativa che al comma 2 testualmente recita: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria".

Sempre nell'ambito dell'istruttoria del procedimento VIA del progetto di cui al punto 1, questa Direzione Generale ha anche proposto (con nota n. 6860 del 13/03/2014) alla Società FLUMINI MANNU Ltd. se ritenesse "... di poter adottare per la verifica obbligatoria degli impatti sul patrimonio culturale archeologico una diversa metodologia rispetto a quella ormai validata da questo Ministero, e quindi consolidatasi in una pluriennale e condivisa esperienza a livello di VIA di competenza statale (e per tale ragione inserita nelle "Specifiche tecniche" citate e redatte in collaborazione con questo Ministero) ...", con invito di conseguenza a "... produrre direttamente una proposta alla competente Direzione Generale per le antichità ...".

Al suddetto invito non si è avuto alcun riscontro, se non la risposta sopra citata del 03/04/2014.

Alla luce di quanto sopra questa Direzione Generale, nel ritenere che la richiesta di documentazione coerente con i criteri metodologici propri della VPIA nell'ambito della procedura VIA, circoscritta entro i limiti di approfondimento propri degli scopi del relativo S.I.A., non costituisca un aggravio del relativo procedimento e sia motivata da esigenze rinvenibili nello stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (d'altronde nel caso specifico del progetto di cui al punto 1, adeguatamente motivate con il parere della competente Soprintendenza per i beni archeologici n. 1669 dell'11/03/2014), e nell'evidenziare come la questione sopra descritta assuma rilevante importanza nell'ambito dei procedimenti VIA di propria competenza, ritiene comunque necessario acquisire al riguardo l'avviso di codesta Direzione Generale per le antichità, segnalando altresì l'opportunità che l'avviso medesimo sia oggetto di una specifica comunicazione agli Uffici periferici settoriali di competenza, tale da consentire la conduzione dei procedimenti VIA contemperando nel modo più adeguato ed efficace tutte le istanze settoriali di tutela del patrimonio culturale.

All'Ufficio Legislativo si chiede l'eventuale avviso contrario su quanto qui motivatamente esposto dalla scrivente o indicazioni ulteriori e specifiche per l'ambito della valutazione di impatto ambientale rispetto a quanto già espresso con il parere n. 16719 del 13/09/2010 sopra citato.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro, sottolineando l'esigenza che l'avviso di codesti Uffici venga acquisito preventivamente all'avvio dell'istruttoria del progetto di cui al punto 2 (già dichiarato procedibile il 29/04/2014 dal MATTM), che ugualmente non contiene alcuna documentazione riferita alla VPIA all'interno del relativo S.I.A. >.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO E VALUTATO quanto per conto della Società FLUMINI MANNU Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, ha comunicato con nota del 23/05/2014 di 33 pagine oltre gli allegati (pervenuta per email PEC il 23/05/2014 e in formato cartaceo il 03/06/2014 alla Direzione Generale PBAAC e il 28/05/2014 al relativo Servizio IV) riscontrando la nota della medesima Direzione Generale n. 12876 del 21/05/2014, quanto segue:

< La presente costituisce risposta alla Vs. nota prot. 12876 del 21/05/2014. Procediamo ad esaminare la Vostra lettera per punti, affinché sui temi da Voi proposti sia fatta la massima chiarezza, riportando per ogni punto i paragrafi della Vostra comunicazione in corsivo e commentandoli subito di seguito:

PUNTO 1:

"In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente n. 6860 del 13/03/2014, con la presente si riscontrano le note di codesta Società FLUMINI MANNU del 17/03/2014 e del 03/04/2014. In particolare con la nota del 17/03/2014 codesta Società ha fornito i riferimenti di protocollo della ricezione da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici del progetto e dello S.I.A. allegato all'istanza presentata il 25/11/2013 (dichiarata procedibile dal MATTM il 06/02/2014 e già oggetto della nota della scrivente n. 4264 del 17/02/2014). La medesima Soprintendenza ha quindi comunicato con nota n. 2993 del 29/04/2014, il ricevimento di quanto sopra e di aver "Provveduto all'immediato riscontro degli elaborati ricevuti e di quelli analizzati attraverso il portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare...", confermando quindi "...quanto già espresso con nota n. 1669 del 11.03.2014".

Risposta al PUNTO 1:

Ci date atto del fatto che la nostra lettera del 17/03/2014, che alleghiamo, contiene i puntuali riferimenti di protocollo, che attestano l'avvenuta ricezione da parte della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano di tutti i documenti relativi all'istanza di VIA del progetto in oggetto (Impianto solare termodinamico da 55 MWe denominato "Flumini Mannu") che è stata consegnata in data 25/11/2013.

Prendiamo atto del fatto che, come da Voi riferito, la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 2993 del 29/04/2014 (atto endo-procedimentale) Vi ha comunicato di aver ricevuto la lettera con la quale questa Società ha fornito la prova dell'avvenuta ricezione da parte della Soprintendenza stessa di tutti i documenti del procedimento di cui trattasi.

Dovete chiarire a noi e a tutti i soggetti in indirizzo che ci leggono, al di là di ogni possibile dubbio, il significato della Vostra frase, la cui interpretazione risulta particolarmente complessa, secondo cui la Soprintendenza dice di aver "Provveduto all'immediato riscontro degli elaborati ricevuti e di quelli analizzati attraverso il portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare...", confermando quindi "...quanto già espresso con nota n. 1669 del 11.03.2014".

ovvero:

- *A quali elaborati si sta riferendo la Soprintendenza?*
- *Se si sta riferendo agli elaborati che gli abbiamo spedito il 22/11/2013 (ricevuti il 25/11/2013 prot. 6967), che necessità c'era di analizzare tale documentazione attraverso il portale del MATTM? Si tratta infatti degli stessi documenti inviati al MATTM.*
- *Cosa sta confermando la Soprintendenza con la frase: "confermando quindi "...quanto già espresso con nota n. 1669 del 11.03.2014"?"*

Ha ricevuto la documentazione del Ns. progetto, come da noi provato, o no?

38



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

- Se i documenti che abbiamo spedito in data 22/11/2013 non sono stati ricevuti, perché non ci sono stati richiesti, data la nostra espressa disponibilità all'invio di un'ulteriore copia? (lettera del 17/03/2014)
Su tali punti abbiamo necessità di risposte estremamente chiare ed inequivoche.

PUNTO 2:

"Nella medesima nota del 17/03/2014 codesta Società concludeva affermando che "... In riferimento alla richiesta di documentazione integrativa contenuta nella stessa nota prot. 6860 del 13/03/2014-1, questa Società provvederà quanto prima all'invio della stessa, essendo le integrazioni richieste in fase di studio ed elaborazione".

Dalla lettura di quanto sopra, questa Direzione Generale aveva inteso che sarebbe stata prodotta tutta la documentazione integrativa richiesta con nota n. 6860 del 13/03/2014 e quindi anche quella ritenuta necessaria dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici per la verifica dell'impatto sul patrimonio culturale archeologico secondo il modello metodologico validato da questo Ministero.

Successivamente perveniva la nota del 03/04/2014, nella quale codesta Società, a risposta del Punto 5, comunicava di ritenere che la richiesta della competente Soprintendenza, fatta propria dalla scrivente, si configurasse quale illegittimo aggravio del procedimento non previsto dalla normativa di settore da applicarsi nel caso di specie."

Risposta al PUNTO 2:

La documentazione ritenuta necessaria dalla competente Soprintendenza, e da noi non fornita, non è stata fornita perché non dovuta, come ampiamente argomentato dal punto di vista giuridico nella Ns. lettera del 03/04/2014 (riferimento: Risposta al punto n. 5, che per vostra comodità vi alleghiamo).

Facciamo tuttavia osservare che sull'argomento delle analisi archeologiche preventive VPIA, avevamo già risposto alla Vostra lettera datata 17 febbraio 2014 Prot. n° 4264 con una nostra lettera datata 18/02/2014, che sempre sullo stesso tema, citando valutazioni dell'Ufficio Legislativo di codesto Ministero, testualmente concludeva: "Quanto all'applicabilità della procedura di archeologia preventiva alle opere private di pubblica utilità si è rilevato che esse non soggiacciono al regime delle indagini preventive. L'impianto solare termodinamico Flumini Mannu è un'opera privata a fonte rinnovabile (solare) e quindi di pubblica utilità (art. 12 comma 1 del D.Lgs.

387/2003."

Sul tema non abbiamo altro da aggiungere.

PUNTO 3:

"Si fa presente al riguardo che gli approfondimenti di cui alla suddetta richiesta sono stati rigorosamente ed esclusivamente formulati nel solco ed anche nei limiti della normativa applicabile nel caso di cui trattasi, ovvero dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (riferito ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - punto n. 3).

Di conseguenza il riferimento agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rinvenibili nelle citate "Specifiche Tecniche", è da intendersi, come d'altronde nelle stesse esplicitato, esclusivamente quale riferimento metodologico per l'espletamento delle "descrizioni" di cui al proposto S.I.A., come peraltro effettuato con l'analogo riferimento metodologico rivolto al DPCM 12/12/2005 ("Relazione paesaggistica"), già accettato e applicato da codesta Società."

Risposta al PUNTO 3:

L'Allegato VII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce in termini generali i contenuti che deve avere uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativo ad un determinato progetto.

39



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Come potrete facilmente verificare leggendo il testo citato, che vi alleghiamo, si tratta di una serie di indicazioni programmatiche e procedurali di cui bisogna tener conto nella stesura di uno SIA.

In particolare il punto n. 3 di detto allegato, festualmente recita:

"3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori."

Vi evidenziamo che nella relazione "Studio di Impatto Ambientale - Volume 3: Quadro di riferimento Ambientale" (Codice QAMB001), a pag. 135 cap. 1.3.5.1.1 "Aree Archeologiche ed Elementi Storico-culturali" ed a pag. 141 cap. 1.3.5.2.1. "Impatto nei confronti della presenza di segni storico culturali", il patrimonio architettonico ed archeologico, oggetto della Vs. richiesta, è stato debitamente trattato, in termini descrittivi come richiesto dalla legge.

La legge esplicitamente dispone che l'impatto sia importante affinché l'argomento venga affrontato nella apposita sezione del SIA in termini descrittivi; ma pur in assenza di elementi di natura archeologica, e dunque con un impatto che non può che essere assente, noi ci siamo comunque preoccupati di affrontare l'argomento.

Per la stesura di uno SIA l'unico strumento metodologico è, quindi, l'art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il relativo Allegato VII, cui ci siamo attenuti rigorosamente.

Si conclude affermando che un'attenta lettura giuridica del punto 3 dell'Allegato VII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. mostra che, in effetti, la richiesta della Soprintendenza, da Voi recepita, di una verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), nel merito del progetto che ci occupa e che per noi costituisce illegittimo aggravio del procedimento, non si giustifica.

Infatti, gli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 non sono affatto riferimenti di natura metodologica per la formulazione delle "descrizioni" previste nella stesura dello SIA.

Essi sono, invece, una guida puntuale ed articolata di natura metodologica utile ai soggetti che sono tenuti ad effettuare la verifica preventiva dell'interesse archeologico dei siti sui quali intendono realizzare i loro progetti (VPIA).

Detti soggetti sono espressamente richiamati al comma 1 del suddetto art. 95 D.Lgs. 163/2006, che, per comodità del lettore, nel seguito riportiamo:

"1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, ... omissis ..."

Art. 28, comma 4 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

"4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente."

PUNTO 4:

"Si prende comunque atto, che codesta Società non ritiene di dover produrre alcuna ulteriore documentazione per lo studio dell'impatto sul patrimonio culturale archeologico (che non può ridursi alla sola verifica dell'esistenza o meno di vincoli decretati o di PPR) nell'ambito del procedimento di VIA di cui trattasi e che ugualmente nessuna metodica alternativa è stata individuata, così come proposto nella nota

40



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

della scrivente n. 6860 del 13/03/2014.

Si ritiene altresì opportuno in questa sede evidenziare al proponente che quanto eventualmente sarebbe dovuto risultare in merito dalle "... carte tematiche del GEOPORTALE della Regione Sardegna..." esula dalle competenze di questo Ministero e pertanto si rimanda alla medesima Regione ogni riscontro sul punto."

Risposta al PUNTO 4:

Per quanto riguarda la Vostra affermazione secondo la quale, nell'ambito del procedimento di VIA, lo studio dell'impatto del progetto sul patrimonio culturale e archeologico non può ridursi alla sola verifica dell'esistenza di vincoli decretati o di PPR, facciamo osservare che la redazione dei nostri progetti non può che tener conto solo ed esclusivamente delle norme giuridiche esistenti e degli altri strumenti ufficiali messi a disposizione dei professionisti e delle imprese dai competenti organi centrali e periferici dello Stato (Geoportali, Carte Tematiche, etc.).

Sarebbe per altro del tutto inaccettabile che, di volta in volta, e a discrezione della Pubblica Amministrazione procedente, venissero sollevate eccezioni, effettuate richieste di analisi, studi e/o integrazioni, proposti od individuati vincoli e prescrizioni, non previsti "ex ante" dalla legge.

Se così non fosse, vorrebbe dire che nel Paese non sarebbe rimasta alcuna certezza del Diritto ed ogni progetto, anche di rilevanza strategica per l'impatto occupazionale e sociale, potrebbe essere sottoposto all'eventuale possibile arbitrio dei funzionari della Pubblica Amministrazione che agiscono in nome e per conto degli Enti procedenti.

Per quanto invece riguarda la questione della coerenza che deve esistere fra la cartografia ufficiale della Regione Sardegna (mappe tematiche relative alla presenza di beni di rilevanza archeologica sul territorio, e vincoli relativi) per non indurre le imprese in errore, non concordiamo sul fatto che il tema esuli dalle competenze di codesto Ministero e che debba essere demandato alla Regione Sardegna ogni riscontro sul punto.

Come risulta infatti dall'organigramma del MiBACT, che Vi alleghiamo, alla potestà di codesto Ministero rispondono le "Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici" che sono strutture decentrate del Ministero nei diversi ambiti territoriali, da cui dipendono anche le Soprintendenze per i beni archeologici.

E' di tutta evidenza il fatto che tale decentramento geografico corrisponda da un lato alla esigenza di una più accurata e puntuale conoscenza delle risorse archeologiche dei territori, al fine della loro protezione e salvaguardia, e dall'altro ad una maggiore facilità di collaborazione inter-istituzionale con le strutture periferiche dello Stato (Regioni, Province, Comuni) nell'ottica di un più completo e accurato servizio al Paese.

Del resto, basta andare sul sito della "Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna" indirizzo: <http://www.sardegna.beniculturali.it/> ed in particolare al sottomenù "Soprintendenze" indirizzo: <http://www.sardegna.beniculturali.it/index.php?it/258/soprintendenze/12/soprintendenza-per-ibeniarcheologici-per-le-province-di-cagliari-e-oristano> per verificare la veridicità delle affermazioni da noi fatte in precedenza.

Accedendo alla pagina di cui sopra testualmente si legge:

"Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano

E' un ufficio dirigenziale di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali. Svolge funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio archeologico e paleontologico nel territorio di competenza, quest'ultima con il concorso e la collaborazione degli Enti territoriali, le





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Università ed i privati.”

Concorso e collaborazione significa che le attività miranti alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico vanno fatte insieme.

Sulla questione non sembra si debba aggiungere altro.

PUNTO 5:

“Ugualmente si deve evidenziare che l'affermazione della Soprintendenza per i beni archeologici in merito alla mancata richiesta di cui al punto 13.3 del DM 10/09/2010 non possa che interpretarsi in riferimento a quanto stabilito al punto 13.2 del medesimo decreto ministeriale nel relativo Allegato I ai sensi del quale il procedimento VIA di cui trattasi confluisce in quello autorizzatorio unico, facendo pertanto supporre al medesimo Ufficio che quest'ultimo fosse stato già attivato dal proponente stante le "Ragioni di urgenza" evidenziate nella nota del 03/04/2014. Così si apprende oggi non essere, e va da sé pertanto che l'adempimento di cui al suddetto punto 13.3 resta ancora da attuarsi nei tempi e modi indicati dal DM 10/09/2010, con ulteriore atto in carico a codesta Società.”

Risposta al PUNTO 5:

Come noto, la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e il Procedimento di Autorizzazione Unica (AU) sono due distinti procedimenti amministrativi.

È altrettanto noto che la VIA è ritenuta essere l'elemento più importante nell'ambito complessivo del ciclo autorizzativo di un progetto.

Senza aver superato positivamente la VIA, è del tutto inutile presentare la richiesta di Autorizzazione Unica, per la quale verrebbe a mancare l'elemento essenziale e condizionante ad un positivo avvio della stessa.

Le "Ragioni di Urgenza" citate nella nota del 03/04/2014 non potevano assolutamente presupporre l'alterazione del ciclo relativo ai procedimenti amministrativi di cui trattasi (VIA e AU) fissati per legge.

Era solo un "pressante richiamo", stante l'importanza degli interessi in gioco, alla necessità di rispettare i tempi massimi previsti dalla legge per lo svolgimento della fase di VIA, che come noto a norma del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 26) prevede che l'Autorità procedente esprima il proprio giudizio entro un massimo di 150 giorni, più eventuali ulteriori 60 giorni, nel caso di particolare complessità dell'opera.

È corretta la Vostra affermazione sull'adempimento a Nostro carico di quanto previsto al punto 13.3 del DM 10/09/2010: richiesta di verifica della sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Tale adempimento sarà espletato al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione unica, una volta che avessimo ottenuto il parere positivo sulla VIA relativa al progetto di cui trattasi.

Rimanendo a disposizione, si porgono

Distinti Saluti

Macomer, 23/05/2014

ELENCO ALLEGATI:

1. Allegato 1: Lettera Flumini Mannu Ltd del 17/03/2014
2. Allegato 2: Estratto della lettera Flumini Mannu Ltd del 03/04/2014 - Risposta al Punto n. 5
3. Allegato 3: Allegato VII parte seconda D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Allegato 4: Organigramma MiBACT

ALLEGATO 1:



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Lettera Flumini Mannu Ltd del 17/03/2014 >.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 14281 del 09/06/2014, avente ad oggetto "Riscontro nota Società FLUMINI MANNU Ltd. del 23/05/2014", ha comunicato alla Società FLUMINI MANNU Ltd. quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente n. 12876 del 21/05/2014, con la presente si riscontra l'ulteriore nota di codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. del 23/05/2014.

Con la suddetta nota del 23/05/2014 codesta Società esprime preliminarmente (Punto 1) la necessità di ricevere "... risposte estremamente chiare ed inequivoche ..." su quanto comunicato dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici con la nota del 29/04/2014.

La scrivente, pur ritenendo che quanto comunicato sia già chiaro nei suoi contenuti e che non possa essere oggetto di equivoci nell'ambito consueto e normale di qualsiasi iter procedimentale, chiede comunque alla competente Soprintendenza per i beni archeologici di voler, ad ogni buon fine, direttamente corrispondere al proponente le delucidazioni richieste nel più breve tempo possibile, trasmettendo le stesse anche alla scrivente e alla Direzione Generale per le antichità.

Preme in ogni caso a questa Direzione Generale evidenziare, qualora ciò possa essere di ausilio a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. al fine di verificare o meno la tempistica del procedimento esplicito dalla scrivente e dagli Uffici periferici di questa Amministrazione ad esso partecipanti, che, sebbene l'istanza (priva di dati) sia pervenuta il 25/11/2013, la stessa è stata dichiarata procedibile dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM - unica "Amministrazione competente", come noto, nel procedimento di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. 152/2006) con nota n. DVA-2014-3019 del 06/02/2014 a seguito della integrazione della documentazione ad essa allegata, risultata carente (cfr. nota del medesimo Dicastero n. DVA-2014-1294 del 20/01/2014).

A seguito della suddetta dichiarazione di procedibilità dell'istanza, la scrivente con nota n. 4264 del 17/02/2014 ha comunicato quanto di competenza a codesta Società, come anche ha richiesto alle Soprintendenze di settore di esprimere le proprie valutazioni endoprocedimentali, ovvero di verificare la necessità di acquisire documentazione integrativa.

Le Soprintendenze di settore si sono quindi espresse, nei termini indicati dalla scrivente Direzione Generale, con note n. 3489 del 06/03/2014 (Sop. BAPSAE) e n. 1669 dell'11/03/2014 (Sop. BA), a cui ha fatto seguito l'unica richiesta di integrazione documentale da parte della scrivente di cui alla nota n. 6860 del 13/03/2014.

A latere, quanto all'intervallo temporale intercorso tra la presentazione dell'istanza e la dichiarazione di procedibilità della stessa da parte del MATTM, appare comunque il caso di evidenziare, come d'altronde ben può evincersi dalle note di quest'ultimo, che il predetto intervallo è stato determinato anche dal fatto che la natura innovativa nel panorama nazionale dell'impianto a scala industriale in questione ha comportato, a carico del predetto Dicastero, la necessità di definire compiutamente l'allocazione del relativo progetto tra le categorie di cui ai diversi Allegati II, III e IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.: ciò anche a chiarimento di quanto posto in quesito sempre al medesimo Dicastero dalla Regione Autonoma della Sardegna e, deve desumersi, a maggiore garanzia della legittimità degli atti di propria competenza, visto l'iter già attivato in sede di procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (cfr. Deliberazione n. 5/25 del 29/01/2013 della G.R. e Volume 1: "Quadro di riferimento programmatico", pp. 5-6).

43



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Si ritiene e auspica che l'exkursus sopra reso risulti di immediata evidenza al fine di determinare come nessun ritardo sia stato procurato a codesta Società da inerzie istruttorie imputabili alla scrivente.

Relativamente al Punto 2, si ritiene che quanto in esso argomentato non possa essere trattato disgiuntamente rispetto alle ulteriori osservazioni formulate al Punto 3: si precisa al riguardo che, al contrario di quanto dedotto da codesta Società, con nota del 21/05/2014 è stato chiesto di esprimersi alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, entro 30 giorni dal ricevimento della nota medesima, sulla base della documentazione già depositata agli atti da codesta Società, stante la necessità di consentire al procedimento comunque di concludersi entro tempi congrui; null'altro infatti sarà ulteriormente richiesto da questo Ministero preso atto che le ragioni e le indicazioni metodologiche pertinenti l'ambito della tutela archeologica esposte dalla scrivente, già peraltro formalizzate da questa Amministrazione per il tramite delle pertinenti Circolari e delle "Specifiche Tecniche" consultabili sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, non sono state ritenute accoglibili da codesta Società medesima, contrariamente all'adesione da codesta medesima Società invece assicurata agli orientamenti metodologici pertinenti l'ambito della tutela paesaggistica, parimenti ricondotti alla fattispecie della valutazione di impatto ambientale con origine e riferimento, in tal caso, nei contenuti dell'Allegato tecnico al DPCM 12.12.2005, "Relazione paesaggistica".

In ogni caso, a migliore rievocazione di quanto occorso, si vuole ulteriormente evidenziare che la competente Soprintendenza per i beni archeologici, con il proprio parere endoprocedimentale n. 1669 dell'11/03/2014 (già trasmesso a codesta Società), ha ben chiarito i limiti di impegno entro i quali si dovesse e si debba intendere circoscritta la verifica richiesta: "... ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie. Si rammenta che tali documenti dovranno essere redatti, necessariamente da specifica figura professionale, e quindi da un archeologo in possesso del titolo di specializzazione o di dottorato di ricerca, come previsto dalla normativa vigente ...".

Ciò precisato, si assicura che, non appena pervenute le due valutazioni endoprocedimentali da parte delle Soprintendenze di settore competenti, le stesse saranno sottoposte all'attenzione di codesta Società medesima per ogni ulteriore contributo istruttorio prima della predisposizione del parere tecnico della scrivente ai fini delle successive e definitive determinazioni dell'On. Ministro; ulteriormente precisando, nel contempo, che il suddetto parere non potrà essere reso se non dopo l'assicurazione da parte del concertante MATTM e della Regione Autonoma della Sardegna che nessuna ulteriore documentazione integrativa o modifica progettuale sarà da essi richiesta nell'ambito dei rispettivi procedimenti, al fine di avere certezza che questo Ministero abbia potuto valutare tutta la documentazione presentata dal proponente nel presente procedimento.

Per quanto concerne il Punto 4, si deve tornare ad osservare che questo Ministero risponde per quanto attiene alle proprie esclusive competenze e conseguenti atti, non potendo entrare nel merito di quanto diversamente prodotto da altre Amministrazioni, alle quali pure è stata, sempre e comunque, garantita la propria collaborazione.

La problematica di cui sopra, peraltro, non è in alcun modo dirimente e non riveste pregio nel caso de quo, essendo di tutta evidenza e fuor di dubbio che non tutto il patrimonio culturale, e a maggior ragione quello archeologico per la sua precipua natura di patrimonio 'non evidente' e continuamente e in qualsiasi momento rinvenibile, può dichiararsi già conosciuto in tutte le sue componenti e in tutta la sua consistenza, e quindi essere oggetto di provvedimenti amministrativi dichiarativi di culturalità ai sensi del vigente D. Lgs.

44



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

42/2004, "Codice dei beni culturali e paesaggistici"

E, alla luce di quest'ultima considerazione, proprio la particolarità dell'intervento oggetto della procedura VIA di cui trattasi (stante quanto riferito dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici nella propria nota dell'11/03/2014 e, ancora, la notevolissima estensione territoriale dello stesso: 269 ha, oltre a quella impegnata dal nuovo tracciato della strada comunale da spostarsi e dalla connessione elettrica interrata fino al punto di consegna), a parere della scrivente, avrebbe richiesto e consigliato l'espletamento di ulteriori verifiche e valutazioni oltre il mero riscontro del sussistere di provvedimenti di tutela amministrativamente adottati, onde appunto escludere per tempo, con la maggiore fondatezza possibile, l'eventualità di un impatto importante sul patrimonio archeologico, atteso che - in difetto delle stesse verifiche e valutazioni - l'asserzione circa l'assenza di detto impatto risulta non adeguatamente supportata sotto il profilo tecnico-scientifico, soprattutto in carenza nel gruppo di redazione dello S.I.A. (così come risulta dalla documentazione prodotta) della competente figura specialistica.

Ciò, in definitiva, nell'interesse di codesta stessa Società, stante l'ovvia considerazione che, tanto più è accurata e fondata l'indagine preliminare (nei limiti, ben inteso - ad avviso della scrivente del tutto ragionevoli - di quanto indicato dalla Soprintendenza), tanto più si riduce il rischio di imprevisti in corso d'opera: al riguardo appare il caso di rammentare il disposto dell'art. 90 del citato "Codice dei beni culturali e paesaggistici" circa i ritrovamenti archeologici fortuiti.

Appare altresì il caso di evidenziare, più in generale, che la competenza di questo Ministero nella procedura di VIA in essere si esplica pienamente e in modo stringente, al contrario della previgente normativa oltre che sulla base di un amplissimo e consolidato orientamento giurisprudenziale, anche al di là della presenza o meno di provvedimenti amministrativi dichiarativi di culturalità.

Per quanto attiene al Punto 5, non si ritiene di aderire all'affermazione di codesta Società, secondo la quale "... Senza aver superato positivamente la VIA, è del tutto inutile presentare la richiesta di Autorizzazione Unica, per la quale verrebbe a mancare l'elemento essenziale e condizionante ad un positivo avvio della stessa ...".

Si osserva infatti che l'avvio della procedura di Autorizzazione Unica, comportando l'attivazione tempestiva e interrelata - grazie al coordinamento procedurale che le è proprio - delle valutazioni da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, supporterebbe e agevolerebbe la conclusione dello stesso procedimento VIA con la ragionevole certezza che in nessuna successiva fase autorizzatoria comunque denominata (che vede coinvolti direttamente per le competenze ad essi attribuite le Amministrazioni regionali e comunali e molti altri Enti) si possa rendere necessaria una modifica significativa del progetto e delle sue opere connesse, con la possibile conseguenza che tale modifica debba per norma essere nuovamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA a cura dell'Amministrazione competente (MATTM).

Sul tema e a maggiore chiarimento di quanto qui si intende, si invita a voler - ad esempio - considerare quanto indicato da codesto stesso proponente nel documento PSTADARELTECN001, p. 34, per la strada comunale da spostarsi ("... Quanto esposto nella presente relazione è la scelta valutata migliore poiché si è evitato di attraversare trasversalmente i terreni privati, preferendo costeggiare i corsi d'acqua presenti in sito... Il progetto esecutivo potrà contemplare un diverso tracciato, se concordato con l'ente comunale competente") ponendolo a confronto con quanto espone il Comune di Villasor nel proprio Parere istruttorio di controllo tecnico/osservazioni (allegato alla nota del medesimo Comune n. 1760 del 28/01/2014, pervenuta anche alla scrivente solo quale 'osservazione' e quindi da trasmettersi al proponente,

45



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

per le eventuali controdeduzioni, a cura dell'Amministrazione competente).

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche qualora si consideri, sempre esemplificativamente, il Progetto preliminare delle opere di connessione alla RTN, per il quale risulta essere stato presentato per la VIA (pp. 4 e 5 del documento n. PPOCRELTECN001) il "... progetto preliminare di detto collegamento, che dovrà essere sottoposto al Gestore di Rete, da esso vidimato, e quindi elaborato in forma definitiva ... In questa fase di VIA si allega il progetto preliminare delle opere di connessione che verrà presentato ad Enel Distribuzione, avendo cura di integrare nel proseguo del procedimento anche l'avanzamento del progetto delle opere di rete".

Si auspica, nelle more della successiva trasmissione delle valutazioni endoprocedimentali degli Uffici periferici di questo Ministero, di aver corrisposto pienamente alle attese di codesta Società, non potendo esimersi in conclusione dal sottolineare come quanto occorso nel procedimento di cui trattasi risulti singolare e sorprendente nell'ambito di tutte le procedure di VIA da anni istruite dalla scrivente, condotte - nell'espletamento rigoroso dei propri compiti istituzionali di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (patrimonio collettivo e bene primario della Nazione, si rammenta, come noto costituzionalmente protetto) - in un'ottica di dialogo con tutti i soggetti coinvolti e di ragionevole attenzione al contemperamento delle diverse istanze da essi manifestate.

Si resta altresì disponibili per qualsiasi ulteriore chiarimento >

CONSIDERATO che la **Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano** con nota n. 4584 del 19/06/2014 ha espresso il seguente parere endoprocedimentale riscontrando la richiesta della Direzione Generale PBAAC n. 12876 del 21/05/2014:

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e il SIA trasmesso a questo Ufficio dalla Società **Flumini Mannu Ltd** pervenuta il 25.11.2013 ed assunta al protocollo con il n. 6967 di pari data. Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea n. 12876 DG/PBAAC/34.19.04/fasc. 2337 del 21.05.2014, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19.03.2010 del Direttore Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni archeologici

1.1.a. È stato avviato con nota n. 1917 del 17.03.2014 il procedimento ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii. per la dichiarazione di importante interesse archeologico per il sito denominato "Terme romane in loc. Sa Freighedda" nel comune di Decimoputzu, coordinate UTM 490059,00 E - 4356458,00 N, posto a circa 2 km a S-O dell'area direttamente interessata dai lavori in parola.

1.1.b. Sono in corso verifiche per l'avvio di procedimento per il "Nuraghe Su Sonadori" di Villasor, coordinate 483951,57 E - 4361060,61 N, posto a circa 3,5 km a O-N-O dell'area direttamente interessata dai lavori in parola.

1.1.c. Sono in corso verifiche per la presenza di segnalazioni archeologiche nei siti denominati "Mitza sa Canna" di Decimoputzu, coordinate approssimative 488665,74 E - 4358035,94 N; "Giva 'e Molas" di Villasor, coordinate approssimative 487363,67 E - 4359620,58 N; "Sa Crexiedda" di Villasor, coordinate approssimative 487093,00 E - 4359452,00 N.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Beni archeologici



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Nel progetto analizzato non sono presenti documenti dedicati ai Beni Archeologici. Come già indicato negli allegati della nota n. 1669 del 11.03.2014, nell'area di progetto risultano essere presenti alcune segnalazioni archeologiche, in particolare:

1) Loc. Giva 'e Molas, in base ai dati editi in A. Usai - V. Marras, Scavi nel nuraghe Su Sonadori (Villasor - CA). Campagne 1994-2000, in La civiltà nuragica. Nuove acquisizioni, Cagliari 2005, pp. 181-207.

2) Loc. Mitza sa Canna, in base ai dati editi in G. Ugas, La Tomba dei guerrieri di Decimoputzu, Cagliari 1990.

3) Con sopralluogo del 17.06.2014 non è stato possibile individuare tali siti a causa della non accessibilità della loc. Giva 'e Molas, recintata e di proprietà privata, e per la loc. Mitza sa Canna per la copertura vegetativa. È stato altresì verificata la segnalazione di ritrovamenti sporadici di materiale di epoca nuragica nella zona delle coordinate 487559,82 E - 4358607,80 N. Il sito dovrà essere verificato in altra stagione in quanto la copertura vegetativa non ne consente una lettura certa. Analoga situazione di scarsa visibilità dovuta al periodo vegetativo si è riscontrata nella località nota da fonte orale come "Sa Crexedda" (traduzione: "la chiesetta"), coordinate 487093,00 E - 4359452,00 N.

In assenza di apposita valutazione del rischio archeologico, viste le generiche segnalazioni in tutta l'area, vista la densità dell'occupazione antropica antica, preso atto della non presentazione di apposito documento di verifica che permetta di escludere le possibilità di ritrovamenti nelle aree dove si intende realizzare l'impianto, si evidenzia un rischio archeologico non valutato dal proponente.

Si ritiene altresì utile ricordare che l'eventuale rinyenimento di oggetti mobili o immobili con valenza archeologica sono soggetti a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., art. 28 comma 2: "Al soprintendente spetta altresì la facoltà di sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13", senza che l'eventuale ritardo o l'eventuale impossibilità di realizzazione dell'opera possano essere in alcun modo imputati a questa Amministrazione.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Come già evidenziato con nota n. 1669 del 11.03.2014 di questa Soprintendenza per i Beni Archeologici, è stata richiesta l'attivazione di:

1) "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico - VPLA", intendendo con ciò, come esplicitato nella medesima nota del 11.03.2014 e più diffusamente illustrato da codesta Direzione Generale PBAAC nelle proprie successive note al proponente, una relazione archeologica che preveda la ricerca d'archivio presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i Comuni di Decimoputzu e di Villasor, e un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie.

Questo Ufficio, vista la richiesta di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà ulteriormente assumere in merito codesta Direzione Generale.

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, ribadisce l'impossibilità della valutazione delle ricadute del progetto sulla componente archeologica dei Beni Culturali, confermando che in assenza di un'apposita valutazione redatta

47



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

da tecnico incaricato dal proponente è altresì impossibile prevedere la presenza e la collocazione certa di siti o di oggetti di interesse archeologico. Ci si riserva la possibilità di verifica delle segnalazioni archeologiche già note e dell'intera area di progetto durante la fase vegetativa consona alla loro identificazione, con tutte le possibilità di tutela previste dal D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. Rimane inteso che l'eventuale approvazione del progetto non deroga da quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.) in materia di ritrovamenti fortuiti (art. 90) e di possibilità di sospensione dei lavori (art. 28), e di eventuale verifica dell'interesse culturale dei beni immobili ritrovati (artt. 10, 12, 14) >.

VISTO E VALUTATO quanto per conto della Società FLUMINI MANNU Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Virdis, riscontrando la nota della Direzione Generale PBAAC n. 14281 del 09/06/2014, con nota del 19/06/2014 di 13 pagine (pervenuta per email PEC il 19/06/2014 alla Direzione Generale PBAAC e al relativo Servizio IV) ha comunicato quanto segue:

< Gentili Signori,

per quanto riguarda il primo punto della Vostra lettera prot. n. 14281 a noi pervenuta in data 10 giugno 2014, in riferimento alla risposta attesa dalla competente Soprintendenza dei Beni Archeologici di Cagliari e Oristano, sul tema del ricevimento dei documenti relativi al progetto, restiamo in attesa di ricevere le loro risposte, da Voi preannunciate.

Della Vostra sollecitudine in tal senso Vi ringraziamo.

Per quanto riguarda il Vostro "excursus" che ripercorre correttamente le fasi del procedimento che ci occupa dal suo inizio fino ad oggi, non abbiamo nulla da eccepire rispetto alla Vostra affermazione secondo cui "nessun ritardo sia stato procurato a codesta Società da inerzie istruttorie imputabili alla scrivente."

Di questo Vi va dato atto.

Tuttavia osserviamo che il nostro rapporto come Proponente nella procedura di autorizzazione complessiva del progetto in oggetto, è instaurato nei confronti dello Stato e delle sue articolazioni centrali e periferiche, complessivamente considerate.

Nelle "Ragioni di urgenza", che è un documento allegato alla nostra comunicazione del 3 aprile 2014, a cui Vi rimandiamo, abbiamo spiegato con dovizia di particolari le nostre ragioni di preoccupazione rispetto alla durata dei procedimenti nei quali siamo coinvolti e alla possibilità di perdere l'intero investimento ed anche i partner internazionali da noi coinvolti nel progetto, a causa del protrarsi delle procedure autorizzative.

Facciamo rispettosamente osservare che oggi 19 giugno 2014 sono passati già 142 giorni dal momento del formale avvio dell'iter relativo al procedimento di VIA dell'impianto solare termodinamico "Flumini Mannu" (28 gennaio 2014), e che secondo il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, art. 26 comma 1, il termine perentorio stabilito dalla legge per la conclusione dell'istruttoria è di 150 giorni.

Per quanto invece riguarda il più generale procedimento di Autorizzazione Unica il D. Lgs. 387 all'art. 12 comma 4 e s.m.i. stabilisce che la durata del procedimento di Autorizzazione Unica non può essere superiore a 90 giorni, al netto dei tempi della VIA.

In conclusione se l'orientamento dell'Ente procedente e di tutti i soggetti istituzionali coinvolti fosse positivo, in teoria entro la fine di settembre del 2014 potremmo ottenere la determina relativa all'Autorizzazione Unica al progetto "Flumini Mannu".

Abbiamo preso buona nota di quanto da Voi argomentato ai punti 2 e 3 della Vostra lettera, anche per quello che riguarda il nostro coinvolgimento, dopo la espressione dei pareri delle competenti Soprintendenze di Cagliari e Oristano, per ogni ulteriore nostro contributo istruttorio, sul tema archeologico, ai fini di

48



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

"aiutarVi" a formulare nel miglior modo possibile il Vostro parere tecnico, necessario per le definitive determinazioni dell'Onorevole Ministro.

Per quello che riguarda l'adeguatezza del layer del geoportale della Regione Sardegna che descrive i vincoli di natura archeologica dei quali tener conto nella elaborazione dei progetti, aventi impatto sul territorio, elaborati dai professionisti e dalle imprese, di cui al Vostro richiamo nel secondo capoverso di pag. 5 della lettera che ci occupa, riconfermiamo il nostro punto di vista espresso nella lettera del 23 Maggio 2014 al punto 4, in particolare per ciò che riguarda i compiti della Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Cagliari e Oristano, così ben descritti nel sito a disposizione del pubblico:

<http://www.sardegna.beniculturali.it/index.php?it/258/soprintendenze/12/soprintendenza-per-i-beni-archeologici-per-le-province-di-cagliari-e-oristano>

laddove testualmente si dice:

"Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano

E' un ufficio dirigenziale di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali. Svolge funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio archeologico e paleontologico nel territorio di competenza, quest'ultima con il concorso e la collaborazione degli Enti territoriali, le Università ed i privati."

Nessun altro ha le competenze scientifiche ed il peso istituzionale, conferiti esplicitamente dalla legge e correttamente rappresentati nell'organigramma del Ministero, per interagire autorevolmente e con efficacia con la Regione Sardegna, al fine di una corretta rappresentazione (sulle apposite carte tematiche) del patrimonio archeologico e paleontologico da salvaguardare.

A tal proposito nella risposta al punto successivo daremo una più corretta rappresentazione quantitativa dell'entità dell'impatto complessivo sul territorio del nostro progetto e delle relative implicazioni per quello che riguarda la salvaguardia dei beni archeologici.

A beneficio dei nostri lettori, riportiamo integralmente in corsivo un brano molto rilevante della Vostra lettera che ci sembra opportuno dover puntualmente commentare, fornendo anche elementi di natura quantitativa non immediatamente desumibili dal tessuto della documentazione di progetto che Vi abbiamo consegnato e prima non forniti esplicitamente.

«La problematica di cui sopra, peraltro, non è in alcun modo dirimente e non riveste pregio nel caso de quo, essendo di tutta evidenza e fuor di dubbio che non tutto il patrimonio culturale, e a maggior ragione quello archeologico per la sua precipua natura di patrimonio 'non evidente' e continuamente e in qualsiasi momento rinvenibile, può dichiararsi già conosciuto in tutte le sue componenti e in tutta la sua consistenza, e quindi essere oggetto di provvedimenti amministrativi dichiarativi di culturalità ai sensi del vigente D.Lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e paesaggistici".

E, alla luce di quest'ultima considerazione, proprio la particolarità dell'intervento oggetto della procedura VIA di cui trattasi (stante quanto riferito dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici nella propria nota dell'11/03/2014 e, ancora, la notevolissima estensione territoriale dello stesso: 269 ha, oltre a quella impegnata dal nuovo tracciato della strada comunale da spostarsi e dalla connessione elettrica interrata fino al punto di consegna), a parere della scrivente, avrebbe richiesto e consigliato l'espletamento di ulteriori verifiche e valutazioni oltre il mero riscontro del sussistere di provvedimenti di tutela amministrativamente adottati, onde appunto escludere per tempo, con la maggiore fondatezza possibile, l'eventualità di un impatto importante sul patrimonio archeologico, atteso che - in difetto delle stesse verifiche e valutazioni - l'asserzione circa l'assenza di detto impatto risulta non adeguatamente supportata

49



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

sotto il profilo tecnico-scientifico, soprattutto in carenza nel gruppo di redazione dello S.I.A. (così come risulta dalla documentazione prodotta) della competente figura specialistica. Ciò, in definitiva, nell'interesse di codesta stessa Società, stante l'ovvia considerazione che, tanto più è accurata e fondata l'indagine preliminare (nei limiti, ben inteso - ad avviso della scrivente del tutto ragionevoli - di quanto indicato dalla Soprintendenza), tanto più si riduce il rischio di imprevisti in corso d'opera: al riguardo appare il caso di rammentare il disposto dell'art. 90 del citato "Codice dei beni culturali e paesaggistici" circa i ritrovamenti archeologici fortuiti. Appare altresì il caso di evidenziare, più in generale, che la competenza di questo Ministero nella procedura di VIA in essere si esplica pienamente e in modo stringente, al contrario della previgente normativa oltre che sulla base di un amplissimo e consolidato orientamento giurisprudenziale, anche al di là della presenza o meno di provvedimenti amministrativi dichiarativi di culturalità.»

Concordiamo con Voi che per quanti sforzi possono fare le Soprintendenze ai beni archeologici sui territori da Voi presidiati in tutto il Paese, sia praticamente impossibile conoscere e cartografare tutto l'immenso patrimonio archeologico, che come popolo ci appartiene.

In tal senso c'è l'obbligo per chiunque intraprenda opere che abbiano un impatto sul terreno di comunicare immediatamente alle Soprintendenze gli eventuali ritrovamenti di beni aventi interesse di natura archeologica, al fine di aiutare un processo di mappatura e catalogazione virtualmente infinito e nell'interesse di tutti.

Ci corre l'obbligo, tuttavia, di rendere più esplicitamente comprensibile la dimensione quantitativa reale del nostro intervento sul territorio.

I 269 ettari (2.690.000 m²) di territorio a cui fate riferimento nella Vostra lettera, e che giustifica la Vostra preoccupazione, rappresentano un'area complessiva di impianto che è così costituita:

- 1) campo solare lordo: 236 ettari (2.360.000 m²)
- 2) power-block: 5 ettari (50.000 m²)
- 3) aree verdi: 28 ettari (280.000 m²)

Il campo solare ha una geometria che lascia assolutamente integra larga parte della superficie lorda del terreno occupata, poiché l'interasse tra i collettori solari, come si vedrà meglio nelle foto successive, è di 16,5 m.

L'area complessiva di impianto di cui trattasi, è stata soggetta per decenni al normale utilizzo di tipo agricolo prima di essere convertita in parte e a rotazione all'uso pastorale. L'uso agricolo, in particolare la coltivazione di cereali, comporta arature annuali di una profondità dell'ordine di 50 cm.

"Un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto da effettuarsi in periodo vegetativo consono, attraverso ricognizioni di superficie", non avrebbe potuto, con ogni probabilità, far emergere nulla di significativo, considerato il pluridecennale utilizzo agricolo del terreno e la sua "frequentazione" annuale.

Poiché abbiamo dimostrato che ritrovamenti di natura superficiale sono altamente improbabili, ritrovamenti archeologici sarebbero teoricamente possibili solo nelle fasi di scavo in profondità del sottosuolo.

Ora delimitiamo l'area effettivamente interessata dagli scavi per le fondazioni degli edifici della power block (profondità di scavo max. 2 metri).

Gli scavi interessano esclusivamente le fondazioni dell'area "power block", escludendo quegli edifici che per loro natura sono dei manufatti industriali che si appoggiano sul terreno.

Definizione dell'area:

- Area power block complessiva: 52.694 metri quadri;
- Aree verdi all'interno della power block: 15.244 metri quadri da tenere come un prato all'inglese con erba



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

corta e robusta tagliata bassa;

- Area occupata da edifici nella power block: 2.084 metri quadrati;

- Aree pavimentate: 35.365 metri quadrati.

Edifici principali (dimensioni):

A. Edificio Turbo-generatore (30x20 m);

B. Edificio quadri elettrici impianto di produzione energia ed edificio sala controllo e uffici (34x16 m);

C. Edificio impianto produzione aria compressa (19x14 m);

D. Edificio pompe antincendio (20x23 m);

E. Edificio officina manutenzione/magazzino (19x25 m);

F. Locale connessione rete elettrica di Media Tensione (10x7 m).

Ipotizziamo che lo scavo di fondazione debba avere larghezza standard di 80 cm e lunghezza variabile in funzione della geometria dei diversi edifici.

Qui sotto c'è il calcolo analitico delle superfici interessate da scavi per ciascun edificio.

Il risultato è dimensioni superficie
il seguente: scavata

edificio

A.	30x20 m	77,44 m ²
B.	34x 16 m	83,84 m ²
C.	19x14 m	50,24 m ²
D.	20x23 m	66,24 m ²
E.	19x25 m	67,84 m ²
F.	10x7 m	24,64 m ²

I serbatoi dei sali fusti non sono considerati edifici; hanno una forma circolare il cui raggio è di 19,75 m. Essi sono contenuti in una vasca di forma rettangolare avente superficie complessiva di 8.300 m².

La superficie complessiva interessata da scavi nella power-block è dunque globalmente di 8.670 m².

Ci occupiamo ora di valutare gli scavi superficiali necessari a posizionare sul terreno gli elementi del campo solare, che sono costituiti da 720 collettori solari (assemblaggio ciascuno di 14 moduli di ricezione).

Ogni collettore solare appoggia sul terreno in 15 punti localizzati.

Più di tante descrizioni è utile al nostro scopo un'immagine che abbiamo preso da un impianto identico a quello che vogliamo costruire, composto da 3 gruppi da 50 MWe, situato in Spagna (Extrasol 1-2-3).

[omissisi]

Come si vede nella foto qui a lato nell'impianto Extrasol 1-2-3- che è stato costruito qualche anno fa, il tipo di fondazione per il sostegno dei collettori è una normale fondazione in cemento armato, di tipo circolare avente raggio di 30 cm e superficie occupata pari a 0.28 m².

Ciò che noi ipotizziamo di impiegare, vuole evitare impatti sul terreno derivanti dalle gettate di fondazione, utilizzando in alternativa pali a vite come quello che vi mostriamo nella foto che segue (Figura 3).

[omissisi]

Il diametro di questi pali a vite è di circa 30 cm, con una occupazione di superficie 0.07 m².

Poiché il numero dei pali complessivamente considerato è pari a 10.800 e la loro occupazione della superficie del suolo è di 0,07 m², la superficie complessivamente occupata nell'intero campo solare che è di 236 ettari circa sarà di (0.07065x10.800 = 763 m²).

Superfici totali interessate da scavi =



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

(aree fondazioni edifici power block + fondazioni collettori solari)

$8.670 \text{ m}^2 + 763 \text{ m}^2 = 9.433 \text{ m}^2$ cioè meno di 1 ettaro.

In conclusione:

Sull'intera superficie di impianto di $2.690.000 \text{ m}^2$ le aree interessate da scavi sono lo 0,37 %.

Il rischio di trovare reperti archeologici è limitato a meno di 1 ettaro di superficie.

Prendiamo un impegno solenne a far presidiare gli scavi, nel corso di tutta la loro esecuzione, da un archeologo professionista indicato dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Cagliari e Oristano, in modo che non ci sia il minimo dubbio sul fatto che nessun possibile danno al patrimonio archeologico della Regione Sardegna possa essere perpetrato.

Ribadiamo tuttavia che il non aver voluto aderire a quanto suggerito dalla competente Soprintendenza ai beni archeologici di Cagliari e Oristano relativamente alla esecuzione della VPIA sull'area, non è dovuto al puntiglio di voler utilizzare a nostro favore ciò che pure la legge dispone, ma dalla assoluta necessità di evitare che il nostro progetto, nelle more del procedimento autorizzativo di cui trattasi, esca dall'area di bancabilità, vanificando in questo modo un lavoro di anni.

Vi ricordiamo infatti che le leggi statali relative all'incentivazione delle centrali solari termodinamiche, prevedono che gli incentivi previsti per lo sviluppo di questa tecnologia calino del 5% all'anno a partire dal 31/12/2015, data ultima entro la quale la centrale deve essere connessa alla rete.

Conosciamo i poteri di interdizione nella procedura di VIA che sono in capo a codesto Ministero, il quale può negare il proprio concerto, al Ministero procedente (MATTM), con ciò rendendo impossibile, secondo le normali procedure, arrivare ad una positiva conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale; ciò che ovviamente non auspichiamo.

Per quanto riguarda la Vostra non condivisione di quanto da noi espresso al punto 5 della nostra lettera del 23 maggio 2014, in riferimento all'attivazione contemporanea del procedimento di VIA e di Autorizzazione Unica, osserviamo quanto segue.

La legge non vieta di presentare contemporaneamente alla Valutazione Impatto Ambientale e all'Autorizzazione Unica un progetto. Questo ai sensi del Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" parte terza "Procedimento Unico" punti 13 e 14. Si ricorda che tale decreto essendo la risultante di intese intercorse tra lo Stato e le Regioni in materia di energia, è legge di rango costituzionale.

In particolare nell'elencare i contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica al punto 13.1 lettera h) viene testualmente detto:

"h) ove prescritta, documentazione prevista dal Dlgs 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a)"

La legge non prescrive esplicitamente, all'atto della richiesta di inizio del procedimento di Autorizzazione Unica, il possesso del decreto contenente l'esito positivo della VIA, ma soltanto la "documentazione che serve a fare la valutazione di impatto ambientale".

L'avvio del procedimento unico (punto 14) è subordinato alla presentazione della documentazione elencata al punto 13.1 del medesimo decreto e quindi non è necessaria la determina dell'esito positivo di VIA, ma al punto 14.13 si sottolinea che i lavori della Conferenza dei Servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale.

52



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Dunque sarebbero impossibili intese fra i soggetti istituzionalmente coinvolti per risolvere, nelle more dell'acquisizione del decreto di VIA positivo, i molteplici problemi che oggettivamente si pongono nella fase di Autorizzazione Unica.

A rafforzamento di quanto detto ci soccorre una sentenza della TAR della Regione Lombardia Sez. IV del 2007 che sinteticamente citiamo:

"Costruzione ed esercizio di impianti di potenza superiore a 300 MW termici - L. 55/2002 - Autorizzazione unica - Esito positivo della VIA - Condizione essenziale - Autonoma impugnazione del decreto di VIA favorevole - Possibilità.

In materia di costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, se è vero che la valutazione di impatto ambientale si inserisce in un procedimento che culmina nell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art.1, comma 2, del d.l. n.7/2002, convertito nella legge n. 55/2002, è altrettanto vero che l'esito positivo della V.I.A., rappresenta condizione essenziale per il rilascio della suddetta autorizzazione (la predetta norma precisa tra l'altro che "l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio").

Pertanto, il carattere lesivo del giudizio positivo di compatibilità ambientale opera immediatamente, in quanto solo l'adozione del decreto di VIA favorevole al progetto consente il rilascio dell'autorizzazione finale, con la conseguenza che il decreto stesso è autonomamente impugnabile, assieme agli atti preparatori o altrimenti connessi (TAR Piemonte, II, 15/4/2005, n.1028; Cons.Stato, VI, 9/6/2005, n.3043)."

Sappiamo che sia il procedimento di VIA che il procedimento di Autorizzazione Unica per loro natura sono soggetti ad una decisione degli Enti procedenti che può essere positiva o negativa.

Facciamo rispettosamente osservare che sia nella presentazione della documentazione per la VIA che in quella per la Autorizzazione Unica, è previsto il pagamento di oneri istruttori (pari allo 0,5 % del valore dell'opera).

Stante l'elevato costo di questa tipologia di impianti energetici, allo stadio iniziale del loro sviluppo, gli oneri da pagare per poter accedere contemporaneamente alle 2 procedure sono ingenti, né è previsto che essi siano restituiti in caso di esito negativo della procedura di VIA e dunque anche dell' Autorizzazione Unica.

Nel caso che ci occupa, si tratta di centinaia di migliaia di euro da mettere totalmente a rischio, in un momento di gravissima crisi dell'economia reale e di "credit crunch" conclamato.

Questa è la ragione per la quale abbiamo deciso di procedere step-by-step nella presentazione della VIA. Per quello che riguarda l'ultimo punto della Vostra lettera relativamente alla "singolarità" di quanto occorso nel procedimento autorizzativo che ci occupa, dovete considerare quanto segue:

1) Ci auguriamo, pur nella durezza del confronto argomentativo, di non aver mai trasceso i doveri di correttezza e di educazione che abbiamo nei Vostri confronti, come alti Dirigenti di un Ministero preposto alla salvaguardia di fondamentali beni comuni. Qualora fossimo incorsi in tal senso in qualche "sbavatura", Vi assicuriamo che non era nostra intenzione e ce ne scusiamo sinceramente.

2) Le aziende che operano nel territorio nazionale (italiane ed estere) sono esposte a una serie di gravissimi problemi "di sistema" che incidono sempre più pesantemente sulla loro possibilità di sopravvivenza futura e le inducono a quotidiane valutazioni sul fatto se il Paese voglia o meno la presenza di investitori esteri (o di investitori tout-court) nella propria economia. Tutto ciò che si fa in Italia è terribilmente difficile per la estrema complessità e incertezza del sistema giuridico, politico e amministrativo, molto più di quanto non avvenga nel resto del mondo.

53



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Sul tema non ci dilunghiamo, stante il fatto che, anche oggi, i giornali parlano del taglio retroattivo previsto per decreto, degli incentivi stabiliti per legge, qualche anno fa, al settore fotovoltaico, e sulla base dei quali sono stati negoziati con il sistema bancario internazionale gli ingenti finanziamenti necessari a costruire le opere (20.000 MW).

Sempre di oggi è la notizia dell'apertura di una procedura di infrazione della Comunità Europea nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto delle Direttive Europee sui tempi massimi di pagamento delle imprese da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

3) È difficile pretendere serenità e imperturbabilità da parte di imprese che operano costantemente in condizioni di emergenza e di rischio.

RingraziandoVi per la Vostra disponibilità e attenzione, e rendendoci disponibili ad ogni Vostra ulteriore richiesta, ci è gradita l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 15601 del 23/06/2014 ha chiesto alla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito al parere in ultimo trasmesso da codesta Soprintendenza per i beni archeologici con la nota n. 4584 del 19/06/2014, si deve evidenziare che in pari data è pervenuta una ulteriore nota della Società Flumini Mannu Ltd. (allegata alla presente per facilità di lettura benché già indirizzata direttamente) a riscontro di quella della scrivente n. 14281 del 09/06/2014.

Considerato che con la suddetta nota del 19/06/2014 la Società Flumini Mannu Ltd. ha esposto ulteriori elementi di precisazione sulle caratteristiche del progetto proposto che necessitano di una ulteriore verifica da parte di codesta Soprintendenza per gli aspetti di competenza, si chiede a codesto Ufficio periferico di voler trasmettere entro 10 giorni dal ricevimento della presente le proprie eventuali ulteriori valutazioni in merito, eventualmente integrando/modificando il parere finale già reso con la nota n. 4584 sopra citata.

La Soprintendenza per i beni archeologici avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione Generale per le antichità al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 4759 del 25/06/2014 ha espresso il seguente parere endoprocedimentale integrativo riscontrando la richiesta della Direzione Generale PBAAC n. 15601 del 23/06/2014:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la richiesta di controdeduzioni della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee del 23.06.2014 prot. 15601, si evidenzia quanto segue.

In più riprese questa Soprintendenza si è espressa sulla necessità di una verifica preventiva del rischio archeologico, intesa sempre come esposto dalla scrivente e quindi diffusamente oggetto di esplicitazione da parte della DG PBAAC. Tale verifica è necessaria per esprimere il parere di competenza di questa Soprintendenza all'interno del procedimento di V.I.A., ma è anche lo strumento necessario a limitare i possibili ritardi in fase esecutiva, e quindi risponde alle dichiarate ragioni di urgenza del proponente. In assenza di tali verifiche si ribadisce che eventuali ritrovamenti di beni culturali in fase di esecuzione possono portare al blocco dei lavori nel settore interessato (art. 28 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.) e successivamente, se i ritrovamenti rispondono ai requisiti previsti dal D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., portare all'avvio di procedimento per la dichiarazione di importante interesse culturale (art. 14 D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii.) e alla

54



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

successiva dichiarazione in base all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., a cui potrebbe essere opportuno, in base ai ritrovamenti effettuati, aggiungere un'adeguata area di tutela indiretta, secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. Ogni ritardo rispetto alle dichiarate ragioni di urgenza e alla data del 31.12.2015 per la connessione alla RTN non può essere imputato a questa Soprintendenza, che è sempre stata a disposizione per indicare principi e metodologie d'intervento adeguate al progetto in parola e a tal fine ha messo a disposizione il proprio archivio e i dati conosciuti, come voleva sottolineare la cartografia allegata alla nostra nota n. 1669 dell'11.03.2014. Si fa presente che i dati forniti in quella sede non sono da considerarsi esaustivi.

Si accoglie la volontà del proponente di voler far seguire le escavazioni previste in progetto da uno o più archeologi professionisti in numero consono ai fronti di scavo aperti in contemporanea e al cronoprogramma redatto, ma ciò non limita le ricadute negative che l'impianto presenta per i depositi archeologici dell'area. Si precisa che l'eventuale o gli eventuali nominativi non saranno forniti da questa Soprintendenza, ma dovranno essere reperiti a discrezione della Flumini Mannu Ltd tra i professionisti muniti di apposito titolo di studio. Sarà comunque in fase di Autorizzazione Unica che il proponente potrà volontariamente proporre forme di sorveglianza o di intervento, mentre in V.I.A. si chiedeva esclusivamente di valutare, localizzare e quantificare il rischio archeologico al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza nel confronto con i dati a nostra disposizione e salvo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. Si coglie l'occasione anche per rammentare che l'analisi autoptica nota sotto il nome scientifico di survey o di field survey e le analisi degli aloni di dispersione, della quantità e della tipologia dei reperti di superficie e della distribuzione delle presenze/assenze, permette di mappare le aree a rischio archeologico. Tale metodologia, sebbene non esaustiva, rimane quella più in uso per il costo relativamente contenuto e per il limitato tempo di realizzazione rispetto ad altri modi di intervento di tipo geo-fisico.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conferma quanto già espresso con la nostra nota n. 4584 del 19.06.2014 >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 4760 del 25/06/2014 ha comunicato quanto segue a riscontro della nota del 23/05/2014 della Società Flumini Mannu Ltd.:

< Si fa seguito alla Vostra nota del 23.05.2014, acquisita agli atti con nostro prot. n. 4081 del 29.05.2014.

A seguito della richiesta della Dir. Gen. Per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee prot. n. 4264 del 17.02.2014 è stato analizzato il progetto in parola. Per mero errore materiale, in un primo momento non è stato riscontrato l'invio della versione cartacea. Un successivo controllo in base al numero di protocollo fornito dal proponente ha dato esito positivo e ha reso superata la richiesta di "... consegnare copia integrale del progetto e del SIA anche alla scrivente Soprintendenza", formulata con nostra nota n. 1669 dell'11.03.2014.

Dalle analisi del progetto, in vero, sono rimaste confermate le criticità già espresse con la citata nota n. 1669 dell'11.03.2014 e ribadite con la successiva nota n. 2993 del 29.04.2014. In entrambi i casi si chiedeva l'attivazione delle procedure di VPIA, o di altra metodologia consimile, da integrare nello SIA e l'analisi degli impatti cumulativi. Si chiedeva, altresì, riscontro dell'assenza di una richiesta di sussistenza vincoli al fine di evitare ulteriori disguidi. Tale riscontro successivamente è stato fornito da Voi, confermando l'assenza di tale richiesta >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed

55



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 9146 del 24/06/2014 ha espresso il seguente parere endoprocedimentale riscontrando la richiesta della Direzione Generale PBAAC n. 15601 del 23/05/2014:

< In riferimento al progetto in argomento, viste le note di codesta Direzione Generale, prot. 12876 del 21/05/2014 e prot. 14281 del 09/06/2014, visti gli elaborati progettuali integrativi trasmessi dalla società proponente Energogreen Renewables per conto della Flumini Mannu Limited in data 05/05/2014, 23/05/2014 e 19/06/2014[4] rispettivamente assunti al nostro protocollo con il n° 6942 del 13/05/2014 e n° 8258 del 06/06/2014, si comunicano le valutazioni di competenza.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Ribadito che la tipologia del progetto in epigrafe è da considerarsi riconducibile a quelle indicate dall'all. II punto 2 del D.Lgs. 152/2006 e quindi assoggettabile a VIA nazionale; ritenuto che è inoltre assimilabile alle opere individuate dall'art.152 (Interventi soggetti a particolari prescrizioni) del D.Lgs. 42/2004 e considerato che è prescritto dallo stesso articolo che le opere in esame debbano essere valutate nel loro impatto paesaggistico rispetto alle aree ex art.136 in termini non solo di "ambito" ma anche di "vista", si ritiene corretto estendere l'esame dei vincoli paesaggistici ben oltre la mera giacitura geometrica dell'impianto progettato, al fine di valutarne gli impatti derivanti in relazione alla presenza e prossimità di beni paesaggistici e culturali tutelati dal D.Lgs. 42/2004.

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Nessun vincolo ex art. 136 grava direttamente sull'area di sedime dell'impianto; tuttavia, si riscontrano relazioni di intervisibilità con le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 così definite:

- i) ZONA OMOGENEA DEL MARGANAI ORIDDA MONTI MANNU SITA NEI COMUNI DI IGLESIAS DOMUSNOVAS VILLACIDRO E FLUMINI MAGGIORE IMPORTANTE PER GLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI BOTANICI E FAUNISTICI D.M. del 13/02/1978, Cod. 200032;
- ii) ZONA DEL COMUNE DI SILIQUA COMPRESA NEL COMPLESSO OROGRAFICO DEL SULCIS SUD ORIENTALE RICCA DI OLEANDRI LUNGO I TORRENTI E DI CINGHIALI VOLPI E RILIEVI PRESENTANO FORMAZIONI ROCCIOSE A GUGLIA D.M. del 15/06/1981, Cod. 200061;
- iii) ZONA NEL COMUNE DI SILIQUA CARATTERIZZATA DA UN CONO ASPRO E ROCCIOSO E RICOPERTA DA VASTE DISTESE DI CISTI E OLEANDRI LUNGO I CORSI DI ACQUA SUL DIRUPO SORGE IL DUGENTESCO CASTELLO DI ACQUAFREDDA D.M. del 1/10/1976, Cod. 200062;

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- L'area di sedime dell'impianto lambisce la fascia di rispetto fluviale del rio denominato Gora Pixina Manna.

Inoltre, si riscontrano relazioni di intervisibilità con altre aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice:

art. 142 comma 3 lett. g) area coperta da superficie boscata (pendici monti di Domusnovas e comuni limitrofi, area Ente Foreste, foresta demaniale di Monti Mannu); e lett. c) torrenti e corsi d'acqua (Gora Piscina Manna, anche detto Gora Piscina Longa, presente nell'elenco delle acque pubbliche, Gora S'Acqua Frisca, Rio Porcus, Canale Rio Nou, la cui fascia dei 150 m di rispetto lambisce perimetralmente l'impianto termodinamico e la nuova viabilità di progetto), lett. m) perimetro dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza di siti archeologici prossimi all'area di progetto (eventuali aree di interesse archeologico che

56



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

dovessero derivare dall'istruttoria della Soprintendenza per i Beni Archeologici);

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione): Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n° 30 del 08/09/2006.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti sull'area d'intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico: art. 17 comma 3 lett. h) fiumi e torrenti (fascia dei 150 m dei corsi d'acqua sopraccitati) e lett. f) Monumenti naturali (domo andesitico di Acquafredda) e comma 4 lett. a) superfici boscate; art. 29 Aree ad utilizzazione agroforestale. Prescrizioni.

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- "Domo Andesitico di Acquafredda, Siliqua", Monumento Naturale istituito con Decreto Legge n° 3.111 datato 2 dicembre 1993, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente della RAS ai sensi della L.R. 7 giugno 1989, n° 31, Bene Paesaggistico ex art. 136, comma 1.a);

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze: non sussistono beni culturali dichiarati d'interesse ai sensi della parte II del Codice direttamente gravanti sull'area dell'impianto.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (non ancora sottoposti a verifica dell'interesse culturale ex art. 12): Non sussistono beni culturali di questo tipo direttamente gravanti sull'area dell'impianto, sussistono, tuttavia, relazioni di intervisibilità con il:

i) Castello di Acquafredda, Comune di Siliqua;

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici: perimetro dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza dei siti archeologici prossimi all'area di progetto con eventuali normative d'uso; NTA del PPR della Sardegna.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

A seguito di attento esame del progetto originario e delle integrazioni successivamente ricevute si riconosce al progetto della Centrale termosolare un elevato potenziale d'impatto paesaggistico legato a fattori diretti ed indiretti come meglio di seguito specificati:

1. Gli impatti, reali e potenziali, sui suoli agricoli si ritiene non soddisfino i presupposti alla base del vigente PPR della Sardegna che tutela in maniera particolare le aree agricole e le riveste di un'elevata importanza in termini di prosecuzione d'uso delle coltivazioni, di conservazione dell'identità del territorio e di capacità di detenere e generare valori paesaggistici positivi e duraturi.

Le aree interessate dall'intervento sono costituite da suoli agricoli, attualmente destinati alla cerealicoltura, e caratterizzano il paesaggio agrario con le vaste estensioni dei campi, intercalate dai filari frangivento di eucaliptus, pressoché prive di edificazione se non per le superstiti tipologie edilizie di case coloniche, ben riconoscibili in ragione della tipologia ricorrente, e degli annessi rustici risalenti alla riforma agraria attuata dall'ETFAS negli anni '50; ad essi corrisponde la trama regolare del sistema di canalizzazioni per uso irriguo e degli appoderamenti dimensionati sulla base della capacità degli assegnatari; sono inoltre

57



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11626/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

presenti aziende agricole più recenti, con attività prevalente legata all'allevamento di ovini e bovini che affianca ed integra quella di coltivazione dei campi, pur sempre improntate ad un'impostazione tradizionale e compatibile con il contesto circostante.

L'elemento prevalente del paesaggio, chiaramente leggibile dalle foto aeree ed ancor più evidente in sede di sopralluogo, è la persistenza del cosiddetto "open field", le grandi estensioni di terreno agricolo tipiche del Campidano, l'intera area del progetto è infatti scarsamente suddivisa ed ha aspetto uniforme ed omogeneo, tanto sul piano dell'utilizzo quanto su quello della morfologia.

2. La dimensione rilevante dell'impianto (circa 269 ha di estensione) e la natura riflettente dei suoi principali costituenti rendono certamente preminente l'impatto visivo sia dai territori immediatamente confinanti che dalle alture circostanti, dai quali si attuerà un significativo mutamento nella percezione del paesaggio agricolo della piana in ragione dell'inserimento di un elemento tecnologicamente avulso e non mitigabile;

3. In relazione ai vincoli paesaggistici istituiti con Decreto del Ministro di cui al punto 1.1.a) si rileva come il D.M. del 15/06/1981, Cod. 200061, relativo alla zona montuosa di Siliqua riporti testualmente: "riconosciuto che la zona predetta, facente parte del complesso orografico del Sulcis sud-orientale, ha notevole interesse pubblico per la sua ampiezza e densità, tali da non trovare riscontro nel resto della isola" e il D.M. del 1/10/1976, Cod. 200062, per la zona del domo vulcanico su cui sorge il Castello di Acquafredda descriva l'area come una "composizione paesistica caratterizzata da un cono aspro e roccioso che si stacca nettamente da una vasta e solitaria pianura dolcemente ondulata, ricoperta da sterminate distese di cisti, intramezzate da una lussureggiante vegetazione di oleandri lungo i corsi d'acqua e d'inverno, con i prati ricoperti di bellis annua", aspetti che il progettato intervento non potrà che compromettere;

4. Il castello duecentesco di Acquafredda, appartenuto alla nobile dinastia pisana dei conti della Gherardesca, costituisce, con il castello di Iglesias, quello di Gioiosa Guardia in comune di Villamassargia, di Baratuli in comune di Monastir e il San Michele di Cagliari, uno dei nodi storici del presidio militare della piana del Cixerri, in quanto tale fu realizzato sulla cima del domo vulcanico che si stacca nettamente dalla piana circostante ed ha con essa un rapporto strettissimo in termini di relazione visiva, di visuali panoramiche e di percezione ampia del territorio a suo tempo presidato. L'inserimento di un elemento di visibilità estesa ed intensa quale quello della centrale termosolare, rischia di inficiare tale relazione con il contesto paesaggistico circostante, sedimentata nei secoli e connaturata alla natura militare e difensiva del monumento;

5. La costruzione della Centrale attua una trasformazione irreversibile di tali aree agricole in quanto, pur prevedendo in progetto l'eventualità di una prosecuzione dell'uso a pascolo ovino ed a colture erbose delle superfici di risulta tra i filari dei collettori solari, tale ipotetica permanenza risulta di attuazione non sufficientemente garantita e tecnicamente non abbastanza argomentata; sarebbe passibile invece, in caso di mancata realizzazione di tale ipotesi, di generare l'interruzione dell'uso tradizionale del territorio e provocare l'inaridimento ed il pregiudizio di futuri usi agricoli dello stesso;

L'integrazione prodotta dal richiedente con la rappresentazione fotografica di impianti analoghi, localizzati in differenti contesti nazionali, nei quali si documenta la possibilità di crescita di vegetazione e di destinazione a pascolo, rappresenta appunto una possibilità, non una garanzia di realizzazione e non assicura se non in termini eventuali dal rischio di depauperamento dei suoli agricoli interessati dall'installazione, resta inoltre irrisolta la compromissione dell'ampia area destinata al power block, le cui ampie superfici verranno pavimentate, impermeabilizzate ed inoltre interessate in profondità dalle

58



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11c26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

fondazioni dei fabbricati di servizio (la stessa società richiama una dimensione di oltre 5 ha per il sedime del power block, dei quali circa 2.000 mq occupate dagli edifici, 15.000 mq a prato e 35.000 con pavimentazione impermeabile).

Relativamente alla richieste di integrazione trasmesse dalla scrivente alla DG PABAAC e da questa alla Società richiedente, si rileva come le integrazioni inoltrate non contengano elementi chiarificatori riguardanti le modalità per la futura dismissione del campo solare con i quali indicare le specifiche relative alle modalità di ricostituzione dello strato naturale del terreno, della rispettiva copertura vegetale e più in generale alla riproposizione dello stato originario dei luoghi anche in riferimento alla demolizione delle strutture di fondazione in calcestruzzo armato dell'impianto, degli edifici di servizio e delle superfici dei piazzali (superfici complessivamente valutabili in 35.000 mq di superfici pavimentate, 8.670 mq per le fondazione del power block e 736 mq per le palificazioni di sostegno ai moduli, per un totale di 9.433 mq da moltiplicarsi per la profondità delle fondazioni ordinarie e per quella ben maggiore delle palificazioni); la suddetta richiesta, rimasta inevasa, è stata motivata dalla necessità di prefigurare l'impatto futuro sulle aree oggetto di intervento e le eventuali compromissioni permanenti che potrebbero derivarne.

6. Il tracciato dell'elettrodotto AT interrato di connessione con la centrale all'ingresso dell'abitato di Villasor, attraversa l'area dell'Oasi permanente del Consorzio Interprovinciale per la Frutticoltura di Villasor, senza che ne venga specificata la modalità in termini di relazione con la viabilità, con le strutture e le attività agricole esistenti, né di geometria dello scavo;

7. In riferimento al paragrafo "Stima dell'Impatto" dello SIA (pagg. 147 e segg.), si ritiene di non convenire con le valutazioni quantomeno riduttive effettuate dai redattori dello studio, nel quale la "sensibilità paesistica" del sito è stimata pari ad 1,2 (scala crescente 1-5) ed il "livello d'impatto paesistico" pari a 3,3, al di sotto della soglia di tolleranza (quindi in sostanza valutato come non rilevante, rispetto ad una scala da 1 a 25); in particolare, se si considera la sfera di influenza ampia dell'impianto, come sopra meglio specificata e derivante dalla pressoché totale assenza di ostacoli visivi in ragione dell'andamento pianeggiante dei suoli, si ritiene che tutte le componenti della sensibilità paesistica (sistemica, vedutistica, simbolica) siano significativamente sottostimate, in ragione delle forti relazioni con i comparti di rilevanza naturalistica, di tutela paesaggistica e storico-architettonica individuati nella sezione I della presente nota;

8. Sulla scorta degli elaborati originari ed integrativi, trasmessi con le note citate in premessa, si è riscontrato come le caratteristiche geografiche dell'area, lo stato attuale di destinazione agricola effettiva e vigente e le ampie aperture delle visuali rendano estremamente significativo l'impatto complessivo dell'impianto.

Le proposte progettuali integrative di piantumazione vegetale tesa a schermare l'impianto e la veste architettonica e cromatica dei fabbricati più ingombranti del power block, sono tali da costituire un blando palliativo che certo riduce ma non elimina tale impatto. Si richiama inoltre, relativamente ai trattamenti cromatici degli elementi emergenti ed agli effetti abbaglianti che potrebbero derivare dalle riflessioni del sole sugli specchi, l'opportunità di confrontarsi con le norme relative alla sicurezza aerea, vista la prossimità dell'area all'aeroporto militare della base NATO di Decimomannu.

Relativamente ai foto inserimenti del progetto nelle visuali dai punti rilevati (massiccio del Marganai in Comune di Domusnovas e Castello di Acquafredda a Siliqua) si rileva come le fotosimulazioni siano tali da proporre delle visuali dell'impianto confuse e sfumate nel paesaggio che sembrerebbero non aver tenuto conto della natura riflettente delle superfici specchiate che occupano la maggior parte della superficie dell'impianto; la rappresentazione dell'area e degli elementi del progetto si riduce ad un'area grigia ed

59



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

opaca la cui dissimulazione nel contesto agrario appare quanto mai riduttiva se paragonata alle foto simulazioni, parimenti integrate dalla società, dai punti di vista più ravvicinati, che viceversa mostrano come le strutture siano in realtà prevalentemente caratterizzate da elementi metallici, superfici in calcestruzzo e specchi e quindi fortemente impattanti ed invasive.

3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Considerata la documentazione di progetto pervenuta, le relative integrazioni e la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, in vista dell'espressione del parere endoprocedimentale di competenza, si segnala come persistano alcuni elementi di integrazione non soddisfatti:

1. come già esplicitato al punto 5. della sezione precedente, risulta non soddisfatta la richiesta di integrazioni sulle specifiche relative alle modalità di ricostituzione dello strato naturale del terreno, della rispettiva copertura vegetale e più in generale alla riproposizione dello stato originario dei luoghi anche in riferimento alla demolizione delle strutture di fondazione in calcestruzzo armato dell'impianto, degli edifici di servizio e delle superfici dei piazzali; la suddetta richiesta, rimasta inevasa, è stata motivata dalla necessità di prefigurare l'impatto futuro sulle aree oggetto di intervento e le eventuali compromissioni permanenti che potrebbero derivarne;

2. Si ribadisce che, nel complesso degli elaborati presentati, non sembra sufficientemente curato l'aspetto del corretto inserimento paesaggistico dell'impianto, inteso in senso lato e non solo in termini di impatto visivo, sulla base di quanto espresso nel "Decreto 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili., PARTE IV, INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO, art.16. Criteri generali". Ciò segnatamente in relazione ad aspetti quali il contenimento del consumo di suolo e territorio, la modificazione degli utilizzi produttivi correnti di aree definite "greenfield", la ricerca di soluzioni progettuali sostenibili dal punto di vista dell'armonizzazione e dell'inserimento nel contesto ed anche la necessità del "coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione" (si vedano in proposito la Relazione fortemente critica trasmessa dall'UT del Comune di Villasor e la delibera con espressione di parere contrario alla realizzazione dell'impianto nella seduta del Consiglio Comunale di Decimoputzu del 19 marzo 2014 di cui all'URL <http://www.comune.decimoputzu.ca.it/index.php/atti-e-documenti/news-e-avvisi/9-news/336-consiglio-comunale-19-marzo-2014/>, nonché gli articoli consultabili all'URL <http://www.sardiniapost.it/cronaca/cualbu-villasor> e http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2014/05/17/pavoncella-in-area-contesa-per-centrale_4fc45b10-ea9e-4e60-b65e-24f52c6a7bd3.html).

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, le successive integrazioni, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, effettuato il sopralluogo a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Flumini Mannu", richiedente Energogreen Renewables per conto della Flumini Mannu Limited, per la seguente motivazione:

- Seppure il sedime dell'impianto proposto non comprenda direttamente beni sottoposti a tutela dal D.Lgs. 42/2004, tuttavia la vasta area di influenza del progetto determina impatti rilevanti, in termini di intervisibilità e relazioni di contesto, nei confronti di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II (beni culturali) e III (beni paesaggistici) del decreto citato, sui quali incide in termini di distorsione della percezione e detrimento dei valori storico-culturale e paesaggistico alla base dei rispettivi dispositivi di



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bsap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

tutela, con particolare riferimento al mutamento del tuttora prevalente e storicamente attestato uso agricolo estensivo delle aree ed ai quadri paesaggistici sottesi ai punti di visuale panoramica storicamente consolidati e connessi alle emergenze di tipo naturalistico e storico-architettonico ed alla reciprocità con l'ampia piana sottostante >

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con nota n. CTVA-2014-2093 del 18/06/2014 ha convocato una riunione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il giorno 26/06/2014, alla quale ha partecipato la Direzione Generale PBAAC illustrando lo stato di avanzamento dell'istruttoria svolta da questo Ministero. Alla stessa riunione ha partecipato la Regione Autonoma della Sardegna e il proponente, quest'ultimo come rappresentato per delega del relativo legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Virdis, del 23/06/2014, dal Dr. Alcide Giovannetti, dall'Ing. Cecilia Bubboloni e dal Dr. Paolo Martini. Durante la predetta riunione sia il Gruppo istruttore, che la Regione Autonoma della Sardegna, hanno preannunciato l'inoltro delle proprie osservazioni e richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le antichità con nota n. 5174 del 27/06/2014 ha trasmesso le valutazioni di competenza sui pareri e comunicazioni della competente Soprintendenza per i beni archeologici, come di seguito si trascrive:

< Si fa seguito alla nota prot. 4264 del 17 febbraio 2014 con la quale codesta Direzione Generale ha comunicato l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale statale ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 per il progetto indicato in oggetto. In riferimento alla documentazione presentata, la stessa Direzione Generale ha indicato alla Società Flumini Mannu i modelli dedicati alla predisposizione della documentazione allegata alle istanze di VIA di competenza statale.

Con nota prot. 1669 dell'11 marzo 2014, intesa come preliminare e passibile di integrazioni, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, ha evidenziato come la zona interessata dal progetto sia nota per i numerosi ritrovamenti archeologici che abbracciano l'arco cronologico dalla preistoria al periodo contemporaneo.

Con nota prot. 2993 del 29 aprile 2014 la detta Soprintendenza archeologica ha ribadito quanto precedentemente osservato circa la mancata e prescritta analisi a cura del proponente di tutti gli impatti sul patrimonio culturale e quindi anche su quello archeologico.

Con nota prot. 4584 del 19 giugno 2014 la detta Soprintendenza Archeologica ha evidenziato:

- la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento indicando i procedimenti di dichiarazione di interesse archeologico in corso e relativi a siti prossimi all'area interessata dal progetto;*
- ha indicato, come già riportato nella citata nota 1669 dell'11 marzo 2014, la sussistenza di segnalazioni archeologiche che si evincano sulla base di dati editi;*
- ha riscontrato l'assenza dei richiesti approfondimenti che consentano di valutare il potenziale archeologico nelle aree dove si intende realizzare l'impianto;*
- ha richiesto un'integrazione della documentazione consistente di fatto nella redazione di una relazione archeologica impostata sulla base di dati editi e di quelli rintracciabili presso l'archivio della Soprintendenza, nonché sui risultati di una verifica autoptica dell'area di progetto da verificarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie.*

Vista la richiesta prot. 15601 del 23 giugno 2014 di controdeduzioni da parte di codesta Direzione

61



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Generale alla nota della società Flumini Mannu del 19 giugno 2014, inviata anche alla scrivente Direzione Generale e recepita con prot. 5052 del 24 giugno 2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano ha ulteriormente chiarito: con nota n. 4759 del 25 giugno 2014 come sia necessario un approfondimento documentale perché si possa esprimere il parere di competenza nell'ambito del procedimento di V.I.A.

Nel merito, questa Direzione Generale riconosce che la Soprintendenza ha sempre mostrato la propria disponibilità e ha garantito la sua collaborazione nell'indicare metodologie speditive, circoscritte e limitatamente impegnative al fine di consentire al proponente di redigere una adeguata valutazione dell'impatto del progetto sul patrimonio archeologico.

Considerato ciò detto, questa Direzione Generale concorda con quanto dichiarato dalla Soprintendenza circa l'opportunità di eseguire i richiesti approfondimenti, anche al fine di limitare i possibili ritardi in fase esecutiva. In assenza di tali verifiche è maggiore il rischio di interferenze con beni archeologici nella fase esecutiva. Nel merito si richiama quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento agli obblighi derivanti a seguito di eventuali ritrovamenti fortuiti >.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 16716 del 03/07/2014 - firmata dal Delegato del Direttore Generale PBAAC e non dal RUP come erroneamente riportato dalla Società FLUMINI MANNU Ltd nelle note del 18/07/2014 sotto citate - ha trasmesso alla Società FLUMINI MANNU Ltd., così come preannunciato nella riunione del 26/06/2014 sopra citata, le ultime e, nuovamente, le precedenti, valutazioni endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze di settore (Soprintendenza BAPSAE n. 3489/2014 e n. 9146/2014; Soprintendenza BA n. 1669/2014, n. 2993/2014, n. 4584/2014, n. 4759/2014 e n. 4760/2014; Direzione Generale per le antichità n. 5174/2014) alla Società FLUMINI MANNU Ltd., comunicando quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento si trasmettono, come preannunciato nella nota della scrivente n. 14281 del 09/06/2014 e quindi nel corso della riunione del Gruppo Referente della Commissione tecnica VLA-VAS del MATTM del 26/06/2014, i seguenti pareri endoprocedimentali resi dalle competenti Soprintendenze di settore e, ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. (art. 6, c. 2, lett. b), dalla Direzione Generale per le antichità:

- Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano n. 3489 del 06/03/2014 e n. 9146 del 24/06/2014;
- Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano n. 1669 del 11/03/2014, n. 2993 del 29/04/2014, n. 4584 del 19/06/2014, n. 4759 del 25/06/2014 e n. 4760 del 25/06/2014;
- Direzione Generale per le antichità n. 5174 del 27/06/2014.

Con l'occasione si evidenzia a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. che, a seguito dell'inoltro del parere endoprocedimentale n. 4584 del 19/06/2014 da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici, questa Direzione Generale ha provveduto con nota n. 15601 del 23/06/2014 a chiedere al medesimo Ufficio periferico di effettuare una ulteriore valutazione nel merito di quanto esposto nel parere di cui sopra alla luce di quanto esposto nella nota di codesta Società pervenuta lo stesso 19/06/2014 ("Risposta a vostra lettera prot. n. 14281 del 9 giugno 2014"). La suddetta richiesta della scrivente è stata quindi riscontrata dall'Ufficio periferico con la nota n. 4759 del 25/06/2014.

Per quanto sopra si chiede a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. di voler trasmettere le proprie eventuali controdeduzioni a quanto espresso dagli Uffici periferici e centrali di questo Ministero.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Nel merito dell'espressione del parere tecnico istruttorio della scrivente ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. (art. 7, comma 2, lett. m), come preannunciato sempre nella nota n. 14281 del 09/06/2014 e quindi nel corso della riunione presso il MATTM del 26/06/2014, si ribadisce che lo stesso potrà essere emesso solo dopo il completamento di tutta la documentazione progettuale definitiva relativa anche alle opere connesse (collegamento elettrico alla rete di trasmissione nazionale e nuova strada comunale), che codesta Società ha previsto di consegnare nel corso del procedimento di cui trattasi.

Considerato, inoltre, quanto comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Gruppo referente della Commissione tecnica VIA-VAS del MATTM nel corso della riunione del 26/06/2014 in merito alla prossima richiesta di documentazione integrativa, questa Direzione Generale, come precisato con la nota n. 14281 del 09/06/2014, rimane in attesa della formalizzazione da parte della Direzione Generale per le valutazioni ambientali delle suddette richieste e quindi della relativa conseguente presentazione della medesima documentazione a cura di codesta Società FLUMINI MANNU Ltd.

Con l'occasione, si chiede alla Regione Autonoma della Sardegna, per quanto di eventuale propria competenza, di voler precisare quali debbano essere le procedure in materia di sdemantizzazione delle strade comunali interessate dal progetto proposto, come anche i termini entro i quali ciò dovrebbe essere effettuato rispetto al presente procedimento VIA.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Società FLUMINI MANNU Ltd. ha riscontrato la nota della Direzione Generale PBAAC n. 16716 del 03/07/2014 con cinque distinte note, tutte datate 18/07/2014 ed aventi ad oggetto i seguenti termini:

- "... Risposta del Proponente Flumini Mannu Ltd. al parere endoprocedimentale della Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici della Sardegna - Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano, PROT. 9146 DEL 24/06/2014, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Antonella Sanna" (N.D.R. Direzione Generale PBAAC: si evidenzia, al contrario, che la nota risulta sottoscritta dal pro tempore Soprintendente id interim);
- "... Risposta alla lettera della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano prot. n. 4760 del 25/06/2014";
- "... Risposta alla nota "Parere endoprocedimentale di competenza" prot. n. 4584 del 19 giugno 2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano";
- "... Risposta alla nota prot. n. 4759 (Parere endoprocedimentale di competenza. Integrazioni) del 25 giugno 2014 della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano";
- "... Risposta alla lettera della Direzione Generale per le Antichità-Servizio II prot. 5174 del 27/06/2014".

VISTE E VALUTATE tutte le predette note, le quali sono depositate agli atti della Direzione Generale PBAAC e quindi della Direzione generale BeAP e non sono state qui integralmente trascritte, stante la particolare complessità delle stesse.

CONSIDERATO che le seguenti note sono state comunque rese pubbliche dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata al procedimento di cui trattasi nella parte riguardante le Valutazioni di Impatto Ambientale, rispettivamente dal 28/07/2014 e dal 31/07/2014:

- "... Risposta alla lettera della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano prot.

63



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

n. 4760 del 25/06/2014”;

- “... Risposta alla nota “Parere endoprocedimentale di competenza” prot. n. 4584 del 19 giugno 2014 della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Cagliari e Oristano”;
- “... Risposta alla nota prot. n. 4759 (Parere endoprocedimentale di competenza. Integrazioni) del 25 giugno 2014 della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano”.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale Difesa Ambiente con nota del 22/07/2014, prot. n. 15949 (pervenuta il 29/07/2014 e resa pubblica dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 01/09/2014 nel proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alle V.I.A.) ha trasmesso “... le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti e integrazioni. Tali osservazioni, in parte evidenziate nel corso dell’incontro tecnico tenutosi in data 26 giugno 2014, sono riferite agli aspetti programmatici, progettuali e ambientali dell’intervento proposto, tengono conto dei pareri espressi nell’ambito dell’istruttoria di competenza da parte degli Enti coinvolti (che vengono integralmente allegati alla presente) e che sono precedute dall’analisi di alcuni nodi problematici e critici che l’istruttoria ha messo in evidenza e che lo Scrivente ritiene difficilmente superabili. Infatti, oltre che una generale carenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VIA, sono stati rilevati alcuni aspetti critici che difficilmente potranno essere superati da approfondimenti e documentazione integrativa ...”.

PRESO ATTO che per conto della Società FLUMINI MANNU Ltd., il legale rappresentante, Arch. Luciano Lussorio Viridis, con nota del 04/08/2014 (pervenuta per email PEC il 04/08/2014 alla Direzione Generale PBAAC) ha presentato volontariamente una “Dichiarazione autocertificata in merito alla non sottoposizione dell’intervento alla procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPLA)” come di seguito si trascrive integralmente:

< Il sottoscritto Luciano Lussorio Viridis, nato a [omissis] il [omissis], codice fiscale [omissis], in qualità di rappresentante della società “Flumini Mannu LTD”, P.IVA 01423880911, con domicilio fiscale in Corso Umberto I, 226 Macomer (NU), come previsto al punto 1 della circolare n. 10 del 15-06-2012 della Direzione Generale per le Antichità – Ministero per i beni e le attività culturali, DICHIARA che il progetto **IMPIANTO SOLARE TERMODINAMICO DELLA POTENZA LORDA DI 55 mWe DENOMINATO “FLUMINI MANNU” ED OPERE CONNESSE** non ricade in nessuna delle condizioni specificate nella tabella “Ambito di applicazione degli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Allegato 2”, allegata alla presente. Firma. Allegati: 1. Tabella “Ambito di applicazione degli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – Allegato 2”; 2. copia documento di identità del rappresentante >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 12593 del 18/08/2014 ha riscontrato la nota della Società FLUMINI MANNU Ltd. del 18/07/2014 come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, considerata la nota trasmessa in data 18/07/2014 dalla società proponente Energogreen Renewables per conto della Flumini Mannu Limited, ed assunta al nostro protocollo con il n° 11331 del 25/07/2014, recante le osservazioni ai pareri endoprocedimentali inoltrati da codesta Direzione Generale, prot. 16716 del 03/07/2014, e nello specifico al parere endoprocedimentale emesso dalla scrivente trasmesso con prot. 9146 del 24/06/2014, in ottemperanza agli obblighi di legge sulla partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti, si argomenta puntualmente quanto segue.

Punto 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Relativamente alle osservazioni della ditta proponente circa il riferimento all'art.152 del D.Lgs. 42/2004, si ritiene che le stesse non siano condivisibili in quanto l'impianto proposto è innegabilmente caratterizzato da azioni di scavo e modificazione permanente del suolo che derivano dalla creazione ex novo o implementazione di strade di collegamento tra le diverse aree produttive e dall'interramento di condutture per il passaggio dei cavidotti elettrici di collegamento tra i diversi moduli produttivi ed il power block e tra questo e la cabina di immissione nella rete pubblica, con interessamento di ampie superfici e legittima applicazione dell'articolo citato e quindi dell'esame ad ampio raggio ad esso sotteso.

Si precisa inoltre che, ai fini del procedimento di V.I.A. e cioè quello all'interno del quale si è reso il parere endoprocedimentale della Scrivente, la valutazione richiesta al MIBACT riveste già di per sé un carattere ampio ed esteso sull'influenza del progetto rispetto ai beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 e pertanto il riferimento all'art. 152 costituisce una sottolineatura di aspetti già intrinsecamente compresi nella procedura e non, come inteso dalla ditta proponente, l'unica legittimazione delle considerazioni che costituiscono il corpo del parere.

Si richiama, in proposito, la recente Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, N. 1674 del 29/01/2013 che riepiloga in maniera inequivoca quale sia l'ampiezza del campo di valutazioni in capo al MIBACT all'interno della procedura di VIA e come questa si estenda ben oltre il confine geometrico dei beni tutelati: "... Infatti, sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il Ministero per i beni culturali ed ambientali può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio, nella sua fruibilità collettiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo; ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). L'esigenza di valutare 'ogni conseguenza diretta o indiretta che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio' è stata specificamente tenuta in considerazione dal legislatore, non solo con l'art. 6 della legge n. 349 del 1986 (applicabile ratione temporis alla controversia in esame), ma anche con la legislazione successiva sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (cfr. l'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006). La stessa scelta normativa di attribuire, insieme al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei beni culturali il potere di codecisione nelle determinazioni da assumere sul rilascio della valutazione di impatto ambientale, a prescindere dalle competenze del MIBAC espressamente fatte salve nelle "materie di sua competenza" evidenzia che la valutazione paesaggistica demandata al MIBAC nell'ambito di una procedura di VIA risulta collocata sullo stesso piano di importanza di quella più spiccatamente ambientale (tanto è vero che in caso di dissenso tra i due Ministeri il meccanismo di superamento del conflitto è quello della devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento), anche quando - in ipotesi - non sia specificamente coinvolta la gestione di vincoli paesaggistici. [...]

Da ultimo, lo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (recante disposizioni in materia ambientale) prevede all'art. 22, comma 3, che lo studio di impatto ambientale deve tra l'altro contenere le informazioni utili ad individuare e valutare "i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che di esercizio". Tali inequivoci dati normativi non lasciano dubbi sul fatto che in sede

65



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbao-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

di valutazione di impatto ambientale le valutazioni di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali devono riguardare 'una proiezione spaziale più ampia' rispetto alle aree specificamente sottoposte al vincolo paesaggistico: non rileva la 'perimetrazione' del vincolo paesaggistico in sé e per sé considerato, ma quella di ogni componente dell'ambiente in grado di evidenziare ogni possibile pregiudizio che l'esecuzione dell'opera potrebbe causare sull'ambiente (da intendere unitariamente come biosfera, per tutte le sue componenti riguardanti il territorio e tutto ciò che rientri nella sovranità dello Stato) ed al paesaggio (inteso non soltanto come aree sottoposte al vincolo paesaggistico: v. gli articoli 131, comma 1, e 135, comma 1). D'altra parte, ciò corrisponde a intuibili ragioni logiche prima ancora che giuridiche, se si pensa che la procedura di VIA riguarda opere particolarmente importanti sul piano dell'impatto ambientale e visivo, le quali potrebbero negativamente incidere sui valori paesaggistici anche se poste a notevole distanza dai territori vincolati. L'apprezzamento in ordine alla loro compatibilità ambientale deve quindi giocoforza coinvolgere, anche a livello paesaggistico, gli effetti anche indiretti di possibile incisione del bene-paesaggio, con una valutazione di tipo sostanzialistico, estesa ad ogni ambito territoriale significativo sul piano paesaggistico e naturalistico che potrebbe subirne pregiudizio, anche se posto a distanza dall'area di localizzazione dell'intervento".

Si ritiene che tanto basti per sostenere la legittimità dell'ampiezza del contesto paesaggistico coinvolto nell'esame della Scrivente e la molteplicità di aspetti e valori che sono stati considerati per valutare compiutamente gli impatti dell'impianto proposto.

Punto 1.1 BENI PAESAGGISTICI

Per quanto riguarda il punto 1 della nota di Energogreen e relativamente a quanto sopra argomentato, si ritiene di confermare l'espressione del precedente parere della Scrivente in quanto pertinente e legittima rispetto all'opera in progetto ed al contesto ad essa circostante, tanto nell'escludere vincoli diretti quanto nel considerarne gli effetti potenziali sui vincoli con i quali sussistono relazioni di intervisibilità e di contesto.

Il riferimento alle foreste del massiccio del Marganai è motivato, come ampiamente argomentato già nel parere endoprocedimentale di questa Soprintendenza, da uno stretto rapporto territoriale con connotazioni geografiche e storiche, dettato dalla relazione altimetrica tra i rilievi citati e la piana agricola sottostante e dall'equilibrio che si è costituito nei secoli tra antropizzazione dei suoli fertili e naturalità dei sistemi boscati, che si ritiene tuttora persista e costituisca un elemento di forte connotazione di questo paesaggio. Il ragionamento che propone la ditta scrivente circa le eccessive distanze dall'area di progetto è piuttosto una conferma dell'ampia scala di influenza di tali beni che rientrano in un sistema di relazioni a vasto raggio e non limitate all'immediato intorno, come significativamente dichiarato dalla sentenza del CdS, Sezione VI, N. 1674 del 29/01/2013, sopra ampiamente chiosata.

Si precisa inoltre che la puntualizzazione circa il fatto che i vincoli ex art. 142 relativi alle fasce di rispetto fluviali siano illustrati nella Relazione Paesaggistica o nel SLA dà atto della corretta stesura degli elaborati progettuali, ma non esclude che gli stessi vincoli debbano essere citati ed esaminati nel parere della Scrivente. Tali fasce fluviali, con giacitura parallela al margine dell'impianto e parzialmente inclusi in esso, trovano la loro ragion d'essere tanto nella struttura naturale del bacino idrografico e nel sistema dei compluvi che convergono sul Flumini Mannu e sul Cixerri, quanto nelle già citate opere di regimentazione delle acque e provvisione irrigua della piana ai fini agricoli e come tali connaturate a tale uso, alla parcellizzazione agraria che ne deriva, al tipo di coltura, alla presenza delle case coloniche, all'allineamento degli argini e dei filari frangivento e, in ultima analisi, al paesaggio che tale

66



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

sovrapposizione di dati naturali ed antropici ha storicamente costituito. L'inserimento dell'impianto in progetto - costituito da materiali fortemente difformi rispetto a qualsiasi struttura preesistente, con giaciture che rispondono a logiche e tecniche specialistiche indifferenti agli aspetti geografici o insediativi, con una scala dimensionale decisamente diversa e nettamente superiore ai pur presenti stabilimenti produttivi di tipo industriale - rappresenterebbe una radicale trasformazione di tali ambiti con conseguente perdita dei caratteri su cui si fonda l'essenza stessa del vincolo paesaggistico.

Il riferimento alle "eventuali aree di interesse archeologico che dovessero derivare dall'istruttoria della Soprintendenza per i Beni Archeologici" attiene al fatto che, al momento della redazione del parere, non era noto alla scrivente se tali fattispecie sussistessero o meno ed infatti su di esse non si è fatta alcuna considerazione di merito. La nota della consorella Soprintendenza Archeologica, prot. 4759 del 25/06/2014 dai contenuti ben noti a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, conferma l'attuale incertezza nell'individuazione di eventuali beni di tipo archeologico, da esaminarsi in termini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 comma 3.m), e ne rimanda quindi la valutazione ad un momento successivo alla loro individuazione. Il riferimento al solo vincolo archeologico in comune di Serramanna non si ritiene possa essere esaustivo dell'argomento.

Relativamente al domo andesitico ed al Castello di Acquafredda, pur rilevando le precisazioni della società proponente circa l'interposizione di un complesso di colline che preclude la visibilità reciproca tra il sito e l'area di progetto, si richiama quanto già riportato sopra ed anche nel precedente parere circa la potenza delle relazioni territoriali di presidio della piana determinata dal corso del Flumini Mannu e del Cixerri, con la collocazione del castello sull'elemento geograficamente più rilevato, posto strategicamente in corrispondenza della confluenza tra i due sistemi vallivi, e di come tali relazioni siano fondanti rispetto al vincolo paesaggistico e sostanziali rispetto ai valori da esso espressi e tutelati. L'unità geografica, storica e quindi paesaggistica della valle del Cixerri è un dato di fatto confermato dalla morfologia del territorio, dalla coerenza di usi e dall'uniformità degli insediamenti, rispetto ai quali l'introduzione dell'impianto in progetto, con le caratteristiche di estraneità e sovra-dimensione più sopra citate, costituirebbe una marcata anomalia.

Da ultimo, si concorda sul fatto che il citato art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. preveda la possibilità di inserimento di impianti produttivi per le energie alternative su suoli agricoli e si ritiene utile riportarne integralmente il testo: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."

Si precisa però, come è chiaro dal testo, che tale possibilità non ha valore assoluto né tantomeno prescrittivo, per il fatto stesso di dover essere commisurata con altre diverse disposizioni ed indirizzi: tra le tante, quelle che prevedono la conservazione dei terreni agricoli di pregio, i cosiddetti "green field" e di conseguenza la localizzazione preferibile nei "brown field" ed anche le più generali valutazioni di tutela paesaggistica e del patrimonio culturale espressamente citate dall'articolo di legge.

Punto 1.2 BENI ARCHITETTONICI

Dal punto di vista dei beni architettonici, e segnatamente rispetto al Castello di Acquafredda, si riconosce quanto affermato dalla società relativamente all'interposizione di un corpo collinare che impedisce la

67



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

visibilità reciproca tra il monumento e l'impianto in progetto e si ritiene che, dal punto di vista dei beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice, le interferenze e gli impatti siano effettivamente trascurabili.

Punto 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO.

La trattazione proposta dalla ditta Energogreen sull'esatto significato del termine paesaggio si basa su fonti linguistiche e giurisprudenziali, ma pare trascurare la fondamentale definizione enunciata dal D.Lgs. 42/2004, derivata direttamente ma non pedissequamente dalla Convenzione Europea del Paesaggio, pure citata ma non considerata nell'exkursus.

Si ritiene utile e necessario richiamarle di seguito per chiarire quali siano i presupposti teorici che informano l'attività specifica di questa Soprintendenza e ne determinano le valutazioni concrete in materia di tutela del paesaggio, ma anche per rendere giustizia ad una complessità del termine paesaggio che va oltre la definizione, pur autorevole, del dizionario ed i pronunciamenti giurisprudenziali citati, peraltro non troppo recenti e tutti precedenti la Convenzione Europea ed il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La Convenzione fornisce la seguente definizione: "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni."

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art. 131 enuncia: "1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che ne costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. [...] 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. [...] 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi paesaggi integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità."

Vale la pena di mettere in risalto la sottile differenza tra la Convenzione ed il Codice quando l'una parla di "percezione delle popolazioni" ed il secondo di "espressione d'identità" ma, al di là delle sfumature, ciò che accomuna i due enunciati è il richiamo ad una percezione antropologicamente intesa: il dato fisico è filtrato dallo sguardo dell'uomo, è legato al luogo ed a coloro che vi appartengono o che ne fanno in qualche modo esperienza, ma non per questo è una percezione arbitraria o passibile di qualunque estrapolazione.

Inoltre, il Codice esprime chiaramente il valore prettamente culturale del paesaggio, non quindi un valore anacronisticamente estetico o meramente ambientale, bensì, proprio in ragione della stretta relazione con l'azione trasformatrice dell'uomo, espressione di cultura in senso lato e come tale incluso nella disciplina del Codice e meritevole di tutela e valorizzazione, come già espresso dal lungimirante dettato costituzionale all'art. 9.

Altro elemento comune alle due definizioni è la concezione dinamica ed evolutiva del paesaggio, che la stessa nota della Energogreen richiama e sostiene, ma, a differenza della lettura della società proponente, la creazione di nuovi paesaggi - non solo consentita ma anzi caldeggiata dal Codice e dalla Convenzione - deve essere tale da creare nuovi valori, sostenibili e di qualità; deve determinare quindi un arricchimento del





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

paesaggio attuale e non una sua trasformazione intesa in senso meramente evolucionista o utilitarista se non addirittura peggiorativo.

Rispetto all'ipotizzata "primarietà" del paesaggio rispetto agli altri valori costituzionalmente tutelati, è opportuno e necessario ricordare che la scrivente Soprintendenza ha competenza specifica in materia di beni culturali e paesaggistici e rispetto ad essi si esprime e propone le proprie valutazioni; se facesse altrimenti, travalicando tali ambiti, si configurerebbe evidentemente un'illegittima invasione di campi disciplinari altrui, senza averne il titolo né la competenza. Sarà poi all'interno del più ampio ed articolato procedimento di VIA, la cui titolarità come è noto non è in capo alle Soprintendenze, che avverranno i "bilanciamenti" di cui parla la citata pronuncia della Corte Costituzionale e la compenetrazione delle diverse istanze di tipo ambientale, ecologico, energetico, sanitario, economico, sociale, imprenditoriale, occupazionale e quante altre la legge prevede se ne debbano prendere in considerazione prima dell'approvazione definitiva del progetto proposto.

La sentenza del CdS, Sezione VI, N. 1674 del 29/01/2013, di cui sopra si è riportato un ampio stralcio, illustra ampiamente anche l'aspetto del ruolo concorrente tra MiBACT e MATTM e l'ampiezza e complessità delle valutazioni che conducono all'esito finale.

Punto 2.1

a) Sulla differenza sostanziale tra legittimità potenziale o prescrittiva dell'uso dei suoli agricoli per l'installazione di impianti per la produzione di energia da FER si ritiene di aver già detto sopra. Si precisa che la nota della Scrivente non sostiene, come riduttivamente affermato nelle osservazioni della società proponente, che la stessa non ha diritto ad usare la terra agricola per la costruzione dell'impianto, bensì che tale intenzione deve essere soppesata congiuntamente agli altri aspetti legati alla conservazione e tutela del paesaggio - nel caso in esame quello agrario, boschivo e ripariale - ed all'introduzione in esso di attività compatibili con le caratteristiche specifiche; stando alla relazione presentata dalla società proponente relativamente alla caratterizzazione dei suoli, si tratta di suoli non così degenerati né incompatibili con le attività di coltivazione ed allevamento (vengono classificati come appartenenti alle classi IV e V in una scala di capacità d'uso dei suoli che ha come grado massimo di compromissione l'VIII), tant'è che sono tuttora in uso per seminativo e pascolo. Interpretazioni estensive ed automatiche, come quella proposta, relativamente alla possibilità di trasformazione dei suoli agricoli, svuoterebbero di senso il coinvolgimento del MiBACT nel procedimento autorizzativo, tanto nel procedimento di VIA che in quello di Autorizzazione Unica o Autorizzazione Paesaggistica, che rischierebbe di ridursi ad una mera verifica dell'appartenenza o meno dell'area a quelle precluse all'installazione di impianti FER. Il riferimento alle destinazioni urbanistiche delle aree ed alle disposizioni dei PRG eventualmente confliggenti con il progetto, attengono a verifiche di conformità urbanistica di competenza degli organi tecnici comunali e non delle Soprintendenze e non possono essere considerate pertinenti.

b) Sul bilanciamento tra i diversi valori e principi costituzionali in ambito autorizzativo, sulla supposta "primarietà" del paesaggio e sulle competenze specifiche dei diversi soggetti coinvolti nella procedura di VIA si ritiene di aver già argomentato sopra.

c) La richiamata perplessità della Scrivente circa la possibilità effettiva di un utilizzo delle aree per pascolo ed allevamento è legata non tanto alla futura capacità produttiva del suolo che potrebbe non essere compromessa dal ridotto ombreggiamento dell'impianto o addirittura migliorata sul piano produttivo con una più avveduta gestione agronomica, quanto da consistenti dubbi circa la compatibilità di tale utilizzo con le ragioni superiori di sicurezza e funzionalità dell'impianto in riferimento alla circolazione all'interno





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

dell'impianto di eventuale personale addetto all'agricoltura ed estraneo all'ente gestore della centrale, al pascolo brado di bovini ed ovini tra i filari dei collettori solari, alle polveri da essi sollevate ed alla limitazione delle coltivazioni ai soli erbai periodicamente rasati per non incorrere nel rischio di incendio. Non sembra illustrata dalle ipotesi progettuali la conciliazione dell'attività principale della centrale con l'uso agricolo per la coltivazione di grano o foraggiere quale attualmente in corso, il cui processo di maturazione e raccolta comporterebbe la presenza di fieno o stoppie fortemente infiammabili, al di sotto di strutture costose e tecnologicamente delicate come i collettori solari, e difficoltà per la mietitura con i macchinari moderni tra i filari dell'impianto. Non pare inoltre sufficientemente argomentata la compatibilità degli utilizzi ipotizzati con le necessità ordinarie di transito di mezzi e personale per la manutenzione o riparazione dei collettori.

Permane, infine e soprattutto, la perplessità su quale possa essere l'interesse aziendale effettivo della società proponente nel gestire in prima persona, o permettere ad altri di impiantare, un'attività collaterale a quella principale e rispetto ad essa scarsamente remunerativa e potenzialmente foriera di complicazioni in materia di sicurezza e manutenzione del delicato e costoso impianto in progetto. Le immagini prodotte, relative ad altri impianti già realizzati, mostrano sì una copertura vegetale rasata e continua al di sotto dei collettori, ma non si ritiene la stessa possa costituire un presupposto di assimilazione tra l'uso attuale del suolo e quello descritto in progetto.

d) Relativamente agli elaborati progettuali integrativi trasmessi dalla Energogreen Renewables per conto del proponente Flumini Mannu LTD in data 03/04/2014 nel quale si approfondisce il tema del piano di dismissione dell'impianto e delle modalità di ricostituzione dello strato naturale del terreno, si precisa che, come confermato per le vie brevi in data 16/07/2014 tramite l'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento, il documento è stato esaminato ma è stato ritenuto non esaustivo della problematica proposta, in quanto, pur riportando il piano di dismissione, non precisa quali debbano essere i siti di stoccaggio del terreno fertile rimosso e poi ricollocato in sito, non ne determina la destinazione attuale e quindi, considerate le grandi quantità in gioco, non permette di valutare gli effetti dal punto di vista paesaggistico di tale procedura di accumulo e rispandimento in fase di esercizio e in fase di ripristino dei luoghi.

Punto 2.4

Riguardo a questo punto, nel quale si rappresenta la storia del sistema dell'incastellamento pisano del territorio e delle trasformazioni che i castelli citati hanno impresso nel paesaggio all'epoca della loro edificazione, si ritiene che il parallelo tra le opere di fortificazione e difesa del territorio e l'impianto in progetto sia decisamente azzardato, in quanto il "rapporto di forze" tra uomo e paesaggio, la dimensione dei manufatti prodotti dall'uomo e la capacità, innata o progettualmente intenzionale, di integrare tali manufatti nell'ambiente naturale si sono profondamente modificati rispetto all'epoca medioevale.

Le considerazioni che seguono nella nota di codesta società circa il fatto che assecondando il punto di vista della Scrivente i castelli medioevali non sarebbero mai stati costruiti, che niente in Italia sarebbe più realizzabile e che il parere è di ostacolo allo sviluppo industriale della nazione ed alla lotta alla disoccupazione si ritiene siano solo in minima parte pertinenti rispetto al senso che dovrebbero avere le osservazioni della ditta proponente il progetto, ma piuttosto derivate da un punto di vista che è necessariamente circoscritto e parziale e non è addentro all'attività quotidiana delle Soprintendenze.

Relativamente alla veste architettonica degli edifici del power block, lungi dal voler sminuire il lavoro di professionisti di cui non si mette in discussione la qualità e la competenza, la considerazione cui si fa

70



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

riferimento nelle osservazioni intendeva significare che la proposta di finitura delle superfici di prospetto con il sistema a pixel che riprende la gamma cromatica del paesaggio circostante, certamente preferibile ad una veste architettonica dettata da pure esigenze funzionali, non ha però la forza di smorzare l'impatto complessivo degli edifici della centrale, di rilevante consistenza volumetrica, e incide in maniera limitata sul complesso dell'impianto in termini di mitigazione degli impatti.

Si accolgono le precisazioni circa la percezione dell'impianto alla lunga distanza ed il prevalere di tonalità opache tendenti al grigio piuttosto che metalliche e riflettenti, ma non si può non sottolineare come il corredo di immagini portate a sostegno di tale tesi, seppur relative ad installazioni differenti da quella in progetto ma analoghe per tipologia e tecnologia, diano un'ulteriore conferma della decisa estraneità dell'impianto rispetto al contesto e della sua difficoltà di integrazione.

L'assoluta indifferenza alla trama della parcellizzazione agraria, la dimensione nettamente "fuori scala" rispetto all'insediamento preesistente e l'altezza considerevole degli edifici della centrale ma anche dei moduli collettori rispetto all'edificazione agraria dominante, appaiono in forte contrasto con il paesaggio agricolo circostante e, stando a quanto riportato dalla ditta proponente circa la natura stringente delle specifiche tecniche che sottendono il progetto, tale contrasto appare scarsamente sanabile.

Punto 3. RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Relativamente al progetto di dismissione della centrale e di recupero dei suoli ed alle considerazioni sul suo contenuto, si rimanda a quanto detto sopra.

Le considerazioni presentate circa il bilanciamento tra produzione di energia da fonti rinnovabili e le emissioni di CO₂ in atmosfera o le alterne vicende delle politiche energetiche ed ambientali messe in atto nei decenni passati sono da ritenersi non pertinenti rispetto al parere di questa Soprintendenza e quindi tali da non richiedere commenti, che svierebbero il discorso su piani politici, sociali ed economici che riguardano contesti e competenze diversi da quelli della Scrivente.

I ragionamenti proposti da questo Ufficio e ribaditi dalla società proponente circa la necessità di contenere il consumo del suolo, risultano condivisibili nella misura in cui tale consumo deve essere ridotto al minimo possibile, per ragioni di compatibilità paesaggistica secondo il parere della Scrivente, per ragioni di equilibri finanziari dell'investimento da parte dei proponenti. Si desidera sottolineare, a tal proposito, che anche il paesaggio ed il suolo agricolo sono "risorse" - anche, seppur non solo, in senso economico - e possono essere a tutti gli effetti considerate non rinnovabili o recuperabili solo a fronte di alti costi e di altrettanto alti dispendi di energie. Pertanto, il loro uso responsabile e misurato risponde alle più generali esigenze di gestione accorta e risparmio delle risorse non rinnovabili non meno degli obblighi di passaggio alle FER rispetto all'energia prodotta da fonti fossili. Il doveroso plauso all'introduzione di tale tipo di impianti in alternativa alle fonti energetiche tradizionali sarebbe certamente più accettabile se la "risorsa paesaggistica" impegnata fosse di scarso valore o già compromessa e comunque suscettibile di recupero anche tramite lo strumento della produzione energetica.

La proposta integrativa di coltivazione del suolo per la produzione di foraggio risulta in contrasto con quanto dichiarato altrove circa la necessità di tenere rasati gli erbai per evitare il rischio di incendi e, anche accogliendo l'ipotesi prospettata, non è chiaro come verrà gestita tale destinazione sul piano della sicurezza degli impianti dal rischio di incendio, della possibilità concreta di fienagione e mietitura attraverso i filari, dei depositi di polveri e particelle vegetali sugli specchi, di transito dei mezzi di manutenzione ed ispezione alle diverse parti dell'impianto quando vi fossero le coltivazioni al massimo sviluppo.

Si ritiene, inoltre, apprezzabile - oltre al potenziale miglioramento delle produzioni agricole dell'area di

71



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

intervento - il proposito di coinvolgimento delle realtà produttive circostanti ma, come già specificato anche nel parere cui si controdeduce, tali attività sono emunciate come sviluppi potenziali dell'impianto energetico ma non risultano concretamente approfondite nel progetto. Non vengono presentati accordi, se non in termini molto ipotetici, con le società di produzione agricola aventi sede nei dintorni che possano garantire ed impegnarsi su tale virtuoso recupero delle energie residuali della centrale o su altre diverse ricadute positive alle quali pare demandarsi il gravoso compito di fungere da misure compensative degli impatti dell'impianto.

Sul coinvolgimento delle popolazioni, sull'ondata di protesta e sul fenomeno del NIMBY si specifica che non è nel mandato di questa Soprintendenza farsi promotrice né sostenitrice di battaglie sociali o politiche più o meno di parte. Tuttavia occorre tenere conto dei processi partecipativi in corso, anche con evidenza pubblica significativa, ed inserirli in un ragionamento più ampio di confronto con il progetto dell'impianto fornito per l'istruttoria. Tale condizione determina una significativa differenza rispetto a chi, come sostiene la ditta proponente, è soggetto al solo flusso dell'informazione pubblica, più o meno obiettiva, e non alle specifiche progettuali, le quali sono state invece nella disponibilità di questo Ufficio fin dal primo momento e costituiscono il principale punto di riferimento per le valutazioni di competenza.

Relativamente alla trasmissione di documentazione integrativa, si richiama il sollecito della DG PABAAC alla ditta proponente perché integri le elaborazioni del progetto definitivo con le specifiche relative alle opere connesse (collegamento alla rete elettrica nazionale e nuova viabilità comunale della quale si prevede lo spostamento all'interno della fascia di rispetto fluviale) al fine di un compiuto e completo esame della proposta progettuale.

Punto 4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Le osservazioni finali proposte sul parere conclusivo meritano alcune attente valutazioni, in particolare circa i giudizi che vengono espressi sull'operato dell'amministrazione scrivente, sui presunti profili di illegittimità e sull'impugnabilità del parere endoprocedimentale nelle diverse sedi. Nello specifico, come già detto, il parere di questo Ufficio rappresenta uno degli elementi della valutazione finale che determinerà la realizzabilità o meno del progetto, alla quale concorrono numerosi e diversi punti di vista opportunamente soppesati in base alle relative incidenze. Non si ritiene che lo svolgimento del procedimento abbia fin qui prodotto rallentamenti o rinvii, imputabili a questa Amministrazione, nel soddisfacimento del legittimo diritto del proponente ad avere un esito, quale che sia, sull'istanza in oggetto. Non si possono perciò condividere le ipotizzate violazioni dei limiti della discrezionalità tecnica in capo a questa Amministrazione o l'elusione di norme e fonti di diritto, ma si ritiene di non ribattere a tali affermazioni prendendo atto del fatto che possano rientrare nella normale dialettica di un contraddittorio tra soggetti che perseguono obiettivi potenzialmente contrapposti o divergenti. Il contenuto della precedente e della presente nota e le argomentazioni, ribadite ed approfondite, in esse contenute costituiscono gli argomenti con cui concretamente ci si è espressi in merito alla valutazione del progetto in esame.

CONCLUSIONI

A fronte delle osservazioni presentate dalla società proponente, in base alle argomentazioni e controdeduzioni sopra riportate, si ritiene di confermare il parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato Flumini Mannu", richiedente Energogreen Renewables per conto della Flumini Mannu Limited, in quanto si riconosce al progetto della Centrale termosolare un elevato potenziale d'impatto paesaggistico legato a fattori diretti ed indiretti, suscettibili di pregiudicare i valori paesaggistici sottesi ai diversi profili di

72



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcort.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

tutela presenti nell'area e nell'intorno.

In particolare, con riferimento al precedente parere espresso da questo Ufficio integrati dalle controdeduzioni sopra riportate, si richiamano gli impatti specificati ai paragrafi 2.1_ *modificazione del paesaggio agrario*, 2.2_ *impatto visivo ed estraneità delle installazioni*, 2.3_ *rapporto con le pendici boschive del paesaggio montuoso circostante*, 2.5_ *limitatamente alla perdita di suoli agricoli ed all'interruzione dell'attività zootecnica*, 2.7_ *sottostima della qualità e sensibilità paesistica del sito*, 2.8_ *impatto complessivo delle opere e difficoltà di mitigazione*, 3.2_ *consumo di suolo e coinvolgimento delle popolazioni*.

Le variazioni progettuali e proposte di integrazione prospettate dalla ditta rispetto all'originaria formulazione dell'impianto - consistenti nella veste architettonica dei fabbricati del power block e nell'inserimento delle attività di coltivazione a seminativo e riutilizzo delle energie residuali per le industrie agricole e di trasformazione presenti nel circondario - non si ritiene abbiano introdotto modifiche tali da portare ad un rivolgimento del parere precedentemente espresso sul progetto, come meglio specificato nella trattazione che precede relativamente ai diversi aspetti elencati.

In sintesi, permane il giudizio che tra il sedime dell'impianto proposto e la vasta area di influenza del progetto si determinino impatti rilevanti, in termini di intervisibilità e relazioni di contesto, nei confronti di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sui quali incide in termini di distorsione della percezione e detrimento dei valori storico-culturale e paesaggistico alla base dei rispettivi dispositivi di tutela, con particolare riferimento al mutamento del tuttora prevalente e storicamente attestato uso agricolo estensivo delle aree ed ai quadri paesaggistici sottesi ai punti di visuale panoramica storicamente consolidati, connessi alle emergenze di tipo naturalistico ed alla reciprocità con l'ampia piana sottostante >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 6310 del 03/07/2014 ha riscontrato le osservazioni della Società FLUMINI MANNU Ltd. del 18/07/2014 di propria competenza, come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento alla nota del 18.07.2014 (pp. 1 di 15) della Flumini Mannu Ltd assunta al protocollo il 21.07.2014 con il n. 5425, inviata in risposta della nota n. 16716 del 03.07.2014 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea, si evidenzia quanto segue.

Punto 1.1 a. Nello svolgimento dei compiti Istituzionali di questo Ufficio è prevista l'identificazione e la proposta di decretazione di importante interesse dei beni archeologici presenti sul territorio di competenza. Non è intento di questa Amministrazione di creare delle "difficoltà future" a progetti di alcun genere, ma di attenersi a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.), nella fattispecie all'art. 1, comma 1: "In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice."; all'art. 3, comma 1: "La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione."; all'art. 3 comma 2: "L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.". Per i Beni Archeologici tali funzioni sono svolte in base a quanto previsto dal succitato D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.

Punto 1.1 c. Si ribadisce quanto più volte segnalato: in assenza di una relazione specialistica firmata da tecnico titolato (nelle forme e nei contenuti propri della VIA come estesamente e più volte spiegato dallo

73



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

scrivente e della Direzione Generale PBAAC), non è possibile verificare le dichiarazioni presentate dalla Flumini Mannu ltd (si confronti in proposito la composizione del gruppo di lavoro estensore del S.I.A. come indicato nei documenti prodotti).

Punto 2. Manca un documento dedicato ai Beni Archeologici (nelle forme e nei contenuti propri della VIA come estesamente e più volte spiegato dallo scrivente e della Direzione Generale PBAAC), mentre nello SIA sono stati fatti riferimenti generici da tecnico non titolato. Si ritiene non condivisibile la conclusione, più volte affermata, che le coltivazioni moderne abbiano come conseguenza "la pratica impossibilità del ritrovamento superficiale di reperti significativi di natura archeologica", essendo tale affermazione contrastante con la pratica scientifica, in particolare con quanto previsto dal field survey.

Punto 3. In assenza di una relazione archeologica, questo Ufficio non ha elementi sufficienti per poter valutare l'effettivo rischio archeologico. Si prende atto della determinazione del Proponente "osserviamo in via definitiva, senza voler ulteriormente ritornare sul tema che Voi non siete legittimati dal punto di vista giuridico a fare questa richiesta, dunque non Vi forniremo alcuna documentazione integrativa sul punto." A tal proposito si rammenta che il procedimento è in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cui è demandata la valutazione e a cui è stata richiesta l'integrazione in base a quanto previsto dall'art. 5 comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.

Rimarrà pertanto non imputabile alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano ogni eventuale ritardo o impedimento nella realizzazione totale o parziale delle opere in progetto, una volta autorizzate, per eventuali ritrovamenti archeologici, per la quale evenienza, in ogni caso, troverà applicazione l'articolo 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si prende atto della confermata volontà esposta da codesta Società di incaricare personale specializzato per la sorveglianza archeologica degli scavi previsti (cfr. nota del 18/07/2014, pag. 1 di 4).

Per quanto attiene all'asserito ritardo cagionato dallo scrivente Ufficio sulle tempistiche del procedimento di cui trattasi (cfr. nota del 18/07/2014, pag. 1 di 6), si rileva, in ogni caso, che la disamina del progetto è stata effettuata tempestivamente dallo scrivente (comprovata dalla nota dell'11/03/2014) sulla base di quanto pubblicato ufficialmente dal MATTM sul proprio sito istituzionale (una volta comunicata dal medesimo MATTM la procedibilità dell'istanza - 06/02/2014 - e come richiesto dalla Direzione Generale PBAAC - 17/02/2014) per la consultazione del pubblico, dimostrando pertanto la piena disponibilità a cercare ogni utile soluzione - stante il disagio interno intercorso - al fine di non ritardare la comunicazione del proprio parere endoprocedimentale, e come successivamente sia stata condotta solo una necessaria e obbligatoria verifica che quanto prodotto da codesta Società a questo Ufficio fosse effettivamente corrispondente a quello oggetto di pubblicazione del MATTM (cfr. nota della scrivente del 29/04/2014).

Si conferma ricezione della comunicazione del 04/08/2014 (pag. 1 di 2), agli atti pertanto della scrivente.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito >.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 23449 del 24/09/2014 (avente ad oggetto "Comunicazione") ha comunicato quanto segue alla Società FLUMINI MANNU Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente n. 16716 del 03/07/2014 e quindi alle relative note di controdeduzione trasmesse da codesta Società (datate tutte al 18/07/2014) e ancora ai conseguenti riscontri della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici n. 12593 del 18/08/2014 e della competente Soprintendenza per i beni archeologici n. 6310 del 03/09/2014 (entrambe già indirizzate direttamente al proponente e allegate alla presente per opportuna



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbao-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

conoscenza anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Autonoma della Sardegna), si ritiene necessario, allo stato attuale, riassumere gli elementi procedurali principali come determinatisi e rilevabili dalle verifiche istruttorie condotte da questo Ministero sulla documentazione progettuale e il S.I.A. fin qui prodotti.

Si intende, pertanto, che tali elementi saranno adeguatamente valutati, non appena verificatosi quanto già indicato in merito ed in ultimo il 03/07/2014 (nota prot. n. 16716, p. 3), con il parere tecnico istruttorio della scrivente Direzione Generale, successivamente trasmesso all'On. Ministro per le relative determinazioni.

Si ritiene di dover riassumere sinteticamente come segue i suddetti elementi:

1. Il procedimento di cui trattasi è regolato unicamente da quanto stabilito in merito di valutazioni di impatto ambientale dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. L'istanza di VIA è stata presentata all'Amministrazione competente il 25/11/2013 e quest'ultima l'ha ritenuta, in un primo momento, non procedibile con nota n. DVA-2014-1294 del 20/01/2014, e quindi procedibile con determinazione n. DVA-2014-3019 del 06/02/2014. Di conseguenza con nota n. 4264 del 17/02/2014 la scrivente Direzione Generale ha iniziato il proprio endoprocedimento (si confronti per la cronistoria di tale endoprocedimento quanto già osservato con nota della scrivente n. 14281 del 09/06/2014);
3. Le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applicano al procedimento di cui trattasi, se non per quanto previsto al relativo articolo 93 per la definizione del livello informativo di dettaglio almeno equivalente al progetto 'definitivo' previsto per la VIA;
4. L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non si applica al procedimento di cui trattasi avendo la Società Flumini Mannu Ltd. esplicitamente dichiarato la non volontà della sua contemporanea attivazione con la procedura di VIA (cfr. note del 23/05/2014 e del 19/06/2014 della Società Flumini Mannu Ltd.), benché suggerito come opportuno dalla scrivente;
5. Il DM 10/09/2010, cosiddette "Linee Guida" di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non si applica al procedimento di cui trattasi in mancanza della relativa attivazione procedurale di cui al punto 4;
6. La Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 15949 del 22/07/2014, già trasmessa per le vie brevi alle competenti Soprintendenze di settore come anche resa pubblica il 01/09/2014 dal MATTM nel proprio sito istituzionale, ha espresso le proprie valutazioni, evidenziando nel progetto presentato "... alcuni aspetti critici che difficilmente potranno essere superati da approfondimenti e documentazione integrativa ..."; inoltre ha evidenziato che il progetto "definitivo" non specifica il numero, caratteristiche e ubicazione dei nuovi pozzi, delle vasche di stoccaggio o dei bacini di accumulo, la quantità e la gestione dei volumi di terra derivanti dalla sistemazione orografica del sito, la gestione e strutture per il trattamento degli scarichi idrici (elementi che la scrivente Direzione Generale considera rilevanti per la definizione dell'impianto e quindi da valutarsi in rapporto ai conseguenti impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio);

75



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11c26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

7. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del MATTM, alla data della presente, non ha comunicato la propria richiesta di documentazione integrativa, come preannunciata nella riunione del 26 giugno u.s.;
8. La Società Flumini Mannu Ltd. non ha presentato alla data della presente il progetto 'definitivo' della nuova strada comunale a sostituzione di quella ricadente nel perimetro della nuova centrale, come anche il relativo aggiornamento della già presentata "Relazione paesaggistica" (cfr. note della scrivente n. 14281 del 09/06/2014, p. 7, e n. 16716 del 03/07/2014, p. 3);
9. La Società Flumini Mannu Ltd. non ha presentato il progetto 'definitivo' del nuovo collegamento alla rete di trasmissione elettrica nazionale come preannunciato nella documentazione originariamente allegata all'istanza (cfr. nota della scrivente n. 14281 del 09/06/2014, p. 7, e n. 16716 del 03/07/2014, p. 3);
10. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nelle sue diverse articolazioni centrali e periferiche, provvede ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. alla dichiarazione di culturalità dei beni indicati all'articolo 10 del medesimo decreto in tutti i casi e in ogni momento in cui se ne riconosce l'interesse o il particolare interesse, provvedendo pertanto ad emettere un atto dichiarativo e non costitutivo, considerato che lo stesso interesse è in ogni caso presente ex ante;
11. Il Gruppo redattore dello S.I.A., come elencato negli elaborati trasmessi, non contempla al suo interno una specifica figura professionale archeologica e la Società Flumini Mannu Ltd. ha espresso la volontà di nominarne per la sorveglianza in corso d'opera di tutti gli scavi previsti dal progetto (nota della Società Flumini Mannu Ltd. del 19/06/2014).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, precisando che qualora codesta Società Flumini Mannu Ltd. ritenga di dover evidenziare ulteriori elementi, ovvero formulare precisazioni su quelli qui esposti, gli stessi saranno puntualmente valutati >.

CONSIDERATO che la Società FLUMINI MANNU Ltd. con email PEC del 25/09/2014, a seguito della ricezione della nota della Direzione Generale PBAAC n. 23449 del 24/09/2014 ha chiesto i seguenti chiarimenti in merito:

< Buongiorno, in merito a quanto in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:

Punto 3

"Le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applicano al procedimento di cui trattasi, se non per quanto previsto al relativo articolo 93 per la definizione del livello informativo di dettaglio almeno equivalente al progetto 'definitivo' previsto per la VIA."

Ipotesi interpretativa da noi fatta:

Secondo la nostra ipotesi interpretativa, che Vi preghiamo di confermare o smentire, Voi Vi dovrete riferire unicamente al fatto che la Verifica preventiva di interesse Archeologico (VPIA) prevista agli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applica al progetto di Flumini Mannu, come da noi sostenuto e ampiamente argomentato durante la corrispondenza fra di noi intercorsa per alcuni mesi.

Se questa nostra ipotesi è giusta, Vi preghiamo di rispondere in modo chiaro ed in equivoco.

Se invece la frase di cui al punto 3 si riferisce ad altri fatti che noi non siamo stati in grado di cogliere o correttamente interpretare Vi saremmo grati di una Vostra spiegazione con parole semplici.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Punto 4:

"L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non si applica al procedimento di cui trattasi avendo la Società Flumini Mannu Ltd. esplicitamente dichiarato la non volontà della sua contemporanea attivazione con la procedura di VIA (cfr. note del 23/05/2014 e del 19/06/2014 della Società Flumini Mannu Ltd.), benché suggerito come opportuno dalla scrivente."

Nonostante un dibattito di alcune ore con i nostri legali, non siamo stati in grado di capire il senso dell'affermazione di questo punto 4, Vi riserbiamo le scuole di pensiero e le diverse ipotesi interpretative emerse.

Vi saremmo grati di esplicitare con parole semplici il significato del passo appena riportato per renderci conto delle implicazioni che comporta.

Punto 5:

"Il DM 10/09/2010, cosiddette "Linee Guida" di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non si applica al procedimento di cui trattasi in mancanza della relativa attivazione procedurale di cui al punto 4."

Anche in questo caso non siamo stati in grado di capire il senso dell'affermazione di questo punto 5, Vi riserbiamo le scuole di pensiero e le diverse ipotesi interpretative emerse.

Vi saremmo grati di esplicitare con parole semplici il significato del passo appena riportato per renderci conto delle implicazioni che comporta.

Poiché stiamo lavorando alla risposta alla Vostra lettera, Vi saremmo grati di un celere riscontro.

Distinti Saluti >

CONSIDERATO che la Società FLUMINI MANNU Ltd. ha riscontrato la nota della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano, con nota del 01/10/2014 avente il seguente oggetto:

- "... Risposta a vostra lettera prot. n. 12593 del 18/08/2014".

VISTA E VALUTATA la predetta nota, la quale è depositata agli atti della Direzione Generale PBAAC e quindi della Direzione generale BeAP, non è qui integralmente trascritta, stante la particolare complessità della stessa.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 24179 del 02/10/2014 (avente ad oggetto "Richiesta chiarimenti del 25/09/2014 (email PEC). Comunicazione") ha comunicato quanto segue alla Società FLUMINI MANNU Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento, codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. con email Pec del 25/09/2014 ha chiesto alla scrivente di ricevere chiarimenti sui punti 3, 4 e 5 della propria nota n. 23449 del 24/09/2014, che di seguito pertanto si forniscono:

Chiarimento punto 3:

Per quanto concerne il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., questo risulta applicabile nel caso di cui trattasi solo per quanto concerne l'articolo 93 (già citato nella nota n. 23449 del 24/09/2014 della scrivente), in quanto pertinente alla valutazione di impatto ambientale di cui trattasi sulla base del disposto dell'articolo 5, comma 1, lett. g del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto concerne i richiamati articoli 95 e 96, i termini e i modi del riferimento agli stessi con riguardo alla verifica degli impatti sul patrimonio archeologico nelle procedure di valutazione di impatto ambientale sono già stati ampiamente esposti e motivati nella pregressa corrispondenza sul tema (cfr., tra l'altro e in particolare, la nota della scrivente n. 12876 del 21/05/2014, p. 3).

77



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Chiarimento punti 4 e 5:

Le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e quindi al DM 10/09/2010 trovano, ovviamente, applicazione solo a seguito della presentazione dell'istanza di parte di attivazione della relativa procedura di Autorizzazione Unica e pertanto, allo stato attuale, avendo codesta Società deciso di non attivare il detto procedimento, questo Ministero non può autonomamente applicare le norme medesime.

Rimane quindi applicabile nel caso del progetto di cui trattasi solo la normativa che regola la valutazione di impatto ambientale, nella quale, si ripete, non rientra l'autonoma attivazione da parte della competente Amministrazione pubblica della procedura ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Si spera di aver corrisposto alle ulteriori attese di codesta Società Flumini Mannu Ltd., in attesa di ricevere la preannunciata ulteriore risposta della medesima >

CONSIDERATO che il 03/10/2014 si è tenuta una riunione tra la Direzione Generale PBAAC e la Direzione Generale per le antichità al fine di approfondire le risultanze dell'istruttoria condotta sul progetto di cui trattasi fino alla data della medesima riunione, con particolare attenzione per gli aspetti di verifica degli impatti sul patrimonio culturale archeologico.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 25136 del 10/10/2014 (avente ad oggetto "Richiesta documentazione integrativa per il MATTM e osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna. Richiesta aggiornamento sullo stato della procedura") ha comunicato quanto segue al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

< In riferimento al progetto in argomento, questo Ministero risulta aver completato, per quanto di competenza e allo stato della documentazione progettuale e del S.I.A. agli atti, la propria istruttoria individuando alcuni fondamentali riferimenti per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale per il suo inoltro all'On. Ministro per le relative successive determinazioni (cfr. le note della scrivente n. 23449 del 24/09/2014 e n. 24179 del 02/10/2014).

In particolare con la nota del 24/09/2014 sopra citata, la scrivente ha evidenziato alcuni elementi ai relativi punti nn. 6, 7, 8 e 9 che richiedono da parte di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'espressione di una urgente comunicazione in merito.

Si intende riferirsi, per il sopra citato punto 7, alla ormai urgente necessità di conoscere le determinazioni assunte in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, esposta nel corso della riunione del 26/06/2014 presso la medesima, al fine di consentire alla scrivente la conseguente collaborazione all'attività istruttoria di codesto Ministero come prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 7, comma 5).

Uguualmente e per il sopra citato punto 6, non risulta nota alla scrivente l'avvenuta trasmissione e richiesta di controdeduzioni alla Società Flumini Mannu Ltd. per le sostanziali e pertinenti osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota n. 15949 del 22/07/2014, benché quest'ultima risulti pubblicata nel sito istituzionale di codesto Ministero dal 01/09/2014.

In merito agli ulteriori punti nn. 8 e 9 sopra citati, si evidenzia a codesto Ministero che la Società Flumini Mannu Ltd. con la nota del 01/10/2014 (pag. 1 di 28) ha comunicato che la medesima ha già redatto i necessari approfondimenti progettuali per quanto riguarda le opere di connessione elettrica e la nuova viabilità (cfr. p. 25 di 28), come anche quelli per i "... depositi temporanei e definitivi per lo stoccaggio della terra rimossa nel corso della costruzione della centrale ..." (cfr. p. 19 di 28), precisando nel contempo che il tutto sarà fornito "... come risposta ufficiale alla richiesta di integrazioni che attendiamo dal 26/06/2014 ci pervenga dal Ministero dell'Ambiente, come da loro preannunciato ..." (cfr.

78



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

sempre pp. 19 di 28 e 25 di 28).

Per quanto sopra e considerato che questo Ministero non può procedere a concludere la propria istruttoria se non a seguito della presentazione da parte della Società Flumini Mannu Ltd. della documentazione integrativa sopra citata e dalla medesima Società già predisposta come indicato nella relativa nota del 01/10/2014, si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler, con tutta l'urgenza del caso, comunicare alla scrivente e al proponente le proprie determinazioni in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e quindi sulle Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, consentendo di conseguenza la conclusione del procedimento in essere.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Società FLUMINI MANNU Ltd. ha riscontrato la nota della Direzione Generale PBAAC n. 23449 del 24/09/2014, con nota del 10/10/2014 avente il seguente oggetto:

“... Risposta a vostra lettera prot. n. 23449 del 24 settembre 2014”.

VISTA E VALUTATA la predetta nota, la quale è depositata agli atti della Direzione Generale PBAAC e quindi della Direzione generale BeAP e non è qui integralmente trascritta, stante la particolare complessità della stessa.

CONSIDERATO che la Società FLUMINI MANNU Ltd. ha riscontrato la nota della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano del 03/09/2014, con nota del 13/10/2014 avente il seguente oggetto:

“... Parere endoprocedimentale di competenza. Risposta della Proponente Flumini Mannu Ltd. alla Vostra nota prot. n. 6310 del 03 SETTEMBRE 2014”.

VISTA E VALUTATA la predetta nota, la quale è depositata agli atti della Direzione Generale PBAAC e quindi della Direzione generale BeAP e non è qui integralmente trascritta, stante la particolare complessità della stessa.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 25582 del 15/10/2014 (avente ad oggetto “1. Documentazione integrativa per il MATTM e la Regione Autonoma della Sardegna. 2. Procedura V.I.A. e di Autorizzazione Unica. Comunicazione”) ha comunicato quanto segue alla Società FLUMINI MANNU Ltd.:

< In riferimento al progetto in argomento, codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. con nota del 01/10/2014 ha comunicato di avere già redatto i necessari approfondimenti progettuali per quanto riguarda le opere di connessione elettrica e la nuova viabilità (cfr. p. 25 di 28), come anche quelli per i “... depositi temporanei e definitivi per lo stoccaggio della terra rimossa nel corso della costruzione della centrale ...” (cfr. p. 19 di 28), precisando nel contempo che il tutto sarà fornito “... come risposta ufficiale alla richiesta di integrazioni che attendiamo dal 26/06/2014 ci pervenga dal Ministero dell'Ambiente, come da loro preannunciato ...” (cfr. sempre pp. 19 di 28 e 25 di 28).

Da quanto sopra, appare a questa Direzione Generale necessario evidenziare a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. come il dilazionare la presentazione della suddetta documentazione solo a dopo la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrebbe risultare non produttivo per una rapida conclusione del procedimento di cui trattasi, non consentendo fin d'ora la conoscenza da parte di questa e delle altre Amministrazioni pubbliche di ogni ulteriore elemento conoscitivo già noto a codesto proponente.

In ogni caso, si prende atto della decisione assunta in merito da codesta Società FLUMINI MANNU

79



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Ltd. e si rimane in attesa di ricevere quanto sarà prodotto in merito, anche sulla base delle Osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Per quanto attiene alla ulteriore nota di codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. del 10/10/2014 (pagine 1 di 14), appare necessario nuovamente chiarire per quale motivo la scrivente Direzione Generale non può applicare nel caso del procedimento di cui trattasi le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e quindi del conseguente DM 10/09/2010, come esposto nelle note n. 23449 del 24/09/2014 e n. 24179 del 02/10/2014.

Il procedimento in atto presso questa Amministrazione per il progetto di cui trattasi risulta essere solo quello riferito al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la parte relativa alla valutazione di impatto ambientale, che come giustamente ha osservato codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. nella propria nota del 23/05/2014 (p. 7 di 8) risulta essere un procedimento amministrativo "distinto" rispetto a quello di Autorizzazione Unica, il quale pertanto deve essere attivato con ulteriore istanza di parte.

La consapevolezza di quanto sopra da parte di codesta Società si rinviene d'altronde nelle stesse affermazioni di cui alla nota del 03/04/2014 (pag. 31 di 33), laddove veniva osservato come la constatazione di fatto da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici (cfr. nota n. 1669 dell'11/03/2014) in merito al mancato invio della propedeutica comunicazione ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 nel caso del procedimento di cui trattasi non dovesse avere seguito, stante che la stessa sarebbe stata prodotta da codesta Società nel momento in cui fosse stata presentata l'istanza ai sensi del citato articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

E' pertanto di tutta evidenza che quanto esposto sul tema dalla scrivente nelle suddette note del 24/09/2014 e del 02/10/2014 discende da quanto deciso da codesta Società nel merito del procedimento di cui all'Autorizzazione Unica.

Si ritiene di uguale evidenza che non si è mai inteso affermare che la normativa sopra citata non trovi applicazione per la tipologia di impianto qui proposto per la sola valutazione di impatto ambientale, al contrario invece del fatto che non si può pretendere che questa Amministrazione applichi le disposizioni della sopra citata normativa e la relativa giurisprudenza stante l'espressa volontà da parte di codesta Società di non attivarne il relativo procedimento.

Non è ugualmente nelle facoltà di questa Amministrazione sindacare i motivi (anche economici di opportunità imprenditoriale) esposti da codesta Società in merito alla mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, di cui come detto non si può che prenderne atto.

Si spera di aver corrisposto alle ulteriori attese di codesta Società Flumini Mannu Ltd., in attesa di ricevere la preannunciata documentazione integrativa per la rapida conclusione del procedimento di cui trattasi >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-33385 del 16/10/2014, nell'inoltrare alla Società FLUMINI MANNU Ltd. la richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui alla nota n. CTVA-2014-3460 del 09/10/2014, ha chiesto al medesimo proponente "... di voler provvedere a fornire la documentazione integrativa sopra detta ...", precisando nel contempo "... che la stessa dovrà pervenire entro 45 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data di protocollo della presente, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Qualora tale termine decorra senza esito, la Commissione concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti ... Si comunica, inoltre, che copia della documentazione richiesta dovrà essere inoltrata anche alle altre

80



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Amministrazioni interessate dal progetto (Regione, Provincia e Comuni) nel numero di copie previsto dalla normativa di riferimento allo studio di impatto ambientale e suoi allegati. Si chiede, altresì, a codesta Società, stante la rilevanza delle informazioni richieste, di provvedere, notiziandone la scrivente, a dare avviso a mezzo stampa dell'avvenuto deposito della detta documentazione integrativa secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Nella sopra citata nota del 09/10/2014 la Commissione ha, inoltre, evidenziato di considerare la richiesta di integrazioni di cui trattasi come integrativa della richiesta di integrazioni della Regione Sardegna prot. 15949 del 22/07/2014 (prot. DVA-2014-0021568 del 29/07/2014) già inoltrata a codesta Società e che, ad ogni buon fine, si allega".

CONSIDERATO che dalla lettura della nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale n. CTVA-2014-3460 del 09/10/2014 della Direzione Generale PBAAC ha appreso che la suddetta nota n. 15949 del 22/07/2014 era già stata inoltrata alla Società FLUMINI MANNU Ltd. dalla competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-29475 del 16/09/2014.

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota n. 20479 del 15/10/2014 (pervenuta a mezzo corriere in data 21/10/2014) ha inoltrato alla Direzione Generale PBAAC l'istanza formulata dalla Società FLUMINI MANNU Ltd. alla Presidenza del Consiglio di Ministri per l'attivazione del relativo potere sostitutivo come previsto dall'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiedendo nel contempo alla medesima Direzione Generale di relazionare in merito al procedimento esperito.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 26610 del 27/10/2014 ha riscontrato la suddetta richiesta dell'Ufficio di Gabinetto, comunicando quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Ufficio di Gabinetto n. 20479 del 15/10/2014 (pervenuta a mezzo corriere il 21/10/2014) si comunica quanto segue.

Il proponente nel richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lamenta anche nei confronti di questo Ministero ritardi ingiustificati per la conclusione del procedimento di cui trattasi.

Si descrivono sinteticamente, in via preliminare, i termini temporali del procedimento in corso:

- 25/11/2013: presentazione istanza VIA al MATTM e al MiBACT;
- 20/01/2014: dichiarazione del MATTM di non procedibilità dell'istanza;
- 06/02/2014: dichiarazione del MATTM di procedibilità dell'istanza;
- 17/02/2014: richiesta della DG PBAAC alle Soprintendenze di far pervenire il proprio parere endoprocedimentale (termine assegnato: 60 gg.), ovvero richiesta di documentazione integrativa (termine assegnato: 30 gg.);
- 06/03/2014: richiesta della Sop. BAPASAE di Cagliari di documentazione integrativa;
- 11/03/2014: richiesta della Sop. BA di Cagliari di documentazione integrativa;
- 13/03/2014: trasmissione da parte della DG PBAAC alla Società delle richieste delle Soprintendenze;
- 17/03/2014: comunicazione della Società sulle integrazioni per la verifica impatti sul patrimonio archeologico;
- 03/04/2014: controdeduzioni della Società alla richiesta di documentazione integrativa;
- 29/04/2014: riscontro della Sop. BA di Cagliari alla richiesta di chiarimenti della Società;
- 14/05/2014: presentazione della Società (nota del 05/05/2014) della documentazione

81



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

- integrativa per la Sop. BAPSAE;*
- 21/05/2014: la DG PBAAC riscontra note della Società e chiede parere alle Sop. su documentazione integrativa;
 - 22/05/2014: la DG PBAAC chiede (nota prot. n. 13014) alla DG per le antichità il relativo avviso su quanto da esperire nell'ambito della VIA per la verifica degli impatti sul patrimonio archeologico;
 - 23/05/2014: controdeduzioni della Società alla nota DG PBAAC del 21/05/2014;
 - 09/06/2014: riscontro DG PBAAC alla nota della Società del 23/05/2014 e comunicazione sull'iter procedurale;
 - 19/06/2014: parere endoprocedimentale della Sop. BA di Cagliari;
 - 19/06/2014: controdeduzioni della Società alla nota DG PBAAC del 09/06/2014;
 - 23/06/2014: riscontro della DG PBAAC alla nota della Società del 19/06/2014, con richiesta alla Sop. BA di Cagliari di controdeduzioni;
 - 24/06/2014: parere endoprocedimentale della Sop. BAPSAE di Cagliari;
 - 25/06/2014: parere endoprocedimentale integrativo della Sop. BA di Cagliari;
 - 25/06/2014: riscontro diretto della Sop. BA di Cagliari ad ulteriori richieste della Società;
 - 26/06/2014: riunione presso la Commissione tecnica VIA e VAS del MATTM, ove la medesima e la Regione preannunciano richiesta documentazione integrativa;
 - 27/06/2014: parere della DG per le antichità sui pareri endoprocedimentali della Sop. BA;
 - 03/07/2014: trasmissione dalla DG PBAAC alla Società dei pareri delle Sop. e della DG per le antichità;
 - 18/07/2014: cinque note della Società con controdeduzioni alla trasmissione del 03/07/2014;
 - 22/07/2014: osservazioni e richieste di chiarimenti e di integrazioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
 - 04/08/2014: dichiarazione autocertificata della Società circa la non assoggettabilità dell'opera al disposto degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - 18/08/2014: riscontro della Sop. BAPSAE di Cagliari alle controdeduzioni della Società del 18/07/2014;
 - 03/09/2014: riscontro della Sop. BA di Cagliari alle controdeduzioni della Società del 18/07/2014 e nuovo parere endoprocedimentale;
 - 24/09/2014: trasmissione da parte della DG PBAAC alla Società delle controdeduzioni delle Sop. e comunicazione sulla stato dell'iter procedurale;
 - 25/09/2014: richiesta chiarimenti della Società su trasmissione del 24/09/2014;
 - 01/10/2014: controdeduzioni della Società al riscontro del 18/08/2014 della Sop. BAPSAE;
 - 02/10/2014: risposta della DG PBAAC alla Società su richiesta chiarimenti del 25/09/2014;
 - 10/10/2014: richiesta aggiornamenti e sollecito da parte della DG PBAAC al MATTM per conferma o meno relativa richiesta documentazione integrativa;
 - 10/10/2014: controdeduzioni della Società alla nota DG PBAAC del 24/09/2014;

82



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

- 13/10/2014: controdeduzioni della Società al parere della Sop. BA del 03/09/2014;
- 15/10/2014: comunicazione della DG PBAAC alla Società su documentazione integrativa per il MATTM e la Regione e sulla relazione tra procedura VIA e Autorizzazione Unica art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- 16/10/2014: il MATTM trasmette alla Società e al MiBACT richiesta di documentazione integrativa della Commissione tecnica VIA e VAS e della Regione.

L'exkursus del procedimento sinteticamente sopra riportato dimostra come la scrivente Direzione Generale abbia sempre consentito al proponente di conoscere tempestivamente le valutazioni endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze, onde lo stesso potesse utilmente partecipare al procedimento medesimo con ogni valutazione di merito. Di contro, il proponente ha utilizzato spesso tale consentita condivisione delle valutazioni endoprocedimentali delle Soprintendenze come occasione per sistematiche delegittimazioni delle stesse e dei relativi funzionari e dirigenti, con denigrazioni (scritte e verbali durante la riunione del 26/06/2014) sull'onorabilità e imparzialità della Pubblica Amministrazione e sui suoi rappresentanti, alle quali per dovere d'Ufficio si è sempre soprasseduto onde mantenere i rapporti istituzionali intrattenuti con il proponente nell'ambito di un dialogo civile e costruttivo, e soprattutto al fine di non esporre questo Ufficio ad azioni strumentali.

Entrando più nel merito della richiesta del 07/10/2014 avanzata dal proponente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si osserva e relaziona quanto segue.

Il proponente lamenta la mancata espressione del parere di questo Ministero nel termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento, riferendosi a quanto indicato nell'articolo 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al riguardo, è necessario osservare che il suddetto termine temporale viene stabilito in riferimento alla disposizione dell'articolo 26 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (cfr. soprattutto le conseguenze procedurali derivanti dalle disposizioni contenute nel relativo comma 2), che norma l'evenienza, qui non occorsa, della incidenza del progetto presentato direttamente su un bene culturale oggetto di tutela o dichiarazione ai sensi della Parte II del medesimo decreto.

Di conseguenza, il termine sopra citato di 60 giorni non trova applicazione nel caso di cui trattasi, dovendosi invece dare seguito alla previsione dell'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove questo Ministero è chiamato a collaborare all'attività istruttoria svolta per la VIA dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ancora in corso.

In riferimento all'iter procedurale esperito, considerato quanto nel tempo comunicato dal proponente, va innanzitutto sottolineato che questa Direzione Generale fin dalla nota del 09/06/2014, prot. n. 14281, ha riepilogato al proponente lo stato dell'iter procedimentale in atto e rammentato quanto necessario al suo completamento nel rispetto della norma di legge richiamata dallo stesso proponente.

Per facilità di lettura si riporta il passo che qui interessa della suddetta nota:

"... Preme in ogni caso a questa Direzione Generale evidenziare, qualora ciò possa essere di ausilio a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. al fine di verificare o meno la tempistica del procedimento esplicito dalla scrivente e dagli Uffici periferici di questa Amministrazione ad esso partecipanti, che, sebbene l'istanza (priva di data) sia pervenuta il 25/11/2013, la stessa è stata dichiarata procedibile dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM - unica "Amministrazione competente", come noto, nel procedimento di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. 152/2006) con nota n. DVA-2014-3019 del 06/02/2014 a seguito della integrazione della documentazione ad essa allegata, risultata

83



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11626/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

carente (cfr. nota del medesimo Dicastero n. DVA-2014-1294 del 20/01/2014).

A seguito della suddetta dichiarazione di procedibilità dell'istanza, la scrivente con nota n. 4264 del 17/02/2014 ha comunicato quanto di competenza a codesta Società, come anche ha richiesto alle Soprintendenze di settore di esprimere le proprie valutazioni endoprocedimentali, ovvero di verificare la necessità di acquisire documentazione integrativa.

Le Soprintendenze di settore si sono quindi espresse, nei termini indicati dalla scrivente Direzione Generale, con note n. 3489 del 06/03/2014 (Sop. BAPSAE) e n. 1669 dell'11/03/2014 (Sop. BA), a cui ha fatto seguito l'unica richiesta di integrazione documentale da parte della scrivente di cui alla nota n. 6860 del 13/03/2014.

A latere, quanto all'intervallo temporale intercorso tra la presentazione dell'istanza e la dichiarazione di procedibilità della stessa da parte del MATTM, appare comunque il caso di evidenziare, come d'altronde ben può evincersi dalle note di quest'ultimo, che il predetto intervallo è stato determinato anche dal fatto che la natura innovativa nel panorama nazionale dell'impianto a scala industriale in questione ha comportato, a carico del predetto Dicastero, la necessità di definire compiutamente l'allocazione del relativo progetto tra le categorie di cui ai diversi Allegati II, III e IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.: ciò anche a chiarimento di quanto posto in quesito sempre al medesimo Dicastero dalla Regione Autonoma della Sardegna e, deve desumersi, a maggiore garanzia della legittimità degli atti di propria competenza, visto l'iter già attivato in sede di procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (cfr. Deliberazione n. 5/25 del 29/01/2013 della G.R. e Volume I: "Quadro di riferimento programmatico", pp. 5-6).

Si ritiene e auspica che l'exkursus sopra reso risulti di immediata evidenza al fine di determinare come nessun ritardo sia stato procurato a codesta Società da inerzie istruttorie imputabili alla scrivente

Appare il caso inoltre di aggiungere che, con la medesima nota del 09/06/2014, la scrivente Direzione Generale ha dovuto ricordare al proponente i termini della partecipazione di questo Ministero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta essere individuato dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. quale unica "amministrazione competente".

Infatti questo Ministero, ai sensi del citato comma 5, "collabora alla relativa attività istruttoria" in forma paritaria con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Da quanto sopra risulta di immediata evidenza (d'altronde, mai posta in discussione da alcuno dall'entrata in vigore di tale disposizione) che questo Ministero deve essere posto in grado di valutare tutta la documentazione prodotta dal proponente nel corso del procedimento, anche quella conseguente alle richieste formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e della Regione Autonoma della Sardegna.

E in tal senso, nella medesima nota del 09/06/2014, si era chiarito al proponente: "... si assicura che, non appena pervenute le due valutazioni endoprocedimentali da parte delle Soprintendenze di settore competenti [N.D.R.: relative alla documentazione integrativa pervenuta nel frattempo il 14/05/2014, sulla quale era stato richiesto dalla scrivente il parere alle competenti Soprintendenze il 21/05/2014, prot. n. 12876], le stesse saranno sottoposte all'attenzione di codesta Società medesima per ogni ulteriore contributo istruttorio prima della predisposizione del parere tecnico istruttorio della scrivente ai fini delle successive e definitive determinazioni dell'On. Ministro; ulteriormente precisando, nel contempo, che il suddetto parere



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

non potrà essere reso se non dopo l'assicurazione da parte del concertante MATTM e della Regione Autonoma della Sardegna che nessuna ulteriore documentazione integrativa o modifica progettuale sarà da essi richiesta nell'ambito dei rispettivi procedimenti, al fine di avere certezza che questo Ministero abbia potuto valutare tutta la documentazione presentata dal proponente nel presente procedimento".

Ulteriore questione afferente il tema del completamento della documentazione progettuale ai fini del procedimento riguardava (e ancora riguarda) due opere connesse all'intervento (lo spostamento di una strada vicinale comunale e il progetto definitivo del collegamento alla rete elettrica di trasporto nazionale), anch'essa posta all'attenzione del proponente con la medesima nota del 09/06/2014:

"... Sul tema e a maggiore chiarimento di quanto qui si intende, si invita a voler - ad esempio - considerare quanto indicato da codesto stesso proponente nel documento PSTADARELTECN001, p. 34, per la strada comunale da spostarsi ("... Quanto esposto nella presente relazione è la scelta valutata migliore poiché si è evitato di attraversare trasversalmente i terreni privati, preferendo costeggiare i corsi d'acqua presenti in sito ... Il progetto esecutivo potrà contemplare un diverso tracciato, se concordato con l'ente comunale competente") ponendolo a confronto con quanto espone il Comune di Villasor nel proprio Parere istruttorio di controllo tecnico/osservazioni (allegato alla nota del medesimo Comune n. 1760 del 28/01/2014, pervenuta anche alla scrivente solo quale 'osservazione' e quindi da trasmettersi al proponente, per le eventuali controdeduzioni, a cura dell'Amministrazione competente).

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche qualora si consideri, sempre esemplificativamente, il Progetto preliminare delle opere di connessione alla RTN, per il quale risulta essere stato presentato per la VIA (pp. 4 e 5 del documento n. PPOCRELTECN001) il "... progetto preliminare di detto collegamento, che dovrà essere sottoposto al Gestore di Rete, da esso vidimato, e quindi elaborato in forma definitiva ... In questa fase di VIA si allega il progetto preliminare delle opere di connessione che verrà presentato ad Enel Distribuzione, avendo cura di integrare nel proseguo del procedimento anche l'avanzamento del progetto delle opere di rete" ...".

Quanto sopra è stato ulteriormente evidenziato al proponente con la successiva nota della scrivente n. 16716 del 03/07/2014 ove, tra l'altro, si affermava:

< ... Nel merito dell'espressione del parere tecnico istruttorio della scrivente ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. (art. 7, comma 2, lett. m), come preannunciato sempre nella nota n. 14281 del 09/06/2014 e quindi nel corso della riunione presso il MATTM del 26/06/2014, si ribadisce che lo stesso potrà essere emesso solo dopo il completamento di tutta la documentazione progettuale definitiva relativa anche alle opere connesse (collegamento elettrico alla rete di trasmissione nazionale e nuova strada comunale), che codesta Società ha previsto di consegnare nel corso del procedimento di cui trattasi.

Considerato, inoltre, quanto comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Gruppo referente della Commissione tecnica VIA-VAS del MATTM nel corso della riunione del 26/06/2014 in merito alla prossima richiesta di documentazione integrativa, questa Direzione Generale, come precisato con la nota n. 14281 del 09/06/2014, rimane in attesa della formalizzazione da parte della Direzione Generale per le valutazioni ambientali delle suddette richieste e quindi della relativa conseguente presentazione della medesima documentazione a cura di codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. ... >

Infatti, l'ulteriore evoluzione dell'iter procedimentale aveva visto la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS svolgere il 26/06/2014 l'ordinaria riunione del proprio Gruppo istruttore, in presenza del proponente (rappresentato per delega), della Regione Autonoma della Sardegna e di questa Direzione Generale PBAAC; e, in tale occasione, i rappresentanti della suddetta Commissione e

85



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

della Regione Autonoma della Sardegna avevano preannunciato l'inoltro di una richiesta di documentazione integrativa in tempi brevi e comunque entro la fine del mese di luglio 2014.

A seguito di quanto sopra, la Regione Autonoma della Sardegna con nota del 22/07/2014, prot. n. 15949 (resa pubblica dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 01/09/2014 nel proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alle V.I.A.) ha trasmesso "... le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti e integrazioni. Tali osservazioni, in parte evidenziate nel corso dell'incontro tecnico tenutosi in data 26 giugno 2014, sono riferite agli aspetti programmatici, progettuali e ambientali dell'intervento proposto, tengono conto dei pareri espressi nell'ambito dell'istruttoria di competenza da parte degli Enti coinvolti (che vengono integralmente allegati alla presente) e che sono precedute dall'analisi di alcuni nodi problematici e critici che l'istruttoria ha messo in evidenza e che lo Scrivente ritiene difficilmente superabili. Infatti, oltre che una generale carenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VIA, sono stati rilevati alcuni aspetti critici che difficilmente potranno essere superati da approfondimenti e documentazione integrativa ...".

Successivamente all'inoltro delle osservazioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna, questa Direzione Generale con nota n. 23449 del 24/09/2014 ha ritenuto di dover comunicare al proponente quanto segue sugli elementi fondamentali desunti dall'iter procedimentale svolto (ulteriormente illustrati a seguito di specifica richiesta del proponente con nota n. 24179 del 02/10/2014):

"In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente n. 16716 del 03/07/2014 e quindi alle relative note di controdeduzione trasmesse da codesta Società (datate tutte al 18/07/2014) e ancora ai conseguenti riscontri della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici n. 12593 del 18/08/2014 e della competente Soprintendenza per i beni archeologici n. 6310 del 03/09/2014 (entrambe già indirizzate direttamente al proponente e allegate alla presente per opportuna conoscenza anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Autonoma della Sardegna), si ritiene necessario, allo stato attuale, riassumere gli elementi procedurali principali come determinatisi e rilevabili dalle verifiche istruttorie condotte da questo Ministero sulla documentazione progettuale e il S.I.A. fin qui prodotti.

Si intende, pertanto, che tali elementi saranno adeguatamente valutati, non appena verificatosi quanto già indicato in merito ed in ultimo il 03/07/2014 (nota prot. n. 16716, p. 3), con il parere tecnico istruttorio della scrivente Direzione Generale, successivamente trasmesso all'On. Ministro per le relative determinazioni.

Si ritiene di dover riassumere sinteticamente come segue i suddetti elementi:

1. Il procedimento di cui trattasi è regolato unicamente da quanto stabilito in merito di valutazioni di impatto ambientale dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. L'istanza di VIA è stata presentata all'Amministrazione competente il 25/11/2013 e quest'ultima l'ha ritenuta, in un primo momento, non procedibile con nota n. DVA-2014-1294 del 20/01/2014, e quindi procedibile con determinazione n. DVA-2014-3019 del 06/02/2014. Di conseguenza con nota n. 4264 del 17/02/2014 la scrivente Direzione Generale ha iniziato il proprio endoprocedimento (si confronti per la cronistoria di tale endoprocedimento quanto già osservato con nota della scrivente n. 14281 del 09/06/2014);
3. Le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applicano al procedimento di cui trattasi, se non per quanto previsto al relativo articolo 93 per la definizione del livello informativo di dettaglio almeno equivalente al progetto 'definitivo' previsto per la VIA;





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

4. L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non si applica al procedimento di cui trattasi avendo la Società Flumini Mannu Ltd. esplicitamente dichiarato la non volontà della sua contemporanea attivazione con la procedura di VIA (cfr. note del 23/05/2014 e del 19/06/2014 della Società Flumini Mannu Ltd.), benché suggerito come opportuno dalla scrivente;
5. Il DM 10/09/2010, cosiddette "Linee Guida" di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non si applica al procedimento di cui trattasi in mancanza della relativa attivazione procedurale di cui al punto 4;
6. La Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 15949 del 22/07/2014, già trasmessa per le vie brevi alle competenti Soprintendenze di settore come anche resa pubblica il 01/09/2014 dal MATTM nel proprio sito istituzionale, ha espresso le proprie valutazioni, evidenziando nel progetto presentato "... alcuni aspetti critici che difficilmente potranno essere superati da approfondimenti e documentazione integrativa ..."; inoltre ha evidenziato che il progetto 'definitivo' non specifica il numero, caratteristiche e ubicazione dei nuovi pozzi, delle vasche di stoccaggio o dei bacini di accumulo, la quantità e la gestione dei volumi di terra derivanti dalla sistemazione orografica del sito, la gestione e strutture per il trattamento degli scarichi idrici (elementi che la scrivente Direzione Generale considera rilevanti per la definizione dell'impianto e quindi da valutarsi in rapporto ai conseguenti impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio);
7. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del MATTM, alla data della presente, non ha comunicato la propria richiesta di documentazione integrativa, come preannunciata nella riunione del 26 giugno u.s.;
8. La Società Flumini Mannu Ltd. non ha presentato alla data della presente il progetto 'definitivo' della nuova strada comunale a sostituzione di quella ricadente nel perimetro della nuova centrale, come anche il relativo aggiornamento della già presentata "Relazione paesaggistica" (cfr. note della scrivente n. 14281 del 09/06/2014, p. 7, e n. 16716 del 03/07/2014, p. 3);
9. La Società Flumini Mannu Ltd. non ha presentato il progetto 'definitivo' del nuovo collegamento alla rete di trasmissione elettrica nazionale come preannunciato nella documentazione originariamente allegata all'istanza (cfr. nota della scrivente n. 14281 del 09/06/2014, p. 7, e n. 16716 del 03/07/2014, p. 3);
10. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nelle sue diverse articolazioni centrali e periferiche, provvede ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. alla dichiarazione di culturalità dei beni indicati all'articolo 10 del medesimo decreto in tutti i casi e in ogni momento in cui se ne riconosce l'interesse o il particolare interesse, provvedendo pertanto ad emettere un atto dichiarativo e non costitutivo, considerato che lo stesso interesse è in ogni caso presente ex ante;
11. Il Gruppo redattore dello S.I.A., come elencato negli elaborati trasmessi, non contempla al suo interno una specifica figura professionale archeologica e la Società Flumini Mannu Ltd. ha espresso la volontà di nominarne per la sorveglianza in corso d'opera di tutti gli scavi previsti dal progetto (nota della Società Flumini Mannu Ltd. del 19/06/2014) ...".

In considerazione del tempo trascorso dal 26/06/2014 (data di svolgimento della riunione presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS) all'inizio del mese di ottobre senza ulteriori comunicazioni da parte della medesima Commissione per il tramite della competente Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM (benché questo Ufficio si fosse fatto parte attiva nel chiedere, per le vie brevi, informazioni in merito alla predetta competente Direzione Generale), si è

87



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

provveduto con nota n. 25136 del 10/10/2014 a chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quanto segue:

"In riferimento al progetto in argomento, questo Ministero risulta aver completato, per quanto di competenza e allo stato della documentazione progettuale e del S.I.A. agli atti, la propria istruttoria individuando alcuni fondamentali riferimenti per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale per il suo inoltro all'On. Ministro per le relative successive determinazioni (cfr. le note della scrivente n. 23449 del 24/09/2014 e n. 24179 del 02/10/2014).

In particolare con la nota del 24/09/2014 sopra citata, la scrivente ha evidenziato alcuni elementi ai relativi punti nn. 6, 7, 8 e 9 che richiedono da parte di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'espressione di una urgente comunicazione in merito.

Si intende riferirsi, per il sopra citato punto 7, alla ormai urgente necessità di conoscere le determinazioni assunte in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, esposta nel corso della riunione del 26/06/2014 presso la medesima, al fine di consentire alla scrivente la conseguente collaborazione all'attività istruttoria di codesto Ministero come prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 7, comma 5).

Uguualmente e per il sopra citato punto 6, non risulta nota alla scrivente l'avvenuta trasmissione e richiesta di controdeduzioni alla Società Flumini Mannu Ltd. per le sostanziali e pertinenti osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota n. 15949 del 22/07/2014, benché quest'ultima risulti pubblicata nel sito istituzionale di codesto Ministero dal 01/09/2014.

In merito agli ulteriori punti nn. 8 e 9 sopra citati, si evidenzia a codesto Ministero che la Società Flumini Mannu Ltd. con la nota del 01/10/2014 (pag. 1 di 28) ha comunicato che la medesima ha già redatto i necessari approfondimenti progettuali per quanto riguarda le opere di connessione elettrica e la nuova viabilità (cfr. p. 25 di 28), come anche quelli per i "... depositi temporanei e definitivi per lo stoccaggio della terra rimossa nel corso della costruzione della centrale ..." (cfr. p. 19 di 28), precisando nel contempo che il tutto sarà fornito "... come risposta ufficiale alla richiesta di integrazioni che attendiamo dal 26/06/2014 ci pervenga dal Ministero dell'Ambiente, come da loro preannunciato ..." (cfr. sempre pp. 19 di 28 e 25 di 28).

Per quanto sopra e considerato che questo Ministero non può procedere a concludere la propria istruttoria se non a seguito della presentazione da parte della Società Flumini Mannu Ltd. della documentazione integrativa sopra citata e dalla medesima Società già predisposta come indicato nella relativa nota del 01/10/2014, si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler, con tutta l'urgenza del caso, comunicare alla scrivente e al proponente le proprie determinazioni in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e quindi sulle Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, consentendo di conseguenza la conclusione del procedimento in essere.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro".

Solo in data 16/10/2014, con nota n. DVA-2014-33385, la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso al proponente la richiesta di documentazione integrativa formulata il 09/10/2014 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS. Con la medesima nota è stato comunicato al proponente medesimo l'attribuzione di un tempo pari a 45 giorni naturali e consecutivi per la presentazione di quanto richiesto, comprensivo della necessità di corrispondere anche a quanto richiesto dalla Regione Autonoma della

88



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Sardegna con la nota sopra citata del 22/07/2014. E' stato, inoltre, chiesto al proponente di dare avviso a mezzo stampa della presentazione della suddetta documentazione integrativa.

Per quanto sopra, richiamando quanto comunicato in ultimo al proponente con la nota n. 23449 del 24/09/2014, questa Direzione Generale comunica che, ai fini della trasmissione all'On. Ministro del parere tecnico istruttorio sul progetto di cui trattasi per le relative successive determinazioni, risulta allo stato attuale ancora in attesa della presentazione da parte del proponente della documentazione integrativa richiesta dal MATTM e dalla Regione Autonoma della Sardegna, come anche di quella definitiva per lo spostamento della strada vicinale comunale e per il collegamento elettrico alla rete elettrica di trasporto nazionale.

In merito alla presentazione di quanto sopra, si precisa che questa Direzione Generale con nota n. 25582 del 15/10/2014 e a seguito della comunicazione del proponente del 01/10/2014, aveva, tra l'altro, evidenziato a quest'ultimo quanto segue:

"In riferimento al progetto in argomento, codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. con nota del 01/10/2014 ha comunicato di avere già redatto i necessari approfondimenti progettuali per quanto riguarda le opere di connessione elettrica e la nuova viabilità (cfr. p. 25 di 28); come anche quelli per i "... depositi temporanei e definitivi per lo stoccaggio della terra rimossa nel corso della costruzione della centrale ..." (cfr. p. 19 di 28), precisando nel contempo che il tutto sarà fornito "... come risposta ufficiale alla richiesta di integrazioni che attendiamo dal 26/06/2014 ci pervenga dal Ministero dell'Ambiente, come da loro preannunciato ..." (cfr. sempre pp. 19 di 28 e 25 di 28).

Da quanto sopra, appare a questa Direzione Generale necessario evidenziare a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. come il dilazionare la presentazione della suddetta documentazione solo a dopo la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrebbe risultare non produttivo per una rapida conclusione del procedimento di cui trattasi, non consentendo fin d'ora la conoscenza da parte di questa e delle altre Amministrazioni pubbliche di ogni ulteriore elemento conoscitivo già noto a codesto proponente.

In ogni caso, si prende atto della decisione assunta in merito da codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. e si rimane in attesa di ricevere quanto sarà prodotto in merito, anche sulla base delle Osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna ..."

Per quanto invece lamentato dalla Società per il tempo trascorso in una diversa e precedente procedura esperita presso la Regione Autonoma della Sardegna dal 19/10/2012 fino al 29/01/2013 per lo screening del progetto originario di competenza regionale, nulla si può dire in merito non avendo questa Amministrazione competenza sulla questione. Unico elemento che da tale vicenda è desumibile, per ciò che interessa la presente procedura di competenza statale, deriva da quanto appreso durante la riunione del 26/06/2014 presso la Commissione tecnica VIA e VAS del MATTM da uno dei rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, il quale ha lamentato nei confronti del proponente come in sostanza il progetto in ultimo presentato per la VIA statale non abbia subito alcun sostanziale e necessario approfondimento rispetto a quello originario, e quindi non abbia proficuamente utilizzato l'esperienza già acquisita durante la verifica precedentemente esperita in ambito regionale (cfr. anche le osservazioni della Regione del 22/07/2014, p. 5/19: "... Fatta questa premessa a proposito delle macrocriticità rilevate per l'intervento in questione, si espongono di seguito le ulteriori carenze/indeterminatezze rilevate nella documentazione agli atti, con la precisazione che molti di questi aspetti erano già stati rilevati nell'ambito dell'istruttoria di un intervento di natura analogo proposto dalla Società Energogreen Renewables [N.D.R.: società incaricata

89



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

dalla Società FLUMINI MANNU Ltd. di sviluppare il progetto e lo S.I.A. di cui trattasi] nel 2013 e sottoposto a procedura di screening di competenza regionale con Deliberazione n. 5/25 del 29/01/2013 con l'assoggettamento alla ulteriore procedura di VIA ...").

Per quanto, infine, lamentato dalla Società circa le richieste di approfondimenti sulla verifica degli impatti sul patrimonio archeologico nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale come formulata dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici fin dall'11/03/2014, si deve preliminarmente osservare come quanto occorso nel procedimento di cui trattasi, ovvero il rifiuto ad una fattiva collaborazione del proponente alla redazione dei pur essenziali e minimi approfondimenti richiesti, risulti unico nell'ambito di tutti i procedimenti esperiti dalla scrivente per le VIA di competenza statale.

Nel merito si evidenzia che la competente Soprintendenza per i beni archeologici e questa Direzione Generale hanno dovuto evidenziare nel corso del procedimento al proponente che il gruppo incaricato della redazione dello SIA non contemplava al proprio interno una attinente figura professionale in grado di analizzare e interpretare quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i relativi contenuti minimi nel campo della verifica degli impatti sul patrimonio archeologico (il proponente ha riconosciuto tale fatto solo con la nota del 10/10/2014).

E infatti gli stessi impatti sul patrimonio archeologico erano stati analizzati nello SIA presentato unicamente elencando i provvedimenti di culturalità esistenti nell'immediato intorno, e senza minimamente utilizzare anche quelli che sono gli strumenti scientifici di settore, ormai comunemente riconosciuti ed adottati, per le relative verifiche degli impatti significativi nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale. Tanto era stato richiesto considerando anche la notevole estensione territoriale impegnata dal progetto presentato (ca. 269 ha di impegno territoriale diretto, più l'impegno determinato dal nuovo collegamento elettrico alla rete nazionale di trasporto e dalla nuova strada vicinale comunale).

Preme comunque sottolineare che quanto richiesto con nota n. 1669 dell'11/03/2014 dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici sul tema consisteva meramente nell'espletamento delle seguenti attività: "... ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie. Si rammenta che tali documenti dovranno essere redatti, necessariamente da specifica figura professionale, e quindi da un archeologo in possesso del titolo di specializzazione o di dottorato di ricerca, come previsto dalla normativa vigente ...". Una prima indicazione sulla letteratura disponibile per l'ambito territoriale interessato era già stata peraltro fornita dal medesimo Ufficio periferico in allegato alla medesima nota dell'11/03/2014, trasmessa al proponente da questa Direzione Generale il 13/03/2014 e fatta propria, come richiesta di documentazione integrativa, dalla Direzione Generale per le antichità con il parere n. 5174 del 27/06/2014.

In nessun caso è stato chiesto o prospettato la necessità al proponente di realizzare saggi o scavi di alcun genere nelle aree interessate, tantomeno di attivare procedure non previste nell'ambito della VIA.

Quanto sopra è stato più volte esposto nei suoi contenuti e motivazioni al proponente (cfr. note della scrivente n. 12876 del 21/05/2014 e n. 14281 del 09/06/2014). In ultimo, la questione è stata oggetto di approfondita analisi e richiesta di avviso con la nota n. 13014 del 22/05/2014 inviata alla Direzione Generale per le antichità e all'Ufficio Legislativo.

Si deve di contro osservare in merito una totale mancanza di collaborazione da parte del proponente, da identificarsi pertanto quale causa principale dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici, la quale invece si è fatta parte attiva presentando al proponente gli

90



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

elementi necessari per una più celere analisi dei significativi e negativi impatti del progetto sul patrimonio archeologico (cfr. note dell'11/03/2014 e del 19/06/2014).

In ultimo, sul tema, non si è potuto far altro che prendere atto di quanto proposto dal proponente il 19/06/2014 (p. 10/13) di far presidiare gli scavi previsti da figura professionale incaricata dal medesimo. Su tale proposta si deve tuttavia osservare che nessun riferimento normativo è rinvenibile allo stato attuale per imporre al proponente tale costo aggiuntivo e pertanto, se del caso, sarà necessariamente obbligo della scrivente concordare con la Direzione Generale per le antichità le modalità operative per garantire la medesima sorveglianza attraverso il personale della competente Soprintendenza per i beni archeologici.

Per tutto quanto sopra esposto, questa Direzione Generale ritiene di aver adempiuto pienamente ai propri compiti istituzionali, compresi quindi anche quelli derivanti dal rispetto dei tempi procedurali assegnati, nelle forme più congrue al fine di pervenire, per quanto di competenza, ad una celere conclusione del procedimento di cui trattasi, come d'altronde riconosciuto dalla stessa Società FLUMINI MANNU Ltd. nella nota del 19/06/2014 (p. 1): "... Per quanto riguarda il Vostro "excursus" [N.D.R.: contenuto nella nota di questa Direzione Generale n. 14281 del 09/06/2014] che ripercorre correttamente le fasi del procedimento che ci occupa dal suo inizio fino ad oggi, non abbiamo nulla da eccepire rispetto alla Vostra affermazione secondo cui "nessun ritardo sia stato procurato a codesta Società da inerzie istruttorie imputabili alla scrivente". Di questo Vi va dato atto ...").

Si rimane in attesa di conoscere l'avviso di codesto Ufficio di Gabinetto in merito alle decisioni assunte dall'On. Ministro sulla richiesta presentata dalla Società FLUMINI MANNI Ltd. al Presidente del Consiglio dei Ministri, precisando che questa Direzione Generale potrà in ogni momento provvedere ad inoltrare il proprio parere tecnico istruttorio - il quale allo stato dell'iter procedurale sopra descritto non potrà che prendere atto, se persisterà, della mancata faticosa collaborazione del proponente al completamento della documentazione progettuale e del S.I.A., nonostante i reiterati tentativi esperiti nei suoi confronti al fine di far comprendere tale esigenza -, procedendo alla conclusiva definizione dello stesso in assenza di detta documentazione.

Non si può non evidenziare che un diverso atteggiamento da parte del proponente avrebbe consentito alla scrivente una più rapida conclusione del procedimento di competenza.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito, e in attesa dell'avviso di codesto Ufficio di Gabinetto >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-37980 del 18/11/2014, avente ad oggetto "Comunicazione in merito alla richiesta di attivazione del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri", ha comunicato quanto segue alla Società Gomosfanadiga Ltd:

< Con nota del 7 ottobre u.s., rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e per conoscenza alla scrivente e alle Amministrazioni in indirizzo alla presente, codesta Società ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivazione del potere sostitutivo per la conclusione del procedimento in oggetto.

Alla base della richiesta viene addotta una presunta e non meglio specificata inerzia nella conduzione del procedimento da parte di questa Amministrazione a dimostrazione della quale codesta Società richiama uno "sforamento" dei tempi indicati dalla norma per la conclusione del medesimo.

Nel precisare che molti chiarimenti del caso sono stati forniti nel corso di una riunione, cui ha partecipato anche la scrivente, convocata dalla Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS il giorno 30 ottobre u.s. tuttavia si ritiene utile, onde fugare eventuali dubbi che ancora possano

91



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

permanere, rappresentare quanto segue in ordine al contenuto della nota suddetta. Ciò anche al fine di rendere edotte le ulteriori Amministrazioni coinvolte in indirizzo dalla nota medesima e che non hanno partecipato a tale riunione.

In generale si evidenzia che quanto sostenuto da codesta Società in merito alla durata del procedimento è sicuramente frutto di una non attenta lettura delle norme. Infatti i tempi del procedimento di VIA come indicati dalla parte II al DLgs 152/2006 e s.m.i. hanno carattere palesemente ordinatorio e non perentorio. Ciò peraltro è in coerenza con la complessità della materia trattata e le conseguenti esigenze dell'istruttoria tecnica che relativamente al caso in questione concerne una tipologia di progetto assolutamente innovativa e mai prima d'ora oggetto di trattazione da parte di questa Amministrazione.

A tal riguardo è del tutto superfluo rammentare che la scrivente ha avocato a se la conduzione del procedimento di cui trattasi, in precedenza in capo alla Regione Sardegna, a seguito di una specifica istanza formulata da codesta Società e dopo aver acquisito al riguardo un parere tecnico da parte della Commissione VIA che, valutata la notevole dimensione dell'intervento, la natura innovativa dello stesso nonché "le entità degli impatti potenziali", in una interpretazione estensiva della norma, ha indicato l'opportunità di trattare la questione a livello statale e non già a livello regionale come naturalmente si era portati a ritenere.

Solo sulla scorta di tale parere, e dopo aver acquisito alcuni documenti integrativi dell'istanza di VIA in questione, in data 06.02.2014 veniva comunicata la procedibilità dell'istanza medesima.

Per quanto ancora riguarda la tempistica di svolgimento del procedimento agli atti dell'Amministrazione vi è evidenza del fatto che la Commissione tecnica VIA VAS ha provveduto all'esame della documentazione tecnica fornita da codesta Società e a riprova di ciò vi è la circostanza di una riunione tecnica sull'argomento con codesta Società nel mese di giugno ed il fatto che in data 9 ottobre u.s. la stessa Commissione abbia formulato una richiesta di integrazioni con riguardo ad aspetti preminenti del progetto.

Inoltre per un corretto apprezzamento sulla durata del procedimento bisogna tener conto del fatto che questo comprende anche un periodo necessario per la consultazione del pubblico, che in ossequio alla normativa vigente si protrae per due mesi, nonché gli esiti della stessa. Con specifico riferimento al caso in esame sono numerose le osservazioni pervenute da parte di cittadini, associazioni ed Enti pubblici il cui esame va ad aggiungersi a quello della già corposa documentazione tecnica di base del procedimento di VIA (progetto definitivo e Studio d'impatto ambientale).

Da quanto sopra è agevole desumere che, contrariamente a quanto asserito da codesta società non vi è alcuna inerzia ravvisabile nel comportamento di questa Amministrazione con riferimento alla questione di che trattasi.

Ciò posto si ritiene comunque doveroso fornire alcuni chiarimenti in merito alle ulteriori argomentazioni formulate da codesta Società con detta nota del 7 ottobre a supporto delle proprie rimostranze.

Priva di qualsivoglia fondamento risulta la tesi secondo la quale vi sarebbe sul progetto un atteggiamento ostile da parte delle Amministrazioni statali.

Inoltre improprio ovvero fuori contesto è da considerare quanto affermato circa il fatto che "la politica nel suo significato più nobile deve vincolare la burocrazia ad essere partner e non antagonista delle nostre imprese". Ebbene corre l'obbligo di sottolineare come in generale l'azione dell'Amministrazione debba essere scevra da condizionamenti di natura politica. Con specifico riferimento, poi, ai precetti riferiti

92



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11/26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

all'azione dell'Amministrazione ambientale la legge statuisce che la medesima debba conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente nella cui osservanza, con giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, sono oggettivamente esaminate e valutate tutte le proposte pervenute.

Tali principi siamo certi ispirano e connotano anche l'azione delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di cui trattasi ed in particolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Sardegna.

In conclusione nel ribadire come i tempi del procedimento in questione siano pienamente coerenti con il dettato normativo, certi di aver anche con la presente fornito tutti gli elementi necessari onde chiarire e fugare ogni dubbio in merito alla vicenda di che trattasi, si rappresenta che allo stato degli atti inopportuna appaia la richiesta di intervento nel procedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, atteso peraltro che l'esame tecnico è in corso e che l'allocazione del procedimento presso altro Organismo dello Stato costituirebbe un inutile aggravio per il procedimento medesimo. Ad ogni modo anche alla luce degli esiti della citata riunione del 30 ottobre u.s. codesta Società dovrebbe convenire sul fatto che detta richiesta sia da considerarsi del tutto superata >.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 29181 del 21/11/2014, ricevuta la suddetta comunicazione del 18/11/2014 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato a quest'ultimo e, per conoscenza, alla Società Flumini Mannu Ltd., quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e in merito alla richiesta formulata dalla Società Flumini Mannu Ltd. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 07/10/2014 – trasmessa alla scrivente dall'Ufficio di Gabinetto con la nota n. 20479 del 15/10/2014 (pervenuta il 21/10/2014) e riscontrata con nota della scrivente n. 26610 del 27/10/2014 – si esprime la propria piena condivisione con quanto esposto dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-37980 del 18/11/2014, in particolare confermando la comune ispirazione ai principi in essa enunciati.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione in atto >.

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota n. 24932 dell'11/12/2014 ha trasmesso alla Direzione Generale PBAAC la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento amministrativo n. DICA-27498 del 14/11/2014, con la quale quest'ultimo ha chiesto ogni utile elemento di informazione in merito alla procedura di cui trattasi, attesa la richiesta presentata il 07/10/2014 dalla Società Flumini Mannu Ltd. alla medesima Presidenza per l'attivazione della relativa sostituzione come prevista dall'articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'Ufficio di Gabinetto con la suddetta nota dell'11/12/2014 ha quindi chiesto alla Direzione Generale PBAAC "... di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ogni utile elemento di informazione, tenendo altresì informato questo Ufficio di Gabinetto".

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 31713 del 16/12/2014 ha riscontrato la richiesta dell'Ufficio di Gabinetto dell'11/12/2014 sopra citata, comunicando quanto segue alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al medesimo Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Legislativo, al Segretariato Generale e alla Direzione Generale per le antichità:

< In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota dell'Ufficio di Gabinetto del MiBACT n. 24932 dell'11/12/2014 – con la quale si trasmette a questa Direzione Generale PBAAC la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Coordinamento Amministrativo n. DICA-27498

93



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

del 14/11/2014 - si comunica quanto segue.

Il proponente nel richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lamenta anche nei confronti di questo Ministero ritardi ingiustificati per la conclusione del procedimento di cui trattasi.

Si descrivono sinteticamente, in via preliminare, i termini temporali del procedimento in corso:

- 25/11/2013: presentazione istanza VIA al MATTM e al MiBACT;
- 20/01/2014: dichiarazione del MATTM di non procedibilità dell'istanza;
- 06/02/2014: dichiarazione del MATTM di procedibilità dell'istanza;
- 17/02/2014: richiesta della DG PBAAC alle Soprintendenze di far pervenire il proprio parere endoprocedimentale (termine assegnato: 60 gg.), ovvero richiesta di documentazione integrativa (termine assegnato: 30 gg.);
- 06/03/2014: richiesta della Sop. BAPASAE di Cagliari di documentazione integrativa;
- 11/03/2014: richiesta della Sop. BA di Cagliari di documentazione integrativa;
- 13/03/2014: trasmissione da parte della DG PBAAC alla Società delle richieste delle Soprintendenze;
- 17/03/2014: comunicazione della Società sulle integrazioni per la verifica impatti sul patrimonio archeologico;
- 03/04/2014: controdeduzioni della Società alla richiesta di documentazione integrativa;
- 29/04/2014: riscontro della Sop. BA di Cagliari alla richiesta di chiarimenti della Società;
- 14/05/2014: presentazione della Società (nota del 05/05/2014) della documentazione integrativa per la Sop. BAPSAE;
- 21/05/2014: la DG PBAAC riscontra note della Società e chiede parere alle Sop. su documentazione integrativa;
- 22/05/2014: la DG PBAAC chiede (nota prot. n. 13014) alla DG per le antichità il relativo avviso su quanto da esperire nell'ambito della VIA per la verifica degli impatti sul patrimonio archeologico;
- 23/05/2014: controdeduzioni della Società alla nota DG PBAAC del 21/05/2014;
- 09/06/2014: riscontro DG PBAAC alla nota della Società del 23/05/2014 e comunicazione sull'iter procedurale;
- 19/06/2014: parere endoprocedimentale della Sop. BA di Cagliari;
- 19/06/2014: controdeduzioni della Società alla nota DG PBAAC del 09/06/2014;
- 23/06/2014: riscontro della DG PBAAC alla nota della Società del 19/06/2014, con richiesta alla Sop. BA di Cagliari di controdeduzioni;
- 24/06/2014: parere endoprocedimentale della Sop. BAPSAE di Cagliari;
- 25/06/2014: parere endoprocedimentale integrativo della Sop. BA di Cagliari;
- 25/06/2014: riscontro diretto della Sop. BA di Cagliari ad ulteriori richieste della Società;
- 26/06/2014: riunione presso la Commissione tecnica VIA e VAS del MATTM, ove la medesima e la Regione preannunciano richiesta documentazione integrativa;
- 27/06/2014: parere della DG per le antichità sui pareri endoprocedimentali della Sop. BA;
- 03/07/2014: trasmissione dalla DG PBAAC alla Società dei pareri delle Sop. e della DG per le antichità;

94



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbao-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

- 18/07/2014: cinque note della Società con controdeduzioni alla trasmissione del 03/07/2014;
- 22/07/2014: osservazioni e richieste di chiarimenti e di integrazioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
- 04/08/2014: dichiarazione autocertificata della Società circa la non assoggettabilità dell'opera al disposto degli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 18/08/2014: riscontro della Sop. BAPSAE di Cagliari alle controdeduzioni della Società del 18/07/2014;
- 03/09/2014: riscontro della Sop. BA di Cagliari alle controdeduzioni della Società del 18/07/2014 e nuovo parere endoprocedimentale;
- 24/09/2014: trasmissione da parte della DG PBAAC alla Società delle controdeduzioni delle Sop. e comunicazione sulla stato dell'iter procedurale;
- 25/09/2014: richiesta chiarimenti della Società su trasmissione del 24/09/2014;
- 01/10/2014: controdeduzioni della Società al riscontro del 18/08/2014 della Sop. BAPSAE;
- 02/10/2014: risposta della DG PBAAC alla Società su richiesta chiarimenti del 25/09/2014;
- 10/10/2014: richiesta aggiornamenti e sollecito da parte della DG PBAAC al MATTM per conferma o meno relativa richiesta documentazione integrativa;
- 10/10/2014: controdeduzioni della Società alla nota DG PBAAC del 24/09/2014;
- 13/10/2014: controdeduzioni della Società al parere della Sop. BA del 03/09/2014;
- 15/10/2014: comunicazione della DG PBAAC alla Società su documentazione integrativa per il MATTM e la Regione e sulla relazione tra procedura VIA e Autorizzazione Unica art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- 16/10/2014: il MATTM trasmette alla Società e al MiBACT richiesta di documentazione integrativa e chiarimenti della Commissione tecnica VIA e VAS e della Regione;
- 27/10/2014: la Direzione Generale PBAAC con nota n. 26610 riscontra la richiesta di informazioni dell'Ufficio di Gabinetto del MiBACT (nota n. 20479 del 15/10/2014 - pervenuta il 21/10/2014) in merito alla richiesta di sostituzione avanzata il 07/10/2014 dal proponente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 30/10/2014: la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS effettua una riunione con il proponente e la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM, alla quale non viene convocata la scrivente Direzione Generale PBAAC, benché partecipe della relativa istruttoria ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 7, comma 5). In coincidenza dell'inizio della suddetta riunione la competente Direzione Generale del MATTM informava la scrivente dell'avvenuta convocazione del proponente presso la suddetta Commissione. La Direzione Generale PBAAC non poteva tuttavia presenziare in quanto il funzionario incaricato era per delega del Direttore Generale impegnato presso il Ministero delle infrastrutture e dei

95



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX. 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

- trasporti in Conferenza di Servizi e il Dirigente del Servizio IV della Direzione Generale PBAAC impegnato nel tavolo di Copianificazione paesaggistica con la Regione Puglia.
- 31/10/2014: la Direzione Generale PBAAC con nota n. 27136, narrando quanto occorso il 30/10/2014, chiedeva al MATTM (sia alla competente Direzione Generale, che alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS) di relazionare la scrivente in merito a quanto "... discusso/deciso/concordato con il proponente durante la suddetta riunione, anche in merito ai termini del proseguo del relativo procedimento di VIA, stante la richiesta formulata il 16/10/2014 al proponente di inoltro di documentazione integrativa con contestuale pubblicazione di avviso al pubblico ...". Contestualmente la Direzione Generale PBAAC chiedeva al proponente di trasmettere anche al MiBACT la documentazione integrativa richiesta dal MATTM il 16/10/2014;
 - 06/11/2014: il Referente del Gruppo Istruttore della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con email indirizzata al funzionario responsabile della Direzione Generale PBAAC relazionava, in via preliminare ed informale, al medesimo in merito a quanto occorso durante la riunione del 30/10/2014, evidenziando il disagio intervenuto nella convocazione del MiBACT alla medesima.
 - 07/11/2014: la competente Direzione Generale del MATTM con nota n. DVA-2014-36475, vista la richiesta di questa Direzione Generale del 31/10/2014, chiedeva formalmente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di relazionare al MiBACT in merito a quanto occorso durante la riunione del 30/10/2014;
 - 13/11/2014 la Regione Autonoma della Sardegna - S.A.V.I. con nota n. 24704 trasmetteva al MATTM e al MiBACT la nota del 17/10/2014 con la quale la Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco disponeva l'archiviazione della pratica relativa alla richiesta del N.O.F., la cui istanza di richiesta era stata evidenziata dal proponente nell'istanza di VIA del 25/11/2013 (cfr. pagina 4);
 - 14/11/2014: la Regione Autonoma della Sardegna - S.A.V.I. con nota n. 24836, nell'evidenziare anche la sua mancata convocazione alla riunione del 30/10/2014 (alla quale comunque ha potuto partecipare il relativo rappresentante in quanto già presente presso la sede del MATTM per altre riunioni già programmate), chiedeva ugualmente informazioni alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;
 - 18/11/2014: la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM - in qualità di Amministrazione competente nel caso di specie ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - con nota n. DVA-2014-37980 riscontrava direttamente al proponente la relativa richiesta di sostituzione presentata il 07/10/2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affermando, tra

96



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

l'altro che "... In generale si evidenzia che quanto sostenuto da codesta Società in merito alla durata del procedimento è sicuramente frutto di una non attenta lettura delle norme. Infatti i tempi del procedimento di VIA come indicati dalla parte II al DLgs 152/2006 e s.m.i. hanno carattere palesemente ordinatorio e non perentorio. Ciò peraltro è in coerenza con la complessità della materia trattata e le conseguenti esigenze dell'istruttoria tecnica che relativamente al caso in questione concerne una tipologia di progetto assolutamente innovativa e mai prima d'ora oggetto di trattazione da parte di questa Amministrazione ..."

- 18/11/2014: la Direzione Generale PBAAC con nota n. 28686, ricevuta la comunicazione della Regione del 13/11/2014 in merito all'avvenuta archiviazione dell'istanza per il N.O.F. da parte della competente Direzione Regionale dei VV.F., chiedeva in merito informazioni al proponente e al MATTM;
- 18/11/2014: la Società Flumini Mannu Ltd. riscontrava la nota di questa Direzione Generale di pari data, evidenziando le ragioni che hanno portato all'archiviazione della propria istanza di N.O.F. e quindi le azioni dalla medesima poste in essere per la sua nuova presentazione nel rispetto delle osservazioni e richieste già evidenziate dalla C.T.R. dei VV.F.;
- 19/11/2014: il MATTM con nota n. DVA-2014-38208 ha trasmesso al MiBACT la relazione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS sulla riunione del 30/10/2014;
- 20/11/2014: la Società Flumini Mannu Ltd. con nota pervenuta il 27/11/2014 (all'interno della documentazione integrativa chiesta dal MATTM il 16/10/2014), ha risposto alle Osservazioni formulate dalla Regione il 22/07/2014, lamentando come la stessa gli sia stata recapitata dal MATTM solo il 10/10/2014, non evidenziando però che la stessa era stata resa pubblica già dal 01/09/2014 sul sito istituzionale del medesimo MATTM nella sezione dedicata al procedimento di cui trattasi;
- 21/11/2014: la Direzione Generale PBAAC con nota n. 29181 ha riscontrato la comunicazione della competente Direzione Generale del MATTM del 18/11/2014 in merito alla richiesta del proponente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 25/11/2014: la Società Flumini Mannu Ltd. ha trasmesso con nota (pervenuta il 26/11/2014 con e-mail PEC e il 27/11/2014 in formato cartaceo con tutti gli allegati citati nella medesima) la documentazione integrativa e i chiarimenti chiesti dal MATTM il 16/10/2014;
- 29/11/2014: pubblicazione a cura del proponente sui quotidiani di nuovi avvisi al pubblico per la presentazione di osservazioni sulla documentazione integrativa e chiarimenti trasmessi dal proponente con nota del 25/11/2014;
- 02/12/2014: la Direzione Generale PBAAC con nota n. 30276 ha chiesto alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per le antichità di

97



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

esprimere il proprio parere definitivo sul progetto di cui trattasi a seguito della presentazione della documentazione integrativa e dei chiarimenti chiesti dal MATTM;

- 28/01/2015: termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico a seguito degli avvisi del 29/11/2014.

L'exkursus del procedimento sinteticamente sopra riportato dimostra come la scrivente Direzione Generale abbia sempre consentito al proponente di conoscere tempestivamente le valutazioni endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze, onde lo stesso potesse utilmente partecipare al procedimento medesimo con ogni valutazione di merito.

Uguualmente, questa Direzione Generale e le competenti Soprintendenze hanno rispettato i termini imposti dal procedimento, istruendo immediatamente gli atti di propria competenza ed esprimendo le proprie valutazioni in merito.

Entrando più nel merito della richiesta del 07/10/2014 avanzata dal proponente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si osserva e relaziona quanto segue per gli elementi di stretta competenza di questo Ministero.

Il proponente lamenta la mancata espressione del parere di questo Ministero nel termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento, riferendosi a quanto indicato nell'articolo 25, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al riguardo, è necessario osservare che il suddetto termine temporale viene stabilito in riferimento alla disposizione dell'articolo 26 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (cfr. soprattutto le conseguenze procedurali derivanti dalle disposizioni contenute nel relativo comma 2), che norma l'evenienza, qui non occorsa, della incidenza del progetto presentato direttamente su un bene culturale oggetto di tutela o dichiarazione ai sensi della Parte II del medesimo decreto.

Di conseguenza, il termine sopra citato di 60 giorni non trova applicazione nel caso di cui trattasi, dovendosi invece dare seguito alla previsione dell'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ove questo Ministero è chiamato a collaborare all'attività istruttoria svolta per la VIA dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ancora in corso.

In riferimento all'iter procedurale esperito, considerato quanto nel tempo comunicato dal proponente, va innanzitutto sottolineato che questa Direzione Generale fin dalla nota del 09/06/2014, prot. n. 14281, ha riepilogato al proponente lo stato dell'iter procedimentale in atto e rammentato quanto necessario al suo completamento nel rispetto della norma di legge richiamata dallo stesso proponente.

Per facilità di lettura si riporta il passo che qui interessa della suddetta nota:

"... Preme in ogni caso a questa Direzione Generale evidenziare, qualora ciò possa essere di ausilio a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. al fine di verificare o meno la tempistica del procedimento esplicito dalla scrivente e dagli Uffici periferici di questa Amministrazione ad esso partecipanti, che, sebbene l'istanza (priva di data) sia pervenuta il 25/11/2013, la stessa è stata dichiarata procedibile dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM - unica "Amministrazione competente", come noto, nel procedimento di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. 152/2006) con nota n. DVA-2014-3019 del 06/02/2014 a seguito della integrazione della documentazione ad essa allegata, risultata carente (cfr. nota del medesimo Dicastero n. DVA-2014-1294 del 20/01/2014).

A seguito della suddetta dichiarazione di procedibilità dell'istanza, la scrivente con nota n. 4264 del 17/02/2014 ha comunicato quanto di competenza a codesta Società, come anche ha richiesto alle

98



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11626/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenze di settore di esprimere le proprie valutazioni endoprocedimentali, ovvero di verificare la necessità di acquisire documentazione integrativa.

Le Soprintendenze di settore si sono quindi espresse, nei termini indicati dalla scrivente Direzione Generale, con note n. 3489 del 06/03/2014 (Sop. BAPSAE) e n. 1669 dell'11/03/2014 (Sop. BA), a cui ha fatto seguito l'unica richiesta di integrazione documentale da parte della scrivente di cui alla nota n. 6860 del 13/03/2014.

A latere, quanto all'intervallo temporale intercorso tra la presentazione dell'istanza e la dichiarazione di procedibilità della stessa da parte del MATTM, appare comunque il caso di evidenziare, come d'altronde ben può evincersi dalle note di quest'ultimo, che il predetto intervallo è stato determinato anche dal fatto che la natura innovativa nel panorama nazionale dell'impianto a scala industriale in questione ha comportato, a carico del predetto Dicastero, la necessità di definire compiutamente l'allocatione del relativo progetto tra le categorie di cui ai diversi Allegati II, III e IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.: ciò anche a chiarimento di quanto posto in quesito sempre al medesimo Dicastero dalla Regione Autonoma della Sardegna e, deve desumersi, a maggiore garanzia della legittimità degli atti di propria competenza, visto l'iter già attivato in sede di procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (cfr. Deliberazione n. 5/25 del 29/01/2013 della G.R. e Volume I: "Quadro di riferimento programmatico", pp. 5-6).

Si ritiene e auspica che l'exkursus sopra reso risulti di immediata evidenza al fine di determinare come nessun ritardo sia stato procurato a codesta Società da inerzie istruttorie imputabili alla scrivente ...".

Appare il caso inoltre di aggiungere che, con la medesima nota del 09/06/2014, la scrivente Direzione Generale ha dovuto ricordare al proponente i termini della partecipazione di questo Ministero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, per la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta essere individuato dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. quale unica "amministrazione competente".

Infatti questo Ministero, ai sensi del citato comma 5, "collabora alla relativa attività istruttoria" in forma paritaria con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Da quanto sopra risulta di immediata evidenza (d'altronde, mai posta in discussione da alcuno dall'entrata in vigore di tale disposizione) che questo Ministero deve essere posto in grado di valutare tutta la documentazione prodotta dal proponente nel corso del procedimento, anche quella conseguente alle richieste formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e della Regione Autonoma della Sardegna.

E in tal senso, nella medesima nota del 09/06/2014, si era chiarito al proponente: "... si assicura che, non appena pervenute le due valutazioni endoprocedimentali da parte delle Soprintendenze di settore competenti [N.D.R.: relative alla documentazione integrativa pervenuta nel frattempo il 14/05/2014, sulla quale era stato richiesto dalla scrivente il parere alle competenti Soprintendenze il 21/05/2014, prot. n. 12876], le stesse saranno sottoposte all'attenzione di codesta Società medesima per ogni ulteriore contributo istruttorio prima della predisposizione del parere tecnico istruttorio della scrivente ai fini delle successive e definitive determinazioni dell'On. Ministro; ulteriormente precisando, nel contempo, che il suddetto parere non potrà essere reso se non dopo l'assicurazione da parte del concertante MATTM e della Regione Autonoma della Sardegna che nessuna ulteriore documentazione integrativa o modifica progettuale sarà da essi richiesta nell'ambito dei rispettivi procedimenti, al fine di avere certezza che questo Ministero abbia

99



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

potuto valutare tutta la documentazione presentata dal proponente nel presente procedimento”.

Ulteriore questione afferente il tema del completamento della documentazione progettuale ai fini del procedimento riguardava (e ancora riguarda l'istruttoria tecnica in corso a seguito della presentazione il 25/11/2014 della relativa documentazione integrativa e dei chiarimenti) due opere connesse all'intervento (lo spostamento di una strada vicinale comunale e il progetto definitivo del collegamento alla rete elettrica di trasporto nazionale), anch'essa posta all'attenzione del proponente con la medesima nota del 09/06/2014:

“... Sul tema e a maggiore chiarimento di quanto qui si intende, si invita a voler - ad esempio - considerare quanto indicato da codesto stesso proponente nel documento PSTADARELTECN001, p. 34, per la strada comunale da spostarsi (“... Quanto esposto nella presente relazione è la scelta valutata migliore poiché si è evitato di attraversare trasversalmente i terreni privati, preferendo costeggiare i corsi d'acqua presenti in sito ... Il progetto esecutivo potrà contemplare un diverso tracciato, se concordato con l'ente comunale competente”) ponendolo a confronto con quanto espone il Comune di Villasor nel proprio Parere istruttorio di controllo tecnico/osservazioni (allegato alla nota del medesimo Comune n. 1760 del 28/01/2014, pervenuta anche alla scrivente solo quale 'osservazione' e quindi da trasmettersi al proponente, per le eventuali controdeduzioni, a cura dell'Amministrazione competente).

Analoghe considerazioni possono essere svolte anche qualora si consideri, sempre esemplificativamente, il Progetto preliminare delle opere di connessione alla RTN, per il quale risulta essere stato presentato per la VIA (pp. 4 e 5 del documento n. PPOCRELTECN001) il “... progetto preliminare di detto collegamento, che dovrà essere sottoposto al Gestore di Rete, da esso validato, e quindi elaborato in forma definitiva ... In questa fase di VIA si allega il progetto preliminare delle opere di connessione che verrà presentato ad Enel Distribuzione, avendo cura di integrare nel proseguo del procedimento anche l'avanzamento del progetto delle opere di rete” ...”.

Quanto sopra è stato ulteriormente evidenziato al proponente con la successiva nota della scrivente n. 16716 del 03/07/2014 ove, tra l'altro, si affermava:

< ... Nel merito dell'espressione del parere tecnico istruttorio della scrivente ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i. (art. 7, comma 2, lett. m), come preannunciato sempre nella nota n. 14281 del 09/06/2014 e quindi nel corso della riunione presso il MATTM del 26/06/2014, si ribadisce che lo stesso potrà essere emesso solo dopo il completamento di tutta la documentazione progettuale definitiva relativa anche alle opere connesse (collegamento elettrico alla rete di trasmissione nazionale e nuova strada comunale), che codesta Società ha previsto di consegnare nel corso del procedimento di cui trattasi.

Considerato, inoltre, quanto comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Gruppo referente della Commissione tecnica VIA-VAS del MATTM nel corso della riunione del 26/06/2014 in merito alla prossima richiesta di documentazione integrativa, questa Direzione Generale, come precisato con la nota n. 14281 del 09/06/2014, rimane in attesa della formalizzazione da parte della Direzione Generale per le valutazioni ambientali delle suddette richieste e quindi della relativa conseguente presentazione della medesima documentazione a cura di codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. ... >

Infatti, l'ulteriore evoluzione dell'iter procedimentale aveva visto la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS svolgere il 26/06/2014 l'ordinaria riunione del proprio Gruppo istruttore, in presenza del proponente (rappresentato per delega), della Regione Autonoma della Sardegna e di questa Direzione Generale PBAAC; e, in tale occasione, i rappresentanti della suddetta Commissione e della Regione Autonoma della Sardegna avevano preannunciato l'inoltro di una richiesta di

100



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX. 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PBC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

documentazione integrativa in tempi brevi e comunque entro la fine del mese di luglio 2014.

A seguito di quanto sopra, la Regione Autonoma della Sardegna con nota del 22/07/2014, prot. n. 15949 (resa pubblica dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 01/09/2014 nel proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alle V.I.A.) ha trasmesso "... le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti e integrazioni. Tali osservazioni, in parte evidenziate nel corso dell'incontro tecnico tenutosi in data 26 giugno 2014, sono riferite agli aspetti programmatici, progettuali e ambientali dell'intervento proposto, tengono conto dei pareri espressi nell'ambito dell'istruttoria di competenza da parte degli Enti coinvolti (che vengono integralmente allegati alla presente) e che sono precedute dall'analisi di alcuni nodi problematici e critici che l'istruttoria ha messo in evidenza e che lo Scrivente ritiene difficilmente superabili. Infatti, oltre che una generale carenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VIA, sono stati rilevati alcuni aspetti critici che difficilmente potranno essere superati da approfondimenti e documentazione integrativa ...".

Successivamente all'inoltro delle osservazioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna, questa Direzione Generale con nota n. 23449 del 24/09/2014 ha ritenuto di dover comunicare al proponente quanto segue sugli elementi fondamentali desunti dall'iter procedimentale svolto (ulteriormente illustrati a seguito di specifica richiesta del proponente con nota n. 24179 del 02/10/2014):

"In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente n. 16716 del 03/07/2014 e quindi alle relative note di controdeduzione trasmesse da codesta Società (datate tutte il 18/07/2014) e ancora ai conseguenti riscontri della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici n. 12593 del 18/08/2014 e della competente Soprintendenza per i beni archeologici n. 6310 del 03/09/2014 (entrambe già indirizzate direttamente al proponente e allegate alla presente per opportuna conoscenza anche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Autonoma della Sardegna), si ritiene necessario, allo stato attuale, riassumere gli elementi procedurali principali come determinatisi e rilevabili dalle verifiche istruttorie condotte da questo Ministero sulla documentazione progettuale e il S.I.A. fin qui prodotti.

Si intende, pertanto, che tali elementi saranno adeguatamente valutati, non appena verificatosi quanto già indicato in merito ed in ultimo il 03/07/2014 (nota prot. n. 16716, p. 3), con il parere tecnico istruttorio della scrivente Direzione Generale, successivamente trasmesso all'On. Ministro per le relative determinazioni.

Si ritiene di dover riassumere sinteticamente come segue i suddetti elementi:

1. Il procedimento di cui trattasi è regolato unicamente da quanto stabilito in merito di valutazioni di impatto ambientale dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. L'istanza di VIA è stata presentata all'Amministrazione competente il 25/11/2013 e quest'ultima l'ha ritenuta, in un primo momento, non procedibile con nota n. DVA-2014-1294 del 20/01/2014, e quindi procedibile con determinazione n. DVA-2014-3019 del 06/02/2014. Di conseguenza con nota n. 4264 del 17/02/2014 la scrivente Direzione Generale ha iniziato il proprio endoprocedimento (si confronti per la cronistoria di tale endoprocedimento quanto già osservato con nota della scrivente n. 14281 del 09/06/2014);
3. Le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applicano al procedimento di cui trattasi, se non per quanto previsto al relativo articolo 93 per la definizione del livello informativo di dettaglio almeno equivalente al progetto 'definitivo' previsto per la VIA;
4. L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non si applica al procedimento di cui trattasi avendo la

101



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Società Flumini Mannu Ltd. esplicitamente dichiarato la non volontà della sua contemporanea attivazione con la procedura di VIA (cfr. note del 23/05/2014 e del 19/06/2014 della Società Flumini Mannu Ltd.), benché suggerito come opportuno dalla scrivente;

5. *Il DM 10/09/2010, cosiddette "Linee Guida" di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. non si applica al procedimento di cui trattasi in mancanza della relativa attivazione procedurale di cui al punto 4;*
6. *La Regione Autonoma della Sardegna con nota prot. n. 15949 del 22/07/2014, già trasmessa per le vie brevi alle competenti Soprintendenze di settore come anche resa pubblica il 01/09/2014 dal MATTM nel proprio sito istituzionale, ha espresso le proprie valutazioni, evidenziando nel progetto presentato "... alcuni aspetti critici che difficilmente potranno essere superati da approfondimenti e documentazione integrativa ..."; inoltre ha evidenziato che il progetto 'definitivo' non specifica il numero, caratteristiche e ubicazione dei nuovi pozzi, delle vasche di stoccaggio o dei bacini di accumulo, la quantità e la gestione dei volumi di terra derivanti dalla sistemazione orografica del sito, la gestione e strutture per il trattamento degli scarichi idrici (elementi che la scrivente Direzione Generale considera rilevanti per la definizione dell'impianto e quindi da valutarsi in rapporto ai conseguenti impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio);*
7. *La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del MATTM, alla data della presente, non ha comunicato la propria richiesta di documentazione integrativa, come preannunciata nella riunione del 26 giugno u.s.;*
8. *La Società Flumini Mannu Ltd. non ha presentato alla data della presente il progetto 'definitivo' della nuova strada comunale a sostituzione di quella ricadente nel perimetro della nuova centrale, come anche il relativo aggiornamento della già presentata "Relazione paesaggistica" (cfr. note della scrivente n. 14281 del 09/06/2014, p. 7, e n. 16716 del 03/07/2014, p. 3);*
9. *La Società Flumini Mannu Ltd. non ha presentato il progetto 'definitivo' del nuovo collegamento alla rete di trasmissione elettrica nazionale come preannunciato nella documentazione originariamente allegata all'istanza (cfr. nota della scrivente n. 14281 del 09/06/2014, p. 7, e n. 16716 del 03/07/2014, p. 3);*
10. *Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nelle sue diverse articolazioni centrali e periferiche, provvede ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. alla dichiarazione di culturalità dei beni indicati all'articolo 10 del medesimo decreto in tutti i casi e in ogni momento in cui se ne riconosce l'interesse o il particolare interesse, provvedendo pertanto ad emettere un atto dichiarativo e non costitutivo, considerato che lo stesso interesse è in ogni caso presente ex ante;*
11. *Il Gruppo redattore dello S.I.A., come elencato negli elaborati trasmessi, non contempla al suo interno una specifica figura professionale archeologica e la Società Flumini Mannu Ltd. ha espresso la volontà di nominarne per la sorveglianza in corso d'opera di tutti gli scavi previsti dal progetto (nota della Società Flumini Mannu Ltd. del 19/06/2014) ..."*

In considerazione del tempo trascorso dal 26/06/2014 (data di svolgimento della riunione presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS) all'inizio del mese di ottobre senza ulteriori comunicazioni da parte della medesima Commissione per il tramite della competente Direzione Generale per le valutazioni ambientali del MATTM (benché questo Ufficio si fosse fatto parte attiva nel chiedere, per le vie brevi, informazioni in merito alla predetta competente Direzione Generale), si è provveduto con nota n. 25136 del 10/10/2014 a chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del

102



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

territorio e del mare quanto segue:

"In riferimento al progetto in argomento, questo Ministero risulta aver completato, per quanto di competenza e allo stato della documentazione progettuale e del S.I.A. agli atti, la propria istruttoria individuando alcuni fondamentali riferimenti per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale per il suo inoltro all'On. Ministro per le relative successive determinazioni (cfr. le note della scrivente n. 23449 del 24/09/2014 e n. 24179 del 02/10/2014).

In particolare con la nota del 24/09/2014 sopra citata, la scrivente ha evidenziato alcuni elementi ai relativi punti nn. 6, 7, 8 e 9 che richiedono da parte di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'espressione di una urgente comunicazione in merito.

Si intende riferirsi, per il sopra citato punto 7, alla ormai urgente necessità di conoscere le determinazioni assunte in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, esposta nel corso della riunione del 26/06/2014 presso la medesima, al fine di consentire alla scrivente la conseguente collaborazione all'attività istruttoria di codesto Ministero come prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art. 7, comma 5).

Uguualmente e per il sopra citato punto 6, non risulta nota alla scrivente l'avvenuta trasmissione e richiesta di controdeduzioni alla Società Flumini Mannu Ltd. per le sostanziali e pertinenti osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota n. 15949 del 22/07/2014, benché quest'ultima risulti pubblicata nel sito istituzionale di codesto Ministero dal 01/09/2014.

In merito agli ulteriori punti nn. 8 e 9 sopra citati, si evidenzia a codesto Ministero che la Società Flumini Mannu Ltd. con la nota del 01/10/2014 (pag. 1 di 28) ha comunicato che la medesima ha già redatto i necessari approfondimenti progettuali per quanto riguarda le opere di connessione elettrica e la nuova viabilità (cfr. p. 25 di 28), come anche quelli per i "... depositi temporanei e definitivi per lo stoccaggio della terra rimossa nel corso della costruzione della centrale ..." (cfr. p. 19 di 28), precisando nel contempo che il tutto sarà fornito "... come risposta ufficiale alla richiesta di integrazioni che attendiamo dal 26/06/2014 ci pervenga dal Ministero dell'Ambiente, come da loro preannunciato ..." (cfr. sempre pp. 19 di 28 e 25 di 28).

Per quanto sopra e considerato che questo Ministero non può procedere a concludere la propria istruttoria se non a seguito della presentazione da parte della Società Flumini Mannu Ltd. della documentazione integrativa sopra citata e dalla medesima Società già predisposta come indicato nella relativa nota del 01/10/2014, si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di voler, con tutta l'urgenza del caso, comunicare alla scrivente e al proponente le proprie determinazioni in merito alla preannunciata richiesta di documentazione integrativa da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e quindi sulle Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, consentendo di conseguenza la conclusione del procedimento in essere.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro".

In data 16/10/2014, con nota n. DVA-2014-33385, la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso al proponente la richiesta di documentazione integrativa formulata il 09/10/2014 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS. Con la medesima nota è stato comunicato al proponente medesimo l'attribuzione di un tempo pari a 45 giorni naturali e consecutivi per la presentazione di quanto richiesto, comprensivo della necessità di corrispondere anche a quanto richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota sopra citata del 22/07/2014. E' stato, inoltre, chiesto al proponente di dare avviso a

103



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

mezzo stampa della presentazione della suddetta documentazione integrativa.

La Società Flumini Mannu Ltd. ha quindi trasmesso con nota del 25/11/2014 (pervenuta a questa Direzione Generale in formato cartaceo e con gli allegati citati il 27/11/2014), nel termine indicato, la documentazione integrativa e i chiarimenti chiesti dal MATTM il 16/10/2014.

La Società Flumini Mannu Ltd. ha quindi proceduto – come chiesto dal MATTM – alla pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico il 29/11/2014, e il cui termine per la presentazioni di osservazioni (60 giorni) scade il 28/01/2015.

La scrivente Direzione Generale, ricevuta la suddetta documentazione e chiarimenti, con nota n. 30276 del 02/12/2014 ha chiesto alle competenti Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale per le antichità di esprimere il proprio parere in merito nel termine di 45 giorni dal ricevimento della medesima nota.

Il termine sopra indicato da questa Direzione Generale risulta pertanto ricompreso in quello stabilito per legge per la presentazione di nuove osservazioni da parte del pubblico, le quali devono essere necessariamente acquisite e controdedotte dalla scrivente – qualora ricevute - nel proprio parere tecnico istruttorio da trasmettersi all'On. Ministro per le relative successive determinazioni.

Nel merito del proseguo dell'iter procedimentale in atto e come comunicato dalla Commissione tecnica del MATTM con email del 06/11/2014, si è alla data della presente in attesa della riconvocazione di una nuova riunione con il proponente e la Regione per la disamina congiunta della documentazione pervenuta e quindi dell'effettuazione del sopralluogo da parte della medesima Commissione con la trasmissione delle relative risultanze.

In merito alla presentazione della documentazione integrativa e dei chiarimenti di cui sopra, si precisa che questa Direzione Generale con nota n. 25582 del 15/10/2014 e a seguito della comunicazione del proponente del 01/10/2014, aveva, tra l'altro, evidenziato a quest'ultimo quanto segue:

"In riferimento al progetto in argomento, codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. con nota del 01/10/2014 ha comunicato di avere già redatto i necessari approfondimenti progettuali per quanto riguarda le opere di connessione elettrica e la nuova viabilità (cfr. p. 25 di 28), come anche quelli per i "... depositi temporanei e definitivi per lo stoccaggio della terra rimossa nel corso della costruzione della centrale ..." (cfr. p. 19 di 28), precisando nel contempo che il tutto sarà fornito "... come risposta ufficiale alla richiesta di integrazioni che attendiamo dal 26/06/2014 ci pervenga dal Ministero dell'Ambiente, come da loro preannunciato ..." (cfr. sempre pp. 19 di 28 e 25 di 28).

Da quanto sopra, appare a questa Direzione Generale necessario evidenziare a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. come il dilazionare la presentazione della suddetta documentazione solo a dopo la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrebbe risultare non produttivo per una rapida conclusione del procedimento di cui trattasi, non consentendo fin d'ora la conoscenza da parte di questa e delle altre Amministrazioni pubbliche di ogni ulteriore elemento conoscitivo già noto a codesto proponente.

In ogni caso, si prende atto della decisione assunta in merito da codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. e si rimane in attesa di ricevere quanto sarà prodotto in merito, anche sulla base delle Osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna ...".

Per quanto invece lamentato dalla Società per il tempo trascorso in una diversa e precedente procedura esperita presso la Regione Autonoma della Sardegna dal 19/10/2012 fino al 29/01/2013 per lo

104



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

screening del progetto originario di competenza regionale, nulla si può dire in merito non avendo questa Amministrazione competenza sulla questione. Unico elemento che da tale vicenda è desumibile, per ciò che interessa la presente procedura di competenza statale, deriva da quanto appreso durante la riunione del 26/06/2014 presso la Commissione tecnica VIA e VAS del MATTM da uno dei rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna, il quale ha lamentato nei confronti del proponente come in sostanza il progetto in ultimo presentato per la VIA statale non abbia subito alcun sostanziale e necessario approfondimento rispetto a quello originario, e quindi non abbia proficuamente utilizzato l'esperienza già acquisita durante la verifica precedentemente esperita in ambito regionale (cfr. anche le osservazioni della Regione del 22/07/2014, p. 5/19: "... Fatta questa premessa a proposito delle macrocriticità rilevate per l'intervento in questione, si espongono di seguito le ulteriori carenze/indeterminatezze rilevate nella documentazione agli atti, con la precisazione che molti di questi aspetti erano già stati rilevati nell'ambito dell'istruttoria di un intervento di natura analogo proposto dalla Società Energogreen Renewables [N.D.R.: società incaricata dalla Società FLUMINI MANNU Ltd. di sviluppare il progetto e lo S.I.A. di cui trattasi] nel 2013 e sottoposto a procedura di screening di competenza regionale con Deliberazione n. 5/25 del 29/01/2013 con l'assoggettamento alla ulteriore procedura di VIA ...").

Per quanto, infine, lamentato dalla Società circa le richieste di approfondimenti sulla verifica degli impatti sul patrimonio archeologico nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale come formulata dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici fin dall'11/03/2014, si deve preliminarmente osservare come quanto occorso nel procedimento di cui trattasi, ovvero il rifiuto ad una fattiva collaborazione del proponente alla redazione dei pur essenziali e minimi approfondimenti richiesti, risulti unico nell'ambito di tutti i procedimenti esperiti dalla scrivente per le VIA di competenza statale.

Nel merito si evidenzia che la competente Soprintendenza per i beni archeologici e questa Direzione Generale hanno dovuto evidenziare nel corso del procedimento al proponente che il gruppo incaricato della redazione dello SIA non contemplava al proprio interno una attinente figura professionale in grado di analizzare e interpretare quanto richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i relativi contenuti minimi nel campo della verifica degli impatti sul patrimonio archeologico (il proponente ha riconosciuto tale fatto solo con la nota del 10/10/2014).

E infatti gli stessi impatti sul patrimonio archeologico erano stati analizzati nello SIA presentato unicamente elencando i provvedimenti di culturalità esistenti nell'immediato intorno, e senza minimamente utilizzare anche quelli che sono gli strumenti scientifici di settore, ormai comunemente riconosciuti ed adottati, per le relative verifiche degli impatti significativi nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale. Tanto era stato richiesto considerando anche la notevole estensione territoriale impegnata dal progetto presentato (ca. 269 ha di impegno territoriale diretto, più l'impegno determinato dal nuovo collegamento elettrico alla rete nazionale di trasporto e dalla nuova strada vicinale comunale).

Preme comunque sottolineare che quanto richiesto con nota n. 1669 dell'11/03/2014 dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici sul tema consisteva meramente nell'espletamento delle seguenti attività: "... ricerca d'archivio presso questa Soprintendenza, lo spoglio bibliografico esaustivo della letteratura concernente i due comuni interessati, ed inoltre un'adeguata verifica autoptica dell'area di progetto, da effettuarsi in periodo vegetativo consono attraverso ricognizioni di superficie. Si rammenta che tali documenti dovranno essere redatti, necessariamente da specifica figura professionale, e quindi da un archeologo in possesso del titolo di specializzazione o di dottorato di ricerca, come previsto dalla normativa vigente ...". Una prima indicazione sulla letteratura disponibile per l'ambito territoriale interessato era già

105



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

stata peraltro fornita dal medesimo Ufficio periferico in allegato alla medesima nota dell'11/03/2014, trasmessa al proponente da questa Direzione Generale il 13/03/2014 e fatta propria, come richiesta di documentazione integrativa, dalla Direzione Generale per le antichità con il parere n. 5174 del 27/06/2014.

In nessun caso è stato chiesto o prospettata la necessità al proponente di realizzare saggi o scavi di alcun genere nelle aree interessate, tantomeno di attivare procedure non previste nell'ambito della VIA.

Quanto sopra è stato più volte esposto nei suoi contenuti e motivazioni al proponente (cfr. note della scrivente n. 12876 del 21/05/2014 e n. 14281 del 09/06/2014). In ultimo, la questione è stata oggetto di approfondita analisi e richiesta di avviso con la nota n. 13014 del 22/05/2014 inviata alla Direzione Generale per le antichità e all'Ufficio Legislativo.

Si deve di contro osservare in merito una totale mancanza di collaborazione da parte del proponente, da identificarsi pertanto quale causa principale dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici, la quale invece si è fatta parte attiva presentando al proponente gli elementi necessari per una più celere analisi dei significativi e negativi impatti del progetto sul patrimonio archeologico (cfr. note dell'11/03/2014 e del 19/06/2014).

In ultimo, sul tema, non si è potuto far altro che prendere atto di quanto proposto dal proponente il 19/06/2014 (p. 10/13) di far presidiare gli scavi previsti da figura professionale incaricata dal medesimo. Su tale proposta si deve tuttavia osservare che nessun riferimento normativo è rinvenibile allo stato attuale per imporre al proponente tale costo aggiuntivo e pertanto, se del caso, sarà necessariamente obbligo della scrivente concordare con la Direzione Generale per le antichità le modalità operative per garantire la medesima sorveglianza attraverso il personale della competente Soprintendenza per i beni archeologici.

Risulta ulteriormente necessario evidenziare che per il progetto di cui trattasi l'originaria istanza di rilascio del Nulla Osta di Fattibilità (N.O.F.) (presentata dal proponente il 18/11/2013 e citata quindi come in corso di istruttoria nell'istanza di VIA del 25/11/2013) è stata archiviata dalla competente Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco il 17/10/2014 per carenza documentaria che il proponente ha deciso di non sanare contestualmente, non potendo rispettare i termini procedurali indicati, stante la mancata concessione di una proroga sul termine indicato per l'adempimento.

Il proponente con nota del 18/11/2014 (trasmessa a seguito di richiesta in pari data di informazioni da parte di questa Direzione Generale) ha comunicato di aver deciso di presentare una nuova istanza di rilascio del N.O.F., completa quindi delle richieste di integrazioni formulate dal Comitato Tecnico Regionale della competente Direzione Regionale dei VV.F.

La Società Flumini Mannu Ltd., contestualmente all'inoltro della documentazione integrativa e dei chiarimenti del 25/11/2014, ha presentato la nuova documentazione per il rilascio del N.O.F.

Per tutto quanto sopra esposto, questa Direzione Generale ritiene di aver adempiuto pienamente ai propri compiti istituzionali, compresi quindi anche quelli derivanti dal rispetto dei tempi procedurali assegnati, nelle forme più congrue al fine di pervenire, per quanto di competenza, ad una celere conclusione del procedimento di cui trattasi, come d'altronde riconosciuto dalla stessa Società FLUMINI MANNU Ltd. nella nota del 19/06/2014 (p. 1): "... Per quanto riguarda il Vostro "excursus" [N.D.R.: contenuto nella nota di questa Direzione Generale n. 14281 del 09/06/2014] che ripercorre correttamente le fasi del procedimento che ci occupa dal suo inizio fino ad oggi, non abbiamo nulla da eccepire rispetto alla Vostra affermazione secondo cui "nessun ritardo sia stato procurato a codesta Società da inerzie istruttorie imputabili alla scrivente". Di questo Vi va dato atto ...").

Si rimane in attesa di conoscere l'avviso di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito

106



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

alle decisioni assunte per la richiesta presentata dalla Società FLUMINI MANNI Ltd. il 07/10/2014, precisando che questa Direzione Generale potrà provvedere – qualora non diversamente indicato da codesta Presidenza - ad inoltrare il proprio parere tecnico istruttorio non prima del termine del periodo assegnato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la presentazione di osservazioni del pubblico sulla documentazione integrativa resa pubblica il 29/11/2014 (scadenza 28/01/2015), previa l'acquisizione delle definitive valutazioni della Direzione Generale per le antichità.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito >.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 23/01/2015 ha risposto alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo prot. n. DICA-31234 del 19/12/2014, reiterando la propria istanza prodotta il 07/10/2014 alla medesima Presidenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., argomentando in proposito di non condividere la comunicazione di non attivazione del procedimento di sostituzione previsto dal suddetto art. 26 e quindi quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-39136 del 27/11/2014. In particolare il proponente argomenta la propria richiesta citando giurisprudenza consolidata in merito al procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. – in verità non pertinente al caso di specie in quanto procedimento non attivato dal proponente come dallo stesso esplicitamente comunicato – e in merito al parere regionale che deve essere espresso per corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale connesso al suddetto articolo 12 – anche in questo caso elementi non pertinenti al procedimento in atto.

CONSIDERATO che la suddetta nota del 19/12/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo non è pervenuta alla Direzione Generale PBAAC e alla Direzione generale BeAP, se non in allegato alla nota del 23/01/2015 della Società Flumini Mannu Ltd. Con la nota del 19/12/2014 il Dipartimento comunicava, tra l'altro, che: "... non si ravvisano i presupposti per l'attivazione della procedura di cui all'art. 26 del D.Lgs. 152 del 2006, salvo eventuale avviso del Dipartimento Affari regionali in indirizzo ...".

CONSIDERATO che la suddetta nota del 27/11/2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non è pervenuta alla Direzione Generale PBAAC e alla Direzione generale BeAP, se non in allegato alla nota del 23/01/2015 della Società Flumini Mannu Ltd. Con la nota del 27/11/2014 il suddetto Ministero ribadisce il proprio avviso, sostenendo come non vi siano elementi per l'attivazione del potere sostitutivo di cui all'art. 26 sopra citato.

CONSIDERATO che a seguito della nota del 23/01/2015 della Società Flumini Mannu Ltd. la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. DICA-4017 del 04/02/2015 ha chiesto anche alla Direzione generale BeAP di "... far conoscere, con ogni possibile urgenza, il proprio avviso su quanto rappresentato dalla Società Flumini Mannu Limited nella nota del 23 gennaio u.s. ...". Con la medesima nota il Dipartimento faceva presente "... alla Società interessata, che legge per conoscenza, che i suddetti Ministeri stanno svolgendo una intensa attività istruttoria, stante la complessità della materia trattata connessa ad una tipologia di Progetto assolutamente innovativa, al fine di giungere ad una rapida conclusione dell'iter procedurale".

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota prot. n. 2626 del 06/02/2015 ha relazionato quanto segue alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, all'Ufficio di Gabinetto del MiBACT, All'Ufficio Legislativo del MiBACT, al Segretariato generale e alla Direzione generale Archeologia:

107



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

< In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Dipartimento prot. n. 4017 del 04/02/2015, la Direzione generale Belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale BeAP") comunica quanto segue.

In merito al complesso iter istruttorio esperito dalla scrivente e dall'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, si è provveduto a relazionare a codesto Dipartimento con nota prot. n. 31713 del 16/12/2014 e pertanto alla stessa si intende riferirsi nulla avendo ulteriormente da osservare per il periodo nella stessa ricompreso.

A far data dalla suddetta nota l'iter procedimentale è proseguito nei termini di seguito descritti:

- 08/01/2015: Trasmissione da parte della Società Flumini Mannu Ltd. del nulla-osta di fattibilità di RFI - Direzione territoriale produzione Cagliari per attraversamento superiore della linea ferroviaria di competenza;
- 15/01/2015: acquisizione delle valutazioni della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano (nota prot. n. 231, con allegata relazione di sopralluogo del 16/12/2014);
- 15/01/2015: la Direzione generale BeAP richiede il parere alla Direzione generale Archeologia (nota prot. n. 305);
- 16/01/2015: acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano (nota prot. n. 714);
- 16/01/2015: Convocazione riunione per il 22/01/2015 da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - in ultimo disdetta e rinviata al 05/02/2015;
- 21/01/2015: Trasmissione da parte della Società Flumini Mannu Ltd. della nota di avvio del nuovo procedimento per il rilascio del N.O.F. (avviato il 05/12/2014);
- 23/01/2015: La Società Flumini Mannu Ltd. trasmette le proprie valutazioni alla PCM-DICA;
- 27/01/2015: la Direzione generale BeAP richiede il parere dalla Direzione generale Archeologia (nota prot. n. 1381);
- 28/01/2015: termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico a seguito degli avvisi del 29/11/2014 - acquisizione e controdeduzione delle stesse sia in quanto direttamente inoltrate a questo Ministero, sia in quanto pubblicate sul sito istituzionale dedicato alla procedura di cui trattasi sul portale del MATTM-DVA;
- 03/02/2015: valutazioni della Direzione generale Archeologia (nota prot. n. 1006);
- 05/02/2015: Prevista riunione presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con il proponente, la Regione Autonoma della Sardegna e il MiBACT (Direzione generale BeAP).

Dall'ulteriore excursus del procedimento sinteticamente sopra riportato si ritiene di aver nuovamente dimostrato, oltre alla complessità del procedimento in essere, anche il corretto rispetto dei termini procedurali previsti, tanto da parte sia degli Uffici periferici che centrali di questo Ministero.

Nel merito delle argomentazioni proposte dalla Società Flumini Mannu Ltd. nella nota del 23/01/2015 indirizzata a codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve nuovamente evidenziare

108



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

come le stesse si riferiscono ad un procedimento e alla relativa giurisprudenza (art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.) che non possono essere applicate al caso di specie in quanto non attivato dal medesimo proponente per propria libera ed esplicita volontà.

Infatti il procedimento di cui trattasi è regolato unicamente dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il cui procedimento di VIA di competenza statale è stata presentata formale istanza di avvio, mentre per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. tale istanza non è stata prodotta o portata a conoscenza della scrivente e il relativo procedimento risulta, d'altronde, non attivabile d'ufficio da parte della scrivente.

Questa Direzione generale ha già preso atto delle ragioni d'urgenza evidenziate dal proponente e ha di conseguenza garantito nel corso del procedimento ogni fattiva collaborazione per la sua rapida conclusione.

Tuttavia la mancata collaborazione da parte del proponente per gli aspetti archeologici da un lato e, dall'altro, la necessità di una corposa integrazione del progetto 'definitivo' e dello S.I.A. - trasmessa il 25/11/2014 e scaturita dalle richieste formulate dal MATTM e dalle osservazioni e richieste di chiarimenti della Regione Autonoma della Sardegna - hanno dimostrato come lo stesso progetto presentato con l'originaria istanza fosse carente per numerosissimi aspetti e quindi bisognoso di integrazioni e precisazioni, che in verità solo in parte sono quindi pervenute il 25/11/2015 [N.d.R.: leggasi "25/11/2014"] con la necessaria completezza.

Per quanto sopra, questa Direzione generale BeAP ritiene fondamentale la partecipazione alla riunione prevista per il 05/02/2015 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS al fine di avere un quadro complessivo delle istruttorie condotte anche dalle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte e quindi pervenire alla formulazione del proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni dell'On. Ministro.

Si precisa pertanto che al termine della suddetta riunione sarà formulato - sempre che non siano rappresentati ulteriori elementi conoscitivi o progettuali a cura del proponente - il parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale BeAP.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito >.

CONSIDERATO che a seguito della nota del 06/02/2015 della Direzione generale BeAP la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. DICA-4648 del 10/02/2015 ha trasmesso alla Società Energogreen Renewables s.r.l. (in qualità di referente della Società Flumini Mannu Ltd.) la suddetta nota del 06/02/2015, precisando nel contempo di essere in attesa di ricevere analogo riscontro da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd. ha riscontrato la suddetta trasmissione con nota dell'11/02/2015.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, in merito alle ulteriori osservazioni e richieste della Società Flumini Mannu Ltd. di cui alla suddetta nota dell'11/02/2015, con nota prot. n. 4602 del 25/02/2015 ha di conseguenza relazionato quanto segue alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, all'Ufficio di Gabinetto del MiBACT, All'Ufficio Legislativo del MiBACT, al Segretariato generale e alla Direzione generale Archeologia:

< In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota della Società Flumini Mannu Ltd. dell'11/02/2015, la Direzione generale Belle arti e paesaggio comunica quanto segue, avendo acquisito preliminarmente e per le vie brevi da codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri la nota prot. n. DICA-

109



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

4648 del 10/02/2015.

La Società Flumini Mannu Ltd. nella suddetta nota dell'11/02/2015 ha esplicitamente dichiarato che questa Direzione generale ha "volutamente" ignorato di analizzare la giurisprudenza citata nella nota della medesima Società del 23/01/2015, determinando di conseguenza come la stessa Direzione abbia violato "... con ciò i doveri di correttezza [a cui] è tenuta in funzione della Sua alta funzione pubblica ...".

L'iter dell'endoprocedimento svolto dal MiBACT e la tempestività con la quale si sono esperite le proprie attività e trasmessi i riscontri richiesti testimoniano, si crede, la continua attenzione dedicata all'analisi e approfondimento dei temi ed elementi conoscitivi trasmessi dal proponente.

Si ritiene pertanto che qualsiasi ulteriore offensivo riferimento alla mancata correttezza di questo Ufficio non meriti – effettivamente in questo caso – ulteriore dispendio di tempo, che al contrario avrebbe come conseguenza la sottrazione dello stesso all'attività istituzionale più propria, come invece tali comunicazioni del proponente stanno causando, senza che le medesime siano utili a colmare le carenze progettuali che ancora si sono dovute constatare dopo la presentazione della documentazione integrativa del 25/11/2014.

A quest'ultime carenze il proponente dovrebbe ancora porre la sua massima attenzione, visto quanto in merito discusso nel corso della riunione del 05/02/2015 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, dovendosi peraltro evidenziare al riguardo quanto lo stesso proponente riporta nella nota dell'11/02/2015 in merito all'intendimento dei propri partner spagnoli e giapponesi (cfr. p. 7: "... Presentare alla VIA nazionale un progetto "definitivo" nel vero significato del termine (come volevano i nostri partner spagnoli e giapponesi) avrebbe comportato il rifiuto di ogni osservazione potenzialmente capace di comportare modifiche al progetto, cosa da noi ritenuta non realistica ...").

Tuttavia e per la correttezza che sempre ha contraddistinto l'attività di questa Direzione generale – come svolta non solo per conto della Società Flumini Mannu Ltd. ma di tutti gli altri numerosi proponenti con i quali si entra in contatto quotidianamente durante la propria attività istituzionale – è il caso di osservare ulteriormente quanto segue.

Nel merito dei termini di conclusione del procedimento VIA, si deve precisare come questo Ministero non abbia competenza alcuna nella sua determinazione, in quanto argomento di esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto amministrazione competente individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per tale ragione ogni riferimento in materia non può essere oltremodo osservato da questa Direzione generale in quanto non ricompresa nelle proprie competenze.

Nel proseguo della nota dell'11/03/2015 il proponente afferma che "... Sostenere che il Proponente non ha diritto nella procedura di VIA che lo riguarda, ad ottenere l'intervento della Presidenza del Consiglio significa semplicemente ignorare la legge ...".

Qualora fosse stato intendimento della Società Flumini Mannu Ltd. quello di attribuire tale affermazione a questa Direzione generale BeAP, si deve dichiarare che in nessuno dei contenuti delle note prodotte dalla scrivente si può individuare tale fatto, che pertanto deve essere ritenuto – se effettivamente attribuito alla scrivente – destituito di alcun fondamento.

Infatti, il proponente ha potuto direttamente interloquire con codesta Presidenza del Consiglio senza alcun ostacolo da parte della scrivente, la quale ha di conseguenza fornito tempestivamente ed unicamente



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

tutte le informazioni richieste in merito all'iter endoprocedimentale esperito.

Per quanto sopra e come dichiarato già nella nota della scrivente del 16/12/2014, si rimane in attesa di conoscere l'avviso di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alle decisioni definitive assunte per la richiesta presentata dalla Società FLUMINI MANNI Ltd., precisando che questa Direzione generale sta provvedendo – qualora non diversamente indicato da codesta Presidenza - ad emettere il proprio parere tecnico istruttorio per il suo inoltro all'On. Ministro per le relative successive determinazioni >

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd. con nota del 02/03/2015 ha riscontrato la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA-2015-4807 del 20/02/2015 (non pervenuta alla Direzione generale BeAP) rinnovando la propria richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attivazione del relativo parere sostitutivo come previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in data 30/10/2014 ha effettuato con il proponente una riunione presso la sede del Ministero senza convocare la Direzione Generale PBAAC, la quale ne è stata informata, per le vie brevi, solo nel momento in cui la stessa è iniziata.

CONSIDERATO che la richiesta di partecipazione alla suddetta riunione, formulata per le vie brevi in pari data dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali, non ha potuto aver seguito in quanto il funzionario responsabile dell'istruttoria era contemporaneamente impegnato in sede di Conferenza di Servizi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di delegato del Direttore Generale PBAAC.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC con nota n. 27136 del 31/10/2014 ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e alla Società FLUMINI MANNU Ltd. quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve precisare a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a codesta Commissione tecnica e alla Società FLUMINI MANNU Ltd. che questa Direzione Generale PBAAC non ha partecipato alla riunione del Gruppo Istruttore della medesima Commissione tecnica del 30/10/2014 in quanto mai convocata e informata della stessa, neanche per le vie brevi.

La comunicazione pervenuta in ultimo, in coincidenza dell'inizio della medesima riunione, non ha potuto aver seguito in quanto il relativo responsabile era contemporaneamente impegnato, per dovere d'Ufficio e in qualità di delegato di questa Direzione Generale PBAAC, in una Conferenza di Servizi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come anche il Direttore del Servizio IV doveva presenziare ad una riunione di copianificazione paesaggistica con la Regione Puglia, i cui esiti risultavano fondamentali per il proseguo delle relative attività.

La comunicazione preventiva, anche per le vie brevi, di quanto in via di organizzazione presso la Commissione tecnica del MATTM avrebbe consentito, in primo luogo, di evidenziare la concomitanza dei suddetti impegni istituzionali e quindi la diversa organizzazione degli stessi da parte di questo Ufficio.

Per quanto sopra, si chiede a codesto Ministero e alla Commissione tecnica di voler informare, con tutta l'urgenza del caso, la scrivente Direzione Generale di quanto discusso/deciso/concordato con il proponente durante la suddetta riunione, anche in merito ai termini del proseguo del relativo procedimento di VIA, stante la richiesta formulata il 16/10/2014 al proponente di inoltro di documentazione integrativa

111



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

con contestuale pubblicazione di avviso al pubblico.

Alla Società FLUMINI MANNU Ltd., visto quanto richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-33385 del 16/10/2014, si chiede che la relativa documentazione integrativa sia inoltrata a questo Ministero secondo quanto stabilito con la Circolare della scrivente n. 6 del 19/03/2010 ("Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovragionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale" - resa pubblica sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri").

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >

CONSIDERATO che il Referente del Gruppo Istruttore della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con email del 06/11/2014 ha trasmesso alla Direzione Generale PBAAC alcune preliminari informazioni in merito a quanto occorso durante la riunione del 30/10/2014 sopra citata e quindi, a seguito di richiesta formulata dalla suddetta Direzione Generale con identico mezzo, indicazioni in merito ai tempi e modalità per la conclusione del procedimento di cui trattasi, preannunciando comunque una risposta ufficiale in merito della Commissione tecnica medesima.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-36475 del 07/11/2014, nell'inoltrare nuovamente la nota n. 27136 del 31/10/2014 di questa Direzione Generale, ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di "... fornire al detto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elementi informativi in merito agli esiti di tale riunione ...", riferendosi per quest'ultima a quella tenuta dalla medesima Commissione tecnica il 30/10/2014 con il proponente.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 24836 del 14/11/2014, avente ad oggetto "Mancata convocazione della Regione Sardegna alla riunione della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del 30/10/2014", ha comunicato quanto segue:

< In riferimento alla procedura in oggetto, e alla comunicazione inviata per conoscenza a questa Direzione Generale dalla Direzione Generale per la Tutela e la Qualità del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in indirizzo con nota prot. n. 27136 del 31 ottobre 2014 (prot ADA n. 23600 del 03/11/2014), si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia, innanzitutto, la mancata convocazione di questo Assessorato alla riunione della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del 30/10/2014, riunione di cui si è avuta conoscenza, peraltro tardiva, oltre che nella citata nota del 31 ottobre u.s. soltanto per il tramite del rappresentante della Regione Sardegna in seno alla stessa Commissione VIA. Tale riunione sarebbe stata sicuramente un'ottima occasione per consentire un proficuo confronto in merito alla comunicazione inviata dallo Scrivente con la nota prot n. 15949 del 22/07/2014 e alla richiesta di approfondimenti e chiarimenti ivi effettuata.

Si coglie, inoltre, l'occasione per ribadire quanto già rappresentato per le vie brevi più volte alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, ovvero che lo Scrivente ha necessità, in virtù dei collegamenti aerei non sempre sufficienti, soprattutto in concomitanza con festività, di essere convocato con congruo anticipo alle suddette riunioni e comunque perlomeno dieci giorni prima, anche al fine di una gestione ottimale del lavoro d'ufficio >

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-38208 del 19/11/2014 ha comunicato quanto segue:



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

< Con riferimento ai procedimenti in epigrafe, facendo seguito alla richiesta di codesto Ministero di cui alle note prot. 27136 del 31/10/2014 e prot. 27294 del 03/11/2014, si trasmettono le informazioni, fornite con nota prot. DVA-2014-0037700 del 14/11/2014 [...] dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, relative allo svolgimento della riunione del giorno 30/10/2014 tenuta dalla Commissione medesima con il proponente dei progetti di cui trattasi >.

CONSIDERATO che con nota n. CTVA-2014-3917 del 13/11/2014, allegata alla suddetta nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. DVA-2014-38208 del 19/11/2014, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha comunicato quanto segue:

< Con la nota prot. DVA-2014-36475 del 7.11.2014, la Direzione per le Valutazioni Ambientali ha sottoposto all'attenzione della Commissione VIA, le note del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. 27136 del 31.10.2014 e prot. 27294 del 03.11.2014, acquisite rispettivamente con prot. DVA-2014-0035911 del 04.11.2014 e prot. DVA-2014-0035913 del 04.11.2014, relative alla richiesta di informazioni in merito alle riunioni tenutesi da codesta Commissione con i proponenti dei progetti in epigrafe il giorno 30/10/2014.

Evidenziando che le riunioni dei due procedimenti si sono svolte congiuntamente in quanto si tratta di opere simili che insistono sullo stesso territorio (Regione Sardegna) e che presentano delle problematiche analoghe, si trasmette un breve resoconto:

"Nel corso della suddetta riunione si è parlato inizialmente del progetto di Flumini Mannu per il quale è stata inviata al proponente nota di richiesta integrazioni e sono stati affrontati principalmente aspetti legati alle modalità di risposta alle integrazioni richieste.

Alla riunione era presente anche il rappresentante regionale ed è stata evidenziata l'importanza di una risposta da parte del proponente anche alle richieste formulate dalla Regione Sardegna e allegate integralmente alla richiesta di integrazioni del MATTM.

Il Direttore Mariano Grillo, presente anch'esso alla riunione, ha manifestato la disponibilità da parte del Ministero ad interlocuzione con il Proponente al fine di facilitare la predisposizione della documentazione integrativa.

Il Proponente ha confermato che rispetterà i tempi previsti per la consegna della documentazione integrativa e gli è stato anticipato che, in considerazione della natura sostanziale della documentazione integrativa richiesta, sarà necessario che provveda a nuova pubblicazione.

Si è chiarito al Proponente che scaduti i 60 gg. considerato che ci saranno numerose osservazioni, l'emissione del parere potrà avvenire solo successivamente all'invio delle controdeduzioni delle stesse da parte del Proponente.

Per quanto concerne la convocazione di nuove riunioni, nel corso dell'incontro si è convenuto che sarà convocata una nuova riunione non appena il Proponente avrà completato la predisposizione delle integrazioni e a seguire è stato previsto un sopralluogo entro il mese di gennaio 2015.

Per finire si è discusso in merito al progetto di Gonnosfanadiga, evidenziando che si procederà alla richiesta di integrazioni, che sarà nei contenuti simile a quella di Flumini Mannu e quindi riceverà le osservazioni della Regione.

La consegna della documentazione integrativa dovrà essere oggetto di nuovi avvisi al pubblico e pertanto il procedimento seguirà lo stesso iter istruttorio ipotizzato per il progetto di Flumini Mannu."

Allegati: Nota prot. DVA-2014.36475 del 7.11.2014 >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 24704 del 13/11/2014 ha

113



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla relativa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e alla Direzione Generale PBAAC quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, si trasmette con la presente la nota prot. n. 7654 del 17/10/2014 della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco (prot. ADA n. 22777 del 21/10/2014), inviata a questa Direzione Generale, con la quale il Comitato Tecnico Regionale della Sardegna ha disposto l'archiviazione della pratica in questione.

Tanto si comunica per opportuna informazione, visto anche quanto dichiarato dalla Società Proponente nella istanza di avvio della procedura di VIA (pervenuta in data 25 novembre 2013, acquisita al prot. ADA n. 26450 del 27/11/2013) alla pagina 4 ("presso il Comitato Tecnico regionale (CTR) competente per territorio è stato depositato in data 18/11/2013 unicamente il rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF)") >.

VISTA la nota della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 7654 del 17/10/2014, con la quale si comunica che "Il Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, di cui all'art. 20 del D.P.R. 577/1982 integrato ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334, nella seduta dell'1 ottobre 2014, ha preso atto del contenuto della nota datata 23.7.2014, presentata dalla società Flumini Mannu LTD, finalizzata al decadimento della procedura relativa al rilascio del nulla osta di fattibilità per il nuovo impianto indicato in oggetto. Per quanto sopra, il C.T.R., ha disposto l'archiviazione della pratica dandone informazione agli Enti/Amministrazioni interessate all'avvio dell'istruttoria NOF".

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC, ricevuta la suddetta comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna del 13/11/2014, con nota n. 28686 del 18/11/2014 ha richiesto alla Società Flumini Mannu Ltd., al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Difesa Ambiente con nota n. 24704 del 13/11/2014, ha trasmesso anche alla scrivente copia della comunicazione n. 7654 del 17/10/2014 della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con la quale si comunica a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. che il "... Comitato Tecnico Regionale della Sardegna ... nella seduta del 1 ottobre 2014, ha preso atto del contenuto della nota datata 23.7.2014 ... finalizzata al decadimento della procedura relativa al rilascio del nulla osta di fattibilità per il nuovo impianto indicato in oggetto. Per quanto sopra, il C.T.R., ha disposto l'archiviazione della pratica dandone informazione agli Enti/Amministrazioni interessate all'avvio dell'istruttoria NOF"

Considerato che con l'istanza del 25/11/2013 di avvio del procedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale era stato dichiarato il deposito il 18/11/2013 del rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), si chiede a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. di inoltrare a questa Direzione Generale copia della nota del 23/07/2014 sopra citata e quindi una relazione che illustri quanto occorso in riferimento all'acquisizione del suddetto NOF, come anche in merito ad eventuali mutamenti di orientamento assunti da codesta Società nello sviluppo tecnico e nell'iter autorizzativo del progetto in argomento.

La richiesta di cui sopra è motivata dalla necessità di considerare già nell'ambito del procedimento di verifica della compatibilità ambientale in corso, ogni ricaduta progettuale e quindi i conseguenti impatti derivanti al progetto medesimo dal relativo procedimento di verifica delle attività a rischio di incidente

114



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

rilevante.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS si chiede di voler comunicare le proprie eventuali conseguenti valutazioni in merito a quanto sopra esposto.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd con nota del 18/11/2014 ha riscontrato la richiesta di cui sopra della Direzione Generale PBAAC, comunicando quanto segue:

< In riferimento al progetto in oggetto e alla Vostra richiesta di informazioni, comunicata con nota prot. 28686 del 18/11/2014, con la presente si risponde a quanto segue:

“Considerato che con l'istanza del 25/11/2013 di avvio del procedimento di dichiarazione di compatibilità ambientale era stato dichiarato il deposito il 18/02/2014 del rapporto preliminare di sicurezza per l'acquisizione del Nulla Osta di Fattibilità (NOF), si chiede a codesta Società FLUMINI MANNU Ltd. di inoltrare a questa Direzione Generale copia della nota del 23/07/2014 sopra citata e quindi una relazione che illustri quanto occorso in riferimento all'acquisizione del suddetto NOF, come anche in merito ad eventuali mutamenti di orientamento assunti da codesta Società nello sviluppo tecnico e nell'iter autorizzativo del progetto in argomento.

La richiesta di cui sopra è motivata dalla necessità di considerare già nell'ambito del procedimento di verifica della compatibilità ambientale in corso, ogni ricaduta progettuale e quindi i conseguenti impatti derivanti al progetto medesimo dal relativo procedimento di verifica delle attività a rischio di incidente rilevante” [lettera MIBACT prot. 28686 del 18/11/2014].

In seguito al ricevimento della Richiesta di integrazioni (comunicazione prot. 5135 del 08/07/2014) inviata dal Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, in merito alla pratica di rilascio di NOF per l'impianto Flumini Mannu in oggetto, e alla negata proroga temporale richiesta dalla scrivente (nota del 14/07/2014), la stessa scrivente ha comunicato (nota del 23/07/2014) la volontà di far decadere l'istanza in essere, per presentare successivamente una nuova istanza integrata e preliminarmente discussa in una riunione ad hoc con i rappresentanti in carico alla pratica.

In data 28/08/2014 si è tenuta tale riunione nella sede dei VVF di Cagliari, al fine di discutere i punti da integrare e i dubbi riscontrati, secondo le considerazioni del CTR della Sardegna.

Alla riunione ha preso parte anche il redattore del Rapporto Preliminare di Sicurezza già presentato (Società Tecsa Srl), che ha compilato, di concerto con la scrivente Flumini Mannu Ltd ed il suo team di progetto, una bozza di risposta ai punti di integrazioni richiesti e che è stato incaricato di stilare il nuovo Rapporto Preliminare di Sicurezza integrato.

Si è reso necessario presentare una nuova istanza con il NOF debitamente integrato al fine di rispettare i tempi legislativi particolarmente ristretti, soprattutto per il lavoro da effettuare e per il periodo dell'anno in cui è stata ricevuta la richiesta di integrazioni da parte del CTR.

Si comunica fin da subito che non sono state apportate modifiche sostanziali al Rapporto Preliminare di Sicurezza in Vostro possesso, ma solo approfondimenti tecnici relativi ai punti indicati nella lettera prot. 5135 del 08/07/2014 del CTR.

Per semplicità di comprensione si allega alla presente il carteggio avvenuto con il CTR della Sardegna:

- Richiesta integrazioni CTR Sardegna (comunicazione prot. 5135 del 08/07/2014);
- Richiesta proroga temporale Società proponente Flumini Mannu Ltd (nota del 14/07/2014);



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

- Negazione della proroga temporale CTR Sardegna;
- Comunicazione di volontà di archiviazione istanza NOF Società proponente Flumini Mannu Ltd (nota del 23/07/2014).

Il NOF integrato Vi sarà inviato per conoscenza in forma cartacea e digitale.

Nella speranza di aver chiarito i vostri dubbi e risposto esaurientemente alla vostra richiesta,

Distinti Saluti >

CONSIDERATO che con la nota n. 5135 dell'08/07/2014 della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile il medesimo Ufficio ha chiesto integrazioni al Rapporto di Sicurezza come da elenco allegato alla medesima nota. Tra le richieste di integrazioni risulta di particolare interesse per la procedura di verifica di impatto ambientale quella ove si chiede che "... siano specificare le distanze di rispetto e sicurezza che devono essere garantite fra i componenti dell'impianto e le altre attività a rischio specifico e/o le aree esterne al complesso, anche in funzione di incendi di vegetazione esterni che possono coinvolgere l'area di pertinenza dell'impianto ...", in quanto dal rispetto delle medesime distanze può derivare una maggiore o minore impegno territoriale da parte del progetto di cui trattasi e quindi una equivalente modifica dei relativi potenziali impatti da verificarsi.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd, con nota del 25/11/2014 (pervenuta a mezzo email il 26/11/2014 e in formato cartaceo, con tutti i relativi allegati, il 27/11/2014), avente ad oggetto, tra l'altro "... Risposta alla Richiesta Integrazioni prot. DVA-2014-0033385 del 16 ottobre 2014", ha rappresentato che "Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla richiesta di integrazioni inoltrate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con la presente si trasmettono i documenti integrativi prodotti dalla scrivente proponente al fine di rispondere, chiarire ed approfondire i punti evidenziati nella comunicazione CTV-2014-0003460 del 09/10/2014 e nella lettera prot. 15949 del 22/07/2014 della Regione Sardegna ...".

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd, con email PEC del 27/11/2014, inviata per conoscenza anche alla Direzione Generale PBAAC, ha chiesto al solo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di fornire gli estremi di protocollazione della nota di trasmissione del 25/11/2014 e dell'allegata documentazione, con i quali le stesse sono state acquisite agli atti del suddetto Dicastero.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd, con email PEC del 01/12/2014 ha trasmesso copia degli avvisi al pubblico pubblicati sui quotidiani "Il Sole24Ore" e "La Nuova Sardegna" in data 29/11/2014.

CONSIDERATO che la Direzione Generale PBAAC, ricevuti gli elaborati integrativi presentati dalla Società Flumini Mannu Ltd, con la suddetta nota del 25/11/2014, con nota n. 30276 del 02/12/2014, avente ad oggetto, tra l'altro, "... Documentazione integrativa per il MATTM e la Regione Autonoma della Sardegna (ver. 25/11/2014). Richiesta pareri endoprocedimentali alle competenti Soprintendenze di settore", ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codeste Soprintendenze di settore che la Società Flumini Mannu Ltd, con nota del 25/11/2014 (pervenuta in pari data a mezzo e-mail PEC e il 27/11/2014 in forma cartacea con i relativi documenti ed elaborati allegati) ha presentato anche a questo Ministero la documentazione integrativa a riscontro di quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota n. DVA-2014-33385 del 16/10/2014 (allegata alla presente per facilità di lettura).

La suddetta nota del 25/11/2014 (anch'essa allegata alla presente per facilità di lettura) risulta indirizzata, per conoscenza, anche a codeste Soprintendenze, come anche nella medesima si afferma che

116



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

agli stessi Uffici la documentazione è stata trasmessa secondo le modalità già indicate dalla scrivente per il procedimento di cui trattasi.

Per quanto sopra, si chiede a codeste Soprintendenze di voler far pervenire a questa Direzione Generale, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto in argomento.

Nel merito delle modalità di redazione dei pareri di codeste Soprintendenze si richiede che gli stessi siano conformi ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione Generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Nel richiamare l'attenzione di codeste Soprintendenze al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero, che sarà determinato dall'On. Ministro a seguito della trasmissione allo stesso del parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale.

La Soprintendenza per i beni archeologici avrà cura di inviare copia del proprio parere, oltre che a questa Direzione Generale, anche alla Direzione Generale per le antichità al fine dell'acquisizione delle relative valutazioni.

Alla Direzione Generale per le antichità si precisa che potrà visionare la documentazione cartacea depositata presso questa Direzione Generale prendendo gli opportuni contatti preventivi per le vie brevi con il responsabile del procedimento.

Alla medesima Direzione Generale per le antichità si chiede, una volta ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici, di trasmettere alla scrivente il proprio parere ai sensi del DPR 233/2007 e s.m.i., art. 7, comma 2, lettera b.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd. con la nota del 25/11/2014 sopra citata, ha trasmesso oltre alla documentazione predisposta in "... Risposta alla Richiesta Integrazioni prot. DVA-2014-0033385 del 16 ottobre 2014", anche la nota del 20/11/2014 avente ad oggetto, tra l'altro, "... Risposta a Vostra lettera prot. n. 15949 datata 22/07/2014", redatta per rispondere a quanto comunicato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota n. 15949 del 22/07/2014, sopra citata.

VISTO E VALUTATO quanto esposto dalla Società Flumini Mannu Ltd. nella nota del 20/11/2014 di risposta alla Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 714 del 16/01/2015 ha espresso il seguente parere endoprocedimentale riscontrando la richiesta della Direzione Generale PBAAC n. 30276 del 02/12/2014:

< In riferimento al progetto in argomento, vista la nota di codesta Direzione Generale, prot. 30276 del 02/12/2014, assunta al nostro protocollo con il n° 18561 del 09/12/2014, visti gli elaborati progettuali integrativi trasmessi dalla società Energogreen Renewables per conto della proponente Flumini Mannu Limited in data 25/11/2014 assunti al nostro protocollo con il n° 18174 del 28/11/2014, considerate le

117



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

osservazioni alle controdeduzioni della scrivente inviate dalla ditta proponente in data 01/10/2014 ed assunte al ns. protocollo con il n° 14986 del 01/10/2014, richiamate le nostre precedenti note prot. 12593 del 18/08/2014 e prot. 9146 del 24/06/2014, si comunicano le valutazioni conclusive di competenza.

1. PRECISAZIONI

In relazione al contenuto di alcune considerazioni ricorrenti in diversi passi dell'estesa corrispondenza succedutasi con la ditta proponente relativamente al ruolo di questa Soprintendenza ed al potenziale preclusivo di un nostro parere non favorevole, si ritiene necessario integrare quanto precedentemente detto con alcune considerazioni esplicative.

Il procedimento di Valutazione Ambientale è regolato principalmente dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Relativamente alla partecipazione del MiBACT, si fa inoltre riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei BB.CC. e del paesaggio, limitatamente al caso in cui le opere interessino direttamente un bene culturale e sia quindi necessaria un'autorizzazione ex art. 21 del Codice; solo in questa occorrenza, e cioè nel caso in cui l'esecuzione del progetto sia incompatibile con le "misure di protezione" prescritte dalla parte II del Codice, il diniego del MiBACT comporta l'automatica conclusione negativa del procedimento di VIA, circostanza non rilevata nel caso in esame.

Inoltre, relativamente alla natura non vincolante del parere espresso dagli organi periferici del MiBACT si precisa che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., l'autorità competente è il MATTM Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il MiBACT collabora all'attività istruttoria. Il MATTM, anche attraverso l'istruttoria della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS esprime il parere tecnico per conto del medesimo MATTM sulla valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 152/06, all'interno della procedura di VIA il carattere vincolante è una prerogativa del provvedimento finale e non dei diversi pareri, autorizzazioni o nulla osta che tale provvedimento sostituisce e coordina - tra cui quelli delle diverse Soprintendenze di settore a loro volta coordinati e compresi nell'atto della Direzione Generale PABAAC.

Pertanto nessun carattere preclusivo alla realizzazione del progetto è imputabile all'istruttoria della Soprintendenza, singola componente della complessa trama di pareri ed endoprocedimenti - connessi tra loro ma autonomi nelle valutazioni di specifica competenza - che costituisce il procedimento di VIA e che solo nella valutazione conclusiva dei Ministri concertanti trova il provvedimento finale.

Il parere della Soprintendenza BAPSAE per il progetto in discussione è stato sviluppato tenendo conto della situazione vincolistica presente nell'area di progetto e delle relative interferenze e impatti. L'elaborazione del parere è stata improntata a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di VIA ed alle prescrizioni di tutela previste dal Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e dal PPR della Sardegna. La Soprintendenza BAPSAE si è quindi espressa rispetto al proprio ambito di competenza - beni paesaggistici e beni culturali insistenti nell'area di progetto, valutando le interferenze tra gli uni, gli altri e l'intervento proposto anche rispetto ad un'area di maggior estensione rispetto al sedime dell'impianto che non deve essere, proprio per le valutazioni del procedimento di VIA di cui trattasi, necessariamente soggetta a vincolo paesaggistico strictu sensu - ed ha applicato le relative norme, rispettandone in maniera letterale lo spirito ed il dettato, senza esercitare alcun arbitrio o discrezionalità. Quanto sopra nel rispetto del concetto di Paesaggio espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio e quindi fatto proprio dal Codice, per il

118



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

quale la VIA deve effettuare una valutazione di più ampio raggio rispetto al soli territorio soggetti a vincolo diretto.

Relativamente al rapporto tra l'espressione del parere della Soprintendenza ed altri profili legati alla promozione degli impianti energetici da FER, si precisa che questo Ufficio ha competenza specifica in materia di beni paesaggistici e culturali e solo su di essi si esprime rispetto al progetto presentato in termini di impatti e di compatibilità.

Si richiama inoltre, in conclusione, l'assunto consolidato da giurisprudenza costante secondo cui nessuna norma o principio, a livello comunitario o nazionale, riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto a quella di tutela paesaggistica.

2. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Al fine di esprimere il parere definitivo di questa Soprintendenza ed in riferimento alla situazione vincolistica dell'area di progetto, si riassume e richiama quanto già evidenziato nelle precedenti note, tanto riguardo ai vincoli direttamente insistenti sull'area di progetto, quanto riguardo alle aree tutelate che intessono con essa relazioni di intervisibilità passibili di generare impatti negativi in termini paesaggistici.

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- Nessun vincolo ex art. 136 grava direttamente sull'area di sedime dell'impianto; tuttavia, si riscontrano relazioni di intervisibilità con alcune aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 situate sui rilievi circostanti la zona di progetto.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- L'area di sedime dell'impianto interseca la fascia di rispetto fluviale del rio denominato Gora Pixina Manna, anche detto Gora Piscina Longa, tutelata quale bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1.c) del d.Lgs. 42/2004.

Inoltre, si riscontrano relazioni di intervisibilità con altre aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice: comma 3 lett.g) area coperta da superficie boscata, lett. f) parchi e riserve nazionali e regionali, lett. c) torrenti e corsi d'acqua.

1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione): Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul BURAS n°30 del 08/09/2006.

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti sull'area d'intervento intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico: art. 17 comma 3 lett. h) fiumi e torrenti (fascia dei 150 m dei corsi d'acqua Gora Piscina Manna, anche detto Gora Piscina Longa, presente nell'elenco delle acque pubbliche, Gora S'Acqua Frisca, Rio Porcus, Canale Rio Nou, la cui fascia dei 150 m di rispetto contorna perimetralmente l'impianto termodinamico e costeggia la nuova viabilità di progetto).

1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto dell'impianto solare termodinamico di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: non sussistono beni ulteriori rispetto a quelli già indicati ai punti precedenti.

1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze: non sussistono beni culturali dichiarati d'interesse ai sensi della parte II del Codice direttamente gravanti sull'area

119



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

dell'impianto.

1.2.b. beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (non ancora sottoposti a verifica dell'interesse culturale ex art. 12): non sussistono beni culturali di questo tipo direttamente gravanti sull'area dell'impianto;

1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici: perimetro dell'area di tutela paesaggistica di pertinenza dei siti archeologici prossimi all'area di progetto con eventuali normative d'uso; NTA del PPR della Sardegna.

3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

A seguito dell'esame del progetto originario e delle integrazioni successivamente ricevute, si argomenta quanto segue.

A proposito dell'area sottoposta a tutela paesaggistica relativa alla fascia di rispetto spondale dei corsi d'acqua denominati Rio Porcus e Rio Nou, la documentazione di progetto specifica che la recinzione perimetrale, la viabilità interna all'impianto stesso e della nuova strada comunale - così come sarà modificata rispetto allo stato attuale in relazione al progettato impianto - ricadono all'interno dei 150 m, con distanze comprese tra un minimo di 16 ad un massimo di 134 m.

Inoltre, rispetto alle fasce di rispetto spondale del corso d'acqua denominato Gora Pixina Manna e del vicino Gora S'Acqua Frisca, gli elaborati presentati confermano l'intersezione con la recinzione perimetrale, la cabina elettrica, la viabilità interna e gli stessi collettori solari, con distanze comprese tra un minimo di 10 m ed un massimo di 62 m.

La Gora Pixina Manna è inoltre attraversata perpendicolarmente in subalveo dalla condotta idrica consortile e dalla linea elettrica AT.

La relazione paesaggistica redatta dai proponenti si sofferma sulla descrizione dei corsi d'acqua e del loro livello di modificazione antropica - attuata attraverso la costituzione di argini in terra o calcestruzzo ed altre sistemazioni idrauliche - ma è bene richiamare come le esigenze di tutela paesaggistica delle fasce spondali sono definite ex lege e presunte dal legislatore senza che le stesse possano essere passibili di valutazioni estemporanee. I corsi d'acqua in questione, qualora si ravvisassero scarsamente significativi, potrebbero, al più, essere esclusi con una dichiarazione di irrilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 3 del D.Lgs. 42/2004 da parte della Regione, ciò che non risulta essere avvenuto nel caso di specie.

Il valore paesaggistico del contesto tutelato è determinato dalla presenza del corso d'acqua e dal rapporto delle sue fasce ripariali con la campagna circostante; allo stato attuale tale scenario è caratterizzato da una grande ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo nella seconda metà del secolo scorso a scopo agricolo; tale distesa, altrimenti pressoché ininterrotta, è intermezzata da sporadici filari frangivento e da fabbricati a destinazione rurale.

Permane sullo sfondo, a chiusura della piana, la cortina dei rilievi boscati circostanti che costituisce elemento di contenimento delle visuali ed articolazione geo-morfologica del paesaggio.

Gli interventi di mitigazione proposti nella Relazione Paesaggistica consistono nella piantumazione di alberature, di specie autoctone e non, e di siepi perimetrali al fine di schermare l'impianto dalle visuali immediatamente limitrofe.

Inoltre, le cortine vegetali proposte - e in assenza di esse le parabole stesse dell'impianto, come è

120



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

ben rappresentato dalle foto simulazioni allegate alla Relazione Paesaggistica – interrompono il già descritto sviluppo paesaggistico caratterizzato da ampi orizzonti, precludendo la percezione del sistema dei campi, della regimentazione delle acque e dei rilievi montuosi circostanti la pianura, introducendo una radicale modificazione della percezione e della struttura del paesaggio tutelato.

Le misure di compensazione descritte dagli elaborati di progetto, sussidiarie all'efficacia solo parziale di quelle di mitigazione, sono riconducibili ad aspetti meramente economici (canoni e indennità ai proprietari dei fondi agricoli, maggiori introiti IMU alle amministrazioni locali, Accordo di Programma con il Comune di Villasor per assunzioni di maestranze locali, solo se si ravvisassero le professionalità adeguate...) o autoreferenziali in quanto già inclusi nelle opere previste (produzione di energia con basse emissioni in atmosfera e da fonti rinnovabili, nuova viabilità di penetrazione agraria).

La presenza di una nuova strada carrabile non può essere, infatti, ritenuta una misura di compensazione in quanto essa stessa fa inscindibilmente parte del progetto, per il fatto che il tracciato attuale della viabilità comunale Decimoputzu-Villacidro non è compatibile con la giacitura del campo solare. Inoltre, l'atteso vantaggio della nuova infrastruttura viaria deve essere compensato con il suo maggior sviluppo in ragione della necessità di aggirare il perimetro dell'impianto.

Sulla proposta di riutilizzo dell'energia termica residua per la coltivazione di prodotti di varietà pregiate e sulla possibilità di destinare a pascolo e/o coltivazione di foraggio le aree sottostanti i collettori si rimanda alle considerazioni riportate nelle nostre precedenti note, ritenendo che le stesse non vengano modificate dalle ulteriori precisazioni e documentazione fotografica di impianti analoghi in territorio spagnolo, nei quali peraltro le attività agropastorali appaiono affiancare le aree del campo solare e non svolgersi al suo interno, come invece la proponente sostiene di voler fare nell'impianto in discussione.

Il progetto della nuova infrastruttura stradale comunale, come recentemente integrato negli elaborati progettuali, permane nelle sue caratteristiche di scarsa integrazione al sito, risultando assente qualsiasi argomentazione circa la sua relazione con i beni paesaggistici presenti, gli interventi di mitigazione previsti e le alternative esaminate.

Inoltre, il progetto presentato non soddisfa i requisiti minimi del livello di progettazione richiesto e dichiarato, limitandosi ad indicare le definizioni tecniche di base e gli standard di legge per il progetto stradale e sviluppando in maniera insufficiente gli aspetti geometrici del tracciato (mancano le sezioni caratteristiche con indicazioni di scavi e rilevati, le livellette della sede stradale, le geometrie dei raccordi a raggio variabile con i rettilinei, i ponti, i tombini o altre opere d'arte) che sono invece elementi fondamentali per la valutazione paesaggistica; non sono indicate misure di mitigazione e mancano del tutto le foto-simulazioni della strada realizzata nel contesto paesaggistico di riferimento.

Si ritiene inoltre non accettabile, data la natura agricola del sito, la finitura dello strato di base in misto cementato con sovrastante manto bituminoso, ritenendo preferibile una colorazione superficiale più simile al contesto rurale ed ai tratti di strada preesistenti e contigui realizzati in terra battuta.

Inoltre, non si ritiene compatibile con il bene paesaggistico rappresentato dalle sponde del Rio Porcus l'abbattimento dei filari frangivento e di delimitazione dei campi, in quanto gli stessi costituiscono i limiti percettivi ed il più evidente elemento emergente dal paesaggio della piana agricola; non risulta specificato se, attuando soluzioni alternative del tracciato stradale, possa essere possibile conservare gli allineamenti arborei, eventualmente considerandone l'affiancamento alla sede stradale che assumerebbe quindi una configurazione a viale unifilare.

Gli elaborati di progetto non fanno cenno alle modalità di attraversamento in subalveo del Rio Pixina

121



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Manna da parte della condotta consortile e dell'elettrodotto AT; non si sono riscontrati elaborati di progetto né misure di mitigazione al fine di valutare e ridurre le interferenze con il bene paesaggistico tutelato dal Codice.

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Pertanto, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, le successive integrazioni, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, richiamati i contenuti delle precedenti note citate in premessa, esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo termodinamico da 55Mwe denominato denominato Flumini Mannu ed opere connesse", richiedente Flumini Mannu Limited, per la seguente motivazione:

L'area di influenza paesaggistica dell'impianto proposto investe beni sottoposti a tutela dalla parte III del Codice dei BB.CC., come meglio specificato nel paragrafo sugli impatti, sui quali incide in termini di impedimento e distorsione della percezione e detrimento del valore paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, con particolare riferimento al mutamento del tuttora prevalente e storicamente attestato paesaggio agricolo dell'open field, al suo rapporto con i corpi idrici circostanti ed ai quadri paesaggistici sottesi ai punti di visuale panoramica connessi alle emergenze di tipo geografico ed alla reciprocità con la piana sottostante >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 231 del 15/01/2015 ha comunicato quanto di seguito integralmente trascritto a riscontro della richiesta della Direzione Generale PBAAC n. 30276 del 02/12/2014:

< In riferimento alla nota n. 30276 del 02.12.2014 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea, si evidenzia quanto segue.

Vista la corrispondenza precedentemente intercorsa, viste le integrazioni inviate dalla società Flumini Mannu ltd in data 25.11.2014 e assunte al protocollo con il nostro n. 8503 del 27.11.2014, vista altresì la nota della medesima società, inviata in data 13.10.2014 e assunta al protocollo con il nostro n. 7283 del 14.10.2014, si segnala che, con apposito e ulteriore sopralluogo di personale di questo Ufficio, effettuato nella prima fase vegetativa consona disponibile nel corso del procedimento, in data 06.12.2014 [nota della Direzione generale BeAP: leggasi "16.12.2014"] si è proceduto, come preannunciato nella nostra nota n. 4584 del 16.06.2014, alla verifica preliminare in situ delle segnalazioni archeologiche note.

Sono stati riscontrati materiali archeologici in dispersione presso la loc. Mitza sa Canna (Decimoputzu, Foglio 1, mappale 300) e in loc. Sa Crexedda (Villasor, Foglio 13, mappali 46, 157, 160), mentre non è stato possibile accedere al sito loc. Giva 'e Molas (Villasor), in quanto al momento del sopralluogo non erano presente i proprietari dell'area, che risulta essere recintata.

Come da allegata relazione di sopralluogo (allegato 1), in loc. Mitza sa Canna sono stati trovati alcuni frammenti di vasellame di epoca nuragica. La grande estensione dei terreni (il solo mappale 300 risulta avere una superficie di oltre 70 ettari), non permette una delimitazione precisa degli "aloni di dispersione". Come già più volte evidenziato, è necessario un apposito survey di tutta l'area, da effettuare a cura del Proponente - non potendosi questa Amministrazione sostituirsi allo stesso, per poter acquisire i dati necessari a stabilirne il preciso grado di rischio archeologico.

In loc. Sa Crexedda di Villasor, benché l'area sia incolta e la vegetazione parzialmente coprente, vista comunque la fase vegetativa consona, è stato possibile verificare la presenza di materiale ceramico e

122



Via dei Santi Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

lapideo in dispersione, legato a un insediamento di probabile epoca romana (ma non si possono escludere frequentazioni precedenti e successive). Non è al momento chiara l'esatta delimitazione degli "aloni di dispersione". Sebbene la zona vada verificata con un apposito survey, in questo caso la quantità dei materiali, la loro distribuzione, la presenza di una piccola collina di possibile origine artificiale sono elementi sufficienti per indicare, in via cautelare, un rischio archeologico alto almeno per i mappali 46, 157, 160 del foglio 13 di Villasor.

In assenza di ulteriori dati, vista la densità di insediamenti e di segnalazioni della zona, preso atto che nelle integrazioni presentate in data 25.11.2014 non è stato ancora ritenuto necessario dal proponente di inserire nella presente fase di valutazione di impatto ambientale la documentazione precedentemente richiesta da questo Ufficio con nota n. 1669 del 11.03.2014 - che si ribadisce, come già nel corso del procedimento descritto, trattarsi di una ricognizione archivistica e di letteratura, una relazione redatta da specifica figura professionale e un adeguato survey in fase vegetativa consona -, si evidenzia in via preliminare la presenza di aree a rischio archeologico accertato, anche alto, all'interno di quelle di progetto.

Per quanto sopra, viste le verifiche condotte, si ritiene che l'istruttoria esperita non abbia potuto escludere impatti significativi sul patrimonio culturale archeologico e che pertanto un parere endoprocedimentale definitivo in merito non possa essere motivatamente ed adeguatamente reso dalla Scrivente, in base alla ordinaria prassi scientifica adottata da questa Amministrazione nella valutazione della tipologia di progetti di cui trattasi.

Si ritiene che l'effettuazione delle verifiche di cui sopra in fase di realizzazione del progetto di cui trattasi, come proposto dal proponente, esporrebbe quest'ultimo ad alti rischi di irrealizzabilità del progetto come proposto, ma soprattutto a notevoli ritardi nella sua esecuzione, stante anche la notevole estensione delle verifiche preliminari da condursi a qualsiasi opera di scavo e rimodellazione del terreno superficiale - dovendosi proprio in tali fasi individuare i principali rischi di perdita di elementi di interesse culturale qualora non adeguatamente ricogniti e documentati da personale qualificato.

Inoltre, si evidenzia che l'effettuazione di tali operazioni direttamente a cura di questa Amministrazione, stante l'ormai ridotto personale tecnico in servizio, richiederebbe tempi assai lunghi e probabilmente incompatibili con le esigenze imprenditoriali del proponente.

La Scrivente ribadisce, comunque e come già fatto, di rimanere sempre a disposizione del Proponente per fornire ogni supporto possibile e i dati a disposizione di questo Ufficio per l'eventuale predisposizione di una relazione archeologica atta a verificare gli impatti significativi sul patrimonio culturale archeologico come prescritto dalla presente V.I.A. >

CONSIDERATO che alla suddetta nota n. 231 del 15/01/2015 della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano è allegata la relazione - datata 09/01/2015 - avente ad oggetto "Decimoputzu, loc. Mitza Sa Canna e Villasor, loc. Sa Crexiedda. Sopralluogo del 16/12/2015" (nota della Direzione generale BeAP: leggasi "16/12/2014") - prot. n. 142 del 12/01/2015 del medesimo Ufficio periferico -, che di seguito si trascrive integralmente, omettendo di riprodurre l'acclusa documentazione fotografica citata, conservata in ogni caso agli atti della Direzione generale BeAP:

< Decimoputzu loc. Mitza Sa Canna. A seguito della presentazione da parte della società Flumini Mannu Ltd di un progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico nei comuni di Decimoputzu e Villasor, mi sono recato in alcune delle aree interessate dall'intervento per verificare la segnalazione di ritrovamenti archeologici nota in letteratura per questa località (G. Ugas, La tomba dei

123



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

guerrieri di Decimoputzu, Cagliari 1990), e della ulteriore lettura già comunicata alla società Flumini Mannu ltd con le note di questa Soprintendenza.

I terreni interessati, seminati a trifoglio ancora nella prima fase vegetativa, presentavano una buona visibilità (Foto 1).

[omissis]

Foto 1 - Decimoputzu, Loc. Mitza sa Canna, foto generale.

Vista la grande estensione dei terreni interessati e l'impossibilità di avere un adeguato numero di addetti per intraprendere un sistematico Survey dell'intera area NELLE FORME PREVISTE PER LA PROCEDURA V.I.A IN ESSERE, è stata possibile solo una parziale verifica preliminare.

Sebbene il tempo e i mezzi non fossero adeguati, posso confermare la presenza di materiale archeologico di epoca nuragica nell'area (Foto 2 e 3, faccio presente che, come da buona pratica, gli elementi culturali non sono stati raccolti ma esclusivamente documentati), nel mappale 300, foglio 1. Gli elementi sono da ritenere sufficienti per chiedere uno studio sistematico dell'area da parte della Fluminimmanu Ltd, da estendersi nell'intera località di Mitza sa Canna.

[omissis]

Foto 2 - Decimoputzu, Loc. Mitza sa Canna, frammento di ansa di vaso di epoca nuragica in giacitura.

[omissis]

Foto 3 - Decimoputzu, Loc. Mitza sa Canna, frammento di vaso, forse di epoca nuragica, in giacitura.

Villasor loc. Sa Crexiedda. Sempre nell'ambito del progetto sopra citato, mi sono recato in questa seconda località, poco distante dalla prima e sempre ricompresa nell'area di realizzazione delle opere. La località, già da me conosciuta, si presenta come un terreno incolto, caratterizzato da un piccolo promontorio di probabile origine antropica che potrebbe essersi formato per il crollo e la successiva obliterazione di una struttura antica (Foto 4). L'area è molto ricca di materiale da costruzione, compresi blocchi lavorati anche di grandi dimensioni. (Foto 5 e 6).

[omissis]

Foto 4 - Villasor, loc. Sa Crexiedda. Piccolo rilievo di probabile origine artificiale, forse dovuto al crollo di una struttura antica.

[omissis]

Foto 5 - Villasor, loc. Sa Crexiedda. Blocco di pietra lavorato.

[omissis]

Foto 6 - Villasor, loc. Sa Crexiedda. Blocco di pietra lavorato di grandi dimensioni.

Sebbene l'area sia caratterizzata dalla presenza di vegetazione spontanea che copre quasi interamente la sua superficie, che in questo modo ha una visibilità scarsa, il breve sopralluogo, EFFETTUATO IN PERIODO VEGETATIVO CONSONO, ha confermato la presenza di marcatori culturali di epoca romana e forse anche di epoca precedente, in particolare si è notata una considerevole dispersione di cocci e di materiale da costruzione (Foto 7, 8 e 9).

[omissis]

Foto 7 - Villasor, loc. Sa Crexiedda. Materiali ceramici antichi.

[omissis]

Foto 8 - Villasor, loc. Sa Crexiedda. Materiali da costruzione antico (in alto è presente anche un frammento ceramico già riportato nella precedente foto).

[omissis]



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via dei Santi Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Foto 9 – Villasor, loc. Sa Crexèdda. Altri materiali ceramici antichi.

Il sito potrebbe riferirsi ad un insediamento di epoca romana, la cui estensione oltre il mappale --- foglio — deve essere verificata. La presenza degli elementi culturali e del rilievo di probabile origine antropica fanno supporre che l'area ospiti un insediamento romano la cui natura ed estensione non è al momento verificabile. I mappali interessati, ma forse non gli unici, sono i nn. 46, 157, 160 del foglio 13.

Non mi sono potuto recare in loc. Giva 'e Molas di Villasor, dove è attestata in letteratura una terza segnalazione di ritrovamenti archeologici (A. Usai, Scavi nel nuraghe Su Sonadori (Villasor-CA). Campagne 1994-2000, in *La civiltà nuragica. Nuove acquisizioni*, Cagliari 2005, pp. 181-207), in quanto tale area, al pari interessata dalla proposta di realizzazione dell'impianto solare termodinamico, risulta essere inaccessibile per la presenza di un'alta recinzione e di animali al pascolo brado. Non è stato possibile contattare i proprietari (non presenti nei terreni al momento del sopralluogo) per acquisire le opportune autorizzazioni per l'accesso al fondo.

Segnalo altresì che nella zona, ma al di fuori dell'area di intervento della Fluminimannu, sono presenti ulteriori luoghi di potenziale interesse archeologico: sito di Masainas, indicato in letteratura (A. Usai, Scavi nel nuraghe Su Sonadori (Villasor-CA). Campagne 1994-2000, in *La civiltà nuragica. Nuove acquisizioni*, Cagliari 2005, pp. 181-207) e il Sito presso le coordinate UTM 487452E – 4358412N da me verificato in altro sopralluogo.

Visti i risultati della prima ricognizione sommaria, si conferma che l'area presenta tracce di frequentazione antropica a partire per lo meno dall'epoca nuragica fino ai giorni nostri. Senza un'adeguata delimitazione da parte di personale specializzato degli aloni di dispersione dei siti, della loro consistenza e della loro collocazione, è possibile indicare l'intera area di progetto come a rischio archeologico medio, mentre il sito di Sa Crexèdda di Villasor è da considerarsi a rischio archeologico alto >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, a seguito di quanto comunicato, in ultimo, dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici con la suddetta nota del 15/01/2015, ha chiesto in pari data per le vie brevi a mezzo e-mail al medesimo Ufficio periferico di confermare la data di effettuazione del citato sopralluogo, determinata di conseguenza al 16/12/2014.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP, a seguito di quanto comunicato, in ultimo, dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici con la suddetta nota del 15/01/2015, ha chiesto con nota n. 305 del 15/01/2015 alla Direzione generale Archeologia di esprimere il proprio parere ai sensi del DPCM n. 171/2014, come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento, visto quanto stabilito dal DPCM 171/2014, articoli 14 e 15, si evidenzia che la competente Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con nota n. 231 del 15/01/2015 ha trasmesso le proprie valutazioni sulla documentazione integrativa presentata il 25/11/2014 dal proponente, relazionando, nel contempo, in merito alle verifiche condotte nelle aree interessate dal suddetto progetto (cfr. la relazione di sopralluogo del 16/12/2014 allegata alla suddetta nota del 15/01/2015).

Per quanto sopra e facendo riferimento al parere già espresso in merito nel corso del procedimento di cui trattasi (prot. n. 5174 del 27/06/2014, allegato alla presente per facilità di lettura), si chiede a codesta Direzione generale Archeologia di voler esprimere il proprio parere nel merito di quanto in ultimo comunicato dalla competente Soprintendenza con la nota sopra citata.

Alla stessa Direzione generale si precisa che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà visionare la documentazione integrativa cartacea del progetto in argomento depositata dal proponente in unica copia

125



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi con il funzionario responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un gentile riscontro, sottolineandone l'estrema urgenza dovendo concludere il procedimento con l'emissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale BeAP per le successive determinazioni dell'On. Ministro >.

CONSIDERATO che la Direzione generale BeAP con nota n. 1381 del 27/01/2015 ha sollecitato la Direzione generale Archeologia a trasmettere il parere previsto dal DPCM 171/2014, come di seguito si trascrive integralmente:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della scrivente n. 305 del 15/01/2015, si deve giocoforza tornare ad evidenziare l'urgenza dell'acquisizione del parere ivi richiesto di codesta Direzione generale Archeologica; in quanto il 28 gennaio p.v. scade il termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico sulla documentazione integrativa presentata il 25/11/2014 e il 05/02/2015 è prevista l'ultima riunione istruttorio presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del MATTM.

Per quanto sopra, questa Direzione generale dovrà provvedere, con tutta l'urgenza del caso, ad emanare il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni dell'On. Ministro.

Al fine di predisporre il suddetto parere risulta, d'altronde, imprescindibile l'acquisizione del parere di codesta Direzione generale Archeologia sulla definitiva comunicazione pervenuta dalla competente Soprintendenza Archeologica il 15/01/2015.

Alla stessa Direzione generale si ribadisce che, qualora lo ritenesse opportuno, potrà visionare la documentazione integrativa cartacea del progetto in argomento depositata dal proponente in unica copia presso questa Direzione generale, prendendo gli opportuni contatti preventivi con il funzionario responsabile del procedimento.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, sottolineandone ancora una volta l'estrema urgenza >.

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia con nota n. 1006 del 03/02/2015 ha comunicato quanto segue riscontrando le suddette richieste della Direzione generale BeAP del 02/12/2014, del 15/01/2015 e del 27/01/2015:

< Si fa seguito alla nota prot. 305 del 15 gennaio 2015 con la quale, in riferimento al progetto di cui all'oggetto, codesta Direzione Generale ha chiesto a questa Direzione Generale, di esprimersi per quanto di competenza al fine di poter provvedere alla conclusione del procedimento di cui trattasi con l'emissione del relativo parere.

Fermo restando le valutazioni già espresse da questa Direzione generale con nota 5174 del 27 giugno 2014, si evidenzia che le opere rientrano nelle categorie per la cui approvazione si deve procedere alla individuazione e verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico - come già ampiamente illustrato al proponente dalla competente Soprintendenza Archeologia e, quindi, da codesta Direzione Generale nel corso del procedimento di cui trattasi. Sebbene il proponente sia stato edotto in merito, si deve prendere atto di quanto comunicato dalla competente Soprintendenza Archeologica sul fatto che lo Studio di Impatto Ambientale del progetto 'definitivo' presentato per la V.I.A. non è stato adeguatamente integrato con le suddette individuazione e verifica.

Di conseguenza, vista la corrispondenza precedentemente intercorsa, non si può che prendere atto di quanto dichiarato - in ultimo - con nota 231 del 15 gennaio 2015 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano in merito alle ricognizioni dirette condotte dai funzionari

126



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

della Soprintendenza stessa nelle aree interessate dall'intervento proposto.

Dalle suddette ricognizioni sono stati riscontrati materiali archeologici in dispersione.

Presso la località Mitza sa Canna è da segnalare la presenza di frammenti di epoca nuragica.

Presso la località Sa Crexèdda è stato possibile verificare la presenza di materiale ceramico e lapideo in dispersione, legato a un insediamento di probabile epoca romana (ma non si possono escludere frequentazioni precedenti e successive). La quantità dei materiali, la loro distribuzione, la presenza di una piccola collina di possibile origine artificiale sono elementi sufficienti per indicare, in via cautelare, un rischio archeologico alto.

Il Soprintendente ha dichiarato che la grande estensione dei terreni non permette una delimitazione precisa degli "aloni di dispersione" ed è pertanto necessaria una apposita ricognizione di tutta l'area - nelle forme e limiti già indicati dal medesimo Ufficio periferico -, da effettuare come prescritto dalla normativa vigente, a cura del Proponente nell'ambito dello Studio di Impatto Ambientale; e da parte di un soggetto in possesso di specifici requisiti scientifici, d'altronde non coinvolto dal medesimo proponente nel suddetto Studio come dallo stesso dichiarato.

Ciò detto, visti gli elaborati specifici agli atti, si prende atto che la documentazione prodotta non è sufficiente a consentire alla Soprintendenza competente di valutare il potenziale archeologico delle aree interessate dall'intervento e di conseguenza gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico prescritto per la presente fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Pertanto questa Direzione Generale, in mancanza del parere dell'ufficio territorialmente competente non può procedere alla formulazione delle valutazioni di competenza >.

CONSIDERATO che con la suddetta comunicazione la Direzione generale Archeologia ha preso atto di quanto dichiarato dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici in merito alle ricognizioni dirette condotte nelle aree interessate dall'intervento proposto e della impossibilità per il medesimo Ufficio periferico di esprimere le proprie valutazioni e che di conseguenza si deve determinare per la presente valutazione di impatto ambientale l'impossibilità di stabilire i conseguenti impatti significativi e negativi indotti dalla realizzazione dell'intervento sul patrimonio culturale archeologico, la cui presenza nelle aree è documentata dal competente Ufficio di questo Ministero.

CONSIDERATO che la Società Energogreen Renewables s.r.l. ha trasmesso con email PEC dell'08/01/2015 il "parere favorevole in linea di fattibilità tecnica" rilasciato da RFI - Direzione Territoriale Produzione Cagliari - S.O. Ingegneria e Tecnologie con nota n. P/2014/0000694 del 17/12/2014 in merito alla richiesta formulata dalla Società Flumini Mannu Ltd. per il rilascio del nulla osta per l'attraversamento superiore in corrispondenza del cavalea ferrovia al km. 26+385 della linea Cagliari - Golfo Aranci del collegamento elettrico del nuovo impianto termosolare al sistema di trasporto nazionale di energia elettrica.

CONSIDERATO che la Società Energogreen Renewables s.r.l. ha trasmesso con email PEC del 21/01/2015 la comunicazione della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (prot. n. U.9101 del 05/12/2014) con la quale si comunica l'avvio del procedimento istruttorio sul Rapporto di Sicurezza Preliminare a seguito della presentazione il 26/11/2014 da parte della Società Flumini Mannu Ltd. della relativa istanza. La stessa email e nota sono stati trasmessi alla Direzione generale BeAP dall'Ufficio di Gabinetto del MiBACT con nota n. 1512 del 23/01/2015.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con nota n. CTVA-2015-89 del 16/01/2015 ha convocato presso la propria sede per il 22/01/2015 una riunione con il proponente, la Regione Autonoma della Sardegna e questo Ministero.

127



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che a seguito della suddetta convocazione per il 22/01/2015, la Società ENERGOGREEN RENEWABLES s.r.l. ha comunicato a mezzo di email PEC la propria conferma di partecipazione alla medesima "... per conto della Flumini Mannù Ltd. ...".

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con successiva nota n. CTVA-2015-161 del 21/01/2015 ha rinviato la suddetta riunione al 05/02/2015, alla quale ha partecipato la Direzione generale BeAP con il proprio rappresentante - incaricato con nota prot. n. 2569 del 05/02/2015 -, la Regione Autonoma della Sardegna, il proponente - per il tramite di propri rappresentanti - e il presidente dell'Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica - ANEST. Nel corso della suddetta riunione le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento di cui trattasi hanno acquisito ulteriori delucidazioni in merito al progetto e ai contenuti della documentazione integrativa presentata, evidenziando in quest'ultima nuove carenze rispetto alla risoluzione degli ulteriori impatti individuati, per esempio, derivanti dalla realizzazione delle fondazioni e l'interferenza delle stesse con la falda, come anche per la prevenzione e risoluzione del rischio idraulico individuato.

CONSIDERATA la necessità di partecipare alla suddetta riunione al fine di acquisire la più completa conoscenza delle risultanze istruttorie alle quali solo pervenute le altre Amministrazioni pubbliche coinvolte, prima dell'espressione del parere tecnico istruttorio da parte della Direzione generale BeAP, ciò in ossequio a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTO ED ESAMINATO il parere reso dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa dell'Ambiente con nota prot. n. 3712 del 23/02/2015. Nel suddetto parere è ricompreso anche un elaborato relativo alla documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo effettuato dalle strutture regionali nel mese di aprile 2014, ove risulta evidente il rigoglioso stato vegetativo delle aree interessate dall'impianto, che confermano pertanto le ragioni della Direzione generale BeAP come di seguito esposte. Inoltre nel parere si rappresenta quanto emerso dalla propria istruttoria in merito alla reale vocazione agricola dell'area. Si osserva, quindi, la mancata presentazione di un "piano di decommissioning" corredato da un computo metrico estimativo che consenta di determinare con precisione il costo della dismissione dell'impianto e quindi gli oneri da assoggettare a fidejussione. Si espongono le proprie valutazioni in merito ai diversi elementi contraddittori emersi in merito agli studi condotti dal proponente per l'individuazione di siti alternativi a quello scelto, soprattutto collocati in aree già urbanizzate dal punto di vista industriale. Si illustrano, ancora, le valutazioni in merito alla disciplina di tutela del Piano paesaggistico regionale e quindi la presenza di vincoli paesaggistici nell'area dell'impianto e l'incoerenza di quanto proposto con la relativa disciplina e previsione di tutela. In merito alla compatibilità idraulica del sito rispetto al nuovo impianto, si evidenzia come il Comune di Decimoputzu con il proprio parere del 27/01/2015 abbia dichiarato l'inapplicabilità nel caso di specie del citato articolo 27 delle norme di attuazione del P.A.I. e pertanto la non approvabilità dello studio presentato, confermando pertanto anche le ragioni di seguito esposte nel presente parere - nello stesso parere si riproduce ulteriore documentazione fotografica dell'area che rappresenta uno stato vegetativo diverso rispetto a quello descritto dal proponente. Si discute delle opere di sistemazione altimetrica e idraulica e del bilancio dei materiali e delle scarse e inadeguate informazioni in merito fornite dal proponente. Si illustrano le verifiche condotte in merito all'incidenza delle opere previste sulla falda individuata dalle indagini condotte dal proponente. Si narra del parere dell'ARPAS e quindi dell'osservazione da essa fornita in merito alla possibile compromissione delle potenzialità agronomiche del terreno. Si riportano le valutazioni del CFVA in merito alla generale approssimazione e carenza, nonché contraddittorietà dell'indagine pedologica prodotta dalla Società. Espone le proprie argomentazioni in merito

128



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

al paesaggio agrario e all'agrobiodiversità presente nell'area.

CONSIDERATO che a seguito della presentazione del progetto da parte della Società FLUMINI MANNU Ltd. sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Associazione Ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, del 03/01/2014;
- On. Claudia Zuncheddu, Consigliera Sardegna Libera, del 07/01/2014;
- Comune di Decimoputzu, nota n. 460 del 22/01/2014, con allegata *Relazione* del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale del 20/01/2014 (Pratica Edilizia 32 del 2013);
- Sig. Francesco Guillot (Coordinatore Regionale Lipu Sardegna), Sig. Graziano Bullegas (Presidente Italia Nostra Sardegna), WWF Sardegna – Responsabile Energia, Sig.ra Elisabetta Pau (Comitato Sa Nuxedda free – Vallermosa – CA), Sig.ra Consuelo Costa (Collettivo Carraxu), Sig. Carlo Conta e Sig.ra Catia Signorelli (Comitato Terrasana Decimoputzu), nota del 26/01/2014;
- Comune di Villasor – Area Tecnica, nota n. 1760/2014 del 28/01/2014, con allegato il *Parere istruttorio di controllo tecnico / osservazioni* del relativo Servizio Urbanistica e Gestione Territorio;
- Comune di Decimoputzu, nota n. 1776 del 21/03/2014, di risposta alla richiesta di inoltro osservazioni alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio SAVI, che è pervenuta a questa Direzione Generale PBAAC priva della citata relazione del 20/03/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19/03/2014;
- WWF Sardegna, ITALIA NOSTRA Sardegna, LIPU Sardegna, nota del 27/03/2014, con allegata, tra l'altro, la "*Relazione ornitologica del comprensorio Riu Porcus e Su Pranu-Villasor (CA)*" del Coordinamento Regionale LIPU Sardegna del 07/03/2014, "*Osservazioni al VIA del progetto Impianto solare termodinamico "Flumini Mannu" – Comuni di Villasor-Decimoputzu*" del 26/03/2014 del prof. Ignazio Camarda;
- Comune di Cossoine (SS), nota n. 1236 del 27/03/2014, anche per conto del Comitato "No al termodinamico";
- Comitato Terrasana Decimoputzu, nota del 28/03/2014;
- ANEST – Associazione Nazionale Energia Solare Termodinamica, con richiesta all'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di "... rimuovere situazioni ingiustificate, sia dal punto di vista normativo sia procedurale, attinenti autorizzazioni di impianti energetici da tecnologia solare termodinamica ...", email del 15/09/2014, trasmessa a questa Direzione Generale PBAAC dall'Ufficio di Gabinetto con nota n. 20204 del 10/10/2014;
- Sen. Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con richiesta di intervento all'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nota allegata ad email del 23/09/2014, trasmessa a questa Direzione Generale PBAAC dall'Ufficio di Gabinetto con nota n. 20213 del 10/10/2014.

CONSIDERATO che da quanto pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella sezione dedicata alla Valutazione di Impatto Ambientale, si è potuto consultare la nota della Società FLUMINI MANNU Ltd. del 10/03/2014; con la quale si producono le controdeduzioni alle Osservazioni delle Associazioni Italia Nostra Sardegna, WWF Sardegna, LIPU Sardegna e Comitati "Terra che ci appartiene" (Gonnosfanadiga), "No Megacentrale" (Gusoini), "No al Termodinamico Cossoine e Giave", "Sa Nuxedda Free" (Vallermosa), "Terrasana" (Decimoputzu), "Bassa Campidano Aria Terra Acqua", "Acqua Bene Comune" di Planargia e Montiferru e Collettivo Caraxu,

129



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Gruppo Intervento Giuridico e Amici della Terra, On. Claudia Zuncheddu, consigliera Sardegna Libera. **CONSIDERATO** che da quanto pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella sezione dedicata alla Valutazione di Impatto Ambientale, si è potuto consultare la nota della Società FLUMINI MANNU Ltd. del 27/03/2014, con la quale si producono le controdeduzioni alle Osservazioni del Comune di Villasor del 28/01/2014 sopra citate.

ESAMINATE tutte le osservazioni pervenute e i cui contenuti hanno trovato, per quanto di competenza di questo Ministero, riscontro nell'istruttoria svolta dalle competenti Soprintendenze di settore e, prima, dalla Direzione Generale PBAAC, e quindi dalla Direzione Generale BeAP anche attraverso la richiesta al proponente di documentazione integrativa e quindi nella definizione di prescrizioni da recepirsi nelle successive fasi di progettazione o in corso d'opera.

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell'avviso al pubblico da parte della Società FLumini Mannu Ltd. e relativo alla consegna della documentazione integrativa chiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle osservazioni e richiesta di chiarimenti della Regione Autonoma della Sardegna, sono pervenute le seguenti osservazioni del pubblico:

- Comune di Decimoputzu, nota n. 596 del 27/01/2015, con allegata *Relazione - Controdeduzioni, Osservazioni, valutazioni, rilievi e conclusioni* dell'Ufficio Tecnico Comunale (Pratica Edilizia 32 del 2013) - con allegata documentazione fotografica che così si descrive sinteticamente (p. 16): "... La Proponente fornisce nella Relazione paesaggistica, una serie di fotografie per dimostrare che a suo parere l'area interessata dall'intervento è "desertica" e in abbandono. Dalle fotografie in allegato alla presente si evince che al contrario, l'area è utilizzata concretamente e proficuamente da una grossa azienda agropastorale che vedrebbe compromessa e impedita definitivamente la sua attività nel caso si realizzi l'impianto di cui trattasi. I terreni sono in gran parte destinati a pascolo, per questo motivo non si rilevano attualmente ulteriori coltivazioni ...";
- Comitato Terrasana Decimoputzu del 28/01/2015, con *Osservazioni integrative* in merito alla ulteriore documentazione presentata dalla Società Flumini Mannu Ltd. il 25/11/2014, ove, tra l'altro, si narra che nella letteratura prodotta in merito alle centrali CSP l'ENEA "... ha espressamente raccomandato di individuare aree che fossero ubicate in siti industriali o dismessi per il devastante impatto ambientale ...". Si allegano, anche in questo caso, alcune fotografie che illustrano il reale stato di utilizzo agricolo delle aree interessate. In merito all'utilizzo di aree industriali dismesse, il Comitato ritiene che nel caso di specie "... L'opzione delle brown field non è stata pertanto mai nemmeno presa in considerazione e senza dubbio avrebbe sollevato più contenute Osservazioni perché almeno si sarebbero potute recuperare aree compromesse da insediamenti industriali, strutturate, e a scarso utilizzo futuro perdurando in Sardegna la crisi industriale ...". Ancora, osserva in merito al "livellamento del suolo, condizione imprescindibile per il funzionamento degli specchi parabolici, che da una giacitura a varai pendenza (in alcuni casi mt 35) dovrebbe essere ricondotto a una giacitura totalmente orizzontale, con la distribuzione della matrice suolo. Sostenere dunque che: - un tale stravolgimento dei suoli non abbia alcun impatto ambientale; - che le aree del campo solare possano essere utilizzate per scopi agricoli durante l'esercizio della centrale; - che alla fine del ciclo della centrale (stimato in 30 anni, ma di certo di gran lunga inferiore considerata l'evoluzione tecnologica in campo energetico) tutto possa essere riportato alle condizioni originarie (ammesso che si riuscirà a rinvenire che se ne accoli l'onere), ci sembra davvero pura utopia ...";

130



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

- Sig. Carlo Contu, "Osservazioni integrative" del 28/01/2015. Anche tale osservazione riproduce alcune fotografie dell'area interessata che tendono a dimostrare il reale stato delle stesse: "... Ho voluto integrare le precedenti osservazioni con delle immagini che raccontano il luogo in questione sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista "romantico" non quantificabile in valore economico, ma forse più in modo spirituale e magico quale è la nostra Isola. L'obbiettivo sarà principalmente dimostrare con le immagini e con dei dati certi e indiscutibili che questa non è affatto un'area desertica, degradata e improduttiva come la società in questione l'ha definita ...";
- Comune di Villasor, nota prot. n. 838/2015 del 28/01/2015, con allegato "Parere istruttorio di controllo tecnico / osservazioni ... osservazioni a integrazione prot. DVA-2014 003385 del 16/10/2014", il quale, tra l'altro, osserva che nel resede del nuovo sito "industriale" sono presenti ulteriori tratti di viabilità rurale oltre quello solo per il quale il proponente prevede lo spostamento con la creazione di una viabilità alternativa. Anche per questi ulteriori tratti il Comune evidenzia che si dovrà proporre la sdemanializzazione e "... unitamente proporre un ulteriore studio degli eventuali percorsi alternativi ...".

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel sito istituzionale dedicato alla procedura di cui trattasi ha pubblicato le osservazioni trasmesse dalla Provincia di Cagliari con nota prot. n. 2448 del 16/01/2015 al Servizio S.A.V.I. della Regione Autonoma della Sardegna e, per conoscenza, al medesimo Ministero. Tali osservazioni implementano le conoscenze derivanti dalla nuova documentazione integrativa e determinano nella stessa Amministrazione pubblica anche ulteriori o nuove perplessità circa la fattibilità del progetto come presentato per quanto riguarda il presente rischio Hi4 in parte del resede della nuova centrale.

CONSIDERATO che attraverso il suddetto sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state consultate le seguenti ulteriori osservazioni:

- Sig. Sergio Vacca, "Osservazioni relative agli aspetti pedologici dell'area", del gennaio 2015, trasmesse al suddetto Ministero il 28/01/2015, con la quale, tra l'altro, si osserva come "... Un attento esame del territorio oggetto della proposta di realizzazione dell'impianto non ha evidenziato alcun segno di degradazione. Né di origine climatica, né antropica. Non vi sono pertanto "processi degradativi da interrompere", né da "realizzare percorsi di resilienza" rispetto a condizioni edafiche squilibrate. Tali apodittiche affermazioni tendono viceversa ad introdurre il concetto, sviluppato più oltre nella citata relazione agronomica, di contrasto alla degradazione del suolo attraverso mutamenti d'uso del suolo ... Non servirebbero commenti particolari a confutazione della tesi secondo la quale la mitigazione del degrado del Suolo possa realizzarsi attraverso attività che ne modifichino radicalmente la destinazione d'uso. Da agricola ad industriale ...";
- Sig. Giovanni Cualbu, Sig.ra Anna Mulas, Sig.ra Maria Cualbu, Sig. Salvatore Cualbu, raccomandata del 27/01/2015, per il tramite dell'avv. Stefano Porcu con Studio in Cagliari. Nella osservazione si narra della ferma opposizione dei Sig.ri Cualbu al progetto di cui trattasi, come anche della erronea descrizione dello stato di fatto dei territori agricoli da impegnarsi per la nuova centrale, che risulta al contrario impegnata dai medesimi per avviate e affermate attività agropastorali, la cui esistenza sarebbe messa in pericolo a seguito dello smembramento che ne deriverebbe dalla realizzazione dell'intervento di cui trattasi. Inoltre si osserva come il proponente

131



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

- abbia localizzato il proprio intervento in aree green field, invece che in brown field, sostenendo la scelta con generiche affermazioni non adeguatamente sostenute da puntuali riferimenti e risultanze;
- Sig.ra Giovanna Cualbu, Sig.ra Maria Antonia Cualbu, Sig. Salvatore Cualbu, nota del 25/01/2015, riferita alla procedura di rilascio del N.O.F. attivata dalla Società Flumini Mannu Ltd. Nelle osservazioni si ribadisce l'errata descrizione dello stato dei luoghi, che risultano dagli stessi impegnati per attività agricola;
- Associazione Regionale Allevatori della Sardegna ed altri, per il tramite del Sig. Salvatore Cualbu, nota del 28/01/2015, con allegate numerose dichiarazioni di produttori e società collegate alle attività agricole in essere nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi e la cui realizzazione determinerebbe la relativa cessazione di attività, ovvero la perdita del reddito conseguente ai servizi ad essa offerti;
- Italia Nostra Sardegna e Lipu Sardegna del 28/01/2015, con la quale, tra l'altro, si descrivono gli impatti derivanti dalla realizzazione delle fondazioni e le modifiche al paesaggio che la costruzione dell'impianto determinerebbe;
- Sig. Felice Sistu, nota del 22/01/2015;
- Sig.ra Mariuccia Murgia e Sig. Efsio Pibiri, nota del 25/01/2015 con la quale osservano in qualità di "... legittimi proprietari di terreni che ricadono dentro l'area dell'impianto dichiariamo la nostra totale contrarietà alla realizzazione dell'impianto in quanto, la sottrazione dei nostri terreni, comporterebbe una notevole perdita economica per la nostra attività agricola ... La realizzazione dell'impianto con caratteristiche di tipo industriale in un'area agricola così produttiva è in contrasto con gli obiettivi della Politica Agricola Comune e con gli obiettivi delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale di cui siamo beneficiari ...".

VISTE ED ESAMINATE le suddette osservazioni, che nel loro complesso hanno fornito un quadro dello stato di conservazione e sviluppo dell'attività agricola in essere nelle aree interessate, confermando le osservazioni formulate in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 10/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 20/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... Controdeduzioni alle Osservazioni del Prof. Dr. Sergio Vacca, prot. DVA-2015-0002509 del 29/01/2015", con la quale però non si aggiungono ulteriori informazioni rispetto a quelle già contenute nella documentazione agli atti e di seguito analizzata dalla Direzione generale BeAP, non potendo pertanto nulla osservare di più alle presenti controdeduzioni con il presente parere, se non verificare che la foto alla pagina 4 di 6 rappresenta lo stato di irraggiamento solare sul terreno come esistente nel solo momento in cui i collettori sono posizionati per la massima altezza solare e non nel corso dell'intera giornata, essendo il citato punto collocato "... a circa 3,5 metri sul piano di campagna ..." quello del perno di rotazione dello stesso specchio solare e non lo spazio di irraggiamento al suolo sempre libero da qualsiasi ostacolo (cfr. le rappresentazioni della sezione del collettore tipo utilizzato).

VISTA ED ESAMINATA la nota del 20/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 20/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... Controdeduzioni relative alla lettera dei Sig. Giovanni Cualbu, Maria Antonia Cualbu, Salvatore Cualbu, prot. DVA-2015-0002474 del 29/01/2015", con la quale, tra l'altro, si espone delle misure adottate per la prevenzione degli incendi nell'area di impianto e che tra di esse vi sono anche le "... barriere verdi aventi la doppia funzione di mitigazione visiva e di barriera anti fuoco e la assoluta pulizia delle aree perimetrali dell'impianto e sotto gli alberi utilizzati come barriere visive ad evitare che materiale secco combustibile possa fungere da esca ...".

132



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTA ED ESAMINATA la nota del 20/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 20/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... *Controdeduzioni relative alla lettera dei Signori Murgia Mariuccia, Pibiri Efisio, Eredi di Pibiri Salvatore del 25 gennaio 2015, prot. DVA-2015-0002793 del 02/02/2015*", con la quale, tra l'altro, non si condivide l'osservazione in merito alla perdita di reddito agricolo determinato dall'occupazione dei terreni di proprietà e questioni di carattere privato in merito alle interlocuzioni intervenute tra le parti per la cessione del diritto di superficie e si narra del "favor legislativo" riconosciuto a tale tipologia di impianti se dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 20/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 20/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... *Controdeduzioni relative alla lettera dei Sigg. Giovanni Cualbu, Salvatore Cualbu del 27 gennaio 2015, prot. DVA-2015-0002428 del 28/01/2015*", con la quale, tra l'altro, si narra della situazione della disponibilità dei diritti di superficie delle aree interessate, della sostenuta "... *nulla vocazione agricola dell'area ...*" da parte della proponente, si riportano le foto delle aree che ne descrivono lo stato "... *pietoso degradato e sterile ...*" - che però risulta in contrasto con quello raffigurato nella documentazione tecnica prodotta, per esempio, con l'elaborato PDRELGEOLGEOTAPP1001 -; si dichiara che "... *nel sedime dell'impianto non esiste alcun vincolo paesaggistico; ciò ci è stato riconosciuto formalmente dalla competente soprintendenza nel lungo carteggio istruttorio tra noi intercorso ...*" - ciò però non risulta se non per l'esclusione di vincoli dichiarativi ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ma non per quelli previsti dall'articolo 142 e dal previgente testo dell'articolo 134, comma 1, lett. c del medesimo Codice e al quale si riferisce il Piano paesaggistico regionale per i propri beni individuati e tipizzati mediante il medesimo Piano -; si narra delle diverse opzioni localizzative per l'impianto come analizzate nel corso della redazione dello S.I.A., compresa quindi anche l'opzione zero; si controdeduce che nessuno dei precedenti impianti termosolari proposti in Sardegna è stato bocciato dalla Regione Autonoma della Sardegna - al contrario di quanto precedentemente rappresentato dal proponente a giustificazione dei ricorsi a tal proposito presentati -; si osserva in merito ai differenti redditi economici prodotti dalle attività agricole in atto e quelli generabili dall'impianto proposto - ma non della comparazione e bilancio dei diversi impatti significativi e negativi prodotti sul patrimonio culturale e il paesaggio -.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 20/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 20/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... *Controdeduzioni relative alla lettera del Signor Felice Sistu del 22 gennaio 2015, DVA-2015-0002426 del 28/01/2015*", con la quale, tra l'altro, si narra degli studi condotti per l'individuazione di siti alternativi rispetto a quello alla fine proposto, con particolare attenzione al sito industriale di Ottana e della sua inidoneità, anche per la necessità di dover garantire l'assoluta pulizia degli specchi "... *per assorbire con efficacia la luce del sole ...*"; proseguono le controdeduzioni con la disamina delle disposizioni in merito alla individuazione delle "aree non idonei" e della giurisprudenza formatasi in merito.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 23/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 27/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... *Controdeduzioni relative alle osservazioni del Comune di Villasor - Area tecnica, prot. DVA-2015-0002520 del 29/01/2015*", con la quale, tra l'altro, si conferma lo stato vincolistico dei corsi d'acqua presente nell'area e l'osservazione del Comune in merito all'esistenza di ulteriore viabilità comunale e vicinale interferita e per la quale si devono ancora individuare le soluzioni viabilistiche sostitutive (cfr. p. 8; p. 9: "... *Dalle immagini che si riportano si possono riconoscere anche la Strada comunale di Samassi e la Strada vicinale di Giviamolas, per le quali verrà presentata una proposta di*

133



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

deviazione da concordare con il Comune di Villasor ... Per quanto riguarda la strada comunale di Samassi e la strada vicinale di Giaviamolas, nella parte nord-nord ovest dell'area d'impianto, si proporrà un unico percorso che le ricolleggi alla strada Decomoputzu-Villacidro Ovviamente, come ricordato dal Comune stesso, a tempo debito saranno seguite tutte le procedure dovute ..."). Si conferma pertanto l'analisi e deduzione tratta in merito all'ancora indeterminato stato delle previsioni progettuali in merito alla ricollocazione della viabilità comunale e vicinale interferita e i cui impatti significativi e negativi prodotti sul patrimonio cultural e il paesaggio non possono pertanto essere cui valutati in mancanza dei relativi progetti e studi.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 26/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 27/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... Controdeduzioni relative alla lettera del Comune di Decomoputzu, prot. DVA-2015-0002388 del 28/01/2015", con la quale, tra l'altro, si conferma che allo stato attuale non risulta individuato il soggetto che dovrà gestire la coltivazione agricola all'interno dell'impianto (cfr. p. 12; "... Per quanto riguarda la costituzione di aziende ad hoc per la coltivazione delle aree idonee interne all'impianto, non ha senso intraprendere tale strada promettendo lavoro in una fase nella quale non è ancora certo il destino del progetto presentato, risultando così non seri. Quando sarà assodato che l'impianto solare termoelettrico "Flumini Mannu" verrà realizzato, allora si potrà iniziare la ricerca delle persone interessate alle aree coltivabili costituendo anche, se necessario, delle cooperative ..."); si ribadisce ancora come le attività agricole in essere sopravvivano grazie agli ingenti contributi regionali (cfr. p. 18), senza confrontare l'analoga situazione dell'impianto proposto, il quale potrà essere economicamente sostenibile solo grazie agli incentivi statali (cfr. p. 22 della controdeduzione del 23/02/2015 sopra citata); il proponente, inoltre, assimila il proprio impianto ad opere di "ristrutturazione" della RTN (infrastruttura) e una "innovazione tecnologica" del parco termoelettrico nazionale (cfr. p. 22) in riferimento alle norme di attuazione del PAI (cfr. p. 21), benché né la RTN e né il parco citati siano localizzati nella medesima area qui interessata; si afferma che la propria centrale non aumenta il livello di pericolosità idraulica dell'area, anche se tale affermazione non è confermata dalla rappresentazione dello stato morfologico finale dell'area dopo la realizzazione dei tre terrazzamenti.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 26/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 27/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... Controdeduzioni relative alla lettera della Provincia di Cagliari prot. DVA-2015-0001504 del 19/01/2015", con la quale, tra l'altro, si conferma la pericolosità idraulica di parte dell'area prescelta e si propongono anche preliminari norme di sicurezza per la gestione del personale.

VISTA ED ESAMINATA la nota del 26/02/2015 (pervenuta a mezzo e-mail PEC il 27/02/2015) della Società Flumini Mannu Ltd. ed intitolata "... Controdeduzioni relative alla lettera della Sig.ra Catia Signorelli a nome del comitato Terrasana Decimoputzu e del comitato Basso Campidano Aria Terra Acqua - Villasor prot. DVA-2015-0002540 del 29/01/2015", con la quale, tra l'altro, si evidenzia delle modifiche progettuali prodotte con la documentazione integrativa del 25/11/2014, e delle analisi condotte per l'individuazione di siti alternativi; di come non si sia mai parlato di progetti simili bocciati dalla Regione Autonoma della Sardegna; della disponibilità di suoli, ovvero di diritti di superficie; della proposta di accordo di programma con il Comune di Villasor; del favore legislativo riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili; delle fondazioni dei vari impianti previsti e delle garanzie del ripristino delle aree al termine della vita utile dell'impianto; senza che nelle controdeduzioni prodotte vi siano nuovi elementi rispetto a quelli già trattati nel corso dell'istruttoria, ovvero nel caso di altre osservazioni e rispettive controdeduzioni.

134



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che in data 04/06/2014 il Servizio IV, *Tutela e qualità del paesaggio*, della Direzione Generale PBAAC ha trasmesso per le vie brevi un appunto sullo stato dell'iter del procedimento di cui trattasi al Segretariato Generale.

CONSIDERATO che a seguito della partecipazione alla riunione del 05/02/2015 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, sono pervenuti nuovi elementi conoscitivi per il tramite la Società Flumini Mannu Ltd., la quale il 10, il 20 e il 26/02/2015 ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni del pubblico pervenute a seguito della presentazione della documentazione integrativa del 25/11/2014 e che pertanto le medesime controdeduzioni sono state necessariamente oggetto di analisi da parte della Direzione generale BeAP e i cui esiti sono stati quindi riportati nel presente parere.

CONSIDERATO che il proponente nel documento *"Analisi delle alternative, dimensionamento dell'impianto, analisi costi-benefici e valutazione degli impatti del ciclo di vita"* (elaborato: ALTDIMCBCV001, pp. 12-13) espone le ragioni prettamente imprenditoriali ed economiche che hanno determinato la scelta di un sito a destinazione d'uso agricola - in quanto compatibili con il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ed ad andamento pressoché pianeggiante e distante da alture - invece di un sito già destinato ad un uso industriale - ritenuto non idoneo per il complesso quadro giuridico che sullo stesso potrebbe gravare e i relativi costi, tempi ed esiti incerti di una eventuale bonifica e riqualificazione - come anche di altri siti con diverse problematiche (presenza di aree SIN, ZPS, abitate o per insufficiente DNI).

CONSIDERATO che il proponente nella nota del 20/11/2014, con la quale risponde alla nota prot. n. 15949 del 22/07/2014 della Regione Autonoma della Sardegna, nel descrivere ulteriormente le ragioni per le quali ha inteso procedere alla realizzazione dell'impianto, afferma che *"...Di impianti solari termodinamici in Italia non se ne faranno che poche unità per non più di 200 o 300 MW. Infatti questa è una tecnologia nata per le esportazioni e sulla quale abbiamo una leadership mondiale su cui vogliamo puntare. Se si vuole partecipare a gare internazionali che già oggi, ed ancor più nei prossimi anni varranno centinaia di miliardi di euro, bisogna essere in grado di dimostrare a soggetti interessati, il completo controllo di questa tecnologia, mostrando alcuni impianti a scala commerciale in pieno esercizio ..."* (p.12). Tale affermazione - confermata durante la riunione del 05/02/2015 - è quindi seguita dalla ulteriore per la quale la Società Flumini Mannu Ltd. asserisce che *"...Tutte le vostre richieste relative alla "sensitività del dimensionamento impiantistico" al variare di alcuni parametri di natura progettuale anche con riferimento al contributo degli incentivi statali, o "worst case" alla loro cessazione, riguardano un ambito di valutazione imprenditoriale del tutto sottratta al Vostro sindacato, stante il disposto dell'art. 41 della nostra Costituzione. Come noto in progetti altamente innovativi che aprono scenari competitivi nuovi, una impresa potrebbe decidere di fare una operazione in perdita, pur di acquisire il know-how e la competenza ingegneristica necessaria a diventare leader di mercato nello specifico settore..."* (cfr. p. 72). Conseguente dalle suddette affermazioni la constatazione che il progetto di cui trattasi si configura quale modello progettuale dimostrativo. Inoltre, apparirebbe come il progetto potrebbe non essere economicamente sostenibile in via autonoma nel corso dei previsti 30 anni di esercizio e, di conseguenza, non emerge se lo stesso sia capace di garantire autonomamente l'attuazione e manutenzione di tutte le mitigazioni paesaggistiche necessarie - non dettagliatamente contabilizzate -, come indicate nella documentazione originaria e integrativa presentata ed eventualmente prescritte con i relativi atti autorizzativi.

CONSIDERATO che in merito al progetto della nuova strada comunale la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nel proprio parere endoprocedimentale del 16/01/2015 ha osservato che

135



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

“... Il progetto della nuova infrastruttura stradale comunale, come recentemente integrato negli elaborati progettuali, permane nelle sue caratteristiche di scarsa integrazione al sito, risultando assente qualsiasi argomentazione circa la sua relazione con i beni paesaggistici presenti, gli interventi di mitigazione previsti e le alternative esaminate. Inoltre, il progetto presentato non soddisfa i requisiti minimi del livello di progettazione richiesto e dichiarato, limitandosi ad indicare le definizioni tecniche di base e gli standard di legge per il progetto stradale e sviluppando in maniera insufficiente gli aspetti geometrici del tracciato (mancano le sezioni caratteristiche con indicazioni di scavi e rilevati, le livellette della sede stradale, le geometrie dei raccordi a raggio variabile con i rettilinei, i ponti, i tombini o altre opere d'arte) che sono invece elementi fondamentali per la valutazione paesaggistica; non sono indicate misure di mitigazione e mancano del tutto le foto-simulazioni della strada realizzata nel contesto paesaggistico di riferimento. Si ritiene inoltre non accettabile, data la natura agricola del sito, la finitura dello strato di base in misto cementato con sovrastante manto bituminoso, ritenendo preferibile una colorazione superficiale più simile al contesto rurale ed ai tratti di strada preesistenti e contigui realizzati in terra battuta. Inoltre, non si ritiene compatibile con il bene paesaggistico rappresentato dalle sponde del Rio Porcus l'abbattimento dei filari frangivento e di delimitazione dei campi, in quanto gli stessi costituiscono i limiti percettivi ed il più evidente elemento emergente dal paesaggio della piana agricola; non risulta specificato se, attuando soluzioni alternative del tracciato stradale, possa essere possibile conservare gli allineamenti arborei, eventualmente considerandone l'affiancamento alla sede stradale che assumerebbe quindi una configurazione a viale unifilare ...”. Infatti, si propone di localizzare all'interno di due delle suddette fasce (quelle relative al Rio Porcus e del Rio Nou) il nuovo tracciato della strada comunale - il quale attuale tracciato è localizzato all'interno del resede dell'impianto proposto - e il cui progetto 'definitivo', in ultimo presentato dal proponente, non è in grado di illustrarne il reale impatto rispetto ai valori paesaggistici tutelati, visto anche il mancato relativo e adeguato aggiornamento della “Relazione paesaggistica” già presentata. Il progetto 'definitivo' in ultimo presentato non è pertanto idoneo a consentire di verificare l'impatto generato dalla costruzione della nuova strada comunale in un ambito vincolato paesaggisticamente, non contenendo lo stesso alcun elaborato grafico di sezione ortogonale tale da illustrare compiutamente quanto previsto in rapporto con i corsi d'acqua oggetto di vincolo paesaggistico (cfr. elaborati: “Elaborati Grafici stampati in formato A3” - TAV.C_01, TAV.C_02, TAV.C_03, TAV.C_04; comprese le “Sezioni Stradali” avulse dai relativi contesti territoriali e di inserimento/mitigazione paesaggistica). Il progetto è descritto nella relazione aggiornata in occasione della consegna della documentazione integrativa, solo attraverso la descrizione di sintetiche modalità tipologiche di intervento lungo il percorso prescelto (cfr. elaborato PDSTRADARELTECN001, pp. 40-41 e 43-44), ove si descrive, tra l'altro, il necessario abbattimento di alberi - non illustrati nelle loro qualità e contesto -, come anche la necessità di costruire un rilevato. Anche la tavola AP_I_02, benché avente ad oggetto “Inquadramento su Carta Tecnica Regionale (CTR) delle Opere Ricadenti nelle aree vincolate - Dettagli”, in realtà risulta prodotta unicamente per indicare le distanze intercorrenti tra i corsi d'acqua vincolati paesaggisticamente e le diverse opere previste, apparendo il “dettaglio” utilizzato un semplice ingrandimento di scala di quello già presente nella documentazione agli atti e non ulteriormente corredato da effettivi “dettagli” costruttivi adeguati per la scala metrica utilizzata. Inoltre, nessuno degli ulteriori fotoinserti presentati con l'aggiornata “Relazione paesaggistica” (elaborato “RELPAESAG002”) illustrano la “nuova strada comunale” con i relativi corsi d'acqua interferiti, costituendo anche in questo caso un ulteriore elemento di indeterminatezza per la valutazione da compiersi per la sua dichiarazione di compatibilità con i valori paesaggistici tutelati. Nessun ulteriore dato in merito alla qualità

136



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

del progetto della nuova strada è desumibile dal documento integrativo redatto per la "Stima delle emissioni in atmosfera nella fase di cantiere" (SEATMFC001), se non quella della divisione del relativo cantiere in due distinti tratti e l'effettuazione di uno scotico superficiale di terreno di 20 cm.

CONSIDERATO che il Comune di Villasor nelle sue osservazioni integrative del 28/01/2015 ha evidenziato l'esistenza di ulteriori tratti di viabilità rurale interferita dalla costruzione del nuovo impianto industriale e la quale pertanto deve essere spostata con l'individuazione di nuovi percorsi alternativi. Tali spostamenti incrementeranno ulteriormente gli impatti, che però non possono essere definiti e conseguentemente valutati in mancanza dei relativi progetti non presentati dal proponente.

CONSIDERATO inoltre che l'impianto proposto si localizza direttamente in gran parte della prospiciente fascia di vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) del corso d'acqua denominato "Gora Piscina Manna" o "Gora Pixina Longa", con la sostituzione dell'attuale condizione di terreno agricolo aperto – illustrata nella documentazione fotografica prodotta dalla Società Flumini Mannu Ltd. e descritto dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nel suo parere endoprocedimentale del 16/01/2015 (p. 4): "... sviluppo paesaggistico caratterizzato da ampi orizzonti, precludendo la percezione del sistema dei campi, della regimentazione delle acque e dei rilievi montuosi circostanti la pianura, introducendo una radicale modificazione della percezione e della struttura del paesaggio tutelata ..." – con la nuova recinzione esterna dell'impianto e le relative opere, geometricamente disposte, di mitigazione vegetazionale, proposte onde consentire la non visibilità diretta degli specchi parabolici e dei corrispondenti sostegni a terra (cfr. Figure nn. 44, 45, 46, 47 e 48 dell'elaborato "Relazione paesaggistica" – RELPAESAG002). Pur considerando, anche il proponente, necessarie le mitigazioni vegetazionali nell'immediato interno, le stesse risultano principalmente, come proposte dalla Società Flumini Mannu Ltd., avulse dal contesto stante la loro rigida disposizione geometrica lungo la nuova recinzione dell'impianto, la quale – essendo posta sul lato esterno delle medesime mitigazioni – non è a sua volta mitigata in alcun modo. La visione della prospiciente situazione vegetazionale, posta lungo l'ulteriore sponda del corso d'acqua di cui sopra ed appartenente all'Oasi di protezione faunistica dell'ex Consorzio Interprovinciale di Frutticoltura – Azienda sperimentale dell'AGRIS Sardegna, avrebbe per il proponente potuto costituire, insieme a quella illustrata nella parte a sinistra nella Figura 23 dell'aggiornata "Relazione paesaggistica" (RELPAESAG002, p. 42), un modello di riferimento per la progettazione della mitigazione vegetazionale di propria competenza, anche osservando come l'ulteriore restringimento delle libere visuali godibili lungo lo stesso corso d'acqua – anch'esse oggetto di vincolo paesaggistico quali parte costituente e caratterizzate l'area tutelata *ex lege* – sarebbe dovuto essere adeguatamente valutato e quindi conseguentemente imporre il rispetto totale della tutela esistente attraverso la non tangenza del nuovo impianto sulla fascia tutelata, la quale lasciata libera da ostacoli avrebbe contribuito a preservare, per quanto ancora possibile, le libere visuali sull'esistente paesaggio agricolo dell'open-field.

CONSIDERATO che nel documento originario denominato "Proposta di sistemazione idraulica area d'intervento" (PSISTIDRARELCALC001) – Allegati 1 e 4 si illustra quale "area impianto" una soluzione progettuale che meglio garantisce la tutela delle aree tutelate paesaggisticamente lungo i corsi d'acqua della "Gora Piscina Manna" o "Gora Pixina Longa" e del "Riu Nou", in quanto il resede della nuova centrale termosolare, stante l'utilizzo di un diverso sistema di giacitura dei collettori, si colloca ad una maggiore distanza dal medesimo corso d'acqua, dimostrando pertanto che ulteriori soluzioni progettuali sono possibili al fine di garantire la tutela delle suddette aree – come anche risulta essere stato valutato possibile nel documento originario denominato "Proposta di sistemazione idraulica area d'intervento – Relazione

137



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

illustrativa" (PSISTIDRARELILL001, p. 4), ove si afferma che "... Dai canali esterni, beni tutelati secondo la Cartografia del PPR, si sono mantenuti i 150 metri di distanza previsti dalla legge come area di rispetto inedificabile ...".

CONSIDERATO che la tutela del paesaggio ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime, assicurando la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

CONSIDERATO che il suddetto principio impone di considerare la tutela vigente dei corsi d'acqua - *ex lege*, ovvero quali beni paesaggistici già individuati e tipizzati dal vigente Piano paesaggistico regionale/Primo ambito omogeneo ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 157/2006 - e quindi di prevedere che la loro attuale integrità e qualità paesaggistica riconosciuta sia conservata e recuperata, per quanto possibile, non prevedendo nelle relative fasce tutelate elementi o costruzioni tali da modificarne l'assetto in modo incongruo rispetto alla loro attuale condizione di residua naturalità, come anche in modo da impedire ogni possibile recupero della stessa. Il nuovo impianto industriale prevedendo di costruire nelle relative aree tutelate nuove strutture industriali porterebbe ad una sostanziale trasformazione del loro attuale *status* di terreni agricoli, il cui andamento prevalentemente pianeggiante coerentemente si porta fino ai corsi d'acqua interessati, costituendo con i medesimi corsi d'acqua un diretto rapporto visivo e quindi costituendo una struttura paesaggistica unica e inscindibile. La scissione di tale rapporto di intervisibilità, d'uso e regolazione delle risorse naturali idriche e di fertilità dei terreni - rapporto caratterizzato da una variegata e continua attività di gestione umana del territorio - costituisce la qualità paesaggistica delle suddette aree tutelate *ex lege*, la cui perdita sarebbe inevitabilmente sancita dalla costruzione su di esse dell'impianto industriale proposto, il quale di fatto impedirebbe un pieno utilizzo agricolo dei terreni impegnati, come anche cancellerebbe l'intervisibilità sopra descritta.

CONSIDERATO quanto in ultimo dichiarato dalla Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia (Servizio tutela paesaggistica per province di Cagliari e Carbonia-Iglesias / Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica) con nota prot. n. 4899 del 04/02/2015 - acquisita per le vie brevi dalla Regione Autonoma della Sardegna -, in merito allo stato vincolistico paesaggistico delle aree interessate, nonché le carenze e incongruenze delle valutazioni effettuate dal proponente in merito agli impatti paesaggistici generati (descritti, per esempio, come: alterazione dell'appoderamento consolidato esistente, mancata considerazione dell'andamento piano altimetrico - ovvero modificazione orografica su un'estensione notevole di territorio, distribuzione spaziale dell'impianto con sostituzione totale dell'attuale paesaggio agrario, modifica degli elementi geografici caratteristici come le sponde dei corsi d'acqua vincolati, ecc.).

CONSIDERATO che parte delle fasce dei corsi d'acqua tutelati paesaggisticamente della "Gora Piscina Manna" o "Gora Pixina Longa" e del "Riu Nou" sono dichiarate nel documento integrativo "*Studio di compatibilità idraulica*" (SCIREL001, pp. 55 e 59; figure nn. 23 e 24; Tavole nn. 2 e 3 del 22/11/2014) con pericolosità, non marginale, molto alta ("Hi4") e che su tali aree di pericolosità incidono direttamente anche un numero non marginale di collettori solari di tutti e tre i Terrazzamenti previsti. Inoltre, nel sito interessato non è presente alcun preesistente impianto che debba essere oggetto di "*interventi di adeguamento per l'integrazione di innovazioni tecnologiche*", ovvero da ampliare e ristrutturare. Le risultanze del suddetto "*Studio*" risultano approfondimenti e specificazioni di quanto già evidenziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nella nota prot. n. 15949 del 22/07/2014 sopra citata (pp. 6-7).

138



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che nel documento integrativo denominato "Sistemazione idraulica area di intervento - Relazione tecnico-descrittiva" (PSISTIDRARELTECNDESCR001), si descrivono gli interventi previsti per il drenaggio delle acque piovane attraverso la realizzazione di un nuovo reticolo di canali per lo scolo superficiale all'interno del resede del nuovo impianto industriale, senza che con lo stesso documento si evidenzino le opere da realizzarsi al fine di garantire la sicurezza idraulica da quanto evidenziato in merito nel documento "Studio di compatibilità idraulica" (SCIREL001) sopra descritto. Si determina di conseguenza che al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio dell'impianto devono essere ancora progettate adeguate opere, che allo stato attuale non sono state definite dal proponente e che, intuitivamente, non potranno che interessare gli stessi corsi d'acqua, ovvero, le rispettive aree tutelate per legge. Inoltre il progetto, anche integrato con la documentazione presentata il 25/11/2014, non indica con sezioni trasversali e longitudinali, le quote di imposta dei tre terrazzamenti previsti, che in ogni caso non risultano indicate neanche nel relativo elaborato grafico "Allegato n. 2" con indicazione delle ulteriori suddivisioni dei suddetti terrazzamenti con le 'aree' di influenza dei nuovi canali. Nel corso della riunione del 05/02/2015 sopra citata il proponente ha ritenuto che la soluzione della problematica del rischio idraulico possa essere risolta, eventualmente e senza ulteriore progettazione nella presente fase, con la previsione di incrementare la capacità di captazione dei canali di scolo già previsti all'interno del resede dell'impianto proposto, ma non fornendo nel contempo la soluzione per il deflusso delle relative portate d'acqua captate e, ancora, le previsioni progettuali necessarie per convogliare e allontanare dal sito le acque in eccesso che si sommano a quelle già drenate dai medesimi corsi d'acqua, rendendo pertanto in definitiva non risolutiva anche l'ulteriore precisazioni fornita in sede di riunione.

CONSIDERATO che il proponente non ha fornito alcuna rappresentazione degli impatti che sarebbero generati dai suoi interventi morfologici e idraulici sui limitrofi terreni, i quali si vedrebbero comunque alterare l'attuale appoderamento e struttura agricola. Tale evenienza, non analizzata, potrebbe estendere gli impatti significativi e negativi sul paesaggio agricolo esistente, i quali impatti non possono essere qui verificati in mancanza del relativo studio.

CONSIDERATO che le modificazioni morfologiche del terreno che si prevedono di realizzare (quantificate - come affermato dalla Società Flumini Mannu Ltd. nella nota del 20/11/2014, p. 82, punto 11 - con la documentazione integrativa del documento "Terre e rocce da Scavo - Piano di utilizzo", p. 32, in circa 683.706 mc), anche solo per il drenaggio delle acque piovane, risultano elementi progettuali sostanziali al fine di determinare la compatibilità paesaggistica e con il patrimonio culturale archeologico dell'intervento proposto e che le stesse modificazioni non sono state adeguatamente descritte e rappresentate con elaborati specifici nel corso del procedimento e che questo determina l'impossibilità di definire compiutamente la modificazioni dei luoghi come indotti dalla costruzione della nuova centrale termosolare e, di conseguenza, anche la previsione e verifica della reale possibilità di realizzare quanto indicato dal proponente per il completo ripristino dei luoghi dopo la dismissione del sito industriale. Le notevoli modificazioni orografiche dei terreni interessati - senza una adeguata considerazione dei relativi impatti - erano già state evidenziate dalla Regione Autonoma della Sardegna con le sue osservazioni e richieste di documentazione integrativa del 22/07/2014 (pp. 6-7), chiedendo di conseguenza un adeguato aggiornamento dell'elaborato "Proposta di sistemazione idraulica dell'area di intervento", con la definizione delle eventuali aree inondabili. Nella stessa nota della Regione Autonoma della Sardegna (p. 10) era stata evidenziata la mancanza nel progetto presentato di sezioni e profili significativi sia dello stato di fatto, che di quello modificato per indicare le modificazioni altimetriche del sito prescelto. Anche con la documentazione integrativa presentata permane la

139



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

medesima carenza progettuale, che il documento integrativo denominato "Studio di compatibilità idraulica" ha dimostrato essere ancora più sostanziale al fine di determinare i complessivi impatti significativi e negativi del progetto proposto sul paesaggio agricolo dell'open-field esistente e sui corsi d'acqua e le relative aree tutelate per legge, ricadenti sia nel sito industriale prescelto che nel suo intorno di influenza.

CONSIDERATO che quanto sopra, relativamente alle conseguenze che si determinano a seguito della individuazione di una pericolosità idraulica per una parte del sito prescelto, come emerso dalla documentazione integrativa prodotta, è stata oggetto di analisi e osservazioni da parte della Provincia di Cagliari nella relativa nota prot. n. 2448 del 16/01/2015 (cfr. pp. 5-6, paragrafo "Suolo e sottosuolo"). La medesima Provincia osserva che "... Di conseguenza, considerato che il Piano di Assetto Idrogeologico norma in merito alle opere che possono essere realizzate in base al grado di pericolosità, a meno di realizzazione di nuove opere di regimazione idraulica capaci di annullare o ridurre la pericolosità [N.D.R.: sottolineatura aggiunta], buona parte del territorio in esame sembrerebbe precluso alla realizzazione dell'impianto in progetto (artt. 27, 28 e 29 delle N.T.A.), tanto più se si considera che per l'esercizio dell'impianto è prevista la presenza costante di personale addetto ... E' stato presentato il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ... i nuovi studi presentati però mettono in luce alcune ma significative vulnerabilità dell'area in oggetto, sia dal punto di vista idrogeologico, per la presenza di una falda freatica molto superficiale, sia dal punto di vista idraulico, per la suscettività di ampie superfici a fenomeni di esondazioni da parte dei corsi d'acqua posti a contorno del sito ...". Inoltre, la medesima Provincia esprime perplessità in merito alla dichiarata generale e limitatissima vocazione agricola dei terreni interessati dal progetto. Quanto sopra risulta, per le competenze attribuite a questo Ministero, particolarmente importante al fine di determinare tutti gli impatti significativi e negativi generati dal progetto, in quanto risulta chiaro anche da tale osservazione che non tutti gli interventi, ovvero studi, necessari per garantire la realizzazione della nuova centrale sono stati condotti con il dovuto approfondimento, in particolare per quello che riguarda la messa in sicurezza dalle inondazioni del sito industriale in costruzione. E' di conseguenza impossibile nella presente fase di valutazione di impatto ambientale determinare quale siano le effettive modificazioni morfologiche del paesaggio agrario interessato, dei corsi d'acqua e delle relative aree tutelate per legge, i quali elementi dovranno essere oggetto di interventi assai più vasti di quelli rappresentati dal proponente al fine di rendere il sito prescelto compatibili con gli indici di sicurezza idraulica richiesti dalla normativa di settore. L'indeterminazione di tali interventi e soprattutto la loro prevedibile vasta incidenza su aree tutelate per legge impedisce di dichiarare la compatibilità dell'intervento proposto con i valori paesaggistici esistenti, come anche di conseguenza rende non adeguatamente valutabile la proposta di utilizzo agricolo delle aree impegnate nel corso dell'esercizio trentennale della nuova centrale e l'effettiva realizzabilità delle opere di mitigazione. Ulteriore rischio per il mantenimento delle qualità paesaggistiche delle aree e del loro utilizzo agricolo attuale risulta emergere dalle considerazioni effettuate dalla medesima Provincia in merito all'incidenza, in presenza di una falda freatica prossima alla superficie, delle fondazioni come anche dei rimodellamenti topografici previsti (che si ribadisce non essere adeguatamente illustrati da alcun elaborato grafico di sezione longitudinale e trasversale, sia per lo specifico sito industriale, che per il suo immediato intorno).

CONSIDERATO che le significative carenze progettuali in merito alla mancata definizione dell'assetto finale morfologico dell'area interessata, come derivante sia dalle modifiche orografiche necessarie per la realizzazione dei tre terrazzamenti previsti dal progetto per la collocazione dei collettori solari - si ripete, non adeguatamente rappresentati con sezioni longitudinali e trasversali, come osservato e richiesto di integrare

140



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

dalla Regione Autonoma della Sardegna – e per la messa in sicurezza dal rischio idraulico del sito occupato, rappresentano elementi sostanziali per determinare come il progetto presentato e, quindi, lo S.I.A. e la conseguente “Relazione paesaggistica”, non abbiano rappresentato integralmente – e quindi non sono qui valutabili per semplice immaginazione - le significative mutazioni e cambiamenti da apportarsi alle aree tutelate paesaggisticamente e al paesaggio agricolo interessato per consentire al progetto di realizzarsi concretamente e quindi garantire il corretto esercizio del nuovo impianto industriale.

CONSIDERATO che quanto descritto e rappresentato in merito alla “Preparazione dell’area” nel documento originario denominato “Volume 2: “Quadro di riferimento progettuale” (QPROGET001, pp. 75-77), risulta desunto dalla ‘analizzazione’ della conformazione del suolo allo stato di fatto come rappresentato nella Cartografia Tecnica Regionale, la cui scala di riferimento è inadeguata alla definizione particolareggiata dell’orografia di dettaglio del terreno che deve essere livellato per la collocazione dei collettori solari e pertanto l’indicazione delle ridotte aree soggette allo scavo superiore a 0,70 m risulta non adeguatamente giustificata da un rilievo topografico di dettaglio dei suoli e non aggiornato rispetto a quanto emerso sul rischio idraulico dell’area a seguito della presentazione dei relativi risultati con la documentazione integrativa del 25/11/2014. Gli approfondimenti progettuali effettuati con la suddetta documentazione integrativa hanno determinato già un primo aumento del volume di scavi e rinterri previsti dal progetto (passati dagli originari 540.000 mc ai 683.706 mc, con un incremento quindi del 26%), che non può essere considerato ancora definitivo stante le osservazioni e deduzioni sopra effettuate in merito alla necessità di garantire la sicurezza idraulica del sito. La definizione di quest’ultimo dato dei volumi di scavo e rinterro risulta fondamentale al fine di comprendere compiutamente le modificazioni apportare alle aree tutelate paesaggisticamente e al paesaggio agrario dell’on-field e, quindi, per dichiarare la relativa compatibilità del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che nel documento integrativo denominato “Relazione tecnica per il nulla osta ai sensi del R.D. 25/07/1904, n. 523” (SCINO001, p. 6) si afferma per l’attraversamento del corso d’acqua Flumini Mannu – oggetto di una modifica progettuale rispetto all’originaria soluzione presentata - da parte del nuovo collegamento interrato alla rete di trasporto nazionale dell’energia elettrica che “... Le successive fasi progettuali dettaglieranno le [N.D.R.: leggasi “gli”] eventuali interventi che dovranno essere messi in opera a maggiore cautela dell’intervento” e di conseguenza tali ulteriori eventuali interventi debbono essere ancora adeguatamente individuati e quindi valutati nella loro compatibilità paesaggistica, che qui pertanto non può essere verificata.

CONSIDERATO che le ‘mitigazioni vegetazionali’ proposte dalla Società Flumini Mannu Ltd. appaiono tutte localizzarsi all’interno del resede di impianto, in spazi di risulta rimasti liberi dalla collocazione della Power Block e dei collettori solari. Questo evidenzia come la loro progettazione non risponda a più generali considerazioni di carattere paesaggistico e quindi effettivamente volte ad utilizzare le stesse quale strumento utile ad evitare che l’impianto si caratterizzasse, come alla fine proposto, da una notevole rigidità tipologica e da una massimizzazione dell’utilizzo dell’ambito utilizzato. Questo è avvenuto senza considerare che proprio la sua notevole estensione avrebbe necessitato di una attenta analisi della sua tipologia localizzativa al fine di pervenire alla costruzione di un impianto industriale effettivamente collocato nel territorio nel rispetto delle sue peculiarità di open-field agricolo, come evidenziato dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici nel parere del 16/01/2015. L’analisi attenta delle immagini aeree di impianti di analoga tipologia costruiti all’estero - utilizzate dal proponente nella propria documentazione al fine di testimoniare l’immagine finale ottenuta dalla costruzione dell’impianto qui proposto – avrebbe dovuto immediatamente evidenziare l’impatto che si sarebbe generato dall’utilizzo di una medesima rigida struttura

141



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11c26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

localizzativa anche nel caso sardo, caratterizzato dalla presenza di una struttura specifica di tutela paesaggistica e da un produttivo paesaggio agricolo già appoderato con una specifica struttura, come evidenziato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia nella nota del 04/02/2015. Da tale osservazione si ritiene, pertanto, che pur assumendo per valide le ragioni tecniche esposte dal proponente, che impedirebbero una frammentazione e disarticolazione eccessiva dei blocchi dei collettori solari, quest'ultimi sarebbero potuto essere maggiormente suddivisi e intercalati da ampi spazi di verde, utilizzabili effettivamente per le attività agricole di cui tratta il proponente al fine di dimostrare la non completa sottrazione del terreno utilizzato alle stesse attività, ovvero per collocarvi anche le 'mitigazioni vegetazionali' a "boschetti" o cespuglieto che avrebbero potuto consentire effettivamente di interrompere la continua distesa di collettori, che rappresentano una delle principali ragioni della modifica di ogni possibile residua percezione sincronica del paesaggio agricolo e delle aree tutelate per legge a causa della realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi. In realtà le uniche "aree verdi" individuate dal proponente sono quelle marginali all'impianto denominate con la lettera "E" nel lay-out dell'impianto e in un residuo triangolo prospiciente il lato sud-ovest dello stesso ("Aree Verdi 1"), che non possono certamente rispettare quanto dal medesimo proponente dichiarato essere stato il suo intento con le stesse al fine di interrompere la continuità spaziale delle distese di specchi, permettendo un migliore inserimento nel contesto paesaggistico rispetto ad un campo solare compatto ed uniforme (cfr. p. 19 del documento integrativo "Analisi delle alternative, dimensionamento dell'impianto, analisi costi-benefici e valutazione degli impatti del ciclo di vita" - ALTDIMBCV001). La marginalità ed esiguità delle opere di mitigazione vegetazionali proposte - comprese quelle a 'filare' lungo il perimetro del sito - risulta evidente nel fotoinserimento contenuto alla Figura 42 dell'aggiornata "Relazione paesaggistica" (RELPAESAG002, p. 65). L'adeguatezza delle suddette mitigazioni vegetazionali deve essere verificata fin dalla presente fase di V.I.A. in quanto elemento essenziale per dichiarare la compatibilità paesaggistica del progetto. Infatti, il rinvio di tale importante tema progettuale ad una successiva fase di verifica di ottemperanza a specifiche prescrizioni non garantirebbe nel contempo l'esito positivo della stessa verifica e, pertanto, il suo esito negativo inficerebbe per illogicità o contraddittorietà l'eventuale parere favorevole reso in questa sede. Si deve anche considerare il fatto che la verifica qui condotta deve essere in grado di determinare completamente l'incidenza territoriale delle mitigazioni vegetazionali necessarie, in quanto le stesse a loro volta sottraggono suolo all'uso agricolo - che contribuisce a caratterizzare il paesaggio agrario esistente. Per questo la compatibilità paesaggistica del progetto proposto è inversamente - e non direttamente - proporzionata alla dimensione delle mitigazioni vegetazionali che lo stesso progetto richiede. E' pertanto impossibile prevedere a dismisura l'estensione delle suddette mitigazioni - anche solo con prescrizioni da ottemperare successivamente alla definizione del procedimento VIA - pur di arrivare a dichiarare la compatibilità paesaggistica dell'impianto, perché ciò determinerebbe una diretta e consistente sottrazione di suolo agricolo, incidendo quindi ciò sul paesaggio agrario che qualifica il valore paesaggistico delle aree tutelate.

CONSIDERATO che la Società FLUMINI MANNU Ltd. ha più volte dichiarato nella documentazione prodotta durante il procedimento di cui trattasi e, in ultimo, nell'elaborato denominato "Analisi delle alternative, dimensionamento dell'impianto, analisi costi-benefici e valutazione degli impatti del ciclo di vita" (codice di riferimento: ALTDIMBCV001) che "... l'impianto avrà una vita utile di 30 anni, dopo i quali esso verrà smantellato e l'area restituita nelle migliori condizioni ai suoi usi originari ..." (pp. 5-6). Di conseguenza la modificazione dei luoghi deve essere qui analizzata anche nei termini di tale arco temporale e

142



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

in previsione del ripristino totale nel territorio utilizzato degli usi attualmente in essere – anche se nel documento *Volume 1: “Quadro di riferimento programmatico”* (p. 18) il proponente abbia affermato contraddittoriamente che il termine dell’esercizio operativo dell’impianto “... potrebbe prolungarsi anche oltre i 30 anni sopradetti ...”. Analoga previsione è stata fatta anche in sede di riunione del 05/02/2015, affermando come nuovi sviluppi tecnologici già ipotizzati potrebbero consentire una ulteriore vita utile allo stesso impianto. Si osservi in proposito come il proponente nel suddetto documento QPROGRAM001 non affermi che il ripristino sarà completo con la riproposizione dello stato attuale, ma che la stessa area sarà “... restituita nelle migliori condizioni ai suoi usi originari ...” (pp. 5-6), senza specificare se le “migliori condizioni” siano riferite solo a quelle allora possibili, ovvero se le stesse saranno comunque tali da garantire il pieno utilizzo agricolo dell’area impegnata. L’arco temporale indicato, non di breve corso, pur limitando gli impatti generati dal progetto ad un ben preciso periodo – sempre che questo sia confermato in futuro -, non può ritenersi di per sé foriero della possibilità di un totale e completo ripristino della situazione *ante operam*, d’altronde non dimostrato dal proponente con la presentazione di adeguati elaborati di progetto, di adeguate stime economiche, dei tempi necessari per l’effettivo ripristino totale e soprattutto di adeguate previsioni a lungo termine – e non ristrette al solo ambito interessato - delle dinamiche in atto nel campo dell’utilizzo agricolo delle aree interessate allo stato attuale delle conoscenze – non volendo considerare pertinenti ed accettabili quelle di una dinamica naturale delle stesse verso una progressiva desertificazione dei terreni interessati (cfr. in proposito quanto narrato a p. 11 del suddetto documento per la descrizione delle conseguenze derivanti dalla cosiddetta ‘Opzione zero’). Inoltre e in modo contraddittorio il proponente nel documento “*Richiesta integrazioni “Integrative” CTVA – Risposte*” (INTCTVAARISP001, p. 8) evidenzia che circa 2 ha di territorio potrà risultare compromesso ad un livello recupero molto incerto e che circa 15 ha saranno compromessi, anche se in una forma non sostanziale. Inoltre, si deve osservare come in senso contraddittorio il medesimo proponente nella nota del 20/11/2014 (p. 36) affermi “... che non sarà necessaria però alcuna opera di bonifica del suolo utilizzato dalla centrale ...”. E’ pertanto necessario anche in questo caso, considerare in via induttiva quanto non approfondito in materia dal proponente, assumendo di conseguenza un atteggiamento di cautela rispetto ad espressioni di principio sul tema non suffragate da adeguata stima e progettazione specialistica. A conforto di quanto prospettato dal proponente per il ripristino completo dello stato *ante operam* al termine della vita produttiva dell’impianto, non può confortare qualsiasi garanzia finanziaria, la quale in mancanza proprio della suddetta stima e progettazione non avrebbe alcun scopo da raggiungere con il suo utilizzo – e sempre che sia possibile definirne l’importo nell’attuale stato delle diverse carenze progettuali evidenziate. Si ritiene pertanto che, per quanto possibile, il mantenimento dello stato *ante operam* debba essere garantito al massimo livello, anche attraverso la conservazione delle aree tutelate paesaggisticamente e di un continuo utilizzo agricolo delle aree esistenti, in quanto quest’ultimo elemento caratterizzante il paesaggio esistente dell’open-field. Anche l’attuale mancata individuazione di un soggetto titolare delle attività agricole all’interno del sito industriale, costituisce una ulteriore ragione di indeterminazione rispetto alla garanzia del continuo uso agricolo delle aree, le quali se abbandonate dalla loro attuale attività vedrebbero la relativa manodopera spostarsi in altri siti – come d’altronde prospettato quale soluzione dallo stesso proponente - e potenzialmente non essere più disponibile per riprendere l’uso agricolo preesistente al termine del previsto ciclo produttivo industriale.

CONSIDERATO che quanto ipotizzato dalla Società Flumini Mannu Ltd. al fine di garantire il permanere, anzi lo sviluppo, all’interno del resede dell’impianto industriale delle attività agricole in atto nell’area, risulta particolarmente importante al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio agrario dell’open-field descritto dalla

143



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e quindi garantire nel tempo la conservazione della relativa risorsa. La competente Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici fin dalla sua prima comunicazione del 06/03/2014 – punti 4 e 5 – ha descritto tali aspetti paesaggisticamente rilevanti. Ulteriore specificazione è quindi contenuta nel parere n. 9146 del 24/06/2014.

CONSIDERATO che l'utilizzo agricolo, che caratterizza il paesaggio agrario esistente, come sopra descritto è elemento fondamentale per il mantenimento delle qualità paesaggistiche delle aree interessate dall'impianto di cui trattasi, visto anche che l'attuale utilizzo agricolo risulta non caratterizzato da un potenziale sviluppo desertico, come evidenziato dalle osservazioni del pubblico pervenute a seguito della presentazione della documentazione integrativa del 25/11/2014, dalla documentazione prodotta dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal confronto della documentazione fotografica presentata dal proponente nei diversi documenti progettuali, nel S.I.A. e nella "Relazione paesaggistica" e riferita ad un arco temporale di più stagioni. Inoltre, lo stato vegetativo e produttivo presente nei terreni limitrofi al sito prescelto e impegnato dall'Oasi di protezione faunistica dell'ex Consorzio Interprovinciale di Frutticoltura – Azienda sperimentale dell'AGRIS Sardegna, dimostrano il notevole potenziale d'uso agricolo dei terreni dell'area. Il proponente, nelle controdeduzioni presentate alle osservazioni del pubblico, utilizza come ragione principale per dimostrare la correttezza della propria analisi in merito alla tendenza degenerativa della qualità dei terreni agricoli interessati e quindi della loro futura "desertificazione", la comparazione dei redditi oggi prodotti dagli stessi terreni con quelli maggiori che saranno invece garantiti dal nuovo impianto, ma non operando in sede di valutazione una comparazione degli impatti significativi e negativi – comunque dimostrati come esistenti dall'istruttoria condotta per quanto riguarda la soluzione con l'impianto termosolare - che le due diverse destinazioni d'uso sono in grado di generare sul patrimonio culturale e il paesaggio.

CONSIDERATO che l'asserzione del proponente della possibilità sempre garantita dell'utilizzo delle aree interne all'impianto per attività agricole non risulta, d'altronde, adeguatamente provata né dalla precisa identificazione delle aree a ciò destinate – che si caratterizzano per essere alternativamente destinate o alla suddetta attività agricola (cfr. le zone di cui sotto identificate con la lettera "E" e in altro caso – nota del 20/11/2014, p. 18 – essere estese per il pascolo all'intero impianto ad esclusione della Power Block) o per la messa a dimora delle opere di mitigazione vegetazionale, descritte entrambe nella medesima "Relazione Agronomica" (PDRELAGR001) e, ancora nella "Relazione paesaggistica" (sia nella versione originaria, che in quella aggiornata, la quale infine dichiara come lo "Scenario 3" "... può essere considerata un buon compromesso per il perseguimento dell'attività vocativa del sito e il minor consumo della risorsa idrica ..." – p. 64, rev. 002) -, né dalla concreta fattibilità di quanto indicato in proposito nei diversi scenari proposti dalla medesima "Relazione Agronomica" – che, in realtà individua i suddetti scenari come soggetti a diverse limitazioni operative per la salvaguardia delle opere industriali realizzate e per una disponibilità idrica non ancora garantita nei periodi di maggiore necessità. La medesima "Relazione Agronomica" non individua, inoltre, colui che dovrebbe svolgere tali attività, garantendone la sostenibilità economico nel periodo dei 30 anni previsti per l'esercizio dell'impianto. Ancora, la documentazione fotografica portata a prova dell'utilizzo agricolo nelle aree interne di impianti simili già esistenti in Spagna, rappresenta una realtà diversa, raffigurando un utilizzo silvo-pastorale solo marginale all'area dei collettori solari. A conforto di tale osservazione, si legge nel documento "Stima delle emissioni in atmosfera nella fase di cantiere" (SEATMFC001) che le uniche aree che dovrebbero essere utilizzate in fase di esercizio dell'impianto per attività agricole sono le tre individuate con la lettera "E" nella figura n. 1 della pagina 5 e collocate

144



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11626/022015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

all'estremo meridionale del sito lungo il corso del Riu Nou – che si deve però osservare come coincidano con quelle invece destinate, in altri elaborati, ad accogliere le opere di mitigazione vegetazionale. Ancora, la necessità di mantenere puliti da polvere gli specchi dei collettori – che il proponente dichiara di dovere assicurare con non minimi utilizzi di acqua al fine di mantenere inalterata la producibilità termica degli stessi – appare contrastare anche con le più naturali attività di aratura dei terreni, che il proponente ha affermato di essere tipiche e frequenti per la zona quando da ciò ne ha tratto, erroneamente, la convinzione che le stesse non avrebbero che potuto obliterare ogni residua testimonianza di interesse archeologico sugli stessi terreni. Inoltre, non si comprende come il proponente possa a sua volta ritenere sviluppabile – a compensazione – all'interno dell'impianto una attività agricola che ha ritenuto di dovere descrivere quale marginale e di nessuna redditività nel momento in cui ha dovuto giustificare l'utilizzo degli stessi terreni agricoli per scopi industriali – e qualora realizzate come proposto essere sostanzialmente soggette alla reale disponibilità idrica necessaria e non garantita. E' pertanto da dedursi che l'attività agricola se esiste – come appare provato – vada conservata, costituendo una delle ragioni dei valori paesaggistici esistenti e tutelati. Nella nota del 20/11/2014 la Società Flumini Mannu Ltd. afferma (p. 17) che la realizzazione delle opere necessarie per la mitigazione paesaggistico-ambientale potranno consentire di "... utilizzare dal punto di vista produttivo le varie essenze [N.D.R.: messe a dimora] per la produzione di miele, frutta, sciroppi vari e liquori pregiati di mirto, liquore di rosa canina e altro ...", che la "Relazione Agronomica" non approfondisce. Inoltre, nella medesima nota del 20/11/2014, si afferma, in definitiva, che qualora non si potesse comunque realizzare quanto proposto, gli agricoltori che riceveranno dalla medesima Società il cospicuo corrispettivo proposto per la cessione del diritto di superficie potranno sempre "... se lo vorranno, ... acquistare nuovi terreni da adibire al pascolo senza interrompere la loro attività ..." (p. 16), dimostrando con ciò che non rientra tra i propri obiettivi prioritari l'effettivo mantenimento dell'utilizzo agricolo delle aree - il quale comunque oggi è presente nonostante le esposte difficoltà nelle quali lo stesso si svolge. Da tale affermazione si comprende che alcuna garanzia definitiva il proponente è in grado di fornire sul mantenimento dell'utilizzo agricolo delle aree, anzi prospettando la possibilità di un ulteriore impatto di una sottrazione totale del medesimo territorio agli usi agricoli paesaggisticamente rilevanti come sopra descritto.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd. afferma nel documento "Terre e rocce di scavo – Piano di Utilizzo" (PUTRS001, pp. 32-33) come "... In conclusione si prevede il totale riutilizzo dei volumi di scavo nell'ambito dello stesso sito". Nel cronoprogramma delle opere civili descritto nel documento "Stima delle emissioni in atmosfera nella fase di cantiere" (SEATMFC001, p. 8), si descrive che le opere di fondazione verranno realizzate a valle di quelle di scotico, di scavo e di livellamento e che i materiali di risulta verranno trasportati in una delle aree "E" (cfr. p. 7 del medesimo documento). Lo sviluppo delle attività vedrà pertanto, in mancanza di una precisa previsione organizzativa e distributiva dei cantieri – non presente negli elaborati consegnati -, il possibile posizionamento del materiale derivante dallo scavo delle fondazioni sopra quello di risulta delle opere di scotico superficiale dei terrazzamenti dell'impianto, potenzialmente invertendo pertanto l'ordine di profondità originario dei terreni di risulta. In merito, si deve evidenziare che nel documento "Relazione geologica e Relazione geotecnica" (PDRELGEOLGEOT001, p. 94) si affermi come "... Le terre provenienti dallo Strato B [N.D.R.: relativi alle quote comprese tra -3.40 m e -6.40 m e quindi derivante dalle realizzazioni delle fondazioni], per via dell'elevata percentuale di argilla entro la matrice non potranno essere riutilizzate se non con riserva e previo ulteriori accertamenti ...", fatto non adeguatamente affrontato nelle specifiche relazioni del progetto 'definitivo' integrato per quanto riguarda l'utilizzo delle zone "E" quali aree destinate al permanere delle attività agricole all'interno dell'impianto. Un

145



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

riferimento ulteriore alla gestione di tale particolare strato di terra è contenuto nel documento "Terre e rocce di scavo - Piano di utilizzo" (PUTRS001, pp. 32-33), ove si afferma che parte di tali terre dello strato B "... sarà distribuita, uniformemente o quasi, sotto lo strato vegetale delle 4 grandi aree verdi interne all'impianto e lungo il perimetro dello stesso, dove saranno anche presenti le opere di mitigazione naturali ...", senza descrivere la loro gestione e collocazione nella fase intermedia di deposito e le indagini che saranno condotte per la verifica della loro compatibilità con i diversi e contemporanei usi agricoli che si intende garantire nelle medesime aree indicate. Nella nota del 03/04/2014 la Società Flumini Mannu Ltd. ulteriormente non individua i differenti "depositi temporanei" per il conferimento degli strati (individuati con i numeri "1" e "2") utilizzabili per i nuovi usi agricoli, elencando diverse precauzioni di gestione e uso, la quali però appaiono necessitare di ulteriore specificazione nella successive fasi progettuali e in corso d'opera, e quindi essere indeterminate nella presente fase di VIA. Ancora, non si specificano gli spessori dei suddetti singoli strati di terreno e quindi la piena verifica della loro compatibilità con gli usi agricoli ipotizzati. I suddetti elementi, contraddittori o non adeguatamente descritti e previsti, rendono ulteriormente incerta l'effettiva fattibilità ed esecuzione delle opere di mitigazione vegetazionale e l'uso agricolo delle aree interne, interventi - si ripete - entrambi fondamentali per dichiarare la compatibilità paesaggistica del progetto presentato. Ulteriore indeterminazione degli impatti significativi e negativi indotti dal progetto è determinata dalla indefinita orografia finale delle aree, come derivante dai suddetti movimenti e riporti di terra, rendendo di fatto impossibile una verifica della compatibilità paesaggistica delle opere proposte.

CONSIDERATO che tutti gli elementi di indeterminazione delle previsioni progettuali sopra descritti, rendono di fatto non verificabile e condivisibile l'affermazione del proponente in merito alla effettiva e ritenuta minima estensione netta sul terreno delle strutture del sito industriale proposto quale esclusiva parte di territorio veramente impegnato. Questo, in quanto per le restanti parti di territorio ancora si deve garantire l'uso agricolo, la gestione agricola e il modellamento finale, nonché definire le necessarie opere di mitigazione vegetazionale, le quali potranno a loro volta sottrarre all'uso agricolo ulteriore suolo.

CONSIDERATO che l'istruttoria svolta ha riscontrato la presenza di numerose carenze progettuali, evidenziando di conseguenza come il progetto 'definitivo' presentato non avesse un sufficiente livello informativo e di dettaglio tale da individuare tutti gli interventi effettivamente necessari per la realizzazione dell'impianto proposto. Tale constatazione risulta d'altronde confermata in ultimo dallo stesso proponente nella nota dell'11/02/2015 ove afferma tra l'altro che: "... Presentare alla VIA nazionale un progetto 'definitivo' nel vero significato del termine (come volevano i nostri partner spagnoli e giapponesi) avrebbe comportato il rifiuto di ogni osservazione potenzialmente capace di comportare modifiche al progetto, cosa da noi ritenuta non realistica. In conclusione le numerose integrazioni da noi presentate ed i relativi extracosti da noi sopportati non dimostrano la insufficienza del progetto presentato, bensì la nostra sensibilità a venire incontro nei limiti del possibile alle infinite contestazioni e richieste che provengono dal nostro ambiente sociale, che contro ogni grande opera esercita il suo distruttivo ostracismo, privo di prospettiva futura ..." (cfr. p. 7). Dalla suddetta affermazione si deduce che l'attività istruttoria condotta da tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte al fine di pervenire alla presentazione di un effettivo progetto 'definitivo' e, quindi, la necessità di produrre ulteriore documentazione nel corso del procedimento erano già state preventivate e quindi attese - sia nei costi che nei tempi - dal proponente fin dall'inizio della procedura.

CONSIDERATO che a seguito di quanto comunicato il 03/02/2015 dalla Direzione generale Archeologia e quindi risultato dal successivo iter istruttorio, la Direzione generale BeAP ha chiesto di svolgere un incontro al fine di pervenire alla definizione del procedimento di cui trattasi e quindi, per quest'ultima, all'emissione

146



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

del parere tecnico istruttorio di competenza ai fini delle successive determinazioni dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nella suddetta riunione - tenutasi il 04/03/2015 e di cui è stato redatto specifico verbale istruttorio - sono state esposte dalla Direzione generale Archeologia le ragioni sottese alla già mancata valutazione espressa e, quindi, le risultanze dell'attività istruttoria condotta al fine di pervenire alla conclusione del procedimento di cui trattasi: per quanto attiene agli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico la competente Soprintendenza archeologia, in particolare e diffusamente con la comunicazione del 15/01/2015 ha ulteriormente fornito tutti gli elementi necessari ad evidenziare la fondatezza di quanto esposto fin dall'inizio del procedimento di cui trattasi in merito agli impatti generati dal progetto proposto in relazione al contesto di interesse archeologico. In particolare, con la suddetta comunicazione il competente Ufficio evidenzia che un importante impatto del progetto si genererebbe fin dalle preliminari fasi della sua costruzione, in particolare nella fase di scavo superficiale, con la perdita di importanti informazioni e materiali di interesse archeologico diffusamente presenti sul territorio interessato, indagato, d'altronde, con la necessaria attenzione dal medesimo Ufficio solo per un terzo circa della sua estensione a causa della non accessibilità delle aree. Quindi, contrariamente a quanto affermato dal proponente nella copiosa corrispondenza dallo stesso prodotta sul tema, senza la consulenza e la sua redazione da parte di una competente figura professionale archeologica, risulta priva di fondamento l'asserzione che il continuo utilizzo agricolo, con le sue profonde arature, abbia di fatto eliminato e reso non leggibili le testimonianze archeologiche degli usi ed insediamenti nel corso del tempo succedutisi nelle aree interessate dal progetto. La comunicazione del suddetto Ufficio e la relazione di sopralluogo allegata - i cui dati si aggiungono a quelli forniti con nota n. 4584 del 19/06/2014 e riferiti al sopralluogo del 17/06/2014 -, testimoniano, invece, come un corretto approccio scientifico alla problematica evidenziata da questo Ministero fin dall'inizio del procedimento e quindi il corretto inquadramento fornito dal medesimo Dicastero per la sua soluzione nel caso specifico della valutazione di impatto ambientale, avrebbe consentito al proponente di completare per tale aspetto il S.I.A. come indicato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi trarre le dovute conseguenze dal punto di vista della riduzione o minimizzazione degli impatti generati, non certo insignificanti, come dimostrato dal corretto approccio metodologico attuato dalla competente Soprintendenza nel primo periodo vegetativo utile disponibile dal momento della dichiarazione di procedibilità dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il mancato coinvolgimento, da parte del proponente, di una competente figura professionale archeologica nello Studio di Impatto Ambientale - come d'altronde riconosciuto dalla stesso nel corso del procedimento e richiesto invece fin dall'11/03/2014 dalla competente Soprintendenza - e quindi la conseguente e perdurante mancata collaborazione da parte del medesimo proponente per la soluzione della individuazione dei reali impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico, devono essere individuati come causa dell'impossibilità di acquisire fin dalla presente fase di V.I.A. la certezza in merito alla consistenza globale del patrimonio culturale archeologico interferito dal progetto proposto. Sul punto della mancata collaborazione da parte del proponente, si deve anche evidenziare che, nonostante la continua offerta di collaborazione della competente Soprintendenza nei confronti del medesimo al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso ai propri archivi e conoscenze territoriali sui rinvenimenti avvenuti, il proponente non abbia mai ritenuto di dover accettare la suddetta offerta, aprendo un dialogo diretto e proficuo con il medesimo Ufficio. D'altronde il modesto impegno richiesto sul punto dalla competente Soprintendenza - da individuarsi nella redazione di una relazione compilata da competente figura professionale archeologica, da ricerche di archivio e di letteratura pubblicata e, quindi, dalla realizzazione di un survey in periodo vegetativo

147



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

utile - avrebbe consentito al proponente di adeguare il proprio progetto alla necessaria salvaguardia del patrimonio culturale archeologico, la cui interferenza è qui dimostrata nei pareri e nelle comunicazioni della competente Soprintendenza di settore. Per quanto sopra esposto, risulta fondamentale assicurare, preliminarmente alla realizzazione di qualsivoglia ulteriore manomissione delle aree interessate, l'acquisizione tramite competenti figure professionali archeologiche di tutte le conoscenze ancora acquisibili sulla relativa frequentazione ed uso antropico come succedutisi nel corso del tempo e la tutela di tutti i resti di interesse archeologico ancora presenti nella medesima area - come effettivamente dimostrato esistere ad oggi dalla comunicazione del 15/01/2015 e relazione di sopralluogo del 16/12/2014 della competente Soprintendenza di settore - trasmessa direttamente anche al proponente. La suddetta acquisizione e tutela deve essere garantita prima dell'avvio di qualsivoglia attività di impostazione del cantiere - ben prima quindi di qualsivoglia movimento di terra superficiale e/o di scavo per i soli quali il proponente si è dichiarato disponibile ad incaricare specifica figura professionale archeologica per la relativa assistenza in corso d'opera - al fine di evitare che anche il solo transito di mezzi pesanti o di installazione del cantiere possa procurare la perdita di fondamentali ed essenziali informazioni archeologiche delle aree interessate. Per quanto sopra, in mancanza da parte del proponente di un adeguato approfondimento e studio degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico nella presente fase di valutazione, la limitata proposta della Società Flumini Mannu Ltd. di sorveglianza dei soli movimenti di terra superficiale e/o di scavo non risulta adeguata a garantire l'eliminazione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico esistente, stante la particolare natura dello stesso come più dettagliatamente illustrato nella comunicazione del 15/01/2015. La Soprintendenza di settore, competente alla sorveglianza sul territorio già interessato dal progetto di cui trattasi, ha effettuato uno specifico sopralluogo nelle aree interessate al fine di acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo specifico - da intendersi quindi come ulteriori a quelli già conosciuti a seguito dell'attività istituzionale quotidianamente svolta - al fine di esprimere il proprio parere e/o comunicazione endoprocedimentale. Si deve considerare, tuttavia che, in mancanza da parte del proponente di un adeguato approfondimento e studio degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico nella presente fase di valutazione, la limitata proposta della Società Flumini Mannu Ltd. di sorveglianza dei soli movimenti di terra superficiale e/o di scavo non risulta adeguata a garantire l'eliminazione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico esistente e che, stante la vigente legislazione in materia, si debba prevedere che la medesima attività di acquisizione e tutela sia svolta direttamente da questa Amministrazione, la quale deve pertanto essere posta in condizione di accedere liberamente a tutti i terreni occupati dal proponente per la realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse. Invece, per i terreni nei quali la Società non dispone al momento del diritto di superficie, la stessa si impegna in sede di Conferenza di Servizi, ad assicurare a questo Ministero comunque l'accesso ad essi non appena ottenuti i relativi diritti. La suddetta attività, attribuita a questa Amministrazione dalla vigente normativa di settore, è propedeutica ad ogni manomissione specifica delle aree interessate e pertanto deve essere conclusa nel termine utile a garantire la conservazione di ogni testimonianza storica esistente, previa la concessione da parte del proponente del tempo strettamente necessario per il suo compimento - tenendo presente anche il ridotto organico scientifico in servizio presso la competente Soprintendenza di settore -, da individuarsi nel corso del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica tra il medesimo proponente e la competente Soprintendenza di settore, in quanto si ritiene lo stesso il momento procedurale più congruo per la determinazione delle definitive fasi di cantierizzazione dell'impianto, avendo acquisito il relativo provvedimento di compatibilità ambientale e,

148



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbao-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

probabilmente, anche il provvedimento N.O.F., con i relativi quadri prescrittivi. Si può ritenere che gli elementi conoscitivi sugli impatti significativi e negativi che potranno essere acquisiti a seguito della suddetta attività di ricognizione, potranno consentire alla competente Soprintendenza archeologia e alla Direzione generale Archeologia di esprimere il proprio parere definitivo in sede di conferenza di servizio per il rilascio della condizionante Autorizzazione Unica. Si ribadisce che il proponente è stato informato sia dall'ex Direzione Generale per le antichità, che dalla competente Soprintendenza archeologia, come a diretta conseguenza di quanto deciso dallo stesso in merito alla mancata adeguata valutazione degli impatti significativi sul patrimonio culturale archeologico nelle forme prescritte per la presente procedura di V.I.A., si potrà determinare un ritardo nell'esecuzione delle opere previste, ovvero la non realizzabilità parziale o totale delle stesse nel caso in cui fossero rinvenuti beni di interesse culturale archeologico la cui tutela e conservazione non fosse possibile in altro luogo rispetto a quello di giacitura. Inoltre, si ritiene che il proponente debba essere destinatario di una prescrizione che lo impegni, anche prima della fase di Autorizzazione Unica, a rendere accessibili alla competente Soprintendenza archeologia per il suddetto survey di stretta competenza i terreni per i quali già disponga dei diritti di superficie, al fine di addivenire nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica alla massima riduzione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico. Inoltre, considerato che la competente Soprintendenza archeologia ha già dichiarato l'esistenza di un interesse archeologico per specifiche particelle, come indicate nel suddetto parere del 15/01/2015, la Direzione generale Archeologia esprime l'avviso che per le stesse non possa essere dichiarata la compatibilità in sede di VIA e pertanto su di esse si debba escludere la realizzazione dell'impianto proposto e qualsivoglia movimento terra e/o scavo, se non quello ordinario agricolo in atto. Per quanto sopra la Direzione generale Archeologia, visto il livello di interesse archeologico delle aree interessate, richiede alla Direzione generale BeAP di introdurre nel relativo parere tecnico istruttorio il seguente quadro prescrittivo attinente alla tutela archeologica di competenza. L'esposto quadro prescrittivo concordato per gli aspetti di competenza della Direzione generale Archeologia è quindi riportato nel presente parere tecnico istruttorio della Direzione generale BeAP.

CONSIDERATO che il verbale istruttorio della suddetta riunione del 04/03/2015 è stato trasmesso, per conoscenza, anche al Segretariato Generale e all'Ufficio di Gabinetto, a cura della Direzione generale BeAP con nota prot. n. 5323 del 05/03/2015.

CONSIDERATO che per la presente valutazione di impatto ambientale il proponente ha dichiarato come risulti precoce qualsiasi definitiva progettazione di impianto dei cantieri e, quindi, di fasizzazione di dettaglio delle operazioni di costruzione dell'impianto (cfr. nota del 20/11/2014 della Società Flumini Mannu Ltd., p. 79: "... Non si può fare nessun crono programma serio sui tempi di costruzione dell'impianto se prima il progetto non supera la VIA e poi la fase di autorizzazione unica presso il Ministero dello Sviluppo Economico ...") e di conseguenza non sia possibile per questa Amministrazione prevedere anche il numero congruo di figure professionali archeologiche che possano, ognuna per tutte le diverse realizzazioni previste, adeguatamente sorvegliare le operazioni individuate di movimento terra superficiale e/o di scavo. Nel merito, risulta non adeguatamente dettagliato il cronoprogramma allegato al documento integrativo denominato "Stima delle emissioni in atmosfera nella fase di cantiere" (SEATMFC001, p. 8), avente ad oggetto una "... descrizione sintetica delle attività di cantiere ..." - p. 5), in quanto non comprensivo, per esempio, delle opere di impianto cantiere, delle "attività di scotico (rimozione degli strati superficiali del terreno) e sbancamento del materiale superficiale" (cfr. p. 11 del medesimo documento sopra citato) e delle opere connesse (cfr. p. 7 del medesimo documento sopra citato: "... per quanto riguarda lo scavo del cavidotto,

149



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

esso non è stato preso in considerazione nel presente studio ..."). Una generica individuazione temporale per la realizzazione del cavidotto interrato è contenuta nel documento integrativo "Terre e rocce da scavo - Piano di Utilizzo" (PUTRS001; p. 31): "... Verso la metà della costruzione della centrale solare termodinamica si inizierà lo scavo della trincea per il posizionamento dell'elettrodotto AT in cavo interrato". Ugualmente, nel documento "Connessione alla RTN - Relazione Elettrodotto Interrato 150 kv" (14_42_PC_EGG_CAG_RE_03_4_00; p. 61) si prevede, senza individuarle, la predisposizione di "piazzole di stoccaggio per il deposito delle bobine contenenti i cavi; di norma vengono predisposte piazzole circa ogni 600 metri", di cui non si descrivono le operazioni di predisposizione, ma solo si indica la possibile necessità di "opere di ripristino", evidenziandone di conseguenza la potenziale capacità di modificare i luoghi interessati. Tali indeterminazioni della fase di cantierizzazione delle opere previste non consente di individuare puntualmente e verificare gli impatti significativi e negativi che ne potrebbero derivare.

CONSIDERATO che in merito agli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio generati dalle installazioni di cantiere non risultano presentati adeguati elementi conoscitivi e grafici tali da individuarne le caratteristiche costruttive e, pertanto, l'incidenza delle modificazioni indotte dalle stesse installazioni. Quanto sopra risulta ancora più importante al fine di stabilire la compatibilità del progetto presentato qualora fosse nuovamente determinata in fase di progetto esecutivo - viste le diverse carenze progettuali ancora riscontrate - la necessità di realizzare le due "Aree di cantiere provvisorie" - ricadenti, parzialmente, in aree tutelate paesaggisticamente - come illustrate nei documenti originali "Volume 2: "Quadro di riferimento progettuale" (QPROGET001, p. 83, figura 45) e "Relazione tecnico-descrittiva" (PDRELTECN001, pp. 173-174).

CONSIDERATO che con la consegna della documentazione integrativa del 25/11/2014 la Società ha dimostrato, nel riscontrare le richieste formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Autonoma della Sardegna, la necessità di modificare, integrare ed approfondire - anche sostanzialmente - le scelte progettuali già presentate con l'istanza originaria del 25/11/2013 (cfr., per esempio: la scelta di non realizzare più i pozzi per la fornitura delle risorse idriche necessarie all'impianto, ma al loro posto la previsione di costruire un nuovo condotto consortile e due bacini idrici di accumulo dell'acqua; l'eliminazione dell'impianto pilota di desalinizzazione; l'inserimento di torri di raffreddamento a secco del vapore esausto uscito dalla turbina; la presentazione del documento integrativo denominato "Terre e rocce da scavo - Piano di utilizzo" con la determinazione di quantitativi maggiori di scavo e reinterro; la presentazione del documento integrativo denominato "Analisi delle alternative, dimensionamento dell'impianto, analisi costi-benefici e valutazione degli impatti del ciclo di vita" - ALTDIMCBCV001); il progetto 'definitivo' della nuova strada comunale; il progetto 'definitivo' del nuovo collegamento al sistema di trasporto energia elettrica, il quale ha visto la modifica del sistema di attraversamento dei corsi d'acqua interessati - considerando anche quanto occorso nel parallelo procedimento di rilascio del N.O.F. ove la relativa istanza è risultata altrettanto carente). Quanto sopra dimostra inoltre, come il progetto originariamente presentato con l'istanza risultasse - anche per gli aspetti approfonditi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Autonoma della Sardegna - gravemente carente nelle sue previsioni tecniche e che pertanto l'iter istruttorio condotto dalle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento sia stato teso unicamente a consentire al progetto presentato di raggiungere quel minimo livello di approfondimento progettuale tale da consentire alle medesime Amministrazioni di poter esprimere su di esso un compiuto parere di compatibilità ambientale.

150



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

CONSIDERATO che le varianti e approfondimenti condotti dal proponente con la documentazione integrativa progettuale e dello S.I.A. hanno evidenziato l'esistenza di ulteriori impatti non adeguatamente definiti stante il livello non adeguato delle relative previsioni progettuali.

CONSIDERATO che lo "Studio per l'inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento", presentato dalla Società Flumini Mannu Ltd. con la nota del 05/05/2014, benché abbia contribuito a chiarire gli aspetti legati alla intervisibilità dell'impianto termosolare dai punti di vista accessibili nell'area vasta interessata, non ha contribuito a determinare l'incidenza paesaggistica di tutti gli interventi previsti sulle aree tutelate paesaggisticamente e sul paesaggio agrario esistente e che sono emersi a seguito della presentazione della documentazione integrativa del 25/11/2014. In tal senso non è stata esaustiva neanche l'aggiornata "Relazione paesaggistica" come sopra indicato.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd. nel corso del presente procedimento V.I.A. ha comunicato di non intendere attivare, per motivazioni di carattere prettamente imprenditoriali, preliminarmente o contemporaneamente al procedimento di valutazione di impatto ambientale, anche il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

CONSIDERATO che la Società Flumini Mannu Ltd. con il progetto di cui trattasi, lo Studio di Impatto Ambientale, la "Relazione paesaggistica" e la documentazione integrativa presentata nel corso del presente procedimento di valutazione di impatto ambientale non ha potuto escludere significativi e negativi impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, che invece l'istruttoria condotta dalla Direzione generale BeaP - esplicitata per le sue valutazioni e conclusioni nei paragrafi sopra riportati - e dalle competenti Soprintendenze di settore - con i relativi ultimi pareri e comunicazioni del 15/01/2015 e del 16/01/2015, sopra integralmente trascritte - hanno dimostrato esistere nell'area di immediata giacenza dell'impianto termosolare di cui trattasi, anche per gli aspetti di tutela del patrimonio archeologico come esposti dalla Direzione generale Archeologia.

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza n. 1674 del 29/01/2013 ha definito inequivocabilmente l'ambito delle valutazioni che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è chiamato ad esprimere all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e come tale valutazione si debba estendere ben oltre lo stretto perimetro di tutela o vincolo paesaggistico: "... Infatti, sotto il profilo generale, nel corso del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale il Ministero per i beni culturali ed ambientali può e deve valutare ogni conseguenza, diretta o indiretta, che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio, nella sua fruibilità collettiva e nella percezione visiva dei valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In tale ambito valutativo, infatti, il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo; ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378). L'esigenza di valutare 'ogni conseguenza diretta o indiretta che dalla realizzazione dell'opera deriva alla integrità del paesaggio' è stata specificamente tenuta in considerazione dal legislatore, non solo con l'art. 6 della legge n. 349 del 1986 (applicabile ratione temporis alla controversia in esame), ma anche con la legislazione successiva sul procedimento di valutazione di impatto ambientale (cfr. l'art. 22 del d.lgs. n. 152 del 2006). La stessa scelta normativa di attribuire, insieme al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei beni culturali il potere di codecisione nelle

151



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

determinazioni da assumere sul rilascio della valutazione di impatto ambientale, a prescindere dalle competenze del MIBAC espressamente fatte salve nelle "materie di sua competenza" evidenzia che la valutazione paesaggistica demandata al MIBAC nell'ambito di una procedura di VIA risulta collocata sullo stesso piano di importanza di quella più spiccatamente ambientale (tanto è vero che in caso di dissenso tra i due Ministeri il meccanismo di superamento del conflitto è quello della devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri, nell'esercizio dei suoi poteri di coordinamento), anche quando - in ipotesi - non sia specificamente coinvolta la gestione di vincoli paesaggistici ...".

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con Sentenza n. 1144 del 04/02/2014, ha confermato il suddetto principio, ulteriormente argomentando: "... Va premesso che questa sezione ha già avuto modo di osservare che quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (cfr., sia pure in relazione alla procedura di v.i.a. la sentenza di questa sezione 26 marzo n. 1647) il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378).

Già nell'ordinanza n. 416 del 2013, resa nell'ambito di questo giudizio in sede di appello cautelare, questo Consiglio aveva sinteticamente richiamato il particolare effetto di "irradiazione" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando, come nella specie, vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio ...".

CONSIDERATO che il TAR Molise con Sentenza n. 399/2013 ha definito che "... l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377) ...".

CONSIDERATO che non spetta a questo Ministero la ponderazione dei diversi interessi pubblici coinvolti nella realizzazione del presente intervento - tra i quali quello della garanzia dello Stato del livello di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -, essendo infatti questa Amministrazione chiamata a valutare i singoli progetti con riferimento unicamente all'interesse particolare la cui tutela è ad essa attribuita (tutela del patrimonio culturale e del paesaggio), essendo preclusa ogni ulteriore valutazione avente diversa natura ad oggetto. È infatti compito diverso quello attribuito al Consiglio dei Ministri, nell'esercizio delle proprie prerogative di alta amministrazione, di più ampia definizione, con riferimento al singolo intervento, della scala dei valori da attribuire ai più e diversi interessi pubblici coinvolti, anche costituzionalmente garantiti, individuando tra di essi, eventualmente quello che nel caso specifico di ogni progetto debba essere ritenuto prevalente.

CONSIDERATO che il principio sopra esposto si rinviene, nel campo di più diretta competenza di questa Amministrazione, anche nella Direttiva dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali prot. n. 24516 U.D.C. del 28/09/2005 (diffusa con Circolare dell'ex Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, prot. n. 1947 del 07/10/2005), avente ad oggetto "Adozione degli atti di individuazione dei beni culturali da parte degli Uffici dell'Amministrazione", la quale stabilisce come "... Non spetta dunque all'amministrazione che procede nella concreta fattispecie stabilire se deve prevalere l'interesse culturale del bene protetto o

152



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

l'interesse antagonista (pubblico o privato che esso sia) ... Le considerazioni ora svolte sono da valere, deve evidenziarsi, sia per gli atti di individuazione del bene culturale, sia per gli atti che attengono alla gestione del vincolo (soprattutto per gli atti autorizzatori di interventi sui beni già riconosciuti e sottoposti a tutela). Nel caso di atti autorizzatori di interventi sul bene culturale, alla stessa stregua, la valutazione rimessa alla competenza dell'organo tecnico di questo Ministero è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievole) sul bene protetto della realizzazione del progetto proposto, con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interesse in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine, ad esempio, di riconoscere e affermare la prevalenza e maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ed esempio, a realizzare l'opera pubblica in luogo di quello alla conservazione del bene culturale ..."

VISTO che la Direzione Generale PBAAC ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.pabaac.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, benché abbia sottoscritto con questo Ministero il Protocollo d'Intesa del 19/02/2007 sopra citato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 ha unilateralmente "approvato preliminarmente" il Piano paesaggistico regionale e che di conseguenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delibera del 13/12/2013 ha sollevato conflitto di attribuzioni presso la Corte Costituzionale.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/18 del 14/02/2014 ha unilateralmente "approvato definitivamente" il Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con successiva Deliberazione della Giunta

153



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Regionale n. 10/20 del 28/03/2014 ha unilateralmente annullato in autotutela la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/18 del 14/02/2014 di approvazione definitiva del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che allo stato attuale risulta legittimamente vigente il Piano paesaggistico regionale - Primo ambito omogeneo come approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006), con le relative Norme di Attuazione - in particolare gli articoli 4, 8, 17 e 18 - e cartografie allegate.

VISTE le valutazioni e motivazioni espresse dalle Soprintendenze di settore territorialmente competenti con i pareri, le comunicazioni e le controdeduzioni endoprocedimentali sopra integralmente trascritti.

ACQUISITE le valutazioni della Direzione Generale per le antichità e le valutazioni, nonché, le determinazioni della Direzione generale Archeologia come sopra integralmente trascritte e riportate.

ESAMINATI gli elaborati progettuali definitivi, il SIA, la "Relazione paesaggistica" e tutta la documentazione integrativa e le note consegnate dal proponente nel corso del procedimento di cui trattasi, come anche quella prodotta dalle altre Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento di cui trattasi.

CONSIDERATO che per costante giurisprudenza in materia, l'intervenuto degrado o alterazione dello stato dei luoghi oggetto di tutela paesaggistica non può essere aprioristicamente assunto quale licenza a consentire il permanere, ovvero l'aggravamento, di tale situazione, ma anzi la sua constatazione deve essere motivo di ricerca delle migliori soluzioni al fine di recuperare i valori riconosciuti con la medesima dichiarazione e quindi di perseguirne il recupero per quanto possibile.

VISTA la nota prot. n. 18700/TP/CA-CI del 24/04/2014 della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia che definisce il quadro vincolistico paesaggistico dei corsi d'acqua presenti nell'ambito territoriale interessato.

VISTA l'ulteriore nota della Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Autonoma della Sardegna n. 4899 del 04/02/2015 che conferma il quadro vincolistico paesaggistico dei corsi d'acqua presenti nell'ambito territoriale interessato.

CONSIDERATO che l'ulteriore nota di certificazione di sussistenza vincoli nelle aree interessate dell'11/03/2013 del Corpo Forestale dello Stato (citata a pagina 57 della nota della Società Flumini Mannu Ltd. del 20/11/2014), non risulta pervenuta alla Direzione generale BeAP, come anche non allegata - contrariamente da quanto affermato dalla medesima Società - sotto il n. 6 alla citata nota del 20/11/2014 (che invece al n. 6 riporta copia della nota della Regione Autonoma della Sardegna n. 7612/TP/CA-CI del 12/02/2013).

VISTA, al contrario, la nota n. 823 del 07/01/2014 della pertinente Amministrazione (Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari), con la quale si dichiara, tra l'altro, che "... l'area oggetto di intervento, è attraversata dal Riu Linus (detto anche Canale Riu Nou) e dal rio Gora Piscina Longa, iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cagliari rispettivamente al n. 322 e n. 329, pertanto la fascia contigua ai suddetti corsi d'acqua risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, lett. c)

154



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ...”.

VISTO il Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Decimoputzu, prot. n. 7462 del 21/11/2014, allegato al documento integrativo “Piano particellare” (PIANOPART001), con il quale lo stesso Comune certifica la vigenza del vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di cui al Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05/09/2006 ex Legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, nelle zone nel medesimo indicate.

CONSIDERATO che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte delle competenti Soprintendenze di settore.

CONSIDERATO che le Soprintendenze di settore, competenti alla sorveglianza sul territorio già interessato dal progetto di cui trattasi, hanno effettuato specifici sopralluoghi nelle aree interessate al fine di acquisire ogni ulteriore elemento conoscitivo specifico – da intendersi quindi quali ulteriori a quelli già conosciuti a seguito dell’attività istituzionale quotidianamente svolta - al fine di esprimere i propri pareri e/o comunicazioni e valutazioni endoprocedimentali.

CONSIDERATO che gli elementi di indeterminazione e di incertezza descritti nei paragrafi precedenti devono essere risolti attraverso l’ottemperanza di una adeguato e specifico quadro prescrittivo con la redazione di un aggiornato ed integrato Progetto ‘Definitivo’, la cui verifica di ottemperanza sia effettuata nell’ambito del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. in quanto ultima fase procedurale preordinata alla esecuzione delle opere.

CONSIDERATO che nel corso del suddetto procedimento di Autorizzazione Unica dovrà trovare risoluzione il procedimento di sdemanializzazione dei terreni e delle opere appartenenti al demanio pubblico, in quanto elemento preliminare e ineludibile per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio degli stessi.

VISTE le valutazioni e pareri delle Soprintendenze di settore; acquisite le valutazioni della Direzione Generale per le antichità e le valutazioni, nonché, le determinazioni della Direzione generale Archeologia; esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la “Relazione paesaggistica” e tutta la documentazione integrativa e le note della Società Flumini Mannu Ltd. presentate nel corso del procedimento di cui trattasi; viste ed esaminate le osservazioni del pubblico e le relative controdeduzioni della proponente; a conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto, la Direzione generale Belle arti e paesaggio esprime il presente **parere tecnico istruttorio** per la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto in argomento, condizionandolo al rispetto delle seguenti prescrizioni dal n. B.1 al n. B.26:

B.1) La Società FLUMINI MANNU Ltd. deve comunicare alle competenti Soprintendenza archeologia e Soprintendenza Belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Belle arti e paesaggio, con almeno 30 giorni di preavviso, la data di inizio delle attività di predisposizione del cantiere propedeutiche alla costruzione dell’impianto termosolare “FLUMINI MANNU” e/o delle relative opere connesse.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Direzione generale Belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.2) L’intero svolgimento delle attività di movimento terra superficiali e/o di scavo – sia inerenti la

155



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori, quali la predisposizione della viabilità e delle zone di cantiere, ovvero delle opere connesse - come proposto dalla Società Flumini Mannu Ltd. - è seguito costantemente da personale specializzato in archeologia la cui competenza sia validata dalla Soprintendenza competente, le quali prestazioni sono, pertanto, a carico della Società FLUMINI MANNU Ltd., al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso delle suddette attività e che allo stato attuale non sono conosciuti in assenza di adeguate indagini di verifica nelle aree interessate.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA
Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.3) La Società FLUMINI MANNU Ltd. deve comunicare alla competente Soprintendenza archeologia, nel medesimo termine di cui alla prescrizione n. B.1), il nominativo del personale specializzato in archeologia incaricato dell'assistenza di cui alla prescrizione n. B.2).
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM
Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.4) Il personale specializzato in archeologia incaricato dalla Società FLUMINI MANNU Ltd. dell'assistenza di cui alla prescrizione n. B.2), prima dell'inizio delle attività di movimento terra superficiali e/o di scavo, comprese quelle di impianto dei cantieri, deve concordare con la competente Soprintendenza archeologia le modalità attuative della suddetta assistenza. Il personale specializzato in archeologia manterrà durante la suddetta attività costanti contatti con la competente Soprintendenza archeologia al fine di fornire alla medesima un continuo aggiornamento sullo svolgimento e risultanze dell'assistenza operata.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM e IN CORSO D'OPERA
Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.5) Prima e nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., la Società FLUMINI MANNU Ltd. deve consentire al personale tecnico-scientifico della competente Soprintendenza archeologia l'accesso in tutti i terreni per i quali già disponga del diritto di superficie al fine di consentire al medesimo personale tecnico-scientifico di effettuare un adeguato survey di tutte le medesime aree interessate dal progetto, comprese quelle di cantiere e delle opere connesse, e quindi la ricognizione e la tutela, compreso l'eventuale recupero e restauro, degli elementi e tracce di interesse archeologico esistenti in superficie. La presente fase di survey non sostituisce e non ricomprende quella relativa all'assistenza archeologica ai movimenti terra superficiali e/o di scavo di cui alle prescrizioni precedenti.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

156



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX: 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- B.6)** Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., la Società FLUMINI MANNU Ltd. concorda in forma scritta con la competente Soprintendenza archeologia le modalità e i tempi strettamente necessari per consentire al personale tecnico-scientifico del medesimo Ufficio periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare un adeguato survey di tutte le aree interessate dal progetto, comprese quelle di cantiere e delle opere connesse – non ricomprese tra quelle di cui alla prescrizione n. B.5 e per le quali, benché ricomprese, non sia stata già condotta analoga attività di survey -, e quindi la ricognizione e la tutela, compreso l'eventuale recupero e restauro, degli elementi e tracce di interesse archeologico esistenti in superficie. La presente fase di survey non sostituisce e non ricomprende quella relativa all'assistenza archeologica ai movimenti terra superficiali e/o di scavo di cui alle prescrizioni precedenti.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- B.7)** Considerata la presenza di aree di interesse archeologico riscontrato nell'ambito delle particelle catastali citate nel parere della competente Soprintendenza archeologica del 15/01/2015 (Comune di Decimoputzu, Foglio 1, mappale 300; Comune di Villasor, Foglio 13, mappali 46, 157 e 160) non si potrà procedere ad alcun movimento terra e/o scavo, oltre quello determinato dall'ordinaria attività agricola, e quindi alla costruzione di qualsivoglia impianto o struttura in profondità come in elevato, se non successivamente all'esatta loro perimetrazione a cura della competente Soprintendenza archeologia, con riguardo al solo mappale 300, dovendosi ritenere, invece, incompatibili, poiché determinanti impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico, gli interventi sui mappali n. 46, 157 e 160, che sono pertanto esclusi dalla realizzazione dell'impianto.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM E IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- B.8)** Si prescrive, anche ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza archeologia, la quali se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione. La medesima Soprintendenza archeologia provvederà, se del caso, ad informare del suddetto

157



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

ritrovamento la competente Soprintendenza Belle arti e paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- B.9)** I siti di interesse archeologico eventualmente individuati nel corso della realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse - dovranno essere esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali qualora non ne fosse possibile e compatibile la tutela in altra sede.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- B.10)** Onde garantire l'assistenza archeologica ai movimenti di terra superficiale e/o di scavi, si chiede alla Società FLUMINI MANNU Ltd. di prevedere nel Quadro Economico del Progetto 'Definitivo' e quindi in quello 'Esecutivo' l'accantonamento di adeguate somme per assicurarne l'esecuzione.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione definitiva ed esecutiva

Ente Vigilante: Soprintendenza archeologia della Sardegna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- B.11)** Qualsiasi opera di movimento terra superficiale e/o di scavo che possa compromettere la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante, anche in corso d'opera, rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. B.2) e alle ricognizioni di cui alle prescrizioni n. B.5) e B.6).

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM e IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- B.12)** La Società FLUMINI MANNU Ltd. con il Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, deve prevedere il riposizionamento della recinzione esterna dell'impianto e dei collettori solari del "Terrazzamento 1" all'esterno delle fasce di tutela dei corsi d'acqua vincolati paesaggisticamente e denominati "Gora Piscina Manna" o "Gora Pixina Longa" e "Gora S'Acqua Frisca". Lo stesso avverrà per la localizzazione delle opere a verde di mitigazione paesaggistica degli interventi previsti con la presente procedura VIA. Le suddette mitigazioni sono realizzate esclusivamente con essenze autoctone e con un disegno di impianto adeguato a riprodurre uno a cordoni boscati pluristratificati e non a filare rettilineo

158



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

ancorché sovrapposti.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.13) La Società FLUMINI MANNU Ltd. con il Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, deve prevedere l'interposizione all'interno dell'impianto, trasversalmente allo stesso rispetto al suo prevalente andamento longitudinale, di un'adeguata fascia aperta continua da destinare alle attività agricole previste dalla medesima Società quali compatibili con l'esercizio dello stesso impianto, da bilanciare e definire comunque nella sua estensione e configurazione tenendo conto della posizione e della superficie delle aree individuate non idonee ad ospitare l'impianto in conseguenza del loro accertato interesse archeologico.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.14) La Società FLUMINI MANNU Ltd. con il Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, deve prevedere la ricollocazione della strada comunale "Decimoputzu-Villacridro" - così denominata nella Carta Tecnica Regionale e già ricadente all'interno del resede dell'impianto -, ovvero della ulteriore viabilità rurale da spostarsi, all'esterno delle fasce di tutela dei corsi d'acqua vincolati paesaggisticamente. Per la nuova suddetta strada comunale "Decimoputzu-Villacridro" è approfondita in via prioritaria una soluzione di tracciato disposta lungo il perimetro esterno dell'impianto - Terrazzamenti n. 2 e n. 3 -, e incluso all'interno delle opere di mitigazione vegetazionale esterne all'impianto.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.15) La Società FLUMINI MANNU Ltd. con il Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, deve prevedere che nell'immediato intorno del resede dell'impianto siano realizzate adeguate mitigazioni vegetazionali con essenze autoctone, da realizzarsi con cordoni boscati pluristratificati e non a filari rettilinei ancorché sovrapposti.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio

159



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

B.16) La Società FLUMINI MANNU Ltd. con il Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, deve prevedere e garantire che gli attraversamenti trasversali dei corsi d'acqua vincolati paesaggisticamente realizzati per le opere connesse (nuovo collegamento alla rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica e condotta di collegamento del C.B.S.M.) non possano recare danni alla conservazione e recupero, ove fosse necessario, dei relativi elementi naturali e valori paesaggistici.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.17) La Società FLUMINI MANNU Ltd. presenta alle competenti Soprintendenze e alla Direzione generale Belle arti e paesaggio con il Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA:

- a) elaborati grafici di dettaglio di tutte le opere in elevato con relative pavimentazioni e percorsi previsti nell'intervento, con indicazioni di tecniche, materiali e finiture. Dovranno essere descritti anche i sistemi di impianto delle opere di mitigazione vegetazionale e i relativi interventi di manutenzione in fase di esercizio dell'impianto e per tutta la relativa durata di quest'ultimo;
- c) approfondimenti planivolumetrici -- con allegati adeguati fotoinserimenti - relativi alla sistemazione delle interessate sponde fluviali oggetto di vincolo paesaggistico e alle aree adiacenti alla realizzazione dell'impianto, come anche di tutte le mitigazioni vegetazionali previste;
- d) relazione sulle opere di cantiere e sulla logistica di servizio alla realizzazione dell'opera e delle relative opere connesse - comprese quelle di spostamento della viabilità interferita dall'impianto, corredata da elaborati grafici di individuazione e definizione dei medesimi interventi;
- e) relazione sulle opere di messa in sicurezza del sito dal rischio idraulico, corredata da elaborati grafici - comprensivi di sezioni longitudinali e trasversali - di individuazione e definizione dei medesimi interventi;
- f) fotoinserimenti e rendering, con riprese da più punti di vista, aggiornati con le nuove previsioni progettuali e di mitigazione vegetazionali previste;
- g) l'individuazione dei soggetti responsabili della conduzione delle attività agricole all'interno del sito industriale e delle aree effettivamente a ciò destinate, con le specifiche di uso e di gestione di quest'ultime.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio

160



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastro del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.18) La Società FLUMINI MANNU Ltd. con il Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, deve redigere un "Piano di Sviluppo Rurale" che, sulla base di quanto proposto nella "Relazione Agronomica" (PDRELAGR001), determini, anche con elaborati grafici di dettaglio in adeguata scala metrica, le aree impegnate per le attività agricole dichiarate compatibili con l'esercizio dell'impianto, con indicazione delle relative coltivazioni e delle opere di gestione agronomica previste. Il suddetto "Piano" individua anche il gestore delle suddette attività agricole, che devono coprire l'intero arco temporale di esercizio dell'impianto. Il medesimo "Piano" individua gli interventi e determina le modalità di corretta gestione del riversamento delle terre di scavo delle fondazioni nelle suddette zone agricole, al fine di evitare la contaminazione delle aree coltivate. Il "Piano" prevede e quantifica le opere necessarie per il ripristino delle condizioni migliori al riavvio delle attività agricole in tutte le aree dell'impianto dismesso alla fine del relativo periodo di esercizio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastro del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.19) Il Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, prima del rilascio della relativa Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., è presentato per l'approvazione alle competenti Soprintendenza Archeologia e Soprintendenza Belle arti e paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastro del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.20) Tutte le opere di mitigazione vegetazionali previste nel Progetto 'Definitivo', aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastro del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.21) Le opere di mitigazione vegetazionali dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più

161



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.22) Il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.23) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenze di settore competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

B.24) Tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura, sia di tipo vegetazionale che edile, dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

B.25) Gli interventi di mitigazione vegetazionali realizzati con l'impianto di nuove essenze o recupero delle esistenti sono soggetti all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle stesse essenze entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio

Ente Vigilante: Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

162



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

11e26/02/2015-06/03/2015



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

B.26) La Società FLUMINI MANNU Ltd., entro sei mesi dal termine delle attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere connesse –, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare alle competenti Soprintendenze, alla Direzione generale Archeologia e alla Direzione generale Belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguata documentazione fotografica, con la quale si darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate dal numero B.1) al numero B.25).

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM

Ente Vigilante: Direzione generale Belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

QUESTA DIREZIONE GENERALE


esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate, visti i pareri endoprocedimentali e le valutazioni espresse dagli Uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, esprime per le motivazioni sopra esposte il presente

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO

in esito alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società FLUMINI MANNU Ltd. per la realizzazione del progetto relativo alla costruzione di un **Impianto solare termodinamico da 55 mWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse**, localizzato nei comuni di Decimoputzu e Villasor (CA), condizionato al rispetto di tutte le prescrizioni dal numero B.1) al numero B.26) sopra elencate.

IL R.U.P. 
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco SCOPPOLA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it